RACCOLTA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

DI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLO STATO PONTIFICIO

EMANATE

NEL PONTIFICATO DELLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE

PAPA PIO IX FELICEMENTE REGNANTE

VOLUME XXI.

dal 1. gennajo
al 31. dicembre 1867.

ROMA
STABILIMENTO GOVERNATIVO
1870

TAVOLA CRONOLOGICA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

N. B. Le disposizioni segnate * essendo di periodo annuale o simili a quelle degli anni precedenti, emesse con formola consueta, sono riportate colla sola indicazione dell'oggetto tralasciandone il tenore.

(N. 1). *Regolamento pubblicato dal Ministero delle Armi intorno alle somministrazioni che i Comuni dello Stato sono obbligati di fare alle truppe.*

MINISTERO DELLE ARMI

Li 20 *Gennaro* 1867

Affinchè le magistrature comunali abbiano piena e sicura conoscenza delle somministrazioni che sono tenute di fare alle truppe di ogni corpo ed arma nei casi determinati dai vigenti regolamenti, e del modo con cui debbono stabilire le contabilità onde conseguire dall' amministrazione militare il pagamento dei compensi e rimborsi di diritto, si è creduto utile di riunire e pubblicare le inerenti disposizioni aggiungendovi la cifra dei compensi approvati dalla Santità di N. S. secondo il nuovo sistema monetario, come ogni altra opportuna norma ed indicazione.

Oltre di ciò queste disposizioni serviranno di regola ai comandanti di piazza, ai comandanti dei corpi o di distaccamenti ed agli uffiziali isolati, ed ognuno per la parte che lo riguarda, sia per il limite delle richieste da

farsi alle Comuni, sia per le giustificazioni da rilasciarsi alle medesime per le avute sommistrazioni.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

SOMMINISTRAZIONI DI OBBLIGO ALLE COMUNI

ALLOGGI

Uffiziali in marcia

1. Gli uffiziali di ogni grado ed arma e gl' impiegati militari in marcia, durante la marcia stessa e per i tre primi giorni dopo il loro arrivo nella piazza di nuovo destino hanno diritto di ricevere l' alloggio in natura con mobilio, lume e fuoco per essi e loro famiglie a carico delle comuni. Simili alloggi tanto nel numero degli ambienti, quanto nella decenza debbono essere proporzionati al grado e rappresentanza degl' individui.

Gli ajutanti sotto-uffiziali sono nello stesso modo alloggiati a carico delle comuni.

Uffiziali in missione straordinaria

2. In circostanza di missione straordinaria, come tale dichiarata dal Ministro delle armi, l'uffiziale di ogni grado ed impiegato militare ha pure diritto di avere l'alloggio in natura come sopra a carico delle comuni, durante il tempo della sua straordinaria missione.

Uffiziali nello stato di azione

3. Sul piede di azione l'alloggio in natura è dovuto agli uffiziali di ogni grado e di ogni arma, come anche agli impiegati militari. In mancanza di stabilimenti militari sono provveduti a cura e carico delle comuni. In questo caso tutti quegli uffiziali che riceveranno l'alloggio in natura dovranno rilasciare a favore di chi glielo ha somministrato l'indennità, che per questo titolo ricevono dal Governo, in proporzione delle giornate di alloggio che avranno fruito, ratizzate a trentesimi sulla somma mensile dell'indennità che percepiscono.

Così gli uffiziali superiori comandanti, ai quali oltre l'alloggio venisse somministrato il locale per ufficio, rilascieranno pure a favore di chi gli somministrerà il locale la quarta parte dell'assegno delle spese di ufficio, considerata come quota d'affitto del locale destinato a tale uso.

Truppa in marcia o di transito

4. I sotto-uffiziali , caporali o brigadieri e soldati dei corpi di linea di ogni arma (*) che marciano isolatamente o in distaccamento o coi loro corpi, vengono alloggiati in locali approntati dalle comuni, le quali sono tenute di somministrarli adatti sotto ogni rapporto e forniti di paglia, lumi e fuoco nella quantità e qualità atta all' uso, e che i lumi ad olio e sevo bastino ad una sufficiente illuminazione, e tutto ciò a tenore della tariffa qui annessa a pag. Num. 7.

Qualora i locali approntati difettassero d'acqua, le comuni sono tenute di provvederla a a loro carico nella quantità necessaria alla truppa marciante.

5. Nel caso in cui i corpi o distaccamenti per straordinaria circostanza restino fermi per più giorni in una piazza, la paglia deve cambiarsi ogni 5 giorni, come pure dev' essere cambiata in ogni diverso passaggio di truppa od isolati.

6. Per i cavalli , le comuni somministrano i soli locali egualmente adatti all'uso con gli occorrenti lumi ed acqna.

7. Tali somministrazioni sieguono d'appresso

(*) La somministrazione degli alloggi alla gendarmeria deve aver luogo a carico delle provincie con le norme stabilite dal regolamento sul casermaggio in vigore per dett' arma.

i boni d'invito del comandante della piazza o ff. e le percezioni sono constatate dalle ricevute, sugli stessi boni, dei comandanti dei corpi o distaccamenti o dell'individuo isolato.

8. Per le somministrazioni, di cui ai precedenti articoli, le comuni ricevono i compensi, a carico dell'amministrazione militare, determinati dalla tariffa richiamata all'articolo 4, d'appresso l'inoltro delle relative contabilità al sotto-intendente militare del territorio, incaricato del servizio di marcia, come alle module N. 1 e 2.

Sotto-uffiziali in reclutamento

9. Allorchè d'ordine superiore venissero spediti in una piazza dei sotto-uffiziali in reclutamento ed ai quali in mancanza di locali militari, le comuni dovessero somministrare l'alloggio con letto e lume in locanda, verrà alle medesime retribuito il compenso giornaliero di *cinquantacinque* centesimi.

Locale di ufficio pel comando di piazza

10. Il locale per l'ufficio dei comandanti di piazza, stante la centralità che per questo richiedesi, viene somministrato dal Governo, quando vi abbia mezzi di provvederlo negli stabilimenti militari. In caso diverso sono obbligate le comuni di fornirlo a loro carico.

Nell' uno e nell' altro caso il comandante di piazza che gode un assegno di spese di ufficio dal Governo, come alla distinta qui appresso, è tenuto di rilasciare la *quarta* parte dell' assegno stesso a favore di chi gli somministra il locale.

Assegno mensile di spese d' ufficio ai comandanti di piazza

Comandante di piazza di	1 classe	lire	55
	2	id.	»	43
	3	id.	»	32,25
	4	id.	»	21,50

Chi rappresenta il comando di piazza in luogo, ove il quadro organico non lo fissa, e quando dal Ministro delle armi sia riconosciuta la necessità di questa rappresentanza temporanea, riceve mensilmente lire 10,75 a titolo spese di ufficio.

In tutt' altro caso l' uffiziale comandante la guarnigione non ha altro assegno di spese d' ufficio che quello determinato in ragione della truppa che comanda, e niun diritto a locale di ufficio nè per parte del Governo nè delle Comuni.

TARIFFA per la somministrazione della paglia, lumi e fuoco agli individui di truppa di transito od in colonna mobile sia in corpo che in distaccamenti od isolati.

	PAGLIA (*) libbre	
Ai corpi, compagnie o distaccamenti al di sopra di dieci individui da sergente maggiore a basso, per ciascuno	12	Per le dicontro somministrazioni, indicate negli articoli 4, 5 e 6, le comunl ricevono i seguenti compensi : Per l'alloggio degli uomini *centesimi otto* a notte per egni individno. Per lo stallatico dei cavalli *centesimi sei* al giorno per ogoi cavallo.
Ai distaccamenti di sotto o dieci individui, per ciascuno . . .	14	
Agli individui isolati fino al numero di tre, per ognuno . . .	16	
	LEGNA libbre	
Da un uomo a tre uniti, fra tutti.	29	
Da qnattro uomini a dieci, come sopra	50	
Da nndici uomini a venti, come sopra	70	
Dal ventuno a qualunque numero, per ogni anno.	03 $\frac{1}{2}$	
	LUMI	
La somministrazione dei lumi sia ad olio che a sevo, viene eseguita per il reale bisogno, tanto in proporzione della forza alloggiata, quanto rispetto agli ambienti destinati.	•	

Per le somministrazioni che le Comuni sono tenute di fare a loro carico agli uffiziali di ogni grado ed arma, agli impiegati militari, non che agli ajutanti sotto-uffiziali saranno osservate le prescrizioni degli articoli 1, 2 e 3.

(*) La paglia dev'essere di buona qualità, scevra di qualunque difetto, assoluta e della raccolta della stagione, dopo tre mesi almeno di magazzinaggio.

Somministrazioni di paglia e fuoco alla truppa abbivaccata.

Agli individui di ogni corpo ed arma abbivaccati in campagna sotto le tende, ovvero nella stessa posizione in servizio di guardia, verrà distribuita la paglia e fuoco nelle proporzioni seguenti:

	ASSEGNO PAGLIA per Ufficiali	ASSEGNO PAGLIA per Truppa	
Per ciascun individuo ... libbre	30	15	La paglia dicontro verrà rifrescata ossia aumentata nel quantitativo di *un terzo* dopo 5 giorni, e rinnovata dopo 10 giorni.
Corpi di guardia			
Per ogni individuo . . libbre	30	10	

QUANTITATIVO DI LEGNA PER OGNI RAZIONE

dal 1° aprile a tutto settembre, libbre 3 ½.	dal 1° ottobre a tutto marzo, libbre 7.

Il numero delle razioni dovute a ciascun grado resta fissato dalla tariffa N. 34, annessa al regolamento soldo a rassegne 28 decembre 1866.

Le suddette somministrazioni saranno fatte per cura dell'amministrazione militare. Quando però speciali circostanze e dietro regolari inviti dell'autorità militare dovessero le somministrazioni stesse essere eseguite dalle Comuni, queste ne ricevono il pagamento a prezzo di mercuriale. A tale effetto le Comuni produrranno in appoggio della contabilità l'invito dell'autorità militare che ha provocate le somministrazioni, i boni quietanzati delle parti percipienti e la mercuriale dei prezzi correnti nella piazza.

TRASPORTI

Corpi, compagnie e distaccamenti a piedi ed a cavallo.

1. La competenza dei trasporti al seguito dei corpi, compagnie e distaccamenti di truppa a piedi od a cavallo è la seguente:

	TRASPORTI	
	al seguito	*per l'ordinario*
da uomini 25 a 50	1 carro ad 1 cav.	»
id. 51 a 70	id. a 2 cav.	,,
id. 71 a 100	id. a 2 cav.	1 carro ad 1 cav.
id. 101 a 140	id. a 3 cav.	id.

e così in proporzione. Marciando però più compagnie o squadroni riuniti, non si accorderà che un solo carro ad un cavallo ogni due squadroni o compagnie pel trasporto degli utensili dell'ordinario.

Quando la facilità di rinvenirli e la comodità degli stradali lo permettesse, potrà il carro a due cavalli essere surrogato da due carri ad un cavallo.

2. Se avvenga che le compagnie marcianti sieno di una forza superiore alle 140 teste non si accorda l'aumento dei carri e cavalli; ma non possono ottenere che un carro a tre cavalli.

3. Marciando qualche distaccamento unito a compagnie il numero dei carri non si accumula, ma bensì ognuno riconoscela sua competenza separatamente.

4. Allorchè marcerà per intero lo stato maggiore e piccolo stato maggiore, riuniti di un reggimento, sarà somministrato al seguito un carro a due cavalli pel trasporto del bagaglio degli uffiziali e degli ajutanti sotto-uffiziali e delle carte degli ufficî disciplinali ec.

Sarà somministrato però un carro ad un sol cavallo se si tratterà dello stato maggiore e piccolo stato maggiore di un battaglione.

Marciando una sola parte dello stato maggiore e piccolo stato maggiore di un battaglione rimarrà al funzionario dell'intendenza incaricato del servizio di marcia o suo supplente il riconoscere o nò la necessità di un mezzo di trasporto e di accordarlo.

La sezione, plotone o compagnia fuori rango in marcia sarà riguardata, in quanto alla somministrazione dei trasporti al seguito, come distaccamento o compagnia in ragione del numero delle teste di cui sarà composta. Marciando però il concerto, oltre tale competenza, sarà accordato un carro ad un cavallo pel trasporto delle carte di musica, leggii ed altro. Così sarà somministrato un ulteriore carro ad un cavallo pel trasporto degli effetti ed utensili dei capi operai, quando questi

marciassero con la sezione e plotone o compagnia suddetta.

5. Le suddette regole possono soffrire eccezione rapporto ai distaccamenti di gendarmeria per le specialità di questo corpo. Per ciò la competenza dei trasporti al seguito potrà essere variata, e secondo i casi anche aumentata, ma strettamente al puro bisogno, a cura del funzionario dell' intendenza militare o suo supplente, il quale farà pure somministrare un carro ai distaccamenti al di sotto di 25 uomini ogni qualvolta lo riconosca indispensabile.

Uso dei trasporti al seguito

6. La competenza dei carri stabilita come sopra, serve al trasporto degli individui di truppa che per cause di convalescenza od altri impedimenti o che per indisposizioni e malattie sopraggiuntegli mentre sono in marcia, si rendessero impossibilitati di viaggiare a piedi. Serve ancora al trasporto delle carte e registri di compagnia, effetti di uso giornaliero, valige o bauli degli uffiziali o di qualche individuo di truppa ammogliato, sempre però di limitato peso e volume; come ancora per caricarvi i sacchi e le armi dei convalescenti, ed arnesi dei cavalli di truppa caduti malati, con chè il peso di tutti gli effetti

suddescritti, non superi le libbre 400 per ogni cavallo.

Trasporto di effetti di vestiario, armi, munizioni ed altro

7. Oltre ai trasporti suddetti quante volte i corpi o compagnie marcianti avessero a condur seco loro effetti di vestiario, armi, munizioni od altro a titolo di dote esistente nei magazzini, carte d' archivio e di cancelleria dei corpi, i necessarii carri si somministrano nella proporzione che segue:

Per un quantitativo di oggetti che costituisca un peso minore di libb. 1200 carri 1 cavalli 1.
Id. dalle lib. 1201 alle 3000. » 1 » 2.
Id. dalle lib. 3001 alle 4500. » 1 » 3.
Id. dalle lib. 4501 alle 6000. » 1 » 4.

Trasporti per i marcianti isolati

8. Per gli uomini che viaggiano isolatamente è accordato il mezzo di trasporto allorquando si trovano nelle seguenti posizioni, e ben inteso che abbiano ciò a provare col certificato dell' uffiziale sanitario o medico condotto, ove non esiste uffiziale sanitario, riconosciutane la firma dal Gonfaloniere locale:

1° Sortendo dall' ospedale per portarsi al corpo o compagnie a cui appartengono, e sem-

prechè non possano marciare a piedi, sebbene compiuta la convalescenza.

2° Per malattia, partendo dalla stazione propria ove non sia ospedale, per andare a curarsi all' ospedale in altra piazza vicina.

3° Per passaggio da un ospedale all' altro con ordine superiore.

4° Per essersi reso incapace a proseguire la marcia per fisico impedimento legalmente documentato, e non meritevole di essere curato all' ospedale.

Trasporti speciali

9. Per i mezzi di trasporto che occorressero a piccoli distaccamenti o ad uomini marcianti isolati per raggiungere i loro corpi, ovvero per particolari necessarie concessioni del Ministro delle armi o dei funzionarii dell' intendenza militare la spesa ha per base un tanto per individuo e per ogni giornata di tappa. Quando la circostanza esigga doversi ricorrere alle comuni, sono queste indennizzate nella misura stabilita della tariffa annessa alle presenti disposizioni a pag. N. 15.

Convogli di cavalli di rimonta

10. Al seguito di un convoglio di cavalli di rimonta e pel trasporto degli effetti di donna ec. sarà somministrato un carro ad un ca-

vallo, purchè peraltro i cavalli superino il numero di 12.

Da uno a 12 cavalli non compete mezzo di trasporto, se non che presso speciale autorizzazione.

Note. Ove non potessero ottenersi carri tirati da cavalli o muli, possono essere sostituiti dei birocci tirati da buoi, osservandosi nella requisitoria di questi la medesima proporzione dei carri a cavalli.

Parimenti trattandosi che non fosse possibile di effettuare i trasporti coi carri per mancanza di strade ruotabili o per altri impedimenti, sono requisite bestie da soma per il bagaglio necessario al seguito della truppa ed i cavalli da sella per i malati e spedati.

La requisizione delle bestie da soma viene misurata coi carri ad un cavallo nella proporzione di uno a cinque.

I documenti per constatare le somministrazioni di trasporto sono:

L'invitazione alla Comune del comandante di piazza o in mancanza di questi del comandante la compagnia, distaccamento ec. indicante il numero delle teste, il luogo di partenza e del destino, non chè il numero dei carri e dei cavalli, osservate le norme suddette;

Occorrendo il trasporto ad individui malati è necessario che all' invitazione suddetta

sia unito il certificato medico: questi trasporti vengono ammessi come appresso.

da 1 a 4	malati,	un carro ad 1	cavallo
» 5 a 8	»	un carro a 2	»
» 9 a 12	»	un carro a 3	»

Se poi le vetture servono per trasporto di oggetti occorre che vi sia unita la nota dei medesimi ed il peso.

La suddetta invitazione deve farsi munire al luogo del destino del visto arrivare del comandante di piazza ed in mancanza di autorità militare del Gonfaloniere locale. Sarà unita al documento anche la ricevuta della somma pagata dalla comune ai vetturali.

Le Comuni dovranno stabilire i conti trimestrali per i trasporti alla truppa come alla modula N. 3.

Tariffa del massimo prezzo fissato per ogni miglio calcolato il compenso pel ritorno vacante

PER OGNI CARRO TIRATO DA								PER OGNI BESTIA DA SOMA		PER OGNI CAVALLO DA SELLA	
1 cavallo		2 cavalli		3 cavalli		4 cavalli					
lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
»	49	»	97	1	37	1	72	»	25	»	35

NOTE — 1. Quando per urgenza straordinaria di servizio venissero richieste alle Comuni delle vetture per uso di uffiziali, od impiegati militari, tali somministrazioni verranno indennizzate alla ragione di *centesimi sessanta* per ogni cavallo e miglio, dietro l'esibita del regolare invito portante la dichiarazione dell'eseguita somministrazione, e la quietanza del pagamento.

2. Ai militari malati che dovessero essere trasportati da una piazza all'altra o dalla città o paese alla prossima stazione della ferrovia e per i quali l'uffiziale sanitario o ff. dichiarasse necessaria una vettura coperta, verrà somministrato il posto nelle vetture o diligenze pubbliche, e se tali somministrazioni avranno avuto luogo per cura delle Comuni, queste ne saranno rimborsate pel costo identico, documentando la spesa coll'invito delle autorità militare e col cupone o ricevuta del conduttore delle vetture.

Se però da una piazza all'altra o da una città o paese alla stazione della ferrovia non esistesse organizzato un servizio di vetture pubbliche come sopra, o che la natura delle malattia dei militari venisse giudicata dall'uffiziale sanitario d'incommodo e d'imbarazzo ai viaggiatori, allora per tali malati verranno somministrate delle vetture apposite od alle condizioni della nota N. 1.

FORNITURE DIVERSE

Allorchè si verificasse il caso in cui dei corpi o distaccamenti di truppa giungessero in una piazza, ove non esistessero forniture militari, le comuni, presso l'invito che ne riceveranno dai rispettivi comandanti, sono tenute, fino a che l'amministrazione militare vi avrà provveduto, di somministrare il pane alla truppa nella qualità e quantità regolamentaria; l'olio per l' illuminazione delle caserme, quando questa illuminazione non fosse di carico delle comuni; le candele per gli ufficii ed i combustibili per i corpi di guardia, non che la paglia per la riempitura dei paglioni, ed i foraggi per i cavalli o muli militari.

Sono egualmente tenute a quelle delle suddette somministrazioni, che fossero necessarie e di cui si facesse loro richiesta per individui di truppa isolati.

Tali sommioistrazioni giustificate con boni regolari, quietanzati dalle parti riceventi e visitati dall'autorità milirare del luogo, verranno rimborsate al prezzo corrente della piazza ove sono seguite le somministrazioni, previa l'esibita della relativa mercnriale.

I conti che produrranno le comuni per tali rimborsi non saranno comulativi, ma distinti per ogni specie di somministrazione e per corpo.

Il generale Pro-Ministro
KANZLER

(Module per le contabilità di alloggi e trasporti da stabilirsi dalle Comuni.)

ALLOGGI TRUPPA

Comune di

ESERCIZIO 18 .° TRIMESTRE

Conto degli alloggi somministrati alle Truppe Pontificie durante la suddetta epoca.

N. progressivo del documento	CORPO	Autorità che ha rilasciato l'invito	Numero delle		Numero		IMPORTO	
			teste	pernottazioni	dei cavalli	degli stallatici	lire	cent.
						Totale. .		

A li 18

IL GONFALONIERE

Nota- Il presente conto superando l'ammontare di *lire* 20 sarà stabilito in carta di legge.

N. 2

ALLOGGI UFFIZIALI

Comune di

Esercizio 18 .ª **Trimestre**

Conto degli alloggi somministrati agli uffiziali (indicare il corpo) *qui sotto distinti per l'epoca a ciascuno contrasegnata eccettuate le prime tre notti a carico della Comune.*

N. progressivo del documento	COGNOMI e NOMI	grado	Epoca	Numero degli alloggi a carico degli uffiziali	Assegno mensile di alloggio retribuito dal governo (a)		Ammontare complessivo da percepirsi dalla Comune a carico degli uffiziali	
					lire	cent.	lire	cent.
					Totale :			

Il presente conto sarà compilato in carta semplice.

Per ogni corpo sarà fatto un conto separato, portandovi tutti gli uffiziali del med. che hanno fruito dell'alloggio Le somministrazioni verranno giustificate dall'invito dell'autorità militare della piazza con la ricevuta dell'uffiziale che ha percetto l'alloggio indicante il numero degli alloggi ed il corpo cui appartiene.

Per le ordinanze, gli uffiziali che le avranno con loro, faranno un bono a parte, e l'alloggio per le med. verrà portato nel conto per gl' individui di truppa (modula 1.)

(a) Assegno mensile di alloggio che il Governo retribuisce agli uffiziali.

Generale di brigata. . . . . . L.	100	Cap.° e capp.° di 2.ª classe L.	22 —
Colonnello. . . . . »	60	Ten.° dello stato mag.° gen.° »	22 —
Tenente colonnello . . . . . . »	45	Tenente . . . . »	16 50
Maggiore . . . . »	38	Sotto-tenente. . . . . »	16 50
Cap.° dello stato mag.° generale »	30	Agli uffiziali senza truppa ed impiegati militari secondo i gradi cui sono parificati.	
Cappellano di prima classe . . . »	27		

N. 3

TRASPORTI

Comune di

Esercizio 18 .° Trimestre

Conto dei trasporti somministrati alle Truppe Pontificie durante la suddetta epoca

N. progressivo del documento	corpo	Parte che ha rilasciato l'invitazione	Luogo		Distanza in miglia	Numero dei		Numero delle bestie da soma e da sella	Importo	
			di partenza	di arrivo		carri	cavalli		lire	cent.
								Totale. .		

A li 18

Il Gonfaloniere

Nota - Il presente conto superando l'ammontare di lire 20 sarà stabilito in carta di legge.

(N. 2). *Sulla conversione in lire del valore della rendita consolidata a forma del nuovo sistema monetario.*

---

23 Gennaro 1867.

EDITTO

Giacomo della Santa Romana Chiesa Cardinale Antonelli, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX Segretario di Stato.

Stabilitosi in forza del nostro Editto dei 18 Giugno 1866 il nuovo sistema monetario per lo Stato Pontificio, la Direzione generale del Debito Pubblico fu al pari delle altre pubbliche Amministrazioni sollecita di uniformarsi nelle sue operazioni al sistema medesimo. Provvedimenti speciali però richiedendosi circa le rendite consolidate anche all' effetto, che la emissione e conversione dei relativi certificati nella nuova valuta non rechi ai creditori molestia nè pregiudizio all'interesse, sulla proposta di Monsignor Tesoriere Generale Ministro delle Finanze, la Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio de'Ministri,

ci ha ordinato di pubblicare, siccome nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo le disposizioni seguenti:

Art. 1. Le Cartelle o i Certificati di rendita consolidata tanto nominata, quanto al portatore, avranno da ora in avanti la valuta in Lire. I Certificati al portatore saranno dell'annua rendita di lire cento, e di lire venticinque.

Art. 2. Le Cartelle, o i Certificati di rendita consolidata nominata emessi fin qui potranno a richiesta dei creditori in ogni tempo cambiarsi con altri a lire: il cambio però si renderà obbligatorio per quei certificati, che a norma dei Regolamenti dovessero per qualsiasi operazione dalle parti esibirsi alla Direzione generale del Debito Pubblico.

Art. 3. Gli antichi certificati al portatore di scudi venti, e di scudi cinque saranno ritirati dalla circolazione, allorchè si farà luogo alla rinnovazione e consegna del foglio dei rincontri o *cuponi*, cioè dal primo semestre dell'anno 1871 pei certificati di scudi venti, e dal primo semestre dell'anno 1872 per quelli di scudi cinque.

Art. 4. Frattanto, e fino al tempo sopraindicato, i possessori di essi saranno in facoltà di cambiarli coi nuovi, e richiedere anche la suddivisione di quelli di scudi venti in quattro da lire venticinque, a condizione

di ricevere per la differenza fra l'antica, e la nuova valuta o una cartella di rendita consolidata nominata, ovvero un certificato provvisorio di rendita al portatore.

Art. 5. La rendita rappresentata dai detti certificati provvisorii al portatore sarà pagabile a semestrali scadenze. I Certificati medesimi potranno dai possessori riunirsi per essere convertiti in titoli da lire cento, e da lire venticinque, ed una tal riunione potrà farsi dallo stesso Governo, acquistando i Certificati al prezzo corrente.

Art. 6. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 e seguenti del Regolamento sul Debito Pubblico dei 19 Agosto 1822 relativamente alle rendite nominate inferiori alla somma di scudi cinque saranno d' ora innanzi applicabili alle rendite nominate inferiori alla somma di lire venticinque.

Monsignor Tesoriere Generale Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione di quanto viene disposto col presente editto.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato li 23 Gennajo 1867.

Giacomo Card. Antonelli

(N.3) *Disposizione del Ministero delle Armi sull' acquartieramento della Gendarmeria a carico delle Provincie e Comuni*

—

9 *Febbrajo* 1867.

MINISTERO DELLE ARMI

—

Riconosciutasi la convenienza ed opportunità di applicare indistintamente alla Gendarmeria, sia stabile che di provvisoria permanenza nella Capitale e nelle provincie, il Regolamento sul casermaggio del 28 Maggio 1823, la Santità di Nostro Signore, presso analogo rapporto del sottoscritto Pro-Ministro delle Armi, inteso il parere del Consiglio dei Ministri, ha approvato nell' udienza del giorno 9 Febbrajo corrente le seguenti disposizioni:

1.° A datare dal 1.° Aprile prossimo venturo il Regolamento 28 Maggio 1823 sul casermaggio della Gendarmeria sarà applicato alla forza stabilita permanentemente dall'organico

di detta Arma in ciascuna provincia che è la seguente:

Roma e Comarca..........	Uomini di Truppa............N.	1350
	Cavalli............id................ »	192
Provincia di Velletri...	Uomini di truppa............ »	174
	Cavalli............id................ »	25
Provincia di Frosinone.	Uomini di truppa............ »	263
	Cavalli............id......... ...... »	20
Provincia di Viterbo....	Uomini di truppa.,.,........ »	332
	Cavalli............id................. »	28
Provincia di Civita Vecchia..................	Uomini di truppa............., »	114
	Cavalli............id................. »	13

2°. Se per circostanze straordinarie la forza suddetta ricevesse un aumento di Gendarmi, o Sussidiarj, questi ancora debbono ricevere dalle rispettive Provincie o dai Comuni per il tempo in cui vi dimoreranno le stesse somministrazioni cui ha diritto la Gendarmeria permanente.

3.° Il trasporto dell'acqua potabile in quelle caserme che fossero prive di fontane, pozzi o cisterne, o dove in questi venisse a mancare, come pure i recipienti necessarii a contenerla, entrano negli oneri delle rispettive Provincie e dei Comuni.

Tale trasporto non avrà luogo allorchè i Gendarmi potranno attingere l'acqua a breve distanza dalla Caserma loro assegnata. In questo caso saranno somministrati soltanto i recipienti necessarii al trasporto.

IL GENERALE PRO-MINISTRO

KANZLER

(N. 4) *Disposizione del Ministero dell' Interno che compendia in un solo atto le diverse attribuzioni competenti a Mons. Presidente del Trib. Civ. di Roma.*

---

21 Febbraro 1867

Sembrando opportuno di riunire in un solo atto le diverse attribuzioni competenti in forza delle vigenti disposizioni a Monsignore Presidente del Tribunale Clvile di Roma, vengono queste compendiate come appresso.

Art. 1. Tutte quelle facoltà che sono comuni ai Presidenti dei Tribunali Civili dello Stato si esercitano da Monsignore Presidente del Tribunale Civile di Roma. Quanto però ai permessi di assenza potrà egli accordarli ai soli Cancellieri, vice-Cancellieri ed altri officiali ed impiegati di cancelleria, qualora ne alleghino una causa legittima, fino ad otto giorni; mentre per un tempo maggiore dovrà farsene la dimanda al Ministero dell' Interno.

Art. 2. E' inoltre in sua facoltà di ordinare la traslazione degl'impiegati dell'una all'altra Cancelleria, mantenendo però loro lo stesso grado.

Art. 3. Rimette al più anziano dei Cancellieri gli atti e le sentenze dei Tribunali

esteri per le opportune ordinanze esecutive, se avranno luogo, a norma delle convenzioni politiche e dei trattati ; e salvo il disposto del §. 1148 del Motu-proprio 10 Novembre 1834.

Art. 4. Apre il concorso, previa autorizzazione del Ministero dell' Interno, per l'ammissione degli alunni da farsi dall'intiero Tribunale composto dello stesso Monsignore Presidente, di Monsig. Vice-Presidente, del Giudice Ecclesiastico , e dei quattro Consiglieri. Trasmette poi gli atti di tale ammissione al suddetto Ministero per la relativa nomina.

Art. 5. Altrettanto verrà praticato per l'ammissione dei Procuratori Innocenziani (che ha del pari luogo per via di concorso) la quale sarà resa definitiva dietro approvazione del prefato Ministero dell'Interno.

Art. 6. La ordinanza governativa , che approva l'ammissione viene partecipata a Monsignore Presidente, che ne fa il deposito nella Cancelleria, il Cancelliere più anziano iscrive nel registro dei Procuratori i nomi degli ammessi, e rilascia loro i certificati dell'ammissione approvata dal Governo , i quali saranno muniti anche della firma e del sigillo del detto Monsig. Presidente.

Art. 7. Approva i Sostituti dei Procuratori, i qusli possono rappresentarli nelle pubbliche udienze, e sottoscrivere per essi i loro atti, fa riportare i loro nomi in un registro

che si ritiene egualmente dallo stesso Cancelliere, il quale rilascia i certificati dell'ammissione da munirsi pure del sigillo e della firma come sopra. Potrà sospendere i sostituti medesimi, ed anco revocarne la nomina per cause giuste e comprovate.

Art. 8. Rilascerà la pagella di ammissione dei Procuratori presso i Governi compresi nella Camera di Roma, qualora dal Ministero dell'Interno siagliene stata delegata la facoltà.

Art. 9. Analogamente a quanto venne opinato dal Consiglio dei Ministri e sanzionato dalla Santità di Nostro Signore nella udienza del 30 febbraro 1867, la percezione degli emolumenti nella ammissione dei Procuratori e loro sostituti avrà luogo nella ragione seguente:

Per il certificato di ammissione di un procuratore in Roma da rilasciarsi dalla Cancelleria in carta libera a forma dell' Art. 13 della istruzione declaratoria del 4 Settembre 1836, e da controfirmarsi e munirsi di sigillo da Monsignore Presidente, come all'art. 6, si pagheranno alla detta Cancelleria lire due e centesimi cinquanta, ed alla Presidenza lire sei.

Per eguale certificato dell'ammissione di un sostituto, oltre l'emolumento alla Cancelleria di lira una e centesimi cinquanta, si pagheranno lire quattro alla Presidenza.

Per la pagella di ammissione di un Procuratore nella Provincia di Roma e Comarca (nella quale dovrà espressamente indicarsi l'autorizzazione, che la Presidenza del Tribunale avrà riportata da questo Ministero) lire otto.

Art. 10. La ordinanza di surrogazione di un procuratore nei casi preveduti dal §. 909. del citato motu-proprio si emana da Monsignore Presidente assistito dal Cancelliere: il registro si riterrà nella Cancelleria: la detta surrogazione dovrà farsi in persona di nn procuratore già approvato.

Art. 11. Mons. Presidente del Tribunale civile di Roma nella revisione delle cause economiche, di cui al §. 1733 del Regolamento legislativo e giudiziario, può farsi rappresentare nelle udienze dal suo privato Uditore; ferma però rimanendo nello stesso Monsignore Presidente l'attribuzione dell'emanazione e firma dei relativi decreti, giusta il parere del Consiglio dei Ministri sanzionato dalla Santità di Nostro Signore nella udienza del 20 febbraro 1867.

Art. 12. Ha il diritto di assumere un impiegato della Cancelleria per la corrispondenza di officio, ed altre attribuzioni della Presidenza.

Art. 13. Mentre dovrà invigilare perchè dai Cancellieri siano osservati e fatti osservare i regolamenti in vigore per il più esatto

ndamento delle Cancellerie, ed in ispecie per a più stretta custodia dei fascicoli, sarà in suo potere, sopra rapporto dei Cancellieri medesimi di ordinare la espulsione dai detti ufficii di qualunque persona, che vi commettesse irriverenza o turbasse la quiete degl'impiegati.

Se trattasi di un delitto fa estendere processo verbale contenente le relative circostanze e lo rimette al magistrato competente.

Art. 14. In mancanza, assenza od altro impedimento di Monsignor Psesidente le sue funzioni sono esercitate dal Prelato vice-Presidente.

Art. 15. Mons. Presidente, inteso l'intiero Tribunale può proporre quelle disposizioni che sembreranno opportune sia per reprimere gli abusi, sia per la interna disciplina del Tribunale e delle Cancellerie.

Tali disposizioni però non potranno essere pubblicate, e non avranno effetto senza l'approvazione del governo da emanarsi col mezzo del Ministero dell' Interno.

Li 21 febbraro 1867.

Il Ministro
L. A. DE-WITTEN

(N. 5) *Concessione di due fiere annuali nella Città di Corneto. Ministero del commercio e lavori pubblici.*

---

9 Marzo 1867

NOTIFICAZIONE

Accolta l' istanza del Comune di Corneto Delegazione Apostolica di Civitavecchia, la Santità di Nostro Signore si è benignamente degnata di permettere che ivi abbian luogo due fiere annue, l' una nei giorni sei e sette di Maggio, l'altra nei giorni sei e sette di Settembre, purchè tali giorni non siano festivi di precetto, nel qual caso dovranno sostituirsene altri feriali.

Per norma del Commercio si rende noto il tenore di questo sovrano provvedimento, la cui esecuzione viene affidata a Monsignor Delegato Apostolico di Civitavecchia.

Roma dal Ministero del Commercio e Lavori pubblici, li 9 Marzo 1867.

Il Ministro
P. D. COSTANTINI BALDINI

N. 6) *Ordine circolare del Ministero delle Finanze* N. 16278. *Disposizioni sul dazio di transito e sugli oggetti e bagagli dei viaggiatori colle vie ferrate.*

---

14 Marzo 1867

La Santità di Nostro Signore si è degnata li ordinare l'abolizione del dazio di transito ulle merci ed articoli di ogni specie che traversano il territorio dello Stato con le vie errate, onde facilitare il movimento commerciale.

In conseguenza di ciò Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale Segretario di Stato nel darci comunicazione di questa benigna sovrana disposizione, affinchè abbia pronto effetto, ci ha in pari tempo autorizzato a modificare le discipline doganali attualmente in corso sul transito degli effetti e bagagli dei viaggiatori per le accennate vie.

Egli è pertanto che viene prescritto quanto appresso;

Art. I. Dalla data del presente non verrà più percetto nelle dogane il dazio di transito sulle merci ed articoli di ogni specie, che traversano il territorio dello Stato colle vie ferrate.

Art. II. Saranno esentati dall' ammagliatura e dal bollo i colli che contengono gli effetti e bagagli dei viaggiatori colle vie ferrate, e vengono modificate le discipline doganali sul transito dei medesimi a tenore delle seguenti istruzioni.

§. 1. *Provenienza dalla linea di Ancona con destino di transito a Civitavecchia, alla Toscana, e al Napolitano.*

Giunti i bagagli ed effetti alla stazione di Orte, gl' impiegati doganali ne bollano i vagoni, rilasciano bolletta di circolazione, e danno la scorta di una guardia di Finanza fino a Collerosetta.

Nell' arrivo a Corese, la dogana sostituisce alla bolletta di circolazione suddetta una bolletta d' accompagno per quella di Termini, bollando i vagoni, ai quali fosse stata tolta questa caratteristica nel tragitto da Collerosetta in poi, facendoli scortare da una guardia.

La dogana di Termini crea il transito pel luogo di destino designando la dogana di sfogo. Gl' impiegati doganali assistono al trapasso degli effetti e bagagli sui vagoni delle linee rispettive, quindi li bollano, e li fanno scortare da una guardia di Finanza.

Se la dogana di sfogo è Civitavecchia, l' ufficio doganale alla stazione fa accompagna-

: gli effetti da una guardia alla dogana cen-
'ale pel discarico del transito a norma di
'gge.

Se lo sfogo è a Montalto, finchè non sa-
ı attivato il tronco di ferrovia in congiun-
ione colla linea Toscana, gl' impiegati della
azione di Civitavecchia assistono alla cari-
ızione degli effetti e bagagli sugl' imperiali
elle diligenze che vengono bollati. Giunte le
iligenze a Montalto si tolgono i bolli e si ve-
ifica se i colli sono in corrispondenza col re-
ıpito di transito, che dopo ciò si discarica
norma di legge, facendo scortare la condot-
ı all'estremo confine.

Finalmente se è a Ceprano, la Dogana a
uella stazione non fa che togliere i bolli ap-
osti ai vagoni dalla dogana di Termini, con-
ronta i colli se corrispondono col recapito di
ransito, ed ove nulla osti, viene questo di-
:aricato con regolare certificato.

. 2. *Provenienze dal Napolitano con destino di transito per Civitavecchia, Toscana ed Ancona.*

Nell' arrivo alla dogana della stazione di
:eprano si ripongono i colli con destino di
ransito in vagone apposito, e qualora l' Am-
ninistrazione delle ferrovie non lo abbia di-
ponibile, si profitta di quello delle merci,
ollando in ambedue i casi. Viene rilasciata

bolletta di transito designando la dogana di sfogo, ed indicando i numeri di spedizione dei colli; una guardia di Finanza li scorta fino alla stazione di Termini. Quivi si passano gli effetti sui vagoni della linea che devono percorrere coll'assistenza degl' impiegati doganali, che vidimano i recapiti, fanno bollare i vagoni, e permettono la spedizione colla scorta di una guardia.

Le dogane di sfogo possono essere: Civitavecchia, Montalto e Corese.

L'operazione del discarico ha luogo, colle regole descritte al § 1.°

§ 3. *Provenienze dalla Toscana per la dogana di Montalto, e da mare per Civitavecchia, con destino di transito al Napolitano e ad Ancona.*

Nell' arrivo delle diligenze a Montalto si bollano gli imperiali ove sono caricati i colli, che scortansi con bolletta di accompagno alla dogana della stazione di Civitavecchia. Quivi si tolgono i bolli, e gl' impiegati assistono al discarico di tutti i colli, rilasciano bolletta di transito per quelli che hanno tale destinazione, designando la dogana di sfogo, e riportano nella bolletta il numero distintivo di spedizione dei colli medesimi; sorvegliano infine alla loro caricazione nei vagoni, ai quali fanno apporre il bollo. Giunti a Termini si tra-

ssano gli effetti nei vagoni della rispettiva
iea coll' assistenza degl' impiegati doganali,
e vidimano il recapito, munendo di bollo
vagoni, dove gli effetti sono stati caricati.

Per le provenienze da mare, è a Civita-
ecchia che ha origine il transito. I bagagli
effetti sono accompagnati fino alla dogana
lla stazione, ove si rilascia bolletta di tran-
to, indicando la dogana di sfogo, e si ri-
ongono in vagoni bollati. Giunti a Termini
luogo la operazione, come per le prove-
ienze di Toscana di sopra contemplate.

Le Dogane di sfogo possono essere Ce-
rano, o Corese, e la operazione del discarico
pienamente conforme a quella indicata al
1.°

La presente, sarà diramata a tutti gli Uf-
ci doganali, nei quali dovrà tenersi affissa a
ubblica notizia, e verrà trascritta nel regi-
tro degli ordini e delle circolari, accusan-
one altresì ricevimento.

Dal Ministero delle Finanze il 14 Mar-
o 1867.

Il Tesoriere gen. ministro delle Finanze
G. FERRARI

(N. 7) *Nuove ed ulteriori disposizioni dirette alla estirpazione del brigantaggio nelle provincie di Frosinone e Velletri.*

---

18 Marzo 1867

EDITTO

Luigi Pericoli Prelato domestico di S. Santità PIO PAPA IX. Protonotario e Delegato Apostolico della Città e Provincia di Frosinone.

Per ottenere con più efficaci misure la estirpazione del brigantaggio dalle due Provincie di *Frosinone* e *Velletri*, LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il Consiglio di Stato, e quello dei Ministri, ci ha ordinato di emanare le seguenti disposizioni in aggiunta dell'Editto di quest'Apostolica Delegazione in data 7 Decembre 1865.

Art. 1. D'ora innanzi sarà considerata conventicola anche la riunione di due briganti armati; e ciò per gli effetti dell'articolo 4 del richiamato Editto 7 Decembre 1865.

Art. 2. I rei di brigantaggio, e loro complici, non godranno di alcuna diminuzione di pena, compiti che abbiano li anni 18 di età.

Art. 3. Chiunque consegnerà un brigante
vo avrà un premio di lire 3000. Se è capo
nda il premio sarà di lire 6000. E' con-
sso pure a chiunque il premio di lire 2500
r la uccisione di un brigante; e se è capo-
nda, il premio sarà di lire 5000. Rimane
rma la partecipazione di un quinto ai de-
ncianti. Sarà eziandio accordato un premio
i lire 200 a 300 a chi somministrerà sicure
tizie per l'arresto di un manutengolo o com-
lice dei briganti.

Art. 4. Il brigante, che consegnerà vivo, o
orto, a qualunque autorità un altro brigan-
, non sarà sottoposto ad alcuna pena, e con-
guirà inoltre un premio di lire 500. Qualo-
a il brigante consegnato od ucciso fosse ca-
obanda, il premio sarà di lire 1000. Dovrà
eraltro essere allontanato dalle due provincie
i *Frosinone* e *Velletri*, ed anche da tutto lo
tato, secondo le circostanze.

Art. 5. Chiunque si opporrà, o resisterà, o
echerà impedimento alla pubblica forza in
ttualità di servizio relativo ad operazioni di
rigantaggio, od all'arresto dei manutengoli,
complici, sarà condannato alla galera dai 10
i 15 anni; ove poi in tale occasione si fa-
esse uso di armi, o si recasse offesa perso-
ale agli individui della forza, il colpevole
arà condannato all'ultimo supplizio. Chiunque
esse dolosamente false indicazioni sarà punito
ome complice.

Art. 6. È accordata una nuova perentoria proroga di giorni 15, decorribili dopo il quinto giorno della publicazione del presente Editto, a quei briganti, che si costituissero spontaneamente nelle carceri del Goveruo, o nelle mani della pubblica forza, per aver salva la vita, o per poter anche conseguire ulteriori tratti della Sovrana Clemenza.

Art. 7. Le famiglie dei briganti saranno assoggettate a rigorosa sorveglianza della polizia, e potranno anche, secondo le circostanze, od essere assoggettate a speciali precetti, od essere allontanate dalla Provincia, in cui dimorano.

Art. 8. È vietato, sotto pena di un anno di opera pubblica, alle famiglie dei briganti, e a chi sia stato inquisito per complicità al brigantaggio, e non dimesso come innocente, di ritenere in propria casa qualunque arma da fuoco, polveri, e munizioni; e viene annullata con la presente disposizione qualunqne licenza o permesso fosse stato loro in antecedenza concesso. Agli altri parenti poi dei briganti fino al terzo grado di computazione civile, se sono sospetti, può essere loro dalla polizia ingiunto precetto di non ritenere in casa siffatte armi e munizioni sotto una comminatoria penale.

Art. 9. E' proibito a chiunque di portare in campagna viveri al di là della sussistenza di un giorno, e ad ogni pastore, o custode di

estiami di portar seco in campagna, o di
tenere una quantità di viveri, che ecceda
ordinario consumo per la sua sussistenza di
'e giorni, sotto pena del carcere da un mese
1 un anno. E' pure vietato a chiunque di
ortare fuori dell'abitato una quantità di ve-
.iario non necessario, o di medicinali, a me-
o che questi non occorressero a qualche in-
ividuo infermo, che dovrà essere designato
lla Farmacia nell'atto dell'acquisto. I con-
ravventori saranno arrestati, e posti a dispo-
izione della polizia, per quindi decidere, se
iavi luogo a procedere contro di essi per
itolo di complicità al brigantaggio.

Art. 10. Ai proprietari di bestiami è vie-
ato di accettare da ora innanzi per socii, e
li ritenere come pastori o custodi gl'individui
lelle famiglie dei briganti precettati per bri-
gantaggio. Coloro, che scientemente contrav-
enissero a questa disposizione saranno puniti
on multa da lire 500 a lire 1600. Per gli
ltri parenti come all'Art. 8 può essere loro
ngiunto precetto di non accettare o abban-
lonare simili persone.

Art. 11. E' proibito ad ognuno di portare
uori dell'abitato qualsivoglia quantità di pol-
vere sulfurea e qualunque oggetto di muni-
zione; per i contravventori si procederà co-
me alla seconda parte dell'Art. 9. I fabbrica-
ori o spacciatori di polvere sulfurea e di
munizioni non potranno vendere tali oggetti

se non a persone debitamente autorizzate, e nella quantità determinata, tenendo nota esatta delle vendite e delle persone. La contravenzione è punita con multa da lire 250 a lire 500. Alle persone munite di regolare licenza sarà permesso di portare una discreta quantità di polvere e munizione, che verrà fissata dalla Polizia.

Art. 12. Sulla proposta dell'Autorità governativa locale ovvero della Magistratura municipale, od anche del Comandante della pubblica forza, l'Apostolica Delegazione potrà ordinare, previo avviso ai proprietarii, la temporanea chiusura delle osterie o case di campagna; come pure la distruzione delle capanne, che per la loro situazione non potessero essere comodamente sorvegliate, o servissero di facile asilo ai briganti.

Il presente Editto affisso e pubblicato nei soliti Luoghi dei Comuni delle due Provincie di *Frosinone* e di *Velletri* obbligherà ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato dal Palazzo Apostolico di Frosinone li 18 Marzo 1867.

Il Delegato Apostolico
LUIGI PERICOLI

N. 8) *Prorogasi per un altro anno l'abbuono sul prezzo del Sale occorrente per la Salagione dei pesci di mare* (Notificazione del Ministero delle Finanze 6 Aprile 1867. simile a quella riportata per intiero nel volume del 1861 a pag. 7.)

. 9) *Ordine circolare del Ministero dell' Interno N. 36270. Sul metodo uniforme da osservarsi nei contratti ed appalti comunali, che hanno luogo coll'esperimento dell'Asta.*

---

6. Aprile 1867.

Allo scopo di rendere uniforme in tut-
Municipii dello Stato il metodo da osser-
i nei contratti ed appalti comunali, che
hanno luogo per economia, ma con lo
:imento dell'Asta, la SANTITA' DI NO-
O SIGNORE, udito il parere del Consi-
di Stato, e del Consiglio dei Ministri, ci
utorizzato, nella udienza del 3 Aprile cor-
:, di ordinare quanto segue:
1.° Nelle licitazioni per i contratti ed ap-
comunali dovrà generalmente procedersi
l'accensione della candela a forma del Motu-
rio della sa: mem: di Leone XII del dì

21 Dicembre 1827. Da questa regola sono esclusi soltanto quei contratti ed appalti, che riguardano lavori di *acque*, *strade e fabbriche*, per i quali si riceveranno invece le offerte chiuse e sigillate, e si osserveranno le norme del Capitolato del Ministero del Commercio e Lavori Pubblici in data 25 Novembre 1853, come fu già prescritto con Circolare di questo Ministero del 14 Gennajo 1854, N.° 78859.

2.° Non competerà mai a qualunque deliberatario, sia sulla vigesima, sia sulla sesta, il diritto di prelazione nelle licitazioni, che si eseguiranno, come sopra, con l'accensione della candela. Un tale diritto potrà unicamente esercitarsi dal deliberatario dei lavori di acque, strade e fabbriche sulla vigesima, che è il solo ulteriore esperimento ammesso nell'Asta dei lavori predetti, a termini del citato Capitolo.

Si dichiara, che per la Esattorie Comunali resta fermo in parte il disposto con la Circolare della Congregazione del Buon Governo in data 20 Dicembre 1820.

Dal Palazzo Innocenziano li 6 Aprile 1867.

Il Ministro dell' Interno
L. A. De-Witten

. 10) *Regolamento pubblicato dal Ministero delle Armi sul servizio del soldo e delle rassegne per la gendarmeria, il quale è preceduto dal rapporto umiliato in proposito alla Sanità di N. S. e dal rescritto di sanzione Sovrana.*

---

16 *aprile* 1867.

RAPPORTO

A

SUA SANTITÀ

A seconda di quanto è stabilito dal Rego-
ento sul servizio del soldo e delle rassegne
isposizioni generali » deve pubblicarsene
o apposito per la *Gendarmeria*, nel quale
rtate le norme e prescrizioni generali di
o servizio, debbono inoltre rimanere defi-
le disposizioni speciali relative all'ammi-
azione di dett'arma.

Redatto il progetto di questo regolamento
me alle nuove tariffe, secondo l'attuale
ma monetario, che ne fanno parte integrale
ortatone il favorevole opinamento della

Consulta di Stato per le finanze, in ciò che la riguarda, non che l'annuenza del Consiglio dei Ministri emessa nell'adunanza del giorno 8 aprile corrente, il referente pro-Ministro lo sottopone ora alla Santità Vostra implorandone la Sovrana sua approvazione.

Dall'udienza di Sua Santità

del giorno 13 aprile 1867.

La Santità di Nostro Signore si e degnata di approvare il presente regolamento ed annesse tariffe, e di incaricare il sottoscritto di porlo in esecuzione a datare dal primo maggio 1867.

Pubblicandolo nel giornale militare, se ne ordina la piena ed esatta osservanza.

Il Generale pro-Ministro
KANZLER

REGOLAMENTO

SUL SERVIZIO DEL SOLDO E DELLE RASSEGNE PER LA GENDARMERIA

TITOLO PRELIMINARE

INIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DEL SOLDO

° Per ciò che riguarda la gendarmeria il
izio del soldo ha per oggetto di provvede-
tutte le competenze che entrano nella com·
.ione del trattamento in danaro, sia indi-
almente dei militari di qualunque grado,
ollettivamente dei corpi o delle compagnie
ıi fanno parte.

Le competenze che si riferiscono al ser-
del soldo sono :

Il soldo

Gli accessorî del soldo

La massa individuale

La massa di mantenimento e rimonta

La massa dei soccorsi e ricompense

l soldo, gli accessorî e gli assegni delle
della gendarmeria sono destinati a soste-
le spese di sussistenze, provviste di legna,

abbigliamento, equipaggiamento e bardatura, alle quali devono provvedere, in seguito della speciale costituzione dell'arma, gli uffiziali, i sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi.

Per mezzo degli stessi assegni gli uffiziali, i sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri, e gendarmi sono obbligati a provvedere alla compra ed al rimpiazzo dei loro cavalli.

3.° I diritti alle competenze di soldo ed accessorî variano a seconda delle diverse posizioni, nelle quali possono trovarsi i militari della gendarmeria impiegati isolatamente o riuniti in distaccamenti.

4.° Le posizioni ed i diritti che ne derivano sono constatati dai funzionarî della intendenza militare, cui incombe la controlleria di tutte le spese del servizio del soldo.

5.° Le spese del servizio del soldo sono constatate mediante conti sotto il titolo di rassegne stabilite per trimestre.

6.° Inoltre le rassegne servono a constatare, quando occorra, il diritto alle competenze in natura che si somministrano a razioni, quali sono, i foraggi, i liquidi, i preservativi, il pane con i viveri di campagna ed i combustibili, o ai relativi assegni in contante.

7.° Le diverse competenze di cui si compone il trattamento di ciascun grado sono fissate dalle tariffe annesse al presente regolamento.

Queste competenze sono attribuite secondo le regole qui appresso determinate.

PARTE I.

DELLE REGOLE DI APPLICAZIONE

TITOLO I.

DELLE POSIZIONI

Capitolo unico

Enumerazione delle posizioni

Le posizioni sono generali od individuali

Posizioni generali

Le posizioni generali sono:

1.° Lo stato ordinario, che si suddivide:
  In posizione di stazione
  In posizione di marcia
  In colonna mobile e concentramento

2.° Lo stato di azione.

Posizioni individuali

Le posizioni individuali sono:

L' attività, per i militari di ogni grado.

La non attività, per gli uffiziali.

L' attività è la posizione del militare appartenente ad uno de' quadri costituenti l'armata od al seguito provveduto d'impiego , e dell'uffiziale fuori dei quadri impiegato temporaneamente in un servizio speciale od in una missione.

La non attività è la posizione dell'uffiziale privato momentaneamente d' impiego e tolto dai quadri costituenti l'armata, sia per licenziamento di corpi o sospensione d'impiego , sia per infermità temporanea, sia per misure di disciplina.

11. Per i militari in attività di servizio le posizioni individuali si dividono :

In posizione di presenza.
In posizione di assenza.

12. La posizione di presenza è quella di ogni militare:

Presente alla bandiera, sia in stazione, sia in marcia.
Presente al posto assegnatogli od in viaggio per recarvisi
In missione.

Nella posizione di stazione si comprende il servizio di residenza ed il servizio straordinario nell' interno del circondario.

13. La posizione di assenza è quella del militare :

In permesso
In esperimento alla vita religiosa
Agli spirituali esercizi

All' ospedale
All' ospedale essendo in permesso
Sotto processo
Alla detenzione militare
In cattività presso il nemico.

TITOLO II.

DELLE COMPETENZE IN DANARO

Capitolo I.

DEL SOLDO

DISPOSIZIONI GENERALI

Differenti specie di soldo

14. Si distinguono due specie principali di oldo:

Il soldo di attività
Il soldo di non attività

15. Il soldo di attività si divide in:

Soldo di presenza
Soldo di assenza

16. Vi è un medesimo soldo in tutte le po- :ioni di presenza per gli uffiziali ed uomi- di truppa della gendarmeria.

17. Il soldo di assenza dei militari di qua-

lunque grado si modifica nelle posizioni seguenti:

In permesso
In esperimento alla vita religiosa
All' ospedale
All'ospedale essendo in permesso
Sotto processo
Alla detenzione militare
In cattività presso il nemico.

18. Il soldo di non attività varia a seconda del tempo di servizio antecedentemente prestato, e dei motivi per i quali gli uffiziali sono stati posti in questa posizione.

Principii generali sui diritti al soldo di attività

19. Niun militare di gendarmeria può godere di un soldo qualunque di attività, se non è in attività di servizio.

20. L' uffiziale entra in soldo il giorno in cui è ricevuto sotto la bandiera, e se lontano, allorchè s'incammina per recarsi al luogo della sua destinazione.

Gli uomini di truppa di Gendarmeria entrano in soldo di attività il giorno in cui vi sono definitivamente incorporati.

Cessazione dei diritti al soldo di attività.

21. I diritti al soldo di attività cessano per

uffiziali diminuiti dai ruoli di attività, per
ılsivoglia titolo o causa, alla fine della quin-
ina nella quale ha luogo la diminuzione.

Per i sotto-uffiziali, brigadieri, vice-bri-
lieri e gendarmi i diritti al soldo cessano:

Per li congedati, dal giorno dopo quello,
cui viene loro consegnata la cartella di con-
o.

Per i giubilati, espulsi o cancellati coat-
ımente dai ruoli, dal giorno in cui sono
i dalla forza.

Pei disertati o morti, dal giorno susse-
nte alla diserzione o morte.

Le cartelle di congedo sono stabilite colla
ı del 1,° dell'11 o del 21 di ciascun mese
essere consegnate il giorno 10, il 20, o
0 di esso.

Per gli uffiziali, e per la truppa, il soldo
ıttività non può essere percetto al di là
termine fissato qui sopra, meno il caso di
ordine ministeriale, che fissi un'altra data
la cancellazione.

2. Nel caso di trasferimento in altro cor-
l'attività nella gendarmeria cessa dal gior-
leterminato nell' ordine relativo.

3. Gli uffiziali che si trovono nei casi det-
ati nel primo paragrafo dell'articolo 21 non
ono essere ritenuti fino all'arrivo del loro
essore, nè continuare a godere del soldo
ttività, a meno di autorizzazione speciale
Ministro delle armi che in caso di assoluta
ssità può essere provocata dal capo del corpo.

Questa disposizione è applicabile nel caso di cangiamento di residenza.

Interdizione di cumulare più soldi

24. Resta vietato ai militari di gendarmeria di qualunque grado di cumulare al loro soldo altro stipendio o giubilazione governativa di cui fossero in possesso, ed in questo caso saranno astretti all' ozione, salvo le pensioni provenienti da decorazioni.

Militare che esercita le funzioni di un grado superiore

25. Qualunque militare di gendarmeria che riceve l'ordine di disimpegnare temporaneamente funzioni attribuite ad un grado superiore al suo, non ha dritto che al soldo del grado di cui egli è effettivamente rivestito.

Militari proposti per la giubilazione

26. Qualunque militare proposto per la giubilazione cessa di godere del soldo di presenza a datare dal giorno in cui viene diminuito dai quadri di attività, a meno di ordini contrarii emanati dal Ministro delle armi, quando si verificasse il caso di posizione speciale nel pensionato. L' assegno di giubilazione non sarà in

allora percetto dal militare e resterà a beneficio della cassa del debito pubblico per quel tempo che il militare stesso continuerà a ricevere il soldo di attività.

27. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che si trovano in permesso o all' ospedale al tempo della notificazione dei decreti o decisioni della loro ammissione al soldo di ritiro, ricevono il soldo fino al giorno esclusivo della diminuzione dai ruoli del corpo. Questa disposizione è applicabile agli uffiziali i quali, nelle medesime circostanze, sono posti in non attività.

28. I militari di gendarmeria in aspettativa della giubilazione che ottengono un permesso per ritirarsi immediatamente dal servizio ricevono in questa posizione il mezzo soldo del loro grado e classe.

Militari dimissionari

29. Il militare, che trovandosi in permesso o all'ospedale, riceve l'avviso dell' accettazione della di lui dimissione non ha dritto a ripetere il soldo. Tuttavolta se in seguito di un ordine speciale egli ritorna al corpo di cui faceva parte per regolare le proprie partite amministrative, i di lui diritti al soldo non cessano che il giorno appresso in cui eseguì la regolarizzazione.

Soldo dovuto ai militari decessi.

30. Il soldo dovuto ai militari di qualunque grado, ed ai figli di truppa decessi va a profitto, fino al giorno inclusivo della loro morte, degli eredi o aventi diritto, salvo il caso di debito verso lo Stato o verso la cassa del corpo. In mancanza di eredi resterà a profitto dell'erario.

CAPITOLO II.

DEL SOLDO DI ATTIVITA'

Sezione I.

SOLDO DI PRESENZA

---

§. 1.° *Del soldo di stazione*

Ammissione all' attività

31. I militari di qualunque grado che passano in Gendarmeria dagli altri corpi dell'armata, quelli che vengono dalla non attività ed i gendarmi nuovi ammessi, fruiscono del soldo attribuito al loro grado dall' epoca determinata dall' articolo 20.

32. I militari di gendarmeria, che cadono infermi nel rendersi alla loro destinazione, non hanno diritto al soldo di presenza fintantochè non giustificheranno lo stato di malattia, siccome viene prescritto dall'articolo 69.

33. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi, i quali promossi a gradi superiori non cambiano residenza, fruiscono dal soldo assegnato al nuovo grado a datare dal giorno della loro nomina.

Militari che cambiano di residenza in seguito di promozione

34. Coloro che in seguito di promozione passano da uno in altro luogo, hanno diritto al soldo del grado che hanno ottenuto, a datare dal giorno della partenza constatata dal foglio di via, a meno che non siano stati ritenuti al posto, che occupavano, per ordine ministeriale, nel qual caso percepiscono il soldo del nuovo grado come al precedente articolo.

35. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che cambiano residenza o compagnia in seguito di promozione, e che vanno in permesso prima di portarsi al nuovo destino, non godono del soldo assegnato al nuovo grado che con la data del giorno in cui raggiungono il posto.

Militari promossi mentre si trovano in permesso, o all' ospedale

36. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri e gendarmi che all'epoca della promozione sono assenti in permesso godono del soldo assegnato al nuovo grado a datare dal giorno appresso a quello in cui raggiungono il loro posto. Tuttavolta se questi militari ricevono con l'avviso della promozione l'ordine di recarsi immediatamente alla loro destinazione, e se l'eseguiscono entro le quarantott' ore, hanno diritto al richiamo del soldo attribuito al nuovo grado a datare dal giorno della partenza debitamente constatata.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili agli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi promossi essendo all' ospedale. Se cambiano di residenza o sono trasferiti ad altro corpo in seguito della promozione, hanno diritto al soldo del nuovo grado a datare dal giorno in cui si pongono in viaggio per raggiungere la nuova destinazione.

37. I militari della gendarmeria promossi e che si trovano all' ospedale in causa di ferite ricevute avanti il nemico o in un servizio comandato, fruiscono del soldo del nuovo grado a datare dal giorno della loro nomina.

Militari presenti o assenti promossi a nuovi gradi

38. Gli uffiziali, sotto-uffiziale, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che all' epoca della promozione si trovano assenti per missione o distaccati in servizio godono del soldo inerente al nuovo grado a contare dal giorno della nomina.

Questa disposizione è applicabile ai militari promossi dimorati in città stretta d'assedio.

Militari che dalla fanteria passano alla cavalleria e viceversa

39. Il disposto negli articoli 33, 34 e 35 è applicabile ai militari che nello stesso corpo di gendarmeria passano dalla fanteria alla cavalleria e viceversa.

Militari in permesso che cambiano corpo, o residenza

40. Il militare, che essendo in permesso riceve una nuova destinazione con l' ordine di recarsi al destino immediatamente, riacquista il diritto al soldo intero dal giorno della partenza se si mette in viaggio nel termine prescrittogli.

Militari richiamati prima dello spirare del loro permesso

41. I militari, che essendo in permesso sono richiamati prima che questo sia scaduto, hanno diritto, a contare dal giorno della partenza, al soldo di presenza non che all'indennità di via rispettiva.

Uffiziali membri dei tribunali militari

42. Qualunque uffiziale in attività di servizio chiamato a far parte di un consiglio di guerra o di revisione, ovvero di un consiglio d'inchiesta, continua a ricevere il trattamento di attività.

Militari chiamati per testimoni

43. Gli uffiziali, sotto- uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi chiamati per testimonii avanti i tribunali civili o avanti i consigli di guerra godono del diritto al soldo di presenza. Ne vengono rimborsati al ritorno dietro un certificato del presidente che constati il giorno in cui la loro presenza cessò di essere necessaria.

Tuttavolta quelli che si trovassero in questa posizione all'epoca del pagamento del soldo possono far riscuotere le loro competenze in residenza, purchè rimettano al consiglio di am-

ministrazione del loro corpo un certificato del presidente del tribunale constatante che sono legalmente trattenuti in tale epoca.

Quegli, che non ritornano nel tempo fissato dal foglio di via, perdono il diritto alla retrocessione del soldo per quello spazio decorso, dal giorno in cui cessarono di rimanere a disposizione del tribunale, fino a quello del loro ritorno al posto.

Militari chiamati per testimoni essendo in permesso

44. Ciascun militare in permesso che è chiamato in testimonio avanti un tribunale civile o militare, che si trovi fuori del luogo della di lui residenza, ha diritto al soldo di presenza dal giorno della partenza dal detto luogo, fino a quello inclusivo del ritorno al suo focolare o al suo corpo.

Se il militare è citato nel luogo del suo domicilio, la disposizione suindicata non gli è applicabile, ma se viene ritenuto al di là del termine del suo permesso, ha diritto al richiamo del soldo di presenza a datare dal giorno appresso spirato il permesso.

Questi richiami non possono esser fatti che con l'appoggio del certificato voluto dall'articolo precedente.

Sotto-uffiziale, brigadiere o vice-brigadiere retrocesso o degradato

45. Ogni sotto-uffiziale, brigadiere o vice-brigadiere che è retrocesso per una causa qualunque o è destituito dal grado, cessa dall' aver diritto, se è presente, alle competenze del grado che occupava, a datare dal giorno dopo quello in cui gli è stata notificata la decisione che lo priva del grado, e se assente, dal giorno appresso a quello, in cui l'avviso di tale decisione è giunta al corpo o alla compagnia.

Queste date sono constatate dal visto del sotto-intendente militare o del suo supplente.

Qualunque graduato sospeso dal grado non riceve durante tale sospensione che il soldo del grado immediatamente inferiore, a datare dal giorno dopo quello in cui gli è stata notificata la decisione superiore.

Militari che rientrano dalla prigionia del nemico.

46. Gli uffiziali di ritorno dalla cattività fruiscono del soldo di presenza a datare dal giorno del loro ritorno nello Stato.

47. I sotto uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi, che ritornano dalla cattività hanno diritto al soldo di presenza a datare dal-

la stessa epoca, venendo presi in forza provvisoriamente dalla gendarmeria locale.

Figli di truppa

48. I figli di truppa maggiori di anni cinque ricevono il soldo stabilito dalle annesse tariffe dal giorno della loro ammissione, e un tal soldo cessa per i medesimi al compiere dell'anno 18.°

§. 2° *Del soldo nello stato di azione*

—

Casi in cui è dovuto il soldo di azione

49. La gendarmeria fruisce del soldo di azione e passa dallo stato di azione a quello ordinario, nel tempo istesso che il diritto ed il passaggio si verificano per le riunioni di truppa di cui fà parte.

Quando una piazza viene posta in stato di assedio, la gendarmeria ha diritto al soldo di azione se ne fruiscono gli altri corpi della guarnigione.

Militari imbarcati

50. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, graduati e comuni di gendarmeria imbarcati, che ricevono

5

i viveri di bordo, hanno diritto, durante il tempo del loro imbarco, al soldo sul piede di azione.

Sezione II.

SOLDO DI ASSENZA

§. 1. *Del soldo di permesso*

Nessuno può assentarsi senza uno speciale permesso

51. Fuori del caso di entrata all'ospedale, o di missione, gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi non possono per alcun pretesto assentarsi dal loro posto, nè dal loro corpo, fuorchè in virtù di un permesso regolarmente concesso.

Distinzione dei permessi

52. Vi sono tre specie di permessi, cioè: *con soldo intero, con soldo detto di permesso,* e *senza soldo.*

Da chi accordati

53. I permessi con soldo, o con soldo di permesso sono accordati esclusivamente dal Ministro delle armi.

I permessi senza soldo sono accordati nel limite di *otto* giorni dal colonnello, e di *quattro* dai capi squadrone agli uffiziali: di giorni *quindici* dal colonnello, di giorni *otto* dai capi squadrone e di giorni *quattro* dai capitani ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi.

Cause per le quali i permessi sono accordati: loro limite

54. I permessi con soldo intiero possono essere accordati soltanto per motivi di salute che richiedessero cambiamento di aria, e per la perdita di genitori o d' altri congiunti, dalla quale circostanza ne avvengano conseguenze ai loro interessi; il che dovrà provarsi mediante legali documenti.

I permessi con soldo, *detto di permesso*, possono essere concessi ai militari o per affari personali o per lunga assenza dai proprî focolari.

Simili permessi sono accordati nel limite di due mesi.

55. I permessi senza soldo sono accordati ogni qualvolta non concorrono le cause di cui ai precedenti articoli.

Tali permessi senza soldo, rapporto agli uffiziali, non possono oltrepassare un mese in un anno, e rispetto ai sotto-uffiziali, graduati, e comuni un mese ogni due anni.

56. In qualunque modo siano i permessi accordati deve aversi riguardo che non si trovino assenti mai più di tre uffizali per suddivisione.

57. Degl'individui di truppa non possono essere contemporaneamente in permesso più di due per compagnia.

Permesso ai contabili per affari personali

58. Gli uffiziali amministrativi non possono ottenere permessi per affari personali se non producono un certificato del consiglio di amministrazione, con l'opinamento del sotto-intendente militare, constatante che la situazione delle scritture da essi tenute non si oppone alla loro assenza.

Proroghe ai permessi

59. Le proroghe ai permessi non possono essere accordate che dal Ministro delle armi.

Le proroghe ai permessi per motivi di salute possono essere di tre mesi. In tal caso non viene accordato per questi tre mesi che il solo soldo di permesso. Decorso il suddetto termine il Ministro, prima di accordare una nuova proroga, si fa rendere esatto conto dello stato del militare per conoscere se è atto a riprendere il servizio.

Lo stesso termine viene prefisso per colo-

ro, i quali si trovano in permesso con soldo di permesso, escludendo peraltro il diritto a qualunque competenza durante gli ultimi tre mesi.

Non può accordarsi il permesso senza soldo al di là del limite di sei mesi.

Permessi di convalescenza accordati ai militari che giacciono in ospedali posti fuori della periferia della legione o compagnia

60. Allorquando i militari di gendarmeria si trovano in ospedali, o in stabilimenti balneari situati fuori della periferia della compagnia o leg one alla quale appartengono, e allorquando gli uffiziali sanitarî dichiarano che i militari stessi hanno bisogno di prolungare il soggiorno in quegli stabilimenti o di ottenere un permesso di convalescenza, questi devono dirigere al Ministro per mezzo del comandante la compagnia della provincia, ove è collocato l'ospedale o stabilimento, una domanda corredata del certificato di visita e contro-visita constatante il bisogno.

Rinnovazione dei permessi

61. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che non profittano immediatamente del permesso ottenuto, sono obbligati a dimandarne la rinnovazione se è decorso un mese dalla data del permesso stesso.

Non è accordata la percezione del soldo a coloro che non si conformassero a questa disposizione.

Militari che ottengono un permesso prima di recarsi alla nuova destinazione

62. I militari di gendarmeria che dopo aver ricevuto ordine di cambiare residenza per viste di servizio, ottengono un permesso prima di portarsi alla nuova destinazione, non hanno diritto al soldo di presenza che a contare dal giorno appresso al loro arrivo al nuovo posto.

Permessi all' estero.

63. I permessi accordati per andare all'estero non danno diritto ad alcun soldo.

Visti sui permessi prima della partenza

64. Ogni militare di gendarmeria, il quale ottiene un permesso di assenza di qualunque specie, è tenuto, prima della sua partenza, di presentare la sua cartella di permesso al visto del sotto-intendente militare o suo supplente.

Militari in permesso come pagati del loro soldo

65. I militari che ottengono permessi han-

no diritto al soldo di attività sino al giorno della partenza esclusivamente. Al loro ritorno percepiscono il soldo cui hanno avuto diritto pel tempo della loro assenza, deduzione fatta della differenza che passa fra il soldo di presenza e quello di permesso, non che degli accessorii che potessero aver percetto anticipatamente, i quali devono restituirsi allo Stato in ragione della sopraggiunta variazione.

66. I militari di gendarmeria che durante il permesso ricevono un'altra destinazione, quando ne rientrano è richiamato il soldo loro dovuto dalla nuova compagnia.

Quando poi trattasi di gendarmi che passano nei corpi di linea, il richiamo del soldo di assenza ha luogo sopra stati imputabili al loro corpo primitivo.

67. Gli uffiziali non possono essere pagati del soldo di permesso durante la loro assenza se non che in seguito d'una decisione speciale del Ministro, pronunciata presso domanda motivata dal consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui l'uffiziale è soggetto a ritenuta verso lo Stato, verso il corpo o verso dei particolari, il consiglio stesso deve farne espressa menzione nella domanda a cui dà corso.

68. I militari in permesso, che usano delle facoltà che hanno di ritornare al loro corpo o posto prima che spiri il tempo dell'ottenuto permesso, ricuperano i loro diritti al

soldo di presenza, contando dall'indomani del loro ritorno.

Militari che sorpassano il limite del loro permesso

69. I militari, i quali essendo in permesso con soldo ritornano dopo spirato il permesso, non ricevono il richiamo del soldo che può loro esser dovuto, a meno che il ritardo non sia stato causato da malattia o da tutt'altro motivo indipendente dalla loro volontà che debbono giustificare come appresso:

Gli uffiziali con un biglietto d'ospedale o con un certificato del medico o del chirurgo dell'ospedale del luogo, od in mancanza di essi dei professori condotti, comprovante la natura della malattia ed il tempo voluto per la cura.

I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi con biglietto di sortita dall'ospedale, e se non hanno potuto farsi curare all'ospedale, con certificati dei professori sanitarii sopra indicati.

Questi certificati debbono essere sottomessi al visto motivato del funzionario dell'intendenza militare o suo supplente. Questo visto fa menzione, in ciò che concerne i sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi, dell'impossibilità che loro sarebbe stata di essere ammessi negli ospedali o delle altre cau-

se di ritardo da giustificarsi dalle autorità civili o militari a seconda del caso.

70. I militari i quali essendo in permesso con soldo o senza soldo non hanno potuto per causa di malattia, certificata nella maniera prescritta dall'articolo precedente, raggiungere il corpo prima che sia spirato il loro permesso, compreso il tempo passato all'ospedale, sono considerati come fossero ancora in permesso con soldo o senza soldo per tutto il tempo decorso, dal giorno in cui spirò il loro permesso, fino al giorno inclusivo del ritorno al corpo od al loro posto.

Epoca in cui si rientra nel diritto del soldo di presenza

71. I militari in permesso con soldo o senza soldo non possono rientrare al godimento del soldo di presenza, se non che dall'indimani del giorno in cui hanno raggiunto il loro corpo o posto, salvo i casi previsti dagli articoli 40 e 41.

Certificati di buona condotta da esibirsi dai sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi

72. I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi in permesso, i quali ritornano non muniti d'un certificato di buona con-

dotta del comandante di piazza o di gendarmeria, o dell' autorità municipale del luogo, ove hanno dimorato, sono privati di ogni richiamo di soldo per tutto il tempo della loro assenza.

Visto dei permessi al ritorno

73. Ogni militare che ritorna dal permesso è obbligato presentarsi al sotto-intendente militare o suo supplente, per far constatare dal visto sulla sua cartella di permesso la data del ritorno al proprio corpo o al suo posto.

Militari in permesso illimitato o in esperimento alla vita religiosa

74. I permessi illimitati che potessero essere conceduti ai militari di ogni grado non danno ai medesimi diritto di percepire alcun soldo.

Egualmente non hanno diritto ad alcun soldo i militari che ottenessero di entrare in esperimento alla vita religiosa.

§. 2.° *Del soldo di ospedale*

Diritto al soldo di ospedale

75. Il soldo di ospedale è dovuto ai militari della gendarmeria, dal giorno in cui entrano all'ospedale militare o in un ospedale

civile, fino alla vigilia inclusiva dell' uscita, ed il richiamo ha luogo mediante l'esibita del loro biglietto di uscita.

Calcolo del soldo all' ospedale

76. Il calcolo delle giornate di ospedale è fatto per tutti i militari di gendarmeria indistintamente sulla misura di 30 giorni per mese.

Caso in cui non è dovuto alcun richiamo

77. Ogni militare, il quale senza legittima causa, non raggiunge il proprio corpo o posto immediatamento dopo la sua uscita dall'ospedale perde il diritto a qualunque richiamo pel tempo della sua assenza.

Nondimeno i militari di gendarmeria che usciti dall' ospedale entrano a godere di un permesso e che ne passano il termine, sono privati, al loro ritorno al corpo o posto, del soldo di assenza per il permesso; ma è ai medesimi fatto richiamo del soldo che loro competeva pel soggiorno all'ospedale.

Militari che si recano ai bagni

78. I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi autorizzati dal Ministro del-

le armi di recarsi a fruire dei bagni termali o marittimi proseguono a percepire il soldo di presenza ogni qualvolta non sia loro somministrato il posto negli stabilimenti balneari a carico del governo, nel qual caso sono considerati come se si trovassero all'ospedale.

79. Gli ufficiali che ottengono la stessa autorizzazione sono trattati e considerati come se fossero in permesso col soldo intiero, restando a loro carico ogni relativa spesa, salvo che fossero provveduti a carico del governo di un posto negli stabilimenti balneari, nel qual caso saranno considerati e trattati come se si trovassero all'ospedale.

§. 3.° *Soldo di ospedale essendo in permesso*

—

Militari in permesso con soldo

80. I militari, i quali essendo in permesso cadono malati, sono ammessi negli ospedali mediante un biglietto di entrata che loro è consegnato dall'autorità competente sull'esibita del documento o titolo regolare, di cui devono essere muniti.

Dal sotto-intendente militare o suo supplente è notato in detti permessi il giorno dell'ammissione e quello dell'uscita.

Al loro ritorno sono pagati del soldo di ospedale se il loro permesso era con soldo di

presenza, e del soldo di ospedale in permesso se l'ottennero con soldo di permesso.

Se i militari durante la dimora negli ospedali ottengono una proroga, questa prende la data dal giorno della loro uscita, e fino a questo giorno continuano a godere del soldo assegnato alla loro prima posizione.

81. I militari, il cui permesso con soldo di presenza spira durante la loro dimora nell'ospedale, sono considerati in quanto ai diritti ulteriori al soldo, come avessero ottenuto una proroga di assenza col soldo di permesso, a datare dal termine del permesso fino al giorno inclusivo del loro ritorno al corpo.

82. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi ch'entrano nell'ospedale negli ultimi giorni del permesso e che uscendone non raggiungono il loro corpo nel numero dei giorni che gli restavano di permesso, al momento del loro ingresso all'ospedale stesso, perdono ogni richiamo al soldo pel tempo anteriore all'ammissione nell'ospedale, salvo il caso d'impedimento e che presentino le giustificazioni menzionate all'articolo 69 del presente regolamento.

Militari in permesso senza soldo

83. I militari che cadono malati essendo in permesso senza soldo possono anch'essi essere

ammessi all'ospedale. Il loro ingresso ed uscita è certificata secondo è prescritto dall'art. 80.

Dopo il ritorno al corpo od al posto gli uffiziali subiscono sul loro soldo corrente la ritenuta stabilita dalla tariffa pel tempo della loro dimora all'ospedale, sempre in ragione di 30 giorni per ogni mese.

Non è praticata veruna ritenuta ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi.

Militari che essendo in permesso sono curati fuori degli ospedali

84. Non hanno diritto a richiamo di soldo, a meno che per decisione del Ministro delle armi, quei sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi, i quali, avendo oltrepassato il tempo del loro permesso in causa di malattia, si saranno fatti curare fuori dell'ospedale. Le cause che loro hanno impedito di entrare in questi stabilimenti devono essere giustificate come è prescritto dall'articolo 69.

Militari sotto processo o condannati alla detenzione militare

85. Gli uffiziali i quali sono posti sotto processo conservano in tale posizione il oro soldo senza accessorii·

Quando per ragioni speciali dovesse col-

locarsi la sentinella a guardia del prevenuto, sul soldo del medesimo, sarà prelevata *una lira* al giorno da versarsi alla massa dei soccorsi.

In caso di dichiarata innocenza sono loro richiamati gli accessorii per tutto il tempo in cui sono stati sotto processo.

86. Gli uffiziali condannati, se la sentenza promulgata a loro carico non porta la perdita del grado, ricevono durante il tempo della condanna, dal giorno in cui gli è notificata la sentenza definitiva, il *mezzo soldo* del loro grado e della loro classe escluso ogni accessorio.

Se al contrario la condanna porta seco la perdita del grado l'uffiziale cui fu applicata, cessa di aver diritto ad ogni trattamento, partendo dalla fine del mese durante il quale la sentenza gli è stata notificata.

87. L'uffiziale in non attività posto sotto processo continua a fruire del soldo che percepiva. S'egli è condannato e la sua posizione militare non cambia, non potrà mai ricevere più della metà del soldo che gli sarebbe spettato se fosse stato in attività di servizio.

88. Ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi sotto processo e ristretti nelle prigioni dei corpi si prosegue il richiamo del loro soldo, che viene assoggettato alla

ritenuta stabilita dalla tariffa N.° 3. a vantaggio della massa dei soccorsi.

Ha luogo lo stesso richiamo e l'eguale ritenuta a favore della massa dei soccorsi se gl'individui sono ristretti nelle prigioni di piazza.

89. I militari detenuti e che muojono prima del termine del processo, presupposto che potessero risultare innocenti, gli eredi hanno diritto al pagamento delle competenze cui avrebbero avuto diritto essi medesimi se fossero sopravvissuti.

90. I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi condannati alla detenzione militare ricevono in questa posizione le competenze assegnate dall'apposita tariffa, comune a tutti i corpi, per gli individui alla detenzione militare.

Disertori attrappati o presentati

91. Eguali competenze, di cui al precedente articolo, sono assegnate ai disertori attrappati o presentati. Essi le ricevono o nelle prigioni di piazza od in quelle del corpo, ove fossero detenuti, a cura delle rispettive amministrazioni.

§. 4.° *Del soldo di cattività*

Diritti al soldo di cattività

92. Il soldo di cattività è dovuto a tutti gli

uffiziali , sotto-uffiziali , brigadieri , vice-brigadieri e gendarmi fatti prigionieri di guerra, a datare dall'indomani del giorno in cui sono caduti in potere del nemico, fino a quello esclusivo del suo ritorno nello Stato e non sono obbligati al riversamento delle competenze di attività che avessero percette a senso dei regolamenti.

Pagamenti da farsi ai militari che ritornano dalla cattività

93. Gli uffiziali che sono restati almeno due mesi in potere del nemico, ricevono al ritorno nello stato un antisto di *due mesi di soldo di prigionia* del loro grado ; è fatta menzione di questo antisto sul foglio di via , che loro viene rilasciato. All'arrivo al destino viene ai medesimi richiamato tutto il soldo della prigionìa, salvo la deduzione dell'antisto ricevuto.

Quelli che sono restati prigionieri, meno di due mesi, ricevono al ritorno il pagamento di quanto è loro dovuto per la durata della prigionìa.

I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che rientrano dalla cattività del nemico hanno diritto, a titolo di gratificazione, a *due mesi del loro soldo di presenza* se sono rimasti oltre i due mesi in potere del nemico, ed in caso diverso è dovuto loro il detto sol-

do soltanto pel tempo della prigionìa. Al loro ritorno al corpo o ad altra loro destinazione l'ammontare di quanto è loro dovuto sarà versato alla rispettiva massa.

Documenti da prodursi dai prigionieri che rientrano nello stato

94. I militari di qualunque grado che rientrano dalla prigionìa del nemico sono pagati per cura del primo sotto-intendente militare, al quale si presentano, delle competenze come al precedente articolo.

Per ottenere questo pagamento i militari devono produrre, in mancanza dei loro brevetti o lettere di servizio, un certificato del commissario del governo, presso il quale sono rimasti prigionieri, constatante il loro grado ed il tempo decorso in cattività; in mancanza di questa giustificazione il pagamento del soldo è aggiornato fino a che non siano stati riconosciuti i loro diritti. In questo caso essi ricevono l'indennità di via per recarsi al loro corpo.

Antisti alle famiglie dei prigionieri di guerra

95. Allorquando gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi sono stati fatti prigionieri di guerra, il Ministro può

autorizzare le loro famiglie a ricevere la metà del loro soldo di cattività.

Le autorizzazioni accordate in virtù della precedente disposizione non hanno valore che per un anno, quante volte non siano rinnovate.

Questi pagamenti hanno luogo a titolo di anticipazione, e quindi se ne opera la ritenuta sul richiamo del soldo dei militari, allorchè fanno ritorno dalla prigionìa.

In caso di morte del militare prigioniero se gli antisti ricevuti dalla famiglia, fino al giorno in cui questa è ufficialmente informata della sua morte, sorpassano l'ammontare del richiamo del soldo dovuto per la durata della prigionìa, i pagamenti fatti sono considerati come definitivi ed il di più percetto non dà luogo ad alcuna rifusione.

Egualmente non avrà luogo alcun reintegro se l'antisto alle famiglie, come sopra autorizzato, sorpassa il soldo o la gratificazione dovuta al militare che rientra dalla prigionìa di guerra.

Sezione III.

DELLE DELEGAZIONI

Casi in cui le delegazioni hanno luogo e formalità da eseguirsi

96. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi possono ottenere dal Ministro delle armi l'autorizzazione di delegare a favore delle loro famiglie, allorchè queste non sono domiciliate nella medesima piazza ove essi si trovano, fino ad *un terzo del loro soldo.*

Coloro che vogliono emettere delegazione debbono farne pervenire la dimanda per la regolare trafila al sotto-intendente militare incaricato dell'ordinanzamento del soldo.

Questa dimanda deve indicare il cognome, nome, grado, corpo e compagnia del delegante, l'ammontare del suo soldo, la porzione delegata, l'epoca in cui dovrà cominciare ad esser pagata, e finalmente il cognome, nome e domicilio della persona autorizzata a percepirla.

97. Potrà nello stesso modo aver luogo la delegazione a favore di altri per il solo sesto del soldo degli uffiziali, purchè non vi siano sequestri giudiziarii; al sopravvenire di questi cessa la delegazione medesima.

Le dimande formulate e dirette come al precedente articolo sono inoltrate con le osservazioni del sotto-intendente militare al Ministro, il quale decide se siavi luogo di approvarle, ed in caso affermativo dà gli ordini opportuni pel pagamento delle somme delegate.

Durata e rinnovazione delle delegazioni

98. Le delegazioni non possono avere effetto che per un anno se non sono rinnovate: in questo caso non dovrà praticarsi alcun pagamento decorso che sia l'anno.

Queste delegazioni possono essere revocate dalla parte delegante anche prima che termini l'anno, indicando in apposita dichiarazione le cause relative.

Tale dichiarazione pervenuta che sia per la via gerarchica al sotto-intendente militare sarà inoltrata al Ministro, nel caso che appelli alla delegazione di cui all'articolo 97.

CAPITOLO III.

DEGLI ACCESSORII DEL SOLDO

SEZIONE I.

DEI SUPPLEMENTI

§. 1. *Supplemento di soldo per la festa dell' Incoronazione del Sovrano SOMMO PONTEFICE*

99. È assegnato il giorno della festa dell'Incoronazione del Sovrano Sommo Pontefice ai militari di gendarmeria da maresciallo d'alloggio a basso, presenti sotto le armi, un supplemento di soldo che consiste nella *metà* di una giornata del *loro soldo* rispettivo.

I figli di truppa hanno essi pure diritto a questa percezione.

§. 2. *Supplemento di soldo in Roma*

100. Gl' individui di qualunque grado appartenente alla gendarmeria presenti in Roma ricevono un supplemento di soldo, *detto di capitale*, a seconda della tariffa N. 4.

Questo supplemento non è dovuto che per le giornate di presenza nella piazza di Roma in attività di servizio, e proseguono soltanto ad averne diritto, per un mese, quegl'indivi-

dui, che per urgenza di servizio fossero precariamente distaccati in altra piazza. In conseguenza coloro che lo godono, i quali vanno in permesso, entrano all'ospedale o che sono ristretti in profosso o posti agli arresti di rigore, cessano di averne diritto a contare dal giorno della partenza, dell'ingresso all'ospedale o del passaggio in punizione, e non lo riacquistano che dal giorno in cui tornano a percepire il soldo di presenza.

Egualmente perde il diritto a tale supplemento ogni militare di gendarmeria, il quale avendo inoltrata la domanda di giubilazione, non presenta un certificato del comando del corpo o del suo immediato superiore, riconosciuto dal detto comando, comprovante l'attivo servizio che il medesimo presta quantunque in attesa del suo soldo di ritiro.

§. 3. *Supplemento di soldo alla Tenenza dei SS. PP. Apostolici*

101. All'uffiziale, sotto-Uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che appartengono alla tenenza dei SS. PP. Apostolici è retribuito un supplemento speciale di soldo fissato dàlla tariffa N. 5. e nel quale è compenetrato quello di capitale.

Cessa per essi il pagamento di tale competenza se si trovano all'ospedale, in profosso, agli arresti di rigore ed in permesso, come al precedente articolo.

§. 4. *Supplemento di soldo pel servizio del carnevale in Roma.*

102. Nei giorni, in cui ha luogo il carnevale in Roma, viene corrisposto da maresciallo d'alloggio a basso un supplemento di soldo come alla tariffa N. 6.

Sono esclusi dalla percezione di questo supplemento di soldo gl'individui degenti all'ospedale, in permesso, in profosso, in prigione ristretta o sotto processo, come non vi hanno diritto i figli di truppa.

Restano pure esclusi da detta percezione quei militari che in attesa del loro soldo di ritiro non prestassero servizio attivo, a meno che non provino il contrario come all'articolo 100.

§. 5. *Supplemento di soldo ai militari impiegati alla custodia dei cavalli mandati al pascolo.*

103. Quest'assegno, che è fissato dalla tariffa N. 7, è accordato ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi per tutto il tempo che sono destinati alla custodia e sorveglianza dei cavalli mandati al pascolo.

§. 6. *Supplemento di soldo di aria malsana.*

104. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi, che effettivamente si trovano presenti nei posti o brigate riconosciute come situate in luoghi di aria malsana, ricevono gl'indennizzi descritti dalla tariffa N. 8. che saranno loro dovuti per le giornate di presenza nella residenza, o di servizio nella periferìa del circondario.

Sezione II.

Alta paga di anzianità.

105. Tutti gl' individui appartenenti alla gendarmeria da colonnello a basso che hanno compito un determinato periodo di servizio godono di un assegno sotto il titolo di alta paga di anzianità.

L'assegno è fissato per ciascun grado dalla tariffa N. 9. annessa al presente Regolamento.

Diritto all'alta paga di anzianità.

106. §. 1. Gli uffiziali superiori acquistano il diritto all'alta paga di anzianità quando sono da *dieci anni* compiti uffiziali superiori , e che abbiano terminato *venticinque anni* di servizio.

Gli uffiziali subalterni dopo d'aver compito il *venticinquesimo anno* di servizio.

I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi ricevono l' alta paga di anzianità indicata sotto il titolo di *primo* , *secondo, terzo, e quarto scaglione,* e per conseguenza ne acquistano il diritto come appresso :

Il primo scaglione è devoluto per un lodevole e non interrotto servizio di *dieci anni* compiuti.

Il secondo scaglione dopo *quindici anni* compiuti.

Il terzo dopo *venti anni.*

Il quarto dopo *venticinque anni.*

§. 2° Il Ministro delle armi ammette ciascun individuo al godimento di detta alta paga sulle basi dell'anzianità e della buona condotta.

§. 3° Il pagamento si fà d'appresso la partecipazione del relativo decreto che deve avere vigore dal giorno seguente a quello in cui è compito il determinato tempo di servizio.

§. 4° Questa alta paga cessa per gli uffiziali superiori al compiere dell'anno *sessantacinquesimo* di età, per gli uffiziali subalterni dopo l'anno *sessantesimo* e per i sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi dopo l'anno *cinquantesimo.*

§. 5° Il privilegio di cui godono gl'individui di gendarmeria allorquando ritornano a far parte del corpo di riannodare cioè , per gli effetti della giubilazione, il servizio prestato

anteriormente all' interruzione, viene esteso anche pel godimento dell' alta paga. Non è utile per la percezione di questa il servizio prestato in un impiego civile.

§. 6° I gendarmi promossi vice-brigadieri, i vice-brigadieri promossi a brigadieri, i brigadieri a marescialli d'alloggio, ed i marescialli d'alloggio promossi a marescialli capi, che già godono di un alta paga di anzianità, sono ammessi al godimento della competenza attribuita al loro nuovo grado a datare dalla promozione.

§. 7° Passando i militari di gendarmeria al battaglione sedentario, ai veterani o agl'invalidi cessa per loro la decorrenza del servizio utile: conservano però quell'alta paga di anzianità di cui si trovassero in possesso prima di detto passaggio con le condizioni contenute nel §. 4.

§. 8° Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi, che godono l'alta paga di anzianità e che sono fatti prigionieri di guerra, ne conservano il diritto per il tempo della cattività, e ne viene fatto ai medesimi il pagamento al ritorno.

Posizioni che non danno diritto al pagamento dell'alta paga di anzianità.

107. Gl'individui in permesso con soldo o senza, all'ospedale, in profosso, od agli arresti di rigore cessano dal percepire l'alta paga di anzianità, e non tornano a goderla se non che dopo terminata la punizione o dopo il loro ritorno in attività dall'ospedale o dal permesso. Perdono il diritto all'alta paga di anzianità, fatta riserva della condizione espressa nell'articolo 100, quegli individui che in attesa del loro soldo di ritiro non prestassero un attivo servizio.

Cessano parimenti dalla percezione dell'alta paga i militari sotto processo, salvo di ricuperarla anche pel tempo consumato in detta posizione, nei casi in cui viene loro accordata la reintegrazione degli accessorî ritenutigli.

L'individuo condannato alla detenzione militare non solo decade dal godimento della medesima alta paga, durante l'espiazione della condanna, ma non lo riacquista in seguito, se non che mediante una nuova concessione e dopo aver dato prova di una posteriore condotta ineccezionabile.

Alta paga speciale ai trombettieri

Regola per l' alta paga speciale

108. E' accordato ai brigadieri trombettieri ed ai gendarmi trombettieri un alta paga speciale giornaliera fissata dalla tariffa N. 10.

Quest' alta paga non è dovuta durante l'epoca della cattività presso il nemico.

Ne è anche escluso il diritto alla percezione nelle posizioni di permesso, ospedale, profosso, detenzione o sotto processo, od in qualunque altra posizione in cui non prestassero servizio attivo.

Sezione III.

DELLE INDENNITA'

§. 1° *Della indennità di via: quando è dovuta.*

109. I corpi, i distaccamenti e gli uomini soldati di gendarmeria hanno diritto in marcia all' indennità di via in ragione della tariffa N. 11.

110. L' indennità di via è attribuita per tutte le giornate di marcia e di soggiorno indistintamente, dal giorno della partenza a quello inclusivo dell'arrivo alla destinazione.

Essa cessa di esser dovuta se durante la

marcia, il soggiorno si prolunga al di à di due giorni dopo quello dell'arrivo.

111. Allorchè la gendarmeria si reca a far parte di un corpo di truppa in stato di azione ha diritto all'indennità di via fino al giorno dell'arrivo inclusivamente.

Se essa lascia detto corpo per ricondursi nel luogo di guarnigione ha diritto all'indennità dal giorno della partenza.

Casi in cui l'indennità non è dovuta.

112. La gendarmeria, allorquando gode i viveri in natura ovvero l'indennità rappresentativa di essi, non ha diritto all'indennità di via.

Egualmente non vi hanno diritto i distaccamenti o gli uomini isolati pei movimenti che eseguiscono nel circondario della compagnia di cui fanno parte o in quella ove prestano servizio.

Non si fa alcun richiamo di detta indennità di via a favore di quei distaccamenti od individui isolati, i quali senza legittimi motivi debitamente constatati, arrivano al destino dopo l'epoca fissata dai fogli di via.

Colonne mobili.

113. Quando per occorrenze eccezionali è organizzata la gendarmeria in colonna mobile

d' ordine del Ministro delle armi, gode l' indennità di via dal giorno del primo movimento come colonna mobile, fino a tutta la durata di detto servizio.

§. 2° *Indennità per il raddoppio di tappa.*

114. Allorchè i distaccamenti o gl' individui isolati ricevono ordine di percorrere il numero di tappe fissate dall' itinerario in un tempo minore, hanno diritto all' indennità di via, non a seconda dei giorni impiegati nel viaggio, ma in ragione del numero delle tappe percorse compresi i soggiorni di diritto.

Disposizioni particolari per i distaccamenti ed individui isolati che viaggiano con mezzi di trasporto.

115. Tanto i distaccamenti che gl'individui isolati, i quali viaggiano sulle strade ferrate o che sono trasportati con vetture o con cavalli a spese del governo, hanno dritto all'indennità di via soltanto pei giorni che impiegano nei viaggi per recarsi al destino, secondo i rispettivi fogli di via, semprechè in un giorno percorrino non meno di dieci miglia di tragitto, e che il movimento porti i distaccamenti o gl' individui fuori del territorio della compagnia in cui si trovano.

§. 3° *Militari imbarcati.*

116. Gl' individui imbarcati hanno diritto durante questa loro posizione al soldo come all' articolo N. 50, e ricevono trattamento di bordo dalla marina.

§. 4° *Disposizioni generali.*

117. Per ciò che concerne il rilascio dei fogli di via e l' apposizione su i medesimi degli opportuni visti si deve esattamente osservare quanto è prescritto dal regolamento sul servizio di marcia, ammenochè l' urgenza del movimento o la natura del servizio d' istituto non permettesse di curare le debite regolarità, nel qual caso saranno provveduti dal loro superiore locale di un foglio di via provvisorio, munito di analoga dichiarazione, qual foglio di via sarà in seguito, ma al più presto, regolarizzato dai funzionarii dell' intendenza o ff., residenti nei luoghi di partenza ed arrivo, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Se trattasi di un movimento nel circondario della compagnia i distaccamenti od individui isolati saranno provveduti di un foglio « *detto di movimento interno* », rilasciato alla partenza e vistato all' arrivo dall' individuo del corpo più elevato in grado.

§. 5. *Della indennità di alloggio*

Regole per l'applicazione

118. L'indennità di alloggio fissata dalla tariffa N. 12, è dovuta in stazione agli uffiziali di ogni grado quando non siano provveduti di alloggio in natura fornito dell' occorrente mobilio dal governo o dalle comuni.

L'indennità di alloggio è dovuta anche ai marescialli capi, come ai medesimi sono applicabili le appresso disposizioni, per gli uffiziali, relative a tale indennità ed all'alloggio in natura.

Ove si verifichi che gli uffiziali ed i marescialli capi siano provveduti del locale senza mobilio percepiscono la metà soltanto dell'accennata indennità.

Uffiziali assenti

119. Gli uffiziali di ogni grado all'ospedale, in permesso, ai bagni ed in missione, se restano titolari nella loro residenza, continuano ad aver diritto senza interruzione all' indennità di alloggio, di cui godono al momento della partenza o dell'ingresso all'ospedale.

Uffiziali che cambiano di residenza

120. Nel caso di cambiamento di residenza

gli uffiziali ricevono, se sono presenti, l'indennità di alloggio per il mese principiato al giorno della loro partenza, e se sono assenti con diritto alla stessa indennità, per il mese nel quale è loro pervenuto l'ordine della nuova destinazione.

Giunti alla nuova residenza hanno diritto al richiamo dell'indennità di alloggio a contare dal giorno dell'arrivo.

Uffiziali chiamati in testimonio

121. Gli uffiziali chiamati in testimonio presso un tribunale civile o militare, sedente fuori del luogo di loro residenza, hanno diritto all'indennità di alloggio durante l'assenza se la godevano precedentemente.

Questa disposizione è anche applicabile agli uffiziali membri di un consiglio di guerra.

Uffiziali in marcia

122. Gli uffiziali di ogni grado in marcia proseguono ad aver diritto alla indennità di alloggio, quantunque durante la marcia stessa e per i primi tre giorni dopo il loro arrivo nella piazza di nuovo destino, ricevano l'alloggio in natura dalle comuni per essi e loro famiglie con lume e fuoco.

Tali alloggi nel numero degli ambienti e nella decenza debbono essere proporzionati al grado e rappresentanza dell'uffiziale.

Nella piazza di Roma godono dello stesso diritto a carico dell'erario.

Uffiziali in missione straordinaria

123. In circostanza di missione straordinaria, e tale dichiarata dalle autorità competenti, l'uffiziale di ogni grado ha diritto di ricevere l'alloggio in natura, come al precedente articolo a carico delle comuni, durante il tempo della sua straordinaria missione.

Uffiziali che cambiano di posizione

124. Gli uffiziali che passano dalla non attività all'attività di servizio, e quelli che vengono da una residenza, in cui hanno ricevuto l'alloggio in natura a carico del governo, non hanno diritto all'indennità di alloggio che dal giorno del loro arrivo al posto.

125. Ciascun uffiziale,che passa dalla attività alla non attività o in giubilazione o che è condannato alla detenzione militare, continua ad aver diritto alla indennità di alloggio fino al termine del mese, col quale cessa il suo servizio.

Questa disposizione è applicabile nei casi di morte.

Uffiziali promossi ad un grado superiore

126. Gli uffiziali, che godono dell' indennità di alloggio e che sono promossi, ricevono l' indennità attribuita al nuovo grado a contare dal giorno in cui hanno diritto al soldo del nuovo grado medesimo.

Uffiziali dimissionarii

127. L' uffiziale dimissionario cessa dal l' aver diritto alla indennità di alloggio, a datare dall' ultimo giorno della quindicina in cui ha ricevuto l' avviso di accettazione della sua dimissione.

Supplemento a Roma e Civitavecchia

128. Gli uffiziali dimoranti nelle piazze di Roma e Civitavecchia, ricevono il supplemento all' assegno di alloggio stabilito dalla tariffa suddetta annessa al regolamento.

Il diritto di quest' indennità decorre dopo il terzo giorno dell' arrivo nella piazza, mentre per i primi tre giorni ricevono l' alloggio in natura.

Tale supplemento è attribuito per mese o per quindicina nei casi preveduti dagli articoli 120, 125 e 127.

Uffiziali che ricusano l'alloggio o mobilio loro assegnato

129. L'uffiziale che si ricusa di occupare l'alloggio con mobilio o senza, assegnatogli in locale del governo, non può pretendere l'indennità rappresentativa di alloggio.

§. 6. *Dell' indennità straordinaria dovuta in caso di riunione*

130. Allorchè la gendarmeria farà parte di un concentramento straordinario di truppa e che a questa truppa sia stata concessa per decreto sovrano la *indennità di riunione*, ne avrà pure diritto ogni militare di gendarmeria nella quota stabilita dalla tariffa N. 13.

Questa indennità è dovuta soltanto per le giornate consumate nella periferia della riunione, sia in stazione, sia in marcia.

§. 7. *Delle indennità di riviste e girate*

—

Regole di applicazione di questa indennità

131. Le indennità di riviste e girate periodiche non sono accordate agli uffiziali che allorquando le dette riviste e girate sono state realmente effettuate all'epoche fissate dal re-

golamento sul servizio della gendarmeria o dal Ministro delle armi in casi straordinarì ed imprevisti.

Riviste del comandante di legione

132. Il comandante di legione ha diritto per la rivista annuale nell'epoca voluta dal regolamento, ad una indennità come alla tariffa N. 14.

Girate dei comandanti di suddivisione, compagnia e tenenza

133. I comandanti di suddivisione, compagnie e tenenze ricevono per ciascuna girata, che eseguiscono all'epoche determinate del regolamento sul servizio per la gendarmeria, una indennità basata sul numero dei posti che hanno visitato.

Questa indennità è determinata dalla tariffa suindicata.

Uffiziali assenti rimpiazzati nel servizio di girata

134. Il comandante della legione non è surrogato nelle sue riviste da altro uffiziale superiore anche quando questo diriggesse il servizio della legione, a meno di decisione speciale del Ministro delle armi.

Gli uffiziali ed i sotto-uffiziali, che sono incaricati di fare le girate degli uffiziali assenti, hanno diritto alla indennità assegnata in questi casi ai titolari che essi rimpiazzano.

I comandanti di compagnie o tenenze che suppliscono pel servizio di girata ai comandanti di suddivisione o compagnia, non possono eseguire anche le girate del loro grado, nè ottenere doppia indennità.

Come sono giustificate le girate

135. L'assegnamento delle indennità di riviste e girate è fatto sulla giustificazione dei fogli itinerarii individuali. Questi itinerarii devono portare i visti del sotto-intendente militare, , e se nei luoghi di riunione delle brigate non vi è alcun comandante di piazza titolare che lo rappresenti, l'itinerario del capo di legione e degli altri uffiziali superiori è vistato dall'autorità governativa; come pure sono vistati da detta autorità, se vi è nel luogo, quelli dei comandanti di compagnie e tenenze, ed in mancanza, dall' autorità municipale.

Le diverse autorità non devono apporre i loro visti agli itinerarii di girata, che alla presenza dei militari che li producono.

136. Se dalla verifica di questi fogli risulta la prova, che le riviste e girate non sono state eseguite in alcuni circondarii, e che non

sono state fatte all' epoche prescritte o che parecchi giorni sono scorsi tra due visite alle brigate, le indennità non sono accordate.

Le circostanze che hanno causate queste infrazioni sono sottoposte senza ritardo all' esame del Ministro delle armi. Se è provato che le medesime siano conseguenze di avvenimenti imperiosi, l' indennità è accordata. In caso contrario è negata o subisce una riduzione proporzionata al numero delle brigate che non sono state visitate.

§. 8.° *Indennità agli uffiziali che accompagnano i generali ispettori.*

137. Allorchè ha luogo, l' uffiziale che accompagna il generale ispettore sui punti di riunione delle brigate, anche nel raggio della provincia o del circondario della compagnia, ha diritto alla indennità di via dovuta al suo grado.

L'indennità di girata non si accumula con quella di via.

138. L'indennità di rivista e di girata esclude qualunque diritto alla indennità di via.

§. 9.° *Delle indennità per spese di ufficio.*

139. Le indennità di spese di ufficio sono

accordate personalmente agli uffiziali, sotto-uffiziali e graduati come alla tariffa N. 15.

Il diritto a queste indennità è accordato a datare dal giorno dell'entrata in funzione, e cessa colle funzioni stesse; deve servire a sostenere tutte le spese di ufficio che hanno relazione con l'esercizio delle funzioni di ciascun impiego, nè in alcun caso tali spese possono prelevarsi dalla massa di mantenimento e rimonta o dei soccorsi.

L'uffiziale ed il comandante di brigata, che passa da una in altra residenza, non ha diritto a questa indennità durante il viaggio.

Indennità dovuta durante l'assenza dei titolari.

140. L'indennità di spese di ufficio è accordata ai supplenti durante le vacanze dei titolari.

§. 10.° *Delle indennità in sostituzione de'viveri e liquidi.*

Somministrazioni in natura che esse rappresentano.

141. Possono essere accordate delle indennità in luogo dei viveri di campagna e dei liquidi, come alla tariffa N. 16.

Casi in cui sono dovute.

142. Queste indennità sono dovute ai mi-

litari di gendarmeria nelle posizioni, in cui hanno diritto alle distribuzioni in natura rappresentate da tali indennità.

Da chi autorizzate.

143. Fuori dei casi di forza maggiore nessuna indennità in rimpiazzo de' viveri può essere attribuita senza una decisione speciale del Ministro delle armi.

§. 11.° *Delle indennità per perdita di cavalli e di effetti*

Perdita dei cavalli di uffiziali.

144. Gli uffiziali di gendarmeria che sono stati fatti prigionieri di guerra, altrimenti che per capitolazione e quelli che in uno scontro col nemico od in un servizio d' istituto hanno avuto il cavallo morto, ricevono per la perdita dei loro cavalli l'indennità stabilita dalla tariffa N. 17.

Perdita dei cavalli degli uomini di truppa.

145. I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi fatti prigionieri di guerra in qualunque modo ciò sia avvenuto, e quelli che hanno perduto il cavallo in uno scon-

tro col nemico, ricevono una indennità eguale al *prezzo di acquisto* se il cavallo contasse un servizio non maggiore di tre anni; di *due terzi* del prezzo stesso per un servizio fino a cinque anni, e della *metà* del prezzo di acquisto se il cavallo avesse superato un servizio di anni cinque.

Tali indennità sono versate alla massa individuale del militare, che ne ha avuto diritto.

146. Una eguale indennità e nelle suaccennate proporzioni è accordata a vantaggio della massa individuale dei sotto uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi, ai quali venisse ucciso il cavallo o reso inabile per l'esecuzione di un servizio o in seguito di resistenza armata.

Perdita di effetti degli uffiziali

147. L'indennità per perdita di effetti fissata dalla tariffa N. 17. è dovuta agli uffiziali, i quali essendo stati fatti prigionieri di guerra, fuori di capitolazione, al ritorno della prigionìa ricevono ordine di rientrare immediatamente nello stato di azione.

Le perdite di questa specie, alle quali soggiacciono gli uffiziali per altre circostanze derivanti da un servizio comandato ed in seguito di avvenimenti di forza maggiore legalmente provati, non danno diritto all'indennità, se non presso una decisione speciale del Ministro

delle armi pronunciata sopra rapporto motivato.

Perdita di effetti dei sotto-uffiziali, brigadieri vice-brigadieri e gendarmi.

148. È accordata una indennità a seconda della suindicata tariffa ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che sono stati fatti prigionieri di guerra in qualsiasi modo.

Le perdite o deterioramento di effetti che fanno parte dell'equipaggio possono dar luogo ad una proposta d'indennità sulla massa soccorsi se avvenne nell'esecuzione di un servizio, o per un fatto indipendente dalla volontà del sotto-uffiziale, brigadiere, vice-brigadiere e gendarme.

L'indennità è regolata sul prezzo di acquisto degli effetti perduti o deteriorati in proporzione della durata che loro rimaneva a percorrere.

Il sotto-intendente militare nell' apporre l' approvazione allo stato di proposta emette il suo parere sulla quota dell' indennità richiesta.

Perdite accidentali dei cavalli

149. Gli uffiziali di gendarmeria possono ricevere delle indennità per perdite di caval-

li, sia durante lo stato ordinario, sia in tempo di azione per cause straordinarie, vale a dire per fratture, per morva, per conseguenze di malattie epidemiche, ed altre circostanze da apprezzarsi esclusivamente dal Ministro delle armi.

Quando per le cause suaccennate gli uffiziali suddetti abbiano perduto nello spazio di due anni due cavalli, l'indennità viene loro accordata per un solo cavallo.

150. Le indennità menzionate nel precedente articolo sono accordate dal Ministro delle armi dappresso le domande indirizzategli dal consiglio d'amministrazione, ed in ragione del prezzo di stima constatato legalmente, tanto dalla rivista d'ispezione che ha seguito l'acquisto dei cavalli, quanto al momento della perdita.

In verun caso peraltro l'indennità potrà oltrepassare i due terzi del prezzo della rimonta avvenuta nell'anno.

151. Sulle medesime basi e con eguali prescrizioni possono essere accordati dal Ministro delle armi dei compensi a carico della massa soccorsi ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che per le stesse cause avessero perduto il cavallo.

Giustificazioni delle perdite di cavalli e di effetti.

152. Le indennità per le perdite di cavalli

e di effetti in caso di prigionìa degli uffiziali isolati non possono essere richiamate che sull'estratto del controllo annuale rilasciato dai funzionarj dell'intendenza militare, costatante l'epoca della prigionìa e lo scontro in cui ciascun uffiziale fù fatto prigioniero di guerra.

Per gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi formanti truppa, d'appresso certificato del consiglio di amministrazione della legione, o in difetto del consiglio, del comandante della truppa che constati similmente l' epoca della prigionìa o quella in cui lo scontro ebbe luogo. Questo certificato dev' essere vistato dal sotto-intendente militare dopo verifica fattane, tanto sui controlli annuali, quanto sul controllo dei prigionieri di guerra, e sui registri del servizio.

Per i cavalli uccisi in un combattimento agli uffiziali isolati sui certificati dei capi di stato maggiore.

E per i cavalli similmente uccisi in un combattimento appartenenti agli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi formanti truppa, sui certificati del consiglio di amministrazione della legione, o in mancanza del consiglio, del comandante della truppa.

Questi certificati sono vistati dal generale comandante in capo l' armata o il corpo d'armata, e devono, sotto pena di decadere dal diritto, essere sottoposti entro i quindici

giorni, da che seguì il fatto, al visto dell' intendente o sotto-intendente militare competente, ed essere inviati al Ministro con uno stato di proposta.

Le perdite dei cavalli per forza maggiore nell' eseguire un servizio appartenente agli uffiziali sono constatate, entro cinque giorni dall' avvenimento, con un processo verbale dal sotto-intendente militare, o in mancanza di esso, dal suo rappresentante assistito da un veterinario.

Se i cavalli appartengono ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi la constatazione della perdita è fatta dal consiglio di amministrazione della legione o dal comandante la compagnia, secondo il caso, coll'assistenza egualmente del veterinario.

I processi verbali contengono il nome ed i segnalamenti del cavallo, specificano le cause della morte o della inabilitazione a proseguire il servizio e danno pure tutte le notizie necessarie per valutare il diritto all'indennità.

Per gli effetti perduti dagli uffiziali, nell'esecuzione di un servizio, devesi constatare la perdita entro il quinto giorno dell' accaduto con processo verbale d' inchiesta del sotto-intendente militare o suo rappresentante, che certifichi il valore degli effetti.

I deterioramenti o le perdite degli effetti che fanno parte dell' equipaggio dei sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi

accaduti per un avvenimento indipendente dalla loro volontà o nella esecuzione di un servizio, devono essere constatati dal consiglio di amministrazione della legione o dal comandante la compagnia, secondo il caso, entro lo spazio di cinque giorni con processo verbale dimostrante il fatto che cagionò la perdita o il deterioramento.

Le giustificazioni risguardanti le perdite, per forza maggiore nell'eseguire un servizio, dei cavalli ed effetti degli uffiziali devono inviarsi al Ministro delle armi con uno stato di proposta, entro il termine di quindici giorni a datare dal giorno dell'avvenimento, e quelle che appellano ai cavalli ed effetti degli uomini di truppa al sotto-intendente militare nel periodo di dieci giorni.

Le perdite accidentali nello stato ordinario o di azione dei cavalli o di effetti dovranno giustificarsi con un certificato del militare più elevato in grado che si è trovato presente al fatto. Tale certificato, dopo sottoposto al visto dell'intendente o sotto-intendente militare competente, devesi rimettere al Ministro delle armi nello spazio di quindici giorni da che avvennero le perdite.

§. 12° *Indennità per la bardatura*

153. Sotto il titolo d'indennità per la bardatura è pagato mensilmente l'assegno di *lire*

dieci e settantacinque centesimi agli uffiziali di gendarmeria di ogni grado.

Ne sono esclusi quelli che per la loro qualifica amministrativa vengono compresi nella classe dei smontati dall'organico della legione.

Gli uffiziali superiori, che debbono ritenere più cavalli, ricevono l'ulteriore compenso di lire *cinque* mensili per ognuno degli altri cavalli di cui sono effettivamente forniti.

Sezione IV.
DELLE GRATIFICAZIONI

§. 1. *Del primo allestimento o spesa di equipaggio ai sotto-uffiziali promossi uffiziali*

154. I marescialli d'alloggio che passano marescialli capi, e i sotto-uffiziali promossi uffiziali, ricevono una gratificazione di primo impianto come alla tariffa N. 18.

La gratificazione suddetta è accordata ad ogni sotto-uffiziale in attività al momento in cui è promosso al grado di uffiziale, qualunque sia il servizio da esso prestato.

Supplemento

155. I sotto-uffiziali prômossi uffiziali smontati e che in seguito passano montati hanno diritto ad un supplemento di gratificazione di primo inpianto stabilito dalla succitata tariffa.

§. 2. *Gratificazione di entrata in campagna*

Casi in cui è dovuta

156. L'uffiziale di gendarmeria che riceve ordine di recarsi in un corpo di truppa dichiarato in stato di azione e che eseguisce quest'ordine, ha diritto alla gratificazione fissata dalla tariffa N. 19.

Questa gratificazione non è dovuta agli uffiziali spediti all'armata in missione temporanea.

Diritti dei sotto-uffiziali promossi uffiziali

157. Qualunque sotto-uffiziale promosso al grado di uffiziale, trovandosi in un corpo in stato di azione, ha diritto alla suddetta gratificazione se vi rimane col suo nuovo grado.

Caso in cui la gratificazione non è dovuta

158. L'uffiziale che fà il cambio, dietro sua domanda, con un uffiziale dello stesso grado che ha ricevuta la gratificazione pel passaggio in un corpo in stato di azione non ha diritto a questa gratificazione.

Pagamento della gratificazione

159. La gratificazione agli uffiziali per il

passaggio in un corpo in stato di azione non può essere pagata ai medesimi che dietro un ordine speciale del Ministro delle armi.

L'uffiziale che dopo aver ricevuto la gratificazione, di cui sopra, non raggiunge il corpo in stato di azione è obbligato al riversamento di essa, a meno che non sia stato ritenuto da una circostanza di forza maggiore riconosciuta dal Ministro delle armi.

§. 3. *Delle gratificazioni sui fondi speciali*

—

Gratificazioni per buoni servizi

160. I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che per fatti o servizi segnalati possono ottenere delle ricompense pecuniarie, ricevono gratificazioni sopra un fondo speciale che sotto il titolo « *servizio colonne mobili* » è annualmente accordato dal governo nel preventivo della gendarmeria.

§. 4. *Assegnamenti straordinarii accordati alle vedove degli uffiziali*

161. Nei casi in cui un uffiziale di gendarmeria muoja lasciando la vedova o degli orfani senza mezzi di sussistenza, può loro essere accordata dal Ministro dell'armi, a carico del governo e per eccezione, una somma

per una sol volta equivalente *ad una mesata di soldo*, di cui godeva il defunto.

CAPITOLO IV.

DEL SOLDO DI NON ATTIVITA'

A chi dovuto

162. Gli uffiziali di gendarmeria che si trovano nelle diverse posizioni di non attività ricevono il soldo determinato dalla tariffa N. 20.

CAPITOLO V.

DELLE POSIZIONI O DEI CASI PARTICOLARI CHE CAGIONANO LA PRIVAZIONE DEL SOLDO

Assenza illegale

163. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi, che si assentano dal posto senza regolare permesso, non ricevono soldo alcuno per il tempo della loro assenza.

Dimissione

164. Il militare che dà la sua dimissione, essendo in permesso o in proroga di permesso,

perde i diritti ad ogni richiamo di competenze per il tempo dell' assenza, se la dimssione è accettata.

Militari che giungono al loro destino dopo la data fissata dal foglio di via

165. Sono pure privati di ogni richiamo al soldo gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che non giungono al loro destino nello spazio di tempo fissato dal foglio di via, salvo il caso d'impedimento legittimo debitamente constatato. In difetto di questa constatazione non tornano a godere del soldo di presenza che l'indimani dell' arrivo al loro posto.

CAPITOLO VI.

DELLE MASSE

SEZIONE I.

DELLA MASSA INDIVIDUALE

Oggetto, assegni e diritto di proprietà di questa massa

166. La massa individuale è destinata a provvedere e conservare gli effetti di abbigliamen-

to, equipaggiamento e bardatura, non che i cavalli per i marescialli d'alloggio, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi; ed è alimentata da un assegno a carico dell'erario come alla tariffa N.° 21 da maresciallo d'alloggio a basso.

La massa individuale, scritta sui conti particolari di ciascun uomo, forma un fondo comune amministrato per cura del consiglio di amministrazione.

Completo del fondo di massa

167. Il completo del fondo di massa individuale è fissato a *cinquecento lire* per gli uomini di cavalleria, ed a *duecento lire* per quelli di fanteria.

I nuovi ammessi provenienti da altri corpi dell'armata ricevono per il primo impianto le somme determinate dalla tariffa, di cui al precedente art. 166, e debbono completarlo col credito che posseggono presso il corpo da cui provengono e mediante ritenuta sul loro soldo giornaliero.

Quelli che provengono dal civile devono fare il completo deposito nell'atto della loro ammissione, a meno di una speciale concessione del Ministro, che accordi loro di poterlo formare previa ritenuta sul soldo giornaliero.

Diritti di proprietà sui fondi della massa individuale

168. La massa individuale è di proprietà

dei sotto–uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi e ogni uomo ha diritto, quando lascia l' arma, al pagamento delle somma che ha in deposito.

Quegli, la cui massa è in debito, è tenuto a rimborsare questo debito, e non potendo, gli sono applicate le disposizioni degli articoli seguenti.

Militari che hanno abbandonato il servizio o sono morti

169. Gli effetti militari ed i cavalli dei sotto–uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi disertati sono venduti per cura del consiglio di amministrazione in presenza del sotto–intendente militare che ne stabilisce il processo verbale, ed il prodotto si versa alla loro massa.

Gli effetti militari dei sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi defunti se lasciano un credito alla massa, rimangono in deposito presso il corpo a disposizione degli eredi per lo spazio di sei mesi, dopo di che, qualora non fossero ritirati, se ne effettua la vendita come sopra, e se ne versa il ricavato a favore della loro massa: quanto ai loro cavalli, se sono riconosciuti atti dal consiglio di amministrazione al servizio militare, vengono immediatamente periziati ed acquistati dal corpo, versandosene il prezzo alla massa ;

altrimenti o si consegnano agli eredi, nel caso che si presentino entro tre giorni dopo la morte del proprietario, o si vendono all' asta pubblica, ed il ricavato si versa egualmente alla massa.

170. Gli effetti ed i cavalli dei sotto-uffiziali, graduati, e gendarmi defunti, che lasciano un debito alla loro massa, sono venduti colle norme sopraindicate ed il ricavato è versato alla massa stessa.

Militari giubilati, cancellati dai ruoli, espulsi o congedati

171. I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che passano in giubilazione, e che hanno un debito alla loro massa, se il ricavato dalla vendita dei loro effetti e cavalli non è sufficiente a pareggiarlo, sono assoggettati alla legale ritenuta mensile sul loro assegno.

Quelli che vengono cancellati dai ruoli od espulsi, siano in credito o in debito alla loro massa, il ricavato della vendita dei loro effetti e cavalli è sempre versato alla massa medesima.

172. I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi, che per inabilità fisica e prima del decennio di servizio possono congedarsi, se sono in debito alla loro massa, devono pareggiarlo per quanto è possibile col ri-

cavato della vendita dei loro effetti e cavalli; la differenza in meno resta a carico della massa di mantenimento.

Non si può ottenere il congedo da quelli, che lo domandassero, essendo ancora atti al servizio attivo, se non hanno pareggiato il loro conto di massa.

Militari che passano dalla fanteria in cavalleria e viceversa

173. I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi a piedi per passare a cavallo devono avere il fondo di massa completo in lire 500.

Militari di gendarmeria in servizio autorizzati alla vendita dei loro cavalli

174. I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi di cavalleria se sono autorizzati a vendere per speciali motivi i loro cavalli, il ricavato dalla vendita dei medesimi è versato interamente alla loro massa, e vi rimane in deposito senza aver diritto a percezioni di eccedenze trimestrali, finchè non si sono di nuovo montati.

Ritenute mensili sul soldo di presenza

175. Allorchè il fondo massa individuale fissato dall'art.° 167 per gli uomini di cavalleria o di fanteria non è completo, i consigli di amministrazione eseguiscono delle ritenute mensili sul soldo. Queste ritenute, che variano in ragione dei gradi e del debito, sono fissate come alla tariffa N.° 22.

Ritenute in caso di assenza

176. Gl'individui di gendarmeria che fruiscono di un permesso con soldo di presenza sono soggetti alla ritenuta conforme all' articolo precedente; quelli che lo fruiscono con soldo di permesso sono soggetti alla metà della ritenuta.

Antisti in effetti di piccolo equipaggio

177. Coerentemente al regolamento sul servizio in marcia, i sotto-intendenti militari fanno somministrare ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi gli effetti di biancheria e calzatura che riconoscono essere ad essi indispensabili: l'importo di detti effetti è imputato sulla loro massa.

Sezione II.

DELLA MASSA DI MANTENIMENTO E DI RIMONTA

Amministrazione della massa di mantenimento e rimonta

178. La massa di mantenimento e rimonta è amministrata dal consiglio di amministrazione legionario e controllata dal sotto-intendente militare, che ha la sorveglianza del corpo.

Accumulamento di anno in anno dell'avere della massa

179. L'avere della massa di mantenimento e rimonta si accumula di anno in anno e resta sempre a disposizione della legione.

Le Spese devono farsi, per quanto è possibile, a mezzo di un contratto

180. In ogni possibile occorrenza e specialmente in caso di acquisti sarà impiegato il mezzo dei contratti a termini dei regolamenti. Detti contratti stabiliti dal consiglio di amministrazione sono sottoposti all'approvazione del sotto-intendente militare.

Da chi le spese sono autorizzate

181. Nessuna spesa può essere effettuata se non è in precedenza approvata dal sotto-intendente militare.

Questo funzionario prima di autorizzare una spesa deve assicurarsi della necessità di essa, e quando sia effettuata, deve verificare che l'operazione, che n'era l'oggetto, sia stata eseguita colla maggior cura possibile.

Il consiglio di amministrazione non deve mai perdere di vista che potendo occorrere delle spese impreviste, è in obbligo di amministrare la massa di mantenimento e rimonta con la maggiore economia per essere in istato di soddisfare ad ogni bisogno.

Giustificazione delle spese

182. Le spese sono giustificate per mezzo di contratti, note o fatture a seconda del caso. Questi documenti debbono sempre indicare in tutte lettere, l'ammontare della spesa, e sono inoltre certificati dal consiglio di amministrazione e vidimati dal sotto-intendente militare.

L'ammontare delle somme per le quali ciascuna parte interessata rilascia quietanza dev'essere espresso in tutte lettere senza alcuna viziatura.

Tutti i documenti gistificativi che a for-

ma di legge sono soggetti al bollo, dovranno essere rivestiti di questa formalità, in mancanza di che verranno provvisoriamente rifiutati.

Responsabilità del consiglio di amministrazione

183. Tutte le spese che verranno fatte senza l'autorizzazione del sotto-intendente militare saranno rifiutate e rimarranno a tutto carico del consiglio di amministrazione.

Porzione della massa di mantenimento e rimonta da una legione da destinarsi ad altra legione

184. Quando sarà riconosciuto necessario di passare una porzione della massa di una legione ad un'altra legione, potranno esser fatte delle imputazioni, presso gli ordini del Ministro delle armi, sui fondi della massa stessa per aumentare le risorse di quella di altra legione, la cui insufficienza momentanea, nata da cagioni eccezionali, sarà bastantemente provata.

Tali imputazioni saranno definitive o sotto condizione di rimborso, secondo che sarà stato ordinato dal Ministro.

Scopo della massa

185. La massa di mantenimento e rimonta

è destinata a far fronte alle spese interne della legione.

Si divide in due porzioni distinte:

La prima porzione è assolutamente addetta alle spese della musica.

La seconda porzione è devoluta alle spese diverse di mantenimento e rimonta.

Fondi destinati ad alimentarla

186. I fondi destinati ad alimentare la massa di mantenimento e rimonta si formano col mezzo degli assegni determinati dalla tariffa N. 23, dei crediti di massa lasciati dagli uomini disertati, morti senza eredi e licenziati coattivamente, e del ricavato dalla vendita del letame.

Regole speciali di amministrazione della 1.ª porzione

187. Il consiglio di amministrazione ha libera facoltà di disporre dei fondi addetti al mantenimento della musica sotto la semplice vigilanza del sotto-intendente militare, in quanto riguarda il buon impiego di detti fondi e la regolarità delle spese.

Determina in conseguenza di ciò, ogni semestre ed anticipatamente, le rimunerazioni mensili dei musicanti, le spese di compra di carta e di musica ed altro occorrente per la

musica medesima, eccettuati gl' istrumenti che rimangono a carico dei musicanti.

Il successivo impiego dei fondi è giustificato, in tutto ciò che sia rimunerazione, per mezzo degli stati di pagamento mensili stabiliti dal capo-musica, firmati dalle parti percipienti e vidimati dal tenente-colonnello e dal presidente del consiglio. In ciò che riguarda le spese di forniture diverse la giustificazione ha luogo per mezzo di stati sommarî stabiliti dal capo musica e certificati dal consiglio di amministrazione.

Sezione III.

DELLA MASSA DEI SOCCORSI E RICOMPENSE

Oggetto di questa massa ed assegni destinati ad alimentarla

188. La massa dei soccorsi e ricompense destinata ad essere distribuita dal Ministro delle armi ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi i più bisognosi o meritevoli ed a sostenere le spese qui appresso, è alimentata col mezzo di un assegno sulle giornate effettive degli uomini di truppa, come alla tariffa del soldo N. 1, e dal prodotto delle ritenute sul soldo degli uomini stessi, che sono in punizione, conforme alla tariffa N. 3.

1.° La spesa di *lire tredici* per l'acquisto degli effetti borgesi a ciascun'uomo di truppa diminuito per riforma se non ha credito di massa, od avendo un credito inferiore alla suddetta somma, la spesa della differenza.

2.° Compensi ai medici e chirurgi condotti per servizî straordinarî.

3.° Idem per deprezzamento o perdita dei polledri durante la doma.

4.° Idem per perdita di effetti e cavalli come agli articoli 148 § 2 e 151.

Su questa massa non possono accordarsi nè assegni stabili, nè prestiti ad alcuno sotto qualsiasi titolo.

Porzione della massa distribuita annualmente

189. Se alla fine dell'anno v' è ancora un residuo non distribuito della massa dei soccorsi e ricompense, il Ministro delle armi può autorizzarne il riparto fra gli uomini di truppa più meritevoli e bisognosi.

Gli stati di proposta sono stabiliti e sottomessi al Ministro dal consiglio di amministrazione.

Soccorsi alle vedove ed agli orfani

190. Il Ministro delle armi può accordare

in alcuni casi particolari, sulla proposta del capo di legione, un soccorso per una sol volta alle vedove ed agli orfani dei sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi recentemente decessi.

DISPOSIZIONI SULLA REDAZIONE DEI CONTI DELLE MASSE DI MANTENIMENTO E RIMONTA E DEI SOCCORSI E RICOMPENSE

191. Il consiglio di amministrazione giustifica gl'introiti e le spese alla fine di ciascun trimestre colla produzione di stati dettagliati e corredati dei documenti, i quali vengono rimessi al sotto-intendente militare.

CAPITOLO VII.

PREMII, GRATIFICAZIONI ED INDENNITA' DA PAGARSI DAL GOVERNO E DAI PRIVATI AI MILITARI DI GENDARMERIA

Sezione I.

PREMII

Arresti e sorprese nelle contravvezioni

192. Gl'individui appartenenti alla gendarmeria da sotto-uffiziale a basso hanno diritto

a conseguire dei premî relativi agli arresti ed alle sorprese nelle contravvenzioni con le norme seguenti:

1.° Per gli arresti fatti soltanto d'ufficio, qualunque siasi il delitto che n'è cagione, salvi quelli specificati qui appresso, si corrispondono all'arrestante od arrestanti *lire due e settanta centesimi.*

2.° Per le sorprese di contravventori alle leggi sulle caccie, lo quota di multa fissata a favore degl'inventori.

3.° Per la sorpresa del detentore del fucile da caccia senza licenza, *lire dieci e settantacinque centesimi*, tolta alla forza qualunque pretesa sulla spettanza dell'arma invenzionata.

4.° Per l'arresto d'ufficio per titolo di omicidî, furti, rapine e delazioni d'armi di qualunque specie vietate, *lire ventisei e novanta centesimi.*

5.° Per l'arresto dei detentori d'armi proibite in primo grado, e dei fabbricatori delle medesime, *lire cinquatatrè e settantacinque centesimi.*

6.° Per l'arresto o sorpresa in causa di contrabbandi, il premio stabilito nelle ordinanze, leggi e regolamenti di finanza, osservate le loro norme.

7.° Per l'arresto di ciascun disertore militare di qualunque corpo, se è senza armi *lire dieci e settantacique centesimi*, se è munito di armi militari o di altre vietate dalle leggi, *lire ventuno e cinquanta centesimi.*

8.° Per l'arresto di ciascun fuggitivo dalla galera, *lire cinquantatrè e settantacinque centesimi.*

9.° Per l'arresto di ufficio dei monetarî falsi, *lire cinquecentotrentasette e cinquanta centesimi.*

10.° Per l'arresto di ufficio dei crassatori, *lire cinquecentotrentasette e cinquanta centesimi.*

Il pagamento dei premî di sopra fissati non potrà aver luogo, se non dopo che la sentenza del tribunale abbia dichiarata la reità dei colpevoli e pronunciata la corrispondente pena, e che inoltre la sentenza medesima sia in istato eseguibile a termini di legge.

193. Dai funzionarî dell' intendenza militare dipende l'autorizzazione del pagamento del premio fissato per l'arresto dei disertori nel § 7 del precedente articolo. Il detto pagamento è fatto per conto della massa di ciascun disertore.

I premî stabiliti nei paragrafi 8, 9 e 10 sono soddisfatti col fondo assegnato al ministero dell' interno dal pubblico erario, il quale ne ha rivalsa sui delinquenti da escutersi con mano regia.

Gli arrestanti, per conseguire i premî ai quali hanno diritto, devono avanzare le rispettive domande per la via gerarchica del corpo alle autorità sopra indicate.

Degli altri premî da pagarsi dai delinquenti coi loro propri beni, esclusi quelli della

legittima, a forma delle disposizioni di ragione, e quelli soggetti all' ipoteca dotale, quantunque il tesoro pubblico non ne assuma la garanzia, pure, secondo l' articolo 130 del regolamento dell'arma 15 febbraro 1850, onde rendere più facile e sollecito ai militari di gendarmeria il modo di conseguirne il pagamento, ne farà escutere i debitori col privilegio fiscale.

Sezione II.

GRATIFICAZIONI

Servizi d' importanza e rilevanti catture

194. Ogni anno è posto a disposizione del Direttore generale di polizia un fondo destinato a provvedere alle gratificazioni che il Governo giudica a proposito di accordare ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che avranno reso dei servizî importanti.

Le gratificazioni sono proporzionate all'importanza del servizio reso, alle rilevanti catture che saranno state fatte, ed ai pericoli imminenti che saranno stati superati.

195. Il comandante della legione è specialmente incaricato nei singoli casi di far conoscere al Direttore generale di polizia i sot-

to-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi, che si sono distinti pei buoni servizî, e per gli arresti importanti.

196. Nel caso che il sotto-uffiziale, brigadiere, vice-brigadiere e gendarme fosse perito nella spedizione sarà pagata alla di lui vedova od ai figli.

Sezione III.

INDENNITA'

—

Scorte, e guardie a vista

197. Tutte le volte che un uffiziale, sotto-uffiziale, brigadiere, vice-brigadiere e gendarme sarà straordinariamente incaricato di scortare uno o più detenuti fuori del territorio della provincia o della propria compagnia, avrà tanto nell'andata che nel ritorno la indennità stabilita dalla tariffa N.° 24.

Il numero dei giorni necessarî per andata e ritorno sarà fissato da quella autorità da cui è emanato l'ordine della scorta.

Tanto rapporto alla sussistenza, che alle spese di trasporto dell'arrestato verranno osservate quelle istruzioni che, a seconda dei casi, sarà per emettere l'autorità stessa.

198. I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-briga-

dieri e gendarmi incaricati a scortare i prevenuti o condannati, che sono trasportati col mezzo delle vetture cellulari, ricevono per i giorni impiegati nell'andata e ritorno l'indennità di via fissata dalla tariffa N.° 11.

199. Ogni qualvolta che per ordine del Governo uno o più gendarmi saranno posti per guardia a vista presso qualche cittadino, sarà questi obbligato di pagare ad ognuno di loro *una lira e settanta centesimi.*

200. Se alcuno del ceto de'cittadini ottenesse di essere scortato per propria sicurezza dovrà pagare a ciascun gendarme *lire cinque e quaranta centesimi* se di cavalleria, e *lire due e settanta centesimi* se di fanteria.

PARTE II.

REGOLE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE IN NATURA

CAPITOLO .

DELLE SUSSISTENZE E DEI COMBUSTIBILI

Sezione I.

DELLE SOMMINISTRAZIONI IN GENERALE

Militari in servizio ordinario, o in marcia

201. I militari di gendarmeria in stazione o in marcia isolati o in distaccamenti non hanno diritto a somministrazioni in natura.

Militari in servizio presso un corpo in azione

202. I militari di qualunque grado della gendarmeria hanno diritto a titolo gratuito alle somministrazioni in natura allorchè sono distaccati presso un corpo in stato di azione.

Sezione II.

DELLE SUSSISTENZE

Del Pane : quando è dovuto

203. Il pane di munizione è dovuto agli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi distaccati presso un corpo in stato di azione.

I militari detenuti vi hanno pure diritto.

Il numero delle razioni, della composizione e peso determinato dal regolamento sul servizio delle sussistenze, è attribuito ad ogni grado nel quantitativo delle razioni di viveri fissato dalla tariffa N.° 25.

Il richiamo del meno percetto è interdetto

204. Il meno percetto secondo la risultanza sommaria dello sconto relativo in razioni di pane, non può dar luogo a qualsiasi richiamo.

Dei viveri di campagna

Militari di gendarmeria in servizio presso un corpo in stato di azione

205. I viveri di campagna sono dovuti agli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-briga-

dieri e gendarmi durante tutto il tempo in cui restano distaccati presso un corpo in stato di azione, secondo le regole prescritte per l'assegno del soldo di azione.

I militari agli arresti o in prigione presso un corpo in stato di azione vi hanno diritto egualmente.

Il numero delle razioni attribuito a ciascun grado è fissato dalla tariffa N.° 25.

Il richiamo del meno percetto è interdetto

206. Il meno percetto in razioni di viveri non può dar luogo ad alcun richiamo.

Dei Liquidi

—

A chi dovuti sul piede di azione

207. Hanno diritto alle razioni dei liquidi gli uffiziali, i sotto-uffiziali, graduati e gendarmi, che trovansi presenti in un corpo di truppa dichiarato in istato di azione, quali ricevono i viveri in natura. Il numero delle razioni per ciascun grado è regolato sulla quantità delle razioni dei viveri fissate dalla tariffa N.° 25.

Distribuzione dei liquidi e preservativi alla gendarmeria nello stato ordinario.

208. Nello stato ordinario le distribuzioni dei liquidi e preservativi possono essere fatte ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi presenti sotto le armi, in virtù di ordine del Ministro delle armi.

Sono accordate alla gendarmeria tutte le volte che ne viene fatta distribuzione alla truppa di linea.

209. Le distribuzioni dei liquidi e preservativi sono autorizzate dal Ministro delle armi nei luoghi ove l'igiene, lo stato sanitario della truppa, ovvero la qualità dell'acqua che essa beve, ne rendono necessario l'uso.

La domanda relativa deve essere appoggiata da un processo verbale stabilito dal comandante la piazza, col concorso del gonfaloniere e dei medici della località.

Questo processo verbale contiene le cause, che portano a richiedere tale somministrazione, ed indica i termini da assegnarsi.

Competenza speciale ai militari stanziati nei luoghi di aria malsana

210. Le formalità prescritte dal precedente articolo non sono applicabili alle distribuzioni dei liquidi e preservativi da farsi ai mili-

tari stanzionati nei luoghi indicati dall'articolo 104.

Caso in cui la competenza dei liquidi e preservativi è rimpiazzata da una indennità rappresentativa

211. Allorchè il Ministro delle armi decide che sia provveduto alla distribuzione dei liquidi e preservativi con una indennità rappresentativa, la quota di questa indennità è determinata dalla Tariffa N. 16.

Il richiamo del meno percetto è interdetto

212. Il meno percetto in razioni di liquidi e preservativi non può dar luogo ad alcun richiamo.

Dei Foraggi

Regole generali di applicazione

213. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi hanno diritto in tutte le posizioni, per il numero dei cavalli assegnato al loro grado e dei quali sono realmente provvisti, alle razioni di foraggio la

di cui composizione è determinata dal regolamento sul servizio delle sussistenze.

214. Le regole stabilite dal presente regolamento per entrare a godere delle diverse specie di soldo sono applicabili alla somministrazione dei foraggi in natura. Tuttavolta queste somministrazioni non hanno luogo che dal giorno, in cui l'esistenza del cavallo è stata constatata da un funzionario dell'intendenza militare o da un suo supplente col mezzo dell'iscrizione, che ne è fatta sui controlli.

Col giorno stesso in cui si cessa dal percepire il soldo, si cessa pure dal ricevere il foraggio in natura, salvo le seguenti eccezioni.

215. Ai cavalli lasciati in scuderia dai militari in posizione di assenza illegale, non è interrotta la somministrazione dei foraggi.

Militari di qualunque grado
sotto processo o in detenzione

216. I militari di qualunque grado della gendarmeria posti sotto processo o temporaneamente detenuti continuano ad aver diritto alla somministrazione del foraggio per i cavalli rimasti al corpo.

Per i cavalli dei militari cancellati o radiati dai ruoli la somministrazione è continuata per il tempo bastante a porre il consi-

glio di amministrazione in grado di procedere alla vendita dei loro cavalli. La dilazione non può prolungarsi oltre i quindici giorni.

Cavalli dei militari morti

217. I cavalli dei sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi lasciati al corpo dopo la morte dei proprietarî, non possono continuare a ricevere le razioni di foraggio oltre la dilazione fissata dall'articolo precedente.

Cavalli di uffiziali in più del completo stabilito dai regolamenti

218. Gli uffiziali autorizzati dal Ministro delle armi a tenere un numero di cavalli maggiore a quello loro assegnato dai regolamenti possono percepire i foraggi anche per questi cavalli, previo il rimborso del costo.

Cavalli venduti, morti uccisi o perduti in azione

219. I cavalli mattati o venduti cessano di essere compresi nelle distribuzioni di foraggio a contare dal giorno stesso della loro mattazione o della vendita.

I cavalli morti nelle scuderie od uccisi o perduti in azione sono conteggiati per i fo-

raggi fino al giorno inclusivo della loro diminuzione.

Sostituzioni delle derrate di foraggio

220. Possono aver luogo in via eccezionale delle sostituzioni di derrate di foraggio nei limiti fissati dalle tariffe del regolamento sulle sussistenze militari.

Richiamo del meno percetto interdetto

221. Il meno percetto in razioni di foraggio, in base dello sconto relativo, non dà luogo ad alcun richiamo.

Sezione III.

DEI COMBUSTIBILI

Combustibili per la gendarmeria presso un corpo in istato di azione

222. I combustibili sono accordati alla gendarmeria che si trova presso un corpo in stato di azione, colle regole stabilite per la truppa di linea in tale posizione.

CAPITOLO II.

DELL'ALLOGGIO E CASERMAGGIO

Da chi somministrato.

223. L'alloggio ed il casermaggio ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi, sia in distaccamenti, sia in brigate od in qualunque posizione di presenza è somministrato dalle amministrazioni provinciali a forma del regolamento 28 maggio 1823.

Alloggio agli uffiziali in stato di azione.

224. Sul piede di azione gli uffiziali di ogni grado hanno diritto all'alloggio in natura. In mancanza di stabilimenti militari sono provveduti a cura e carico delle comuni. In questo caso tutti quegli uffiziali che riceveranno l'alloggio in natura dovranno rilasciare a favore di chi glielo ha somministrato l'indennità che per questo titolo ricevono dal governo in proporzione delle giornate di alloggio, che avranno fruito, ratizzate a trentesimi sulla somma mensile dell'indennità che percepiscono.

PARTE III.

REGOLE PER I PAGAMENTI

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DA FARSI AL CORPO DELLA GENDARMERIA

CAPITOLO I.

DELLE EPOCHE DEI PAGAMENTI

Soldo ed accessori di soldo stabili

225. Il soldo e gli accessorî di soldo stabili sono pagabili nelle epoche determinate come appresso:

1.° Agli uffiziali il giorno 16 di ciascun mese, per il mese corrente.

2.° Ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi, per cinquina anticipatamente, il 1, 6, 11, 16, 21 e 26 di ogni mese.

3.° Ai figli di truppa per quindicina a termine scaduto, il 16 ed il 1° di ciascun mese.

Fa eccezione a quanto è qui sopra stabilito, per gli uomini di truppa, il pagamento del soldo di ospedale, che devesi effettuare posticipatamente in analogia all'articolo 75.

Accessori di soldo eventuali.

226. Le indennità di rivista e di girata vengono percette dagli uffiziali, dietro l'esibita delle regolari giustificazioni, col primo pagamento di soldo.

Le indennità agli uffiziali per perdite di cavalli ed effetti, di entrata in campagna e la gratificazione per spese di equipaggiamento ai sotto-uffiziali promossi uffiziali sono pagabili col soldo del mese, durante il quale sonosi accordate tali indennità o gratificazioni, ovvero col primo pagamento di soldo secondo il caso. La indennità per perdite dei cavalli ed effetti è percetta dai marescialli capi, dopo che è stata loro accordata, col primo pagamento di soldo.

Ai sotto-uffiziali promossi marescialli capi è pagabile la gratificazione per spese di equipaggiamento nella prima cinquina successiva a quella, nella quale fu costatato il diritto.

La indennità di via, quella per le scorte straordinarie dei prigionieri, quando vada a carico dell'erario, e l'altra per le scorte delle vetture cellulari è pagata anticipatamente; ad eccezione però degli uomini di truppa, ai qua-

li il primo pagamento anticipato non può esser fatto che per i soli giorni che rimangono a compiere la cinquina, di cui hanno ricevuto il soldo ; mentre nel tratto successivo , se proseguono la marcia o la scorta , la indennità è loro pagata cinquinalmente in unione al soldo.

Sono pagabili posticipatamente nelle epoche stabilite pel pagamento del soldo, i diversi supplementi di soldo appresso descritti :

1.° Del carnevale
2.° Ai militari impiegati alla custodia dei cavalli mandati al pascolo
3.° Di aria malsana

In egual modo è pagata posticipatamente l'indennità in rimpiazzo dei viveri di campagna o dei preservativi , l'indennità di via cui ha diritto la gendarmeria organizzata in colonna mobile e la indennità devoluta nella posizione di riunione.

Delegazioni ed antisti.

227 I delegatarî sono pagati per mese delle somme che loro sono state delegate, ma soltanto dopo ricevuto il certificato costatante la ritenuta fatta sul soldo del delegante.

Gli antisti accordati sul soldo di prigionìa degli uffiziali , sotto-uffiziali , brigadieri ,

vice-brigadieri e gendarmi sono pagati agli aventi diritto per mese ed a termine scaduto.

Questi pagamenti non danno luogo alla produzione del certificato di sopravvivenza.

Divieto dei pagamenti anticipati

228 Qualunque pagamento a titolo di anticipazione contrario alle regolamentarie prescrizioni è assolutamente vietato.

Capitolo II.

DELLO SCONTO DELLE DIVERSE COMPETENZE

—

Sezione I.

PORZIONI DI TRATTAMENTO CALCOLATE PER MESE

Soldo ed accessori del soldo

229 Le diverse competenze appresso designate sono calcolate in ragione di trenta giorni al mese :

Soldi differenti
Supplemento di soldo in Roma
Supplemento di soldo alla tenenza dei SS. PP. AA.
Alta paga di anzianità
Alta paga speciale ai trombettieri

Indennità di alloggio
Indennità per la bardatura
Spese di ufficio.

Sezione II.

PORZIONI DI TRATTAMENTO CALÇOLATE IN RAGIONE DEL NUMERO EFFETTIVO DEI GIORNI E DEI POSTI

—

Accessori di soldo

230 I differenti accessorî di soldo appresso descritti sono calcolati in ragione del numero effettivo delle giornate:

Supplemento di soldo pel servizio del carnevale in Roma.
Supplemento di soldo ai militari impiegati alla custodia dei cavalli mandati al pascolo
Supplemento di soldo di aria malsana
Indennità di via in marcia
Indennità di via in colonna mobile
Indennità rappresentativa dei viveri di campagna e dei preservativi
Indennità straordinaria di riunione
Indennità per le scorte straordinarie dei prigionieri

Indennità per le scorte delle vetture cellulari.

Masse individuali,
di mantenimento e rimonta,
e dei soccorsi e ricompense.

231. Gli assegni destinati ad alimentare le masse individuali, di mantenimento e rimonta e dei soccorsi e ricompense si calcolano, ad eccezione degli assegni fissi, sulle giornate effettive.

Porzione di trattamento
calcolate in ragione del numero
dei posti

232. I seguenti accessorî di soldo vengono calcolati a seconda del numero delle brigate o posti visitati:
Indennità di rivista
Indennità di girata.

CAPITOLO III.

DEL METODO DEI PAGAMENTI

Sezione I.

REDAZIONE DEGLI STATI DI PAGAMENTO.

233. Tanto nello stato ordinario che di azione si stabilisce un solo stato di pagamento collettivo pel soldo ed accessorî di soldo per tutte quelle compagnie o squadroni, che ricevono direttamente i fondi dal tesoriere della legione o da altro uffiziale amministratore, ed uno per ciascuna compagnia, squadrone o distaccamento autorizzato a percepire i fondi dalle casse camerali.

La redazione di detti stati pel soldo ed accessorî di soldo degli uffiziali ha luogo il 10 di ciascun mese: per la truppa il giorno 25 per la prima quindicina del mese seguente, ed il giorno 10 per la seconda quindicina del mese corrente. I suddetti stati di soldo sono conformi ai modelli N. 1 e 2.

234. Gli uffiziali sono iscritti nominativamente sugli stati di pagamento per grado e rango di anzianità.

I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri

e gendarmi vi sono portati numericamente secondo l'arma ed il grado.

I figli di truppa sono indicati anch' essi dopo i gendarmi a piedi.

Richiami diversi
da comprendersi sugli stati
degli uffiziali

235. Gli assegni delle masse individuali, di mantenimento e rimonta e dei soccorsi e ricompense, non che le gratificazioni per spese di primo allestimento ai marescialli capi o marescialli d'alloggio promossi uffiziali, ed ai marescialli d'alloggio promossi marescialli capi, sono portate sugli stati di pagamento del soldo degli uffiziali per il mese, cui si applicano tali assegni o gratificazioni.

Questi stati devono egualmente comprendere la gratificazione di entrata in campagna, e le indennità per perdite di cavalli e di effetti.

Caso particolare d'inscrizione degli
uffiziali ed uomini di truppa
da farsi sugli stati

236. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che a causa di servizio si trovano fuori della loro compagnia o squadrone sono portati, osservate le regole

prescritte nei precedenti articoli, sullo stato di soldo della compagnia stanziata nel territorio ov' essi risiedono, che amministrandoli momentaneamente deve prenderli in sussistenza.

Può ancora stabilirsi uno stato suppletorio se il loro numero lo rende necessario.

Metodo pel richiamo degli assegni delle masse individuali, di mantenimento e rimonta e dei soccorsi e ricompense

237. L' assegno giornaliero della massa individuale viene percetto a mese, calcolandolo sulle giornate effettive da maresciallo d'alloggio a basso.

Gli assegni della massa di mantenimento e rimonta sono richiamati a mese. L' assegno risguardante la prima porzione è calcolato in ragione della dodicesima parte della fissata quota annua. Quello relativo alla seconda porzione si calcola sulle giornate effettive degli uomini di truppa da maresciallo d' alloggio a basso.

Anche il richiamo dell'assegno della massa dei soccorsi è fatto a mese, calcolandolo sulle giornate effettive degli uomini di truppa da maresciallo capo a basso compresi i figli di truppa.

Militari in sussistenza

238. Per gli uomini messi in sussistenza non si fanno i richiami degli assegni, di cui al precedente articolo, che dal corpo al quale effettivamente appartengono.

Indennità straordinarie pagabili come il soldo

239. Le indennità rappresentative dei viveri, liquidi e preservativi, e così le indennità competenti in caso di riunione sone portate sugli stati di pagamento del soldo.

Stati relativi in doppio esemplare

240. Gli stati di pagamento del soldo e suoi accessorî vengono sempre stabiliti in doppio, e presentano l'uno (*in carta bianca*) la quietanza, l'altro (*in carta celeste*) la dichiarazione di quietanza.

Caso in cui deve essere redatto un terzo esemplare

241. Allorchè un militare della gendarmeria in permesso è autorizzato a percepire il soldo nel luogo ove gode il permesso, il sotto–intendente militare, che ha ordinanzato lo stato di pagamento, ne fà una terza copia e l' invia

come stato di mutazioni al sotto-intendente che ha la sorveglianza amministrativa della legione, a cui appartiene detto militare.

242. La suddetta disposizione è ugualmente applicabile:

1.° Aglì ufffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che rientrano dalla cattività per le somme che loro vengono pagate, tanto sulla frontiera, quanto ai loro focolari a titolo di sussidio, d'antisto o di soldo di cattività.

2.° Agli uffiziali detenuti ed autorizzati in virtù dell'articolo 86 a percepire la metà del soldo durante il tempo della detenzione.

3.° Ai delegatarî degli uffiziali ed agli individui autorizzati, conforme agli articoli 96 e 97 a ricevere degli antisti sul soldo di questi uffiziali.

Stati di pagamento da stabilirsi in via di antisto

243. Se una compagnia od un distaccamento, che riceve direttamente i fondi dalla cassa camerale, cambia di guarnigione nella prima quindicina del mese, può essere redatto uno stato di pagamento pel soldo dovuto agli uffiziali sino al giorno della partenza esclusivamente.

244. Se mettendosi in marcia riceve l'ordine di seguire una direzione fuori della resi-

denza di un sotto-intendente militare, prima del termine della quindicina, può in questo caso stabilirsi in via di antisto uno stato di pagamento pel soldo della truppa per la seguente quindicina.

Sussistenti dei corpi di linea

245. Quando la gendarmeria prende in sussistenza degl' individui appartenenti a corpi di linea deve stabilire, per il soldo ed accessorî ad essi dovuto, uno stato di pagamento intestato e saparato al titolo del corpo di cui fanno parte.

Aumenti e diminuzioni da eseguirsi sugli stati di pagamento

246. Se dopo il pagamento del soldo di una quindicina, la legione intiera, una o più compagnie o distaccamenti passano da un soldo minore ad un soldo maggiore o viceversa, viene fatto, secondo il caso, sul più prossimo stato di pagamento, aumento o diminuzione del troppo o meno percetto risultante da tale cambiamento di posizione.

Però nel caso di passaggio da un soldo minore ad altro maggiore, se la legione, compagnie e distaccamenti non possiedono fondi sufficienti per sopperire all' aumento di

spesa, la differenza viene pagata senza ritardo mediante uno stato suppletorio.

Uguale sistema dovrà osservarsi pel troppo o meno percetto in seguito degli aumenti o diminuzioni avvenute nell'effettivo della forza.

Uffiziali che rientrano dalla cattività del nemico

247. Gli stati di pagamento del soldo di cattività dovuto in virtù dell'articolo 92 agli uffiziali, che rientrano dalla cattività del nemico, sono stabiliti conforme al modello N. 3.

Il corrispondente pagamento da farsi è effettuato a norma delle disposizioni prescritte dall'articolo 242.

Sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi nella stessa posizione

248. Il soldo accordato ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice brigadieri e gendarmi che rientrano dalla prigionìa del nemico, è pagato su di uno stato nominativo stabilito come al modello N. 4.

Della gendarmeria imbarcata

249. I militari di gendarmeria messi a disposizione della marina, qualunque sia la loro destinazione, continuano ad essere pagati del

soldo a cura dell' amministrazione del corpo sino al giorno esclusivo dell' imbarco.

Pagamenti da farsi dall' amministrazione della marina per conto del ministero delle armi

250. Durante il tempo che i militari di gendarmeria stanno a bordo sono pagati a cura dell'amministrazione della marina.

Gli stati di pagamento sono redatti in doppio esemplare di cui uno presenta la *quietanza*, e l'altro la *dichiarazione di quietanza.*

Le dichiarazioni di quietanza sono trasmesse dalla detta amministrazione al ministero delle armi, come documenti, per servire alla liquidazione definitiva ed al rimborso della spesa.

Soldo di cattività

251. Gli uffiziali, sotto–uffiziali, brigadieri, vice–brigadieri e gendarmi che fanno parte della truppa imbarcata e che sono stati fatti prigionieri dopo il loro imbarco, vengono pagati subito che rientrano nello stato, sui fondi del ministero delle armi, di tutto ciò che gli è dovuto per soldo di cattività.

Mandati individuali per i delegatarii

252. I delegatarî e le persone a di cui vantaggio sono esercitate delle ritenute per alimenti sul soldo degli uffiziali, non che quelli ai quali sono accordati degli antisti sul soldo di coloro che si trovano in cattività, vengono pagati con mandati individuali, conforme al modello N. 5.

Sezione II.

DELL' ORDINANZAMENTO DEI PAGAMENTI

A chi attribuito

253. Qualunque pagamento per competenze di soldo ed altro pagabile come il soldo viene ordinanzato dal sotto-intendente militare, che ha la sorveglianza del corpo.

Da chi quietanzati i mandati o stati di pagamento

254. I mandati di pagamento rilasciati agli individui indicati all' articolo 227 sono quietanzati dalle parti riceventi.

Gli stati di pagamento ordinanzati per il corpo sono certificati e quietanzati da tutti i membri del consiglio di amministrazione, ed

il relativo ammontare è ritirato dalla cassa camerale a mezzo del tesoriere, ed in caso di assenza di esso, dall'uffiziale che ne fà le funzioni.

Per le compagnie o distaccamenti autorizzati a percepire direttamente i fondi dalle casse del governo gli stati di pagamento sono certificati e quietanzati dai rispettivi comandanti.

Sezione III.

DEI LIBRETTI DEL SOLDO

Destinazione dei libretti

255. I corpi, le compagnie e i distaccamenti di gendarmeria autorizzati a percepire il soldo direttamente dalle casse del governo, sono provveduti dei libretti collettivi di pagamento conformi al modello N. 6.

In questi libretti sono inscritte dal cassiere camerale, sotto la sua personale responsabilità, tutte le somme pagate da lui per soldo, masse, indennità ed altre competenze in denaro di ogni specie.

Ogni articolo del libretto di soldo porta il numero sotto il quale è stato inscritto al registro-giornale.

Dei libretti dei delegatarii

256. I delegatarii e le persone autorizzate a ricevere antisti sul soldo dei prigionieri di guerra, sono provvisti dei libretti per cura dei funzionarî dell' intendenza militare.

Questi libretti fanno menzione delle autorizzazioni di pagamento e di delegazioni, dei cognomi a residenza dei delegatarii e dei cognomi grado e residenza dei deleganti o dei prigionieri.

Forme dei libretti e condizioni prescritte per la loro validità

257. I libretti presentano l' indicazione dell' anno pel quale devono servire, il cognome dei comandanti dei corpi, compagnie o distaccamenti ed i cognomi e i gradi degli uffiziali contabili autorizzati a ricevere i fondi dalle casse del tesoro.

Per la validità dei libretti, gli uffiziali dell' intendenza militare vi appongono le loro firme ed i loro sigilli dopo averne cifrati e paginati tutti i fogli. Questi libretti sono pure firmati, a seconda dei casi, sia dai membri del consiglio di amministrazione, sia dall' uffiziale comandante il distaccamento.

Caso in cui viene rilasciato altro libretto

258. Allorchè un distaccamento si separa dal corpo, per recarsi in altra provincia, gli è consegnato avanti la partenza un libretto, nel quale il consiglio di amministrazione inscrive e firma l'autorizzazione che dà a questo distaccamento di ricevere dai cassieri dell'erario tutte le somme che possono competergli. Questo libretto è firmato dal comandante del distaccamento, cifrato e paginato dal sotto-intendente militare, che ha la sorveglianza amministrativa dal corpo.

Queste disposizioni sono applicabili nel caso di suddivisione di ogni distaccamento autorizzato a percepire i fondi dalla cassa camerale, amministrandosi separatamente.

Cambiamento di destinazione del corpo o di un distaccamento

259. Se il corpo od un distaccamento che si amministra separatamente deve passare dal circondario di un sotto-intendente militare, in quello di un altro, è tenuto avanti la partenza di far vistare il suo libretto di pagamento dal sotto-intendente militare.

Militari assenti autorizzati a prendere il soldo senza libretto

260. Allorchè un militare è assente dal corpo in seguito di permesso, missione ecc. ed è stato autorizzato a percepire il soldo isolatamente, il documento in virtù del quale egli si è assentato è considerato come libretto di soldo, ed il cassiere camerale è tenuto d' inscrivervi tutti i pagamenti che fa al medesimo.

Della rinnovazione dei libretti

261. I libretti sono rinnovati ogni anno. I vecchi libretti restano presso l' archivio del corpo come documento amministrativo per essere consultato all' epoca delle verifiche delle contabilità.

I libretti dei distaccamenti, che si amministrano separatamente, sono rinnovati senza il concorso del consiglio di amministrazione del corpo.

Caso di perdita di un libretto

262. In caso di perdita di un libretto di soldo del corpo, di una compagnia o di un distaccamento di gendarmeria, ne viene rilasciato un duplicato dietro dichiarazione del consiglio di amministrazione o del comandan-

te che attesti la realtà della perdita. Questa dichiarazione è inscritta nella prima pagina del nuovo libretto.

Precauzioni da prendersi per evitare doppj richiami

263. Nei casi previsti dall'articolo precedente il nuovo libretto deve presentare la menzione sommaria dei pagamenti e delle riscossioni, che erano state inscritte sul libretto perduto.

Sezione IV.

DEL PAGAMENTO DEI MANDATI

Mandati pagabili a vista

264. I mandati di pagamento rilasciati dai funzionarii dell'intendenza militare sono sempre pagati a vista dal cassiere camerale sul quale sono tratti.

Note dei mandati da trasmettersi al cassiere camerale

265. I funzionarii dell' intendenza militare fanno pervenire ai cassieri camerali una nota dettagliata dei mandati che hanno rilasciato sulle rispettive casse.

Casi di rifiuto di pagamento

266. Se un cassiere camerale ricusa il pagamento di un mandato, in causa di omissione o di irregolarità materiale, deve immediatamente consegnare una dichiarazione scritta e ragionata del motivo del suo rifiuto al portatore del mandato.

Ma se malgrado questa dichiarazione il funzionario dell' intendenza militare, che ha tratto il mandato, richiede in scritto e sotto la sua responsabilità che si proceda al pagamento, il cassiere camerale è sempre tenuto ad acconsentire a tale requisitoria.

L' ordinatore della spesa rende conto al Ministro delle armi delle circostanze e dei motivi che hanno resa necessaria l' applicazione di questa misura.

Sezione V.

DEI RICHIAMI

Richiami sull' esercizio corrente

267. I richiami appartenenti all'esercizio corrente sono ordinanzati nello stesso tempo del soldo corrente e sono compresi nei medesimi mandati.

Richiami riferibili ad un esercizio decorso

268. I richiami risguardanti un esercizio decorso sono ordinanzati sopra mandati distinti, osservate le prescrizioni stabilite dal regolamento sul servizio dei fondi e spese all'articolo 120.

TITOLO II.

DELLE RITENUTE SUL SOLDO

CAPITOLO I.

Delle ritenute a profitto dello Stato

SEZIONE I.

DELLA RITENUTA A FAVORE DELLA CASSA DELLE GIUBILAZIONI E PENSIONI

Assegni soggetti alla ritenuta

269. Gli uffiziali di qualunque grado, classe od impiego, siano in attività di servizio o in non attività ed i marescialli capi, devono rilasciare a favore della cassa di giubilazioni e

pensioni il *sei* per cento sull'ammontare fissato per il loro rispettivo soldo.

I marescialli d'alloggio, brigadieri, vicebrigadieri, e gendarmi sottostanno a favore della medesima cassa alla ritenuta del *due* per cento sul soldo di presenza.

270. Ogni uffiziale di qualunque grado o classe o destinato ad impiego che apporti un soldo maggiore di quello che esso godeva, rilascierà nel primo mese a favore della cassa di giubilazione e pensione la differenza di aumento del soldo attribuito al nuovo grado, classe od impiego.

I sotto-uffiziali promossi uffiziali non rilasciano la differenza del soldo.

271. Tutti quelli che provenienti dal civile vengono ammessi in gendarmeria col grado di uffiziale, devono rilasciare a favore della cassa di giubilazione e pensione il soldo intero di un mese, restando liberi dalla ritenuta del sei per cento nel decorso del primo anno.

Assegni che non son soggetti a ritenuta

272. Le gratificazioni, le indennità diverse e qualunque altro assegno o competenza, che non sia soldo propriamente detto, non sono soggette a ritenute, nè possono destinarsi ad altrui profitto.

273. Allorquando un uffiziale deve sottostare ad una ritenuta per qualsivoglia titolo sul suo soldo, ciò non impedisce che gli si faccia quella del sei per cento sull'ammontare integro del soldo stesso a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni.

274. Le somme da ritenersi in virtù delle disposizioni degli articoli precedenti sono portate in modo distinto sugli stati di pagamento, e la deduzione se ne fà sull'ammontare di detti stati.

Sezione II.

DELLE RITENUTE A PROFITTO DEL GOVERNO

Come eseguite

275. Allorchè devono eseguirsi delle ritenute per somme dovute all'erario, dappresso ordine speciale del Ministro, i motivi delle deduzioni sono spiegati sui fogli mensili di trattamento stabiliti dal corpo, in modo che alla parte prendente non venga pagata che la somma netta che deve ricevere, dedottane la ritenuta.

276. Le ritenute da farsi in seguito del debito risultato dagli sconti di liberazione o di errori riconosciuti dalla verifica delle rassegne si eseguiscono sullo stato di soldo più prossi-

mo, subito che ne è stata constatata la cifra ed è stato stabilito il foglio di rettifica; meno che il debito stesso emerga sullo sconto di liberazione dell'ultimo trimestre dell'anno, nel qual caso deve il corpo effettuare il deposito nella cassa camerale, a favore dell'erario, della somma corrispondente a pareggio.

Sezione III.

RITENUTE AGLI UFFIZIALI ED AGLI UOMINI DI TRUPPA SMONTATI

—

Ritenute agli uffiziali

277. Quando un uffiziale diviene smontato per la perdita del cavallo, avvenuta per qualsiasi circostanza, è assoggettato alla ritenuta mensile di *lire trenta e venticinque centesimi*, fintantochè non torna ad essere montato o che il prodotto totale delle fatte ritenute non abbia formato un fondo in deposito di *lire seicento quarantacinque.*

Questo fondo è restituito all'uffiziale, cui appartiene, appena che è nuovamente montato o che è diminuito dai ruoli della gendarmeria per giubilazione o congedo.

In caso di morte è pagato ai di lui eredi

Ritenuta agli uomini di truppa

278. I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che si trovano smontati ricevono durante questa loro posizione il soldo di fanteria corrispondente al rispettivo grado, e non tornano a percepire quello di cavalleria che quando sono nuovamente montati o che hanno completato il fondo di massa prescritto dall'articolo 167.

La differenza che passa da un soldo all'altro, e che viene ritenuta in conseguenza di quanto è di sopra disposto, è versata alla massa individuale di essi. Ciò non esclude la prosecuzione della ritenuta alla quale fossero già sottoposti a causa del debito che potessero avere alla massa. conforme all'articolo 175.

CAPITOLO II.

DELLE RITENUTE A PROFITTO DEI TERZI

Sezione I.

DELLE RITENUTE PER ALIMENTI O SOCCORSI ALLE FAMIGLIE

Da chi prescritte

279. Il Ministro delle armi autorizza delle ritenute sul soldo degli uffiziali, sotto-uffiziali,

brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi per alimenti presso decreti dei tribunali competenti.

Queste ritenute possono essere indipendenti da ogni altra, cui già andasse soggetto il militare per qualunque altro titolo.

280. Le ritenute ordinate in virtù dell'articolo precedente devono esser fatte per deduzione sui fogli di trattamento degli uffiziali e su quelli di prestito per i sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi e l'ammontare è pagato agli aventi diritto sulla produzione di un certificato di ritenuta nel modo prescritto per i delegatarî.

Sezione II.

DELLE RITENUTE PER DEBITI VERSO I TERZI

Da chi ordinate

281. Le ritenute per debiti contratti dagli uffiziali hanno luogo in virtù di atto giudiziario.

Tuttavia il Ministro delle armi, può, nella concorrenza di casi speciali, ordinarle di ufficio quando lo giudichi conveniente.

Notificazione degli atti giudiziarii

282. Qualunque atto di sequestro sul soldo degli uffiziali viene rimesso nei modi di legge al Ministro delle armi e quindi passato al funzionario dell' intendenza militare incaricato dell' ordinanzamento del soldo, onde ne curi l'esecuzione.

Il consiglio di amministrazione non deve dare effetto agli atti, che ad esso pervenissero fuori della prescritta trafila.

Ritenute ordinate per deduzioni

283. Le ritenute per debiti verso i terzi devono sempre esser fatte per deduzione, in conseguenza vengono prelevate sull'ammontare del soldo del debitore, fattane annotazione sui fogli di trattamento.

Destinazioni
del prodotto delle ritenute

284. Le somme che provengono dalle ritenute operate per debiti, di cui ai precedenti articoli, sono distribuite ai creditori con le norme prescritte dalle leggi civili a cura di chi le ha eseguite.

Sezione III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RITENUTE PER DEBITI VERSO L'ERARIO E VERSO I TERZI

Proporzione comune a tutte le ritenute

285. Le ritenute da effettuarsi per rimborsare l'erario od i terzi non possono eccedere *la sesta parte* del soldo, propriamente detto, degli uffiziali, a meno di decisione contraria del Ministro delle armi.

Misure da prendersi per eseguire le ritenute ordinate dal Ministro

286. Tutti gli ordini di ritenute dati dal Ministro delle armi sono indirizzati ai funzionarii dell'intendenza, perchè possano sorvegliarne l'esecuzione, rimanendo questa a tutta responsabilità del consiglio di amministrazione.

287. Allorchè il debitore cambia di corpo, prima che il rimborso prescritto sia eseguito, il consiglio amministrativo della legione, da cui esce, fa conoscere a quello del corpo ove è trasferito, per mezzo dell'intendenza, la somma che deve ancora ritenersi affinchè abbia luogo la continuazione delle ritenute.

PARTE IV.

DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE

TITOLO I.

DEI CONTROLLI

Sezione I.

CONTROLLI DEGLI UOMINI E DEI CAVALLI

Disposizioni generali

288. La gendarmeria tiene dei controlli che vengono ad essa somministrati dall'amministrazione centrale del ministero delle armi per l'inscrizione degli uomini e dei cavalli, e per l'annotazione di tutte le mutazioni e movimenti nel corso di ciascun anno. Questi controlli sono esaminati dai sotto-intendenti militari, quando lo giudichino necessario, e confrontati con quelli che essi stessi ritengono.

289. Nella legione è tenuto un controllo per lo stato maggiore e la sezione fuori rango, ed uno per ciascuna compagnia o squadrone.

La riunione di questi controlli particolari forma il controllo generale della legione.

Da chi è tenuto il controllo generale

290. Il controllo generale che viene somministrato dall'amministrazione centrale del ministero delle armi è tenuto dal tenente-colonnello ed in sua mancanza dall'uffiziale incaricato di supplirlo.

Controllo annuale degli uffiziali e della truppa

291. Il controllo degli uffiziali e della truppa è diviso in tredici parti, cioè:

1.° Gli uffiziali
2.° I marescialli capi
3.° I marescialli d'alloggio di cavalleria
4.° I marescialli d'alloggio di fanteria
5.° I brigadieri di cavalleria
6.° I brigadieri di fanteria
7.° I vice-brigadieri di cavalleria
8.° I vice-brigadieri di fanteria
9.° I trombettieri di cavalleria.
10.° I trombettieri di fanteria.
11.° I gendarmi di cavalleria
12.° I gendarmi di fanteria
13.° I figli di truppa.

Metodo per iscrivere gli uffiziali e gli uomini di truppa

292. Gli uffiziali sono iscritti per ordine di grado.

La data ed il luogo di nascita di ogni uffiziale sono indicati sul controllo.

Gli uomini di truppa vi sono registrati per rango di grado e di classe ed in ogni grado o classe per rango di anzianità; i trombettieri devono precedere i gendarmi. Ogni uomo vi occupa una casella e vi è designato col numero che gli è stato assegnato sul registro matricola col proprio nome e cognome, non chè con la indicazione della brigata cui appartiene.

Coloro che appartengono al piccolo stato maggiore ed alla sezione fuori di rango, sono collocati nel medesimo ordine indicato nelle disposizioni di organizzazione.

I figli di truppa per anzianità di nomina.

293. Le caselle sono segnate con numeri progressivi dalla prima fino all'ultima, eccetto quelle destinate per gli uffiziali.

È assegnato a ciascun grado, classe od impiego di uffiziali un numero di caselle triplo di quello che ne forma il completo; e per la truppa un numero di caselle doppio del completo dei differenti gradi e classi.

In caso che il numero delle caselle non fosse sufficiente, le inscrizioni sono fatte verso

la fine del controllo separatamente per ciascheduna delle categorie sopra menzionate.

294. I nuovi ammessi in gendarmeria come uffiziali o graduati sono iscritti sul controllo il giorno in cui è pubblicata la loro nomina: i comuni arruolati direttamente, il giorno stesso che sono stati definitivamente accettati, e quelli che provengono da altri corpi, il giorno che è emanato l'ordine del loro trasferimento, inscrivendoli al seguito degli uomini del grado rispettivo, mentre la loro classificazione per rango di anzianità non ha luogo che alla rinnovazione del controllo.

295. Ad eccezione dei comuni arruolati direttamente, tutti gli altri sono iscritti per memoria, come non giunti, fino a che non si sono presentati.

Il conto della massa individuale dei militari, quando passano in posizione di assenza, dev'essere portato sempre sulle variazioni del controllo e notato.

Militari che cambiano corpo.

296. Per colui che cambia corpo il consiglio di amministrazione è tenuto a dare avviso immediatamente di questo cambiamento al consiglio di amministrazione del corpo che deve riceverlo, ed informarlo del giorno in cui il militare si è posto in viaggio per re-

carsi montato o smontato alla nuova destinazione.

Questo militare è immediatamente inscritto sul controllo e designato per memoria, come non giunto, finchè non si presenti.

Uomini che passano da una compagnia all'altra o cambiano di grado o di arma nella medesima compagnia.

297. Allorquando un militare passa da una in altra compagnia senza abbandonare il corpo, sul controllo annuale della compagnia che egli lascia, è indicato il num.° della casella che occupa della nuova compagnia, e nel controllo di quest'ultima è indicato il numero della casella che occupava nell'antica.

Quegli che ottiene un avanzamento o che dalla cavalleria passa alla fanteria o viceversa, senza cambiare compagnia, è pure cancellato, ma si riporta alla casella che gli spetta pel nuovo grado od arma.

Uomini cancellati e riammessi.

298. Ogni militare che cessa di far parte del corpo per un motivo qualunque è cancellato dalla casella che occupava.

I militari assenti dai loro posti senza autorizzazione e quelli prevenuti di diserzione sono cancellati dai controlli, allorchè risulta

da un giudizio, da una decisione o da un fatto constatato che non appartengono più al corpo, ovvero allorchè sono scorsi sei mesi senza che siasi potuto conoscere ciò che ne avvenne.

Questi militari, se sono riammessi al servizio, vengono inscritti sui controlli come uomini nuovi.

Questa disposizione di cancellazione non è applicabile per quegli uomini che sono proposti per la giubilazione, mentre non possono essere cancellati dai controlli che in seguito d'ordine del Ministro delle armi.

299. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che ricevono ordine di portarsi nelle riunioni di truppa in stato di azione cessano, a datare dal giorno della loro partenza, dall'essere compresi negli stati dell'effettivo delle compagnie, e non figurano che per sola memoria sui controlli fino al ritorno in residenza.

300. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi fatti prigionieri dal nemico sono cancellati dai controlli a datare dal giorno in cui sono caduti in potere di esso, e vengono inscritti sopra un registro particolare conforme al modello N. 7 che è tenuto al deposito della legione dal tesoriere.

Al loro ritorno al corpo sono cancellati da questo registro e riportati sul controllo della compagnia, a cui appartenevano prima della

cattività, o su quello della nuova compagnia alla quale vengono assegnati.

Controllo di una porzione distaccata dalla legione.

301. Allorchè una porzione distaccata dalla legione si compone di più compagnie ed ha un'amministrazione separata, i consigli eventuali o in mancanza, gli uffiziali che hanno il comando del distaccamento, ricevono, per gli uomini e cavalli distaccati, degli estratti dei controlli annuali di ciascuna compagnia per formarne un controllo generale.

Questi estratti sono rilasciati dal tenente-colonnello, certificati dal consiglio di amministrazione e vidimati dal sotto-intendente militare incaricato della sorveglianza amministrativa del corpo.

Gli estratti di cui era provveduta la porzione di corpo sono poi ritornati al tenente-colonnello chiusi, secondo i casi, dal consiglio eventuale o dall' uffiziale comandante e confrontati con i controlli tenuti al deposito.

302. Si dà conoscenza al sotto-intendente militare, incaricato della sorveglianza amministrativa, delle rettifiche che possono risultare dai confronti.

Questo funzionario riceve nel medesimo tempo gli estratti summenzionati, li annulla e li rimette in seguito al consiglio di ammini-

strazione per essere depositati nell' archivio della legione.

303. Se il distaccamento non si compone che di una compagnia il libro di dettaglio tiene luogo del controllo.

Se poi il distaccamento è composto d'una o più frazioni di compagnia si forma un controllo particolare, che viene estratto dal controllo generale.

Controlli particolari dei militari distaccati.

304. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi distaccati provvisoriamente fuori del circondario delle loro compagnie, sono portati su i controlli particolari dalle compagnie che li amministrano momentaneamente, e le variazioni ad essi concernenti sono trasmesse ogni cinque giorni alle compagnie titolari, perchè ne facciano l'iscrizione sui loro controlli.

Controlli particolari.

305. Oltre il controllo, di cui all'articolo 289, ciascun capitano comandante tiene per la sua compagnia o suo squadrone un controllo che fa parte del libro di dettaglio.

Il controllo dello stato maggiore è tenuto dal tesoro e quello del piccolo stato mag-

giore e sezione fuori di rango dal capitano di abbigliamento.

Controllo annuale dei cavalli.

306. Il controllo annuale dei cavalli degli uffiziali e della truppa dato dall'amministrazione centrale, presso il Ministero delle armi, è diviso e numerato come quello degli uomini.

Vi sono riportati i numeri del registro matricola, i nomi e segnalamenti dei cavalli, come pure i nomi dei proprietarî.

I cambiamenti s' inscrivono giorno per giorno; l'iscrizione deve riferire accuratamente le date e le cause delle perdite.

Il cavallo che cessa dal contare all' effettivo è radiato dalla casella che occupava.

Allorchè gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi ottengono un avanzamento senza cambiare compagnia i loro cavalli sono radiati, ma sono riportati nelle caselle ad essi assegnate a seconda dei nuovi gradi dei proprietarî.

Nella rinnovazione annuale del controllo è aggiunto un anno all'età di ciascun cavallo, e l'ultimo cambiamento dei cavalli assenti è richiamato sul nuovo controllo.

Disposizione generale per la tenuta dei controlli e trasmissione delle variazioni e movimenti dei cavalli.

307. Tutte le disposizioni prescritte per la tenuta dei controlli e trasmissione delle variazioni e movimenti degli uomini sono applicabili ai controlli, alle variazioni e movimenti dei cavalli.

Controlli tenuti dai sotto-intendenti militari.

308. I sotto-intendenti militari tengono un duplicato dei controlli annuali dei corpi e dei distaccamenti, dei quali sorvegliano l'amministrazione.

Le stampe anche per i controlli duplicati sono somministrate dall' amministrazione centrale del ministero delle armi.

Controllo delle compagnie, squadroni o distaccamenti stanziati in un medesimo circondario amministrativo.

309. Allorchè delle compagnie, squadroni o distaccamenti di una legione trovansi diramati sopra diversi punti di un territorio, nel quale siano impiegati più sotto-intendenti militari, i controlli annuali sono tenuti da quel-

lo che ha la sorveglianza amministrativa della porzione, ove si trova il consiglio di amministrazione.

Controllo dei distaccamenti stanziati in un circondario amministrativo oltre quello ove risiede il deposito

310. Se i distaccamenti sono stanziati in un circondario amministrativo oltre quello in cui risiede il deposito, il sotto-intendente militare, al quale è affidata la sorveglianza amministrativa dei distaccamenti, ne tiene i controlli annuali.

In conseguenza quando le compagnie o squadroni sono separati dalla legione per portarsi in un altro circondario, il sotto-intendente militare, che ha la sorveglianza amministrativa della legione, invia i controlli di dette compagnie o squadroni, dopo di averli chiusi, al sotto-intendente del circondario sul quale debbono portarsi.

Se al contrario si trattasse della separazione di un distaccamento composto di frazioni di compagnie o squadroni, in allora si forma un controllo particolare estratto dal controllo generale, che viene inviato come di sopra è detto.

Caso di cambiamento di destinazione

311. Allorchè un distaccamento che si amministra da se stesso cambia di circondario, il sotto-intendente militare chiude i controlli a tutto il giorno della partenza, e l'invìa al sotto-intendente militare del circondario, ove il distaccamento deve passare.

Rinnovazione dei controlli

312. I controlli degli uomini e dei cavalli sono rinnovati al principiare di ciascun anno. L'ultima variazione di qualunque militare o cavallo, assente all'ultimo giorno dell'anno, è richiamata accuratamente sul nuovo controllo dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione o il comandante il distaccamento, che si amministra separatamente, rimette al sotto-intendente militare una copia del nuovo controllo.

Destinazione dei controlli dopo la rinnovazione

313. Dopo la rinnovazione, i controlli annuali tenuti dal corpo e dai distaccamenti sono conservati nell' archivio del consiglio di amministrazione.

Quelli tenuti dal sotto-intendente militare sono inviati all'intendente della divisione, dopo che è stata fatta la rivista dell'ultimo trimestre dell'anno spirato.

Sezione II.

STATI PER I MOVIMENTI E PER LE VARIAZIONI

Trasmissione degli stati di movimenti e variazioni all'uffiziale incaricato della tenuta del controllo.

314. Ogni mattina, dopo il rapporto prescritto dal regolamento sul servizio interno, il tenente-colonnello riceve lo stato delle variazioni e movimenti avvenute il giorno innanzi, certificato da ciascun comandante di compagnia o squadrone. In quanto allo stato maggiore e sezione fuori di rango è redatto e certificato dall'uffiziale di abbigliamento.

315. Le compagnie o squadroni distaccati, devono far prevenire al tenente-colonnello lo stato delle variazioni e dei movimenti ogni cinque giorni.

316. La redazione degli stati dev'esser fatta accuratamente indicando le date e le cause dell'assenza, della partanza o della morte; il luogo di destinazione in caso di missione, il nome dell'ospedale, il luogo dove avvenne

la morte o quello di domicilio in seguito di congedo giubilazione o cancellazione.

Subito dopo il ricevimento degli stati, sia giornalieri che cinquinali, il tenente-colonnello registra sul controllo generale le variazioni ed i movimenti.

Menzione della massa individuale degli uomini morti od assenti.

317. La situazione della massa individuale dei militari che passano in posizione di assenza od in caso di morte, giubilazione, congedo, cancellazione od espulsione dev' essere portata sempre sullo stato delle variazioni ed iscritta sul controllo al seguito della variazione.

Trasmissione degli stati di movimenti e variazioni ai sotto-intendenti militari

318. Per constatare l' effettivo e le variazioni, i corpi ed i distaccamenti sono tenuti di rimettere ai sotto-intendenti militari lo stato di tutte le variazioni degli uomini e dei cavalli. Se non vi sono state variazioni lo stato è negativo.

Questi stati sono rimessi nelle epoche appresso fissate, cioè tutti i giorni immediatamente dopo il rapporto della mattina, per le compagnie e squadroni stanziati nel luogo in

cui risiede il sotto-intendente militare che ha la sorveglianza amministrativa della legione; ed ogni cinque giorni, vale a dire il 1°,i6, 11, 16, 21 e 26 di ciascun mese, per le compagnie, squadroni e distaccamenti stanziati fuori di questa residenza.

La situazione della massa individuale dei militari morti, congedati, giubilati, cancellati, espulsi, o che passano nella posizione di assenza è indicata sugli stati.

La trasmissione degl'indicati stati di variazioni e movimenti è fatta sotto la sorveglianza del capo del corpo, e dal tenente-colonnello o dall'uffiziale che ne fa le funzioni.

Caso di marcia

319. Allorchè la gendarmeria munita di foglio di via ritrovasi in marcia, non per servizio d'istituto, lo stato di variazioni è rimesso in tutti i luoghi di soggiorno al sotto-intendente militare, o a chi ne fa le veci, che ne passa la rivista per constatarne l'effettivo.

All'arrivo della gendarmeria al destino, lo stato generale delle variazioni per tutto il tempo della marcia è in tal caso rimesso al sotto-intendente militare che ne prende la sorveglianza amministrativa. Il sotto-intendente militare dopo aver verificato questo stato, confrontatolo con le iscrizioni portate sul foglio di via che gli viene rimesso, e con i ri-

sultati della sua rivista di arrivo, registra le variazioni nei controlli annuali.

Distaccamenti sotto la sorveglianza amministrativa di altro sotto intendente militare.

320. Allorchè dei distaccamenti si trovano sotto la sorveglianza amministrativa di un sotto-intendente militare diverso da quello della loro legione, gli stati delle variazioni, certificati dagli uffiziali comandanti, sono trasmessi ogni quindici giorni al sotto-intendente militare sotto la cui sorveglianza amministrativa sono collocati. Il medesimo dopo averli vidimati l'indirizza immediatamente al sotto-intendente militare della legione, che l'invia al consiglio di amministrazione.

Gl'indicati stati servono alla verifica dei fogli di giornata del distaccamento, e danno il mezzo di fare, tanto sul registro matricola, che sul controllo annuale le annotazioni constatanti gli aumenti e le perdite.

Detti stati sono indipendenti da quelli che i distaccamenti debbono inviare in conformità all'articolo 318 tutti i giorni od ogni cinque giorni, secondo il caso, al sotto-intendente militare che ha la sorveglianza amministrativa della legione.

Presentazione al sotto-intendente militare degli uomini che arrivano alla legione.

321. L'uffiziale che arriva alla legione, sia per la prima volta, sia dopo un assenza qualunque, non causata da servizio d'istituto, è tenuto di presentarsi al suo arrivo al sotto-intendente militare ed in mancanza di questi al suo supplente, il quale dà avviso al sotto-intendente della presentazione dell'uffiziale.

Il sotto intendente o il suo supplente vidima i documenti giustificativi, che gli vengono esibiti dall'uffiziale.

322. I sotto-uffiziali, brigadieri, vice brigadieri e gendarmi che arrivano alla legione, sia per la prima volta, sia dopo un assenza qualunque, non causata da servizio d'istituto, sono, nelle ventiquattro ore del loro arrivo, presentati al sotto-intendente militare da un foriere di settimana ad effetto di essere subito portati come presenti sui controlli della compagnia o squadrone.

Il sotto-uffiziale, che accompagna questi militari deve esibire al sotto-intendente i documenti, di cui sono provvisti e rimettergli nel tempo stesso la nota dei numeri che sono stati assegnati tanto sul controllo, che sul registro matricola ai nuovi arrivati.

Nei luoghi in cui non esiste il sotto-in-

tendente militare, queste presentazioni sono fatte al suo supplente. Il sotto-intendente militare o quello che lo rimpiazza vidima i documenti che gli sono presentati.

Qualunque vidimazione è datata.

Stati degli uomini degenti agli ospedali.

323. I fogli nominativi trimestrali stabiliti, in conformità del regolamento sul servizio degli ospedali, dagli amministratori o gerenti degli ospedali militari e civili, sono trasmessi dal sotto-intendente-militare a quelli de' suoi colleghi che hanno la sorveglianza amministrativa dei corpi, ai quali i militari appartengono. Quest'ultimi funzionarî li fanno giungere, dopo la iscrizione sul loro controllo, se vi ha luogo, ai consigli di amministrazione dei corpi.

TITOLO II.

DELLE RIVISTE

CAPITOLO I.

DELLE RIVISTE DELL'EFFETTIVO.

Sezione I.

RIVISTE DELL'EFFETTIVO FATTE
DAL SOTTO-INTENDENTE MILITARE

Riviste delle brigate.

324. I sotto-intendenti militari passano in rivista per brigate o per tenenze gli uomini ed i cavalli per constatarne l'effettivo.

La rivista delle brigate del capo luogo della provincia è passata trimestralmente. Tutti gli uffiziali della residenza vi assistono e così gli uomini di truppa in grande tenuta e montati.

La rivista delle altre brigate è passata annualmente e tutte le volte che il sotto-intendente militare lo crede necessario, dandone immediato annunzio per la dóvuta trafila al

Ministro delle armi e adducendo i motivi straordinarî, che ve lo hanno indotto.

Queste riviste hanno luogo sempre nella caserma della residenza, e in nessun caso possono attraversare o ritardare l'esecuzione del servizio.

Verifica dei libretti di massa
e della regolarità
delle diverse somministrazioni.

325. Il sotto-intendente militare verifica nella sua rivista i libretti dei sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi, e si accerta che siano tenuti in corrente. Egli vede se le somministrazioni di ogni specie sono in rapporto con le disposizioni regolamentarie, e non omette in fine di fare tutte le investigazioni, che gli sembrano proprie, per assicurarsi della regolarità dell'amministrazione.

326. Egli si assicura che le distribuzioni dei foraggi siano fatte in tempo utile e che le derrate siano di buona qualità.

I risultati di queste riviste ed investigazioni sono constatati nei rapporti annuali, che sono trasmessi al Ministro per mezzo dell' intendente militare.

Riviste sul terreno della gendarmeria che è nel capo luogo della legione.

327. La gendarmeria che si trova nel capo luogo della legione è passata in rivista dal sotto-intendente militare incaricato della sorveglianza amministrativa del corpo ogni trimestre, come gli altri corpi di truppa, ed ogni altra volta che lo giudica utile al bene del servizio, dandone immediato annunzio al Ministro e adducendo i motivi che ve lo hanno indotto.

Quando egli si presenta alla testa dello stato maggiore, delle compagnie o degli squadroni gli sono rimessi dall'uffiziale superiore di amministrazione o chi per esso, per lo stato maggiore, dai capitani o dagli uffiziali comandanti, per le compagnie e squadroni, i fogli di appello nominativi simili al modello N. 8. Per i cavalli sono stabiliti ed esibiti i fogli distintivi a seconda del modello N. 9.

Avanti di passare la rivista, il sotto-intendente militare è tenuto a darne avviso all'autorità militare, la quale approva, se lo giudica espediente, il giorno e l'ora della riunione della truppa.

La rivista ha luogo in grande tenuta di servizio, ma lo stendardo non deve comparire a meno che la rivista non sia passata in presenza d'un uffiziale generale.

Rivista degli uomini all' ospedale.

328. Indipendentemente dalle riviste, di cui agli antecedenti articoli, il sotto-intendente militare passa ancora quella dei militari di gendarmeria malati agli ospedali.

Gli uffiziali d'amministrazione contabili o i gerenti degli ospedali civili rimettono loro per questa rivista degli stati nominativi speciali, conformi al modello N. 10.

Reclami individuali durante la rivista.

329. Il sotto-intendente militare riceve durante la rivista i reclami, che i militari di ogni grado possono avere riguardo all'amministrazione.

Esso fa diritto alle domande, quando queste sono fondate sulle leggi ed ordinanze, e si assicura che i reclami siansi indirizzati antecedentemente ai loro capi seguendo le regole della subordinaziona e delle gerarchìa.

SEZIONE II.

RIVISTE DELL'EFFETTIVO DELL' INTENDENTE MILITARE.

Epoche di queste riviste

330. L' intendente militare passa in rivista

la gendarmeria posta nella periferìa della sua divisione nell'epoca dell'ispezione amministrativa, ed eventualmente tutte le volte che l'interesse del servizio lo richiede.

Queste riviste hanno luogo nel modo prescritto per le riviste del sotto-intendente militare.

CAPITOLO II.

DEI FOGLI DI GIORNATA.

—

Redazione dei fogli di giornata.

331. Il foglio di giornata destinato alla formazione delle rassegne generali è stabilito trimestralmente in triplice copia di ciascuna compagnia o squadrone della gendarmeria, tanto per gli uomini, quanto per i cavalli, come ai modelli N. 11 e 12.

Ne viene stabilito inoltre uno particolare che deve comprendere tutti gli uffiziali (modello N. 13) della legione ed un altro pel piccolo stato maggiore unitamente alla sezione fuori di rango.

332. I fogli di giornata sono nominativi. Gli uffiziali, i sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi e figli di truppa vi sono portati col medesimo ordine del controllo annuale.

Gli uffiziali sono inscritti con le relative

variazioni sui fogli di giornata delle respettive compagnie o squadroni per semplice memoria.

Detti fogli di giornata indicano:

1.° I movimenti e cambiamenti sopragiunti dopo che fu stabilito l'ultimo foglio di giornata, come pure l'epoche delle riviste e girate fatte dagli uffiziali.

2.° Il dettaglio delle giornate che danno diritto alle diverse specie di soldo, ai supplementi ed accessorî di soldo, alle indennità come pure alle somministrazioni dei viveri, dei foraggi e preservativi in natura.

3.° Lo sconto delle somme e delle razioni da abbonarsi.

I fogli di giornata presentano inoltre la composizione e la situazione dell'effettivo, tanto degli uomini, quanto dei cavalli, col bilancio degli aumenti e delle perdite risultanti dalle variazioni sopravvenute dall'ultimo foglio di giornata. È stabilito nei medesimi fogli una situazione particolare per i distaccamenti in servizio momentaneo presso le compagnie.

Da chi stabiliti.

333. I fogli di giornata sono stabiliti dai capitani che vi segnano soltanto i nomi, cognomi gradi e variazioni. Lo sconto delle giornate e delle differenti prestazioni tanto in denaro che in natura, come pure le diverse indicazioni generali, delle quali questi fogli de-

vono essere corredati, vi sono portati dal tesoriere o suo supplente. Il foglio di giornata dello stato maggiore e sezione fuori-rango è stabilito dall'uffiziale di abbigliamento; lo stato dell'effettivo che vi fa seguito è riempito dal tesoriere.

Modo di fare il totale delle giornate di soldo ed accessorî.

Giornate degli uffiziali.

334. Le giornate di soldo, dei differenti accessorî di soldo ed indennità sono portate separatamente per ciascun grado, totalizzando quelle che riferiscono ad un grado uguale.

Viene stabilito un solo totale generale per le giornate, che danno diritto ad un assegno comune od alle razioni dei viveri e dei foraggi in natura. Il richiamo delle giornate dei viveri e foraggi è fatto in ragione delle razioni dovute a ciascun grado.

Giornate degli uomini di truppa.

335. Per le giornate di soldo, dei diversi accessorî di soldo e delle indennità degli uomini di truppa è osservato il medesimo sistema indicato per gli uffiziali.

È formato un solo totale generale di quelle giornate che riferiscono all' assegno co-

mune dei viveri, dei foraggi e dei preservativi.

Formazione di un riassunto generale di giornate.

336. Il tesoriere, presso i fogli di giornata presentatigli, per la riunione delle porzioni di corpo da comprendersi in una stessa rassegna, stabilisce un riassunto generale che presenta la recapitolazione per grado e per posizione di tutte le giornate che danno diritto a dei richiami in denaro. Tale riassunto è vistato e verificato dall'uffiziale superiore di amministrazione ed è conforme al modello N. 14.

Inscrizione dei militari nuovi ammessi o promossi.

337. La data delle nomine, ed il giorno dell'entrata in servizio devono essere indicati allorchè gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri, gendarmi e figli di truppa nuovi ammessi sono portati per la prima volta sui fogli di giornata.

338. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi promossi ad un nuovo grado senza cambiare corpo o compagnia, sono portati nella finca del loro antico grado, fino al giorno esclusivo che entrano in

diritto al soldo del nuovo grado, e sono compresi da quest'epoca all'effettivo del grado da essi ottenuto.

Quelli che passano da una legione, o da una compagnia ad un'altra in seguito di promozione, o senza cambiare di grado, sono egualmente portati sul foglio di giornata della loro antica compagnia fino al giorno esclusivo della partenza.

Militari distaccati fuori del circondario.

339. I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi distaccati fuori del loro circondario per qualunque servizio, sono inscritti con l'annotazione delle compagnie, alle quali appartengono, al seguito dei militari della loro arma nei fogli di giornata stabiliti dalle compagnie, da cui sono provvisoriamente amministrati.

Sono portati pure in un modo distinto nella situazione dell'effettivo dei medesimi fogli di giornata.

Menzione degli impieghi vacanti.

340. Allorquando qualche impiego di uffiziale è vacante, ne è fatta menzione su i fogli di giornata.

Assenti portati per memoria

341. Il militare, che allo spirare di un trimestre , si trova assente per permesso o in missione, non è portato che per memoria sui fogli di giornata a contare dal giorno della sua partenza, salvo il caso previsto dall' articolo 345. Ne è indicata pure la durata del permesso e se è stato accordato con soldo intero, con soldo di permesso o senza soldo.

Egualmente vi sono portati per memoria i militari che al termine del trimestre si trovano negli ospedali.

Militari che non contano all'effettivo

342. Gli uomini dimissionarî , congedati e generalmente tutti quelli che non devono più comprendersi nell'effettivo, sono portati fino al giorno esclusivo della radiazione dai ruoli nei fogli di giornata al posto loro assegnato dal grado.

Quelli morti o disertori vi sono portati a tutto il giorno inclusivo della loro morte o diserzione.

Caso speciale di separazione di un distaccamento.

343. Se un distaccamento composto di frazioni di compagnie si separa dalla porzione

principale stabilisce un solo foglio di giornata, nel quale gli uomini sono distinti per grado con l'annotazione della compagnia da cui furono distaccati momentaneamente.

Fogli di giornata: da chi certificati

944. I fogli di giornata delle compagnie, sqnadroni e distaccamenti sono certificati e firmati dai rispettivi capitani od uffiziali comandanti.

Quello particolare degli uffiziali, dal tesoriere, e l'altro del piccolo stato maggiore e sezione fuori di rango, dall'uffiziale di abbigliamento.

L'uffiziale superiore d' amministrazione o il suo supplente verifica e constata, con un visto, la conformità del foglio di giornata col controllo generale, ed il tesoriere o l'uffiziale pagatore, nelle porzioni distaccate, certifica gli sconti di ogni natura che ha stabilito su questi fogli.

Militari autorizzati a percepire il soldo isolatamente

345. Le competenze dei militari, che essendo in permesso o in missione, sono autorizzati a riceverle fuori della legione, non sono richiamate nei fogli di giornata dalle rispet-

tive compagnie che quando gli stati, constatanti i pagamenti ad essi fatti, sono giunti al consiglio di amministrazione.

Militari di linea in sussistenza alla gendarmeria

346. Per i militari di linea posti in sussistenza alla gendarmeria sono stabiliti in ogni trimestre dei fogli di giornata al titolo di ciascun corpo, a cui detti militari appartengono effettivamente.

I richiami, ai quali danno diritto i suddetti fogli di giornata, sono portati in speciali rassegne.

Invio dei fogli di giornata.

347. I consigli di amministrazione e gli uffiziali comandanti i distaccamenti inviano i fogli di giornata al sotto-intendente militare al più tardi nei primi venti giorni di ciascun trimestre per il trimestre decorso.

Se il corpo o distaccamento in questi primi venti giorni si trova in marcia, i fogli di giornata sono trasmessi immediatamente, dopo il suo arrivo al destino, al sotto-intendente militare, che deve prendere la sorveglianza amministrativa del corpo o distaccamento.

348. Se i fogli di giornata non sono esibiti nel termine prescritto dall' articolo precedente il sotto-intendente militare fà conoscere il motivo del ritardo all'intendenle divisionario onde possa farlo cessare, proponendo anche, se ha luogo, al Ministro delle armi delle misure di rigore contro chi di ragione.

Documenti che devono accompagnare i fogli di giornata.

349. Indipendentemente dalle pezze giustificative dei movimenti e variazioni, i fogli di giornata sono accompagnati:

1.° Da un'esemplare del riassunto generale delle giornate prescritto dall' art. 346.

2.° Dal prospetto certificato dal sotto-intendente militare incaricato del servizio dell'accasermamento degli alloggi assegnati agli uffiziali nei locali militari, modello N.° 15.

3.° Dallo stato degli uffiziali aventi diritto alle gratificazioni di entrata in campagna.

4.° Dallo stato degli uffiziali aventi diritto all'indennità per la perdita di cavalli o di effetti.

5.° Dallo stato nominativo dei nuovi ammessi all'alta paga giornaliera di anzianità e passati ad altra categoria, modello N. 16.

Stati speciali d'aggiungersi ai fogli di giornata.

350. Allorchè vi è luogo di dover abbonare delle somme per gratificazioni di entrata in campagna, se ne redigge uno stato particolare che viene aggiunto ai fogli di giornata,

Si fà altrettanto riguardo alle somme d'abbonarsi per indennità di perdite di cavalli ed effetti, ed alle gratificazioni accordate ai militari promossi uffiziali o marescialli capi per le spese di primo allestimento.

Questi stati sono conformi ai modelli N. 17 e 18.

È aggiunto inoltre, quando si verifica la circostanza, lo stato per la differenza di soldo che si è pagate agl'individui dei corpi di linea durante il tempo che sonosi trovati in sussidio della gendarmeria.

Tale stato è redatto a seconda del modello N. 19.

Verifica dei fogli di giornata fatta dal sotto-intendente militare

351. Appena il sotto-intendente militare ha ricevuto i fogli di giornata, che gli devono essere rimessi in esecuzione degli articoli precedenti, ne fà la verifica sui controlli e documenti giustificativi, li rettifica, se vi è bisogno, e li vista. Se non ha la sorveglianza am-

ministrativa del deposito li trasmette senza dilazione al sotto-intendente militare incaricato di tale sorveglianza, il quale li comunica al consiglio di amministrazione centrale, perchè ne faccia fare una contro verifica.

Quest'ultimo sotto-intendente, dopo essersi assicurato dell'esattezza della contro-verifica, fa operare sopra ciascun foglio di giornate le rettifiche, di cui sarà stato riconosciuto suscettibile.

Il sotto-intendente militare si assicura colla sua verifica:

1.° Che tutte la variazioni sono state indicate esattamente sui fogli di giornata come sono inscritte sui controlli, e constatate dai documenti giustificativi.

2.° Che non è stato fatto doppio richiamo di competenze per gli stessi militari, che per l'effetto delle variazioni possono trovarsi riportati nei differenti fogli di giornata, e che non si sono nuovamente operati dei richiami già effettuati.

3.° Infine che le competenze in danaro o in natura, sono state leggittimamente e legalmente richiamate in riguardo ai gradi o impieghi dei militari, e delle rispettive loro posizioni di presenza e di assenza ed alla applicazione delle diverse tariffe.

CAPITOLO III.

DELLE RASSEGNE GENERALI DI LIQUIDAZIONE

Formazione delle rassegne

352. Viene stabilita una sola rassegna generale di contabilità per trimestre per tutte le porzioni di un medesimo corpo.

Le rassegne di liquidazione sono conformi al modello N.° 20. Le medesime vengono stabilite dal sotto-intendente militare incaricato della sorveglianza amministrativa delle porzioni di corpo, in cui si trova il consiglio di amministrazione.

Queste rassegne sono numeriche, e pre. sentano il numero delle giornate di presenza e di assenza per grado e per posizione. Constatano il diritto sopra tali basi della porzione centrale del corpo, e delle compagnie o distaccamenti, che si amministrano separatamente, ai diversi pagamenti in denaro ed alle somministrazioni in natura conforme agli ordini ed alle tariffe in vigore. Contengono, come i fogli di giornata, la composizione e la situazione dell'effettivo in uomini ed in cavalli, ed i risultati dei cambiamenti sopraggiunti in questo effettivo dopo l'ultima rassegna.

Richiami
risguardanti gli esercizi chiusi

353. I richiami del soldo ed accessorî non soggetti a decadimento, e che riferiscono ad un esercizio chiuso, vengono fatti mediante rassegne suppletorie da stabilirsi al titolo dell'esercizio, cui appellano i richiami stessi.

Queste rassegne sono rimesse al sotto-intendente militare che ne fà l'invio al ministero delle armi per gli effetti dell'articolo 127 del regolamento sulla contabilità in denaro dello stesso ministero.

Militari distaccati
come portati sulle rassegne nella situazione dell'effettivo

354. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi distaccati dai corpi di gendarmeria sono aggiunti sotto le situazioni dell'effettivo nelle rassegne dei corpi che li amministrano momentaneamente.

Nelle rassegne dei corpi, alle quali questi militari appartengono, si seguita a portarli nelle medesime situazioni dell'effettivo, ma per memoria soltanto.

Epoca della redazione delle rassegne.

355. Le rassegne devono essere redatte nei primi venti giorni del secondo mese di ogni trimestre pel trimestre scaduto, a meno che il sotto-intendente militare non abbia ricevuti ancora i fogli di giornata. In questo caso dovrà egli conformarsi a quanto è prescritto dall'articolo 348.

Rassegne in quattro copie.

356. Le rassegne di contabilità sono stabilite in quattro copie e destinate come all'articolo 372.

CAPITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI I MILITARI IMBARCATI DI GENDARMERIA

Distaccamenti compresi nelle rassegne dei loro corpi fino al giorno dell' imbarco.

357. I distaccamenti posti a disposizione della marina sono compresi nel foglio di giornata della compagnia del circondario del posto, in cui si sono riuniti, che li amministro fino al giorno dell'imbarco.

Da questo giorno in poi passano sotto l'amministrazione della marina.

Fogli di giornata dopo l'imbarco

358. Nei casi preveduti dall' articolo precedente gli amministratori della marina devono sorvegliare che i controlli, gli stati di mutazioni ed i fogli di giornata, siano regolarmente redatti. Sono incaricati di raccogliere i fogli di giornata, di vistarli e chiuderli, ed indirizzarli in seguito al ministero delle armi.

Rassegna particolare dopo l' imbarco

359. Sono stabilite rassegne speciali per i distaccamenti messi a disposizione della marina a contare dal giorno del loro imbarco. Queste rassegne sono indirizzate al ministero delle armi.

Obbligo degli amministratori della marina per la regolarizzazione dei pagamenti

360. Gli amministratori della marina sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento per ciò che concerne i pagamenti per la truppa di gendarmeria imbarcata.

Rimborso da darsi alla marina

361. Il rimborso da darsi dal ministero delle armi all'amministrazione della marina delle somme antistate alle truppe di gendarmeria imbarcatesi, ha luogo sulla produzione degli stati di pagamento quietanzati.

Per gli uffiziali , sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi imbarcatisi isolatamente, il rimborso degli antisti si fà dal ministero delle armi dappresso stati nominativi stabiliti dagli amministratori della marina.

TITOLO III.

DEGLI SCONTI DI LIBERAZIONE

CAPITOLO I.

DELLA RIUNIONE DEI TITOLI D' IMPUTAZIONE

Sezione I.

Delle dichiarazioni di quietanza

Invio di questi documenti.

362. Le dichiarazioni di quietanza stabilite in carta celeste sono inscritte sulle note dei pagamenti redatte in ogni mese dai singoli cassieri camerali per ordine di data e serie dei numeri.

Questi documenti sono trasmessi con la nota al sotto-intendente militare, che ha ordinato i pagamenti e che ne accusa ricevuta al trasmittente.

Uso delle dichiarazioni di quietanza.

363. Il sotto-intendente militare custodisce per se le dichiarazioni di quietanza sotto-

scritte al titolo dei corpi o delle compagnie, che sono poste sotto la sua sorveglianza amministrativa, per imputarle nello sconto di liberazione.

Le dichiarazioni di quietanza appartenenti ai corpi o alle compagnie, le cui rassegne di liquidazione devono essere stabilite in un altro circondario amministrativo, sono riunite dal sotto-intendente militare per ogni corpo o compagnia; indicando col riassunto della nota generale il numero e l'ammontare di ciascun documento. Quindi è inviato questo riassunto con le dichiarazioni di quietanze, che vi hanno relazione, al sotto-intendente militare che ha la sorveglianza amministrativa dei corpi, ai quali questi documenti sono imputabili.

L'invio deve farsi sul mese che segue il trimestre decorso.

Sezione II.

Note di totalizzazione delle forniture in natura.

Redazione delle note di totalizzazione.

364. Per le somministrazioni in natura fatte alla gendarmeria devono essere redatte delle note di totalizzazione in doppia copia dal consiglio di amministrazione del corpo in ogni

trimestre all' epoca ed a seconda delle forme prescritte dal regolamento sulle sussistenze militari.

Destinazione di una delle copie delle note di totalizzazione.

365. Il sotto-intendente militare ritiene per se una delle due copie di ciascuna nota di totalizzazione per constatare le imputazioni da farsi sugli sconti di liberazione.

A chi inviate le note di totalizzazione per le somministrazioni fatte agli isolati.

366. Le note di totalizzazione delle somministrazioni eseguite, sia nell' interno, sia in una riunione di truppa in stato di azione agli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi isolati portati in sussistenza, sono inviate nel mese che segue il trimestre, al quale le somministrazioni riferiscono ai funzionarii dell' intendenza incaricati di stabilire le rassegne, nelle quali questi militari devono esser compresi.

CAPITOLO II.

DELLA FORMAZIONE DEGLI SCONTI

Sezione I.

Regole per la loro redazione.

Come e da chi stabiliti.

367. Sono formati degli sconti definitivi di tutte le spese, sia in denaro, sia in natura che hanno per oggetto di effettuare la liberazione rispettiva tra il ministero delle armi e la gendarmeria. Questo sconto è fatto come al modello N. 21.

368. Il sotto-intendente militare dopo che ha compilata la rassegna del corpo di gendarmeria, e che ha riunito tutte le dichiarazioni di quietanze, e le note di totalizzazione constatanti le somme e le forniture da imputarsi, stabilisce lo sconto di liberazione e lo rimette al consiglio di amministrazione, il quale lo firma, e se non ha luogo alcuna osservazione, lo ritorna al sotto-intendente militare. In caso contrario il sotto-intendente militare raduna il consiglio per procedere, contradittoriamente e seduta stante, alla rettifica dello sconto.

Imputazioni delle percezioni in più sulle somministrazioni in natura.

369. Se dallo sconto risulti che le somministrazioni in natura che il corpo ha ricevuto, superano il numero delle razioni attribuite nella rassegna, l'ammontare di tali percezioni in più viene portato a debito del corpo.

Lo sconto in denaro delle percezioni in più sulle somministrazioni in natura viene fatto dappresso la tariffa stabilita dal Ministro delle armi o a forma dei prezzi dei contratti vigenti nelle piazze in cui il corpo ha ricevuto il maggior numero delle razioni.

Il meno percetto delle somministrazioni in natura non dà luogo a richiamo.

370. L'aver ricevuto in meno in un trimestre delle distribuzioni in natura non può dar luogo a richiamo, ma può servire di compenso per le percezioni in più nel limite dello stesso trimestre su quelle derrate, che per loro natura sono atte ad essere sostituite le une alle altre.

Chiusura degli sconti di liberazione.

371. Il sotto-intendente militare chiude unitamente al consiglio di amministrazione lo

sconto di liberazione, appone il proprio bollo di annullamento sulle note di totalizzazione e sulle dichiarazioni di quietanza.

Sezione II.

Destinazioni da darsi alle rassegne scontate.

Riparto di quattro esemplari.

372. Il primo esemplare della rassegna con lo sconto di liberazione viene rimessa con una copia dei fogli di giornata, e la minuta di amministrazione del corpo.

Il secondo e terzo esemplare sono inviati all' intendente divisionario.

Quest' invio deve essere fatto al più tardi nel fine del secondo mese che segue il trimestre scaduto, a meno di legittimo impedimento, di cui il sotto-intendente militare è in obbligo di render conto immediatamente.

Il quarto esemplare rimane presso il sotto-intendente militare.

Richiesta dei fogli di giornata fatta dal sotto-intendente militare.

373. Tutte le volte che il sotto-intendente militare ha bisogno per le sue verifiche ul-

teriori di ricorrere ai fogli di giornata dei trimestri spirati, reclama la comunicazione di quelli che sono all'appoggio delle rassegne che si conservano dal consiglio di amministrazione, il quale è tenuto di acconsentire senza dilazione a questa domanda.

Documenti da unirsi all'esemplare della rassegna destinata per l'intendente divisionario.

374. Uno dei due esemplari della rassegna diretti all' intendente divisionario dev' essere accompagnato:

1.° Dai fogli di giornata.

2.° Dalle differenti giustificazioni indicate all'articolo 349.

3.° Dai fogli di rettifica o liquidazione.

4.° Dalle copie degl' ordini di ritenute ed altri che siano stati emessi dal Ministro.

5°. Dai fogli di via, permessi, congedi, ordini di missione e biglietti di sortita dall'ospedale.

6.° Dalle dichiarazioni di quietanza ed in generale da tutti i documenti che devono essere stati comunicati al sotto-intendente militare ad eccezione dei brevetti, lettere di servizio e boni di distribuzioni.

CAPITOLO III.

DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI SCONTI

Percezione in meno

375. Se lo sconto di liberazione di una rassegna dell'esercizio corrente presenta per risultato una percezione in meno, l'ammontare è portato in aumento sul primo stato di pagamento del soldo corrente ed il corpo ne ha l'accreditamento sullo sconto di liberazione della rassegna corrispondente.

Se invece la percezione in meno risulta dallo sconto di liberazione della rassegna di un esercizio spirato, il corpo è rimborsato mediante il rilascio di un mandato apposito tratto al titolo dell'esercizio.

Percezione in più

376. Allorchè lo sconto di deliberazione presenta una percezione in più, la somma da ritenersi è portata in deduzione sul primo stato di pagamento del soldo corrente, ed il corpo è addebitato sullo sconto di liberazione della rassegna corrispondente. Se l'esercizio è spirato o chiuso, viene fatta la ritenuta dell'ammontare sul primo stato di pagamento del soldo,

mediante vincolo di versamento a favore dell'erario in refusione del più percetto.

TITOLO IV.

DELLA VERIFICA DELLE RASSEGNE

CAPITOLO I.

DELLE VERIFICHE FATTE DALL' INTENDENTE MILITARE

Fogli di verifica e di rettifica.

377. L' intendente militare verifica le rassegne di liquidazione stabilite dal sotto-intendente militare ed i risultati di questa operazione sono constatati dai fogli di verifica, conforme al modello in uso per gli altri corpi dell'armata.

Questi fogli inviati al sotto-intendente militare, che ha la sorveglianza del corpo, sono comunicati da esso al consiglio di amministrazione che vi fa le sue osservazioni.

Se in seguito della risposta del sotto-intendente militare, l' intendente giudica che vi è luogo a rettifica, stabilisce a quest' effetto un foglio detto di rettifica, che dev' essere tra-

scritto sulle copie della rassegna, siccome per gli altri corpi di truppa.

Se la verifica non ha dato luogo definitivamente ad alcuna variazione, l'intendente la constata con un visto motivato e datato, che egli appone sulla rassegna.

Documenti che devono accompagnare la copia della rassegna indirizzata al Ministro

378. Le due copie della rassegna inviate all'intendente militare in virtù dell'articolo 372 sono trasmesse al Ministro delle armi.

Una di queste copie è accompagnata dai fogli di giornata, dai differenti documenti, e dai fogli di verifica e rettifica indicati negli articoli 349 e 374.

CAPITOLO II.

DELLE VERIFICHE FATTE DAL MINISTERO DELLE ARMI

Oggetto di questa verifica.

379. Le rassegne di liquidazione della gendarmeria verificate dall'intendente militare sono contro-verificate dal ministero delle armi. Il Ministro prescrive le misure necessarie per

la rettifica degli errori riconosciuti in seguito di questa contro-verifica.

CAPITOLO III.

DELLA RETTIFICA DEGLI ERRORI

Aumenti e diminuzioni risultanti dalla verifica delle rassegne.

380. Gli aumenti e le diminuzioni da farsi in seguito degli errori constatati dalla verifica delle rassegne di liquidazione, si effettuano sopra i primi mandati di pagamento del soldo corrente sulle rassegne, osservando le regole prescritte agli articoli 375 e 376.

Se gli aumenti o diminuzioni riferiscono a rassegne di esercizii spirati si osservano le norme prescritte dagli articoli sopraccitati.

Errori negli sconti.

381. Allorchè è stato riconosciuto un errore nello sconto di liberazione, l'aumento o la diminuzione da fare è portato sul primo mandato di pagamento del soldo corrente, e l'ammontare è aggiunto a credito o a debito del corpo sullo sconto di liberazione in cui questo mandato di pagamento dev' essere imputato, osservando però le regole già indicate, se l'e-

quivoco risulta sullo sconto di un esercizio spirato.

Annotazioni relative agli aumenti o alle diminuzioni.

382. Le annotazioni relative agli aumenti o alle diminuzioni devono indicare sempre la rassegna, in cui è stato commesso l'errore ed il foglio di rettifica, in virtù del quale gli aumenti e le deduzioni sono effettuate.

Questo foglio rimane annesso alla rassegna sulla quale ha avuto luogo la rettifica: se la detta rettifica concerne un esercizio spirato o chiuso, una dettagliata osservazione deve far conoscere tale circostanza.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI SPECIALI

La contabilità è chiusa annualmente dall' intendente militare.

383. Ogni anno all'epoca dell'ispezione amministrativa l' intendente militare chiude la contabilità della gendarmeria , e rende conto al Ministro delle armi di tutte le sue operazioni.

Responsabilità degl' intendenti, e sotto-intendenti.

384. La responsabilità degl'intendenti e dei sotto-intendenti militari per gli assegnamenti fatti indebitamente alla gendarmeria è la stessa che quella ad essi imposta per gli altri corpi dell'armata, ma questi funzionarii ne possono far render conto ai consigli di amministrazione, ai quali rimane il diritto di rivalsa a tutta propria responsabilità verso gli uffiziali, sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi, che ne avessero profittato.

RECLAMI PARTICOLARI

A chi indirizzati

385. I militari della gendarmeria che hanno dei reclami a fare, sia contro il corpo, sia contro le compagnie dell' arma, l' indirizzano al consiglio di amministrazione, che è tenuto, se non può dargli soddisfazione, di trasmetterli al sotto-intendente militare. Questo funzionario decreta su questi reclami o li trasmette, se è necessario, all'intendente della divisione. In casi straordinarii se ne dà relazione al Ministro delle armi.

Questi stessi militari hanno facoltà di re-

clamare direttamente al Ministro contro le decisioni dei funzionarii dell' intendenza militare.

In questo caso devono unire ai loro reclami la copia delle decisioni contro essi emanate, la quale copia devesi loro rilasciare dal consiglio di amministrazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

386. Tutte le disposizioni, massime e consuetudini anteriori concernenti il servizio del soldo e delle rassegne della gendarmeria sono e restano abrogate.

387. Il presente regolamento avrà il suo pieno effetto dal giorno primo maggio 1867.

Roma 13 Aprile 1867.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

N. B. Le tariffe, che fanno parte del presente regolamento, e l'indice parziale del medesimo, sono riportati in fine del volume per non interrompere la raccolta delle disposizioni.

(N. 11) *Sul pagamento dei censi camerali da presentarsi nella Camera dei Tributi nella vigilia e festa de' SS. Apostoli Pietro e Paolo.* (Editto dell'Emo Cardinale Camerlengo 2 Maggio 1867).

(N. 12) *Ordine circolare del Ministero delle Finanze. N. 18155. Disposizioni ulteriori sulle merci di transito con le vie ferrate.*

6. Maggio 1867.

ORDINE CIRCOLARE

Per maggiormente agevolare il transito delle merci sulle vie ferrate, oltre l'abolizione del dazio già disposta colla circolare N.° 16278 del 14 marzo decorso, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il Consiglio dei Ministri, si è benignamente degnata di autorizzare quanto appresso.

1.° Verrà permesso il transito sulle vie ferrate di tutte le merci e generi, ad eccezione degli articoli di Regalìa, delle armi, e munizioni da guerra.

2.° Saranno mantenute integre le caratteristiche apposte dalle Dogane degli Stati contermini ai vagoni o colli di merci e generi in transito, salve circostanze che viste di Polizia obbligassero a prendere eccezionali disposizioni.

In conseguenza di ciò le Dogane, mentre cureranno la piena esecuzione di quanto sopra, vengono autorizzate, quelle che hanno la facoltà di creare il transito, a rilasciare il relativo recapito, apponendo il bollo a piombo Pontificio ai vagoni o colli che contengono generi e merci con destinazione di transito; e quelle di sfogo a discaricarlo, qualora nulla osti, a forma delle leggi vigenti, limitandosi a togliere il bollo suddetto.

La presente, di cui verrà accusato il ricevimento, sarà trascritta nel registro degli ordini e delle circolari.

Dal Ministero delle Finanze il 6 Maggio 1867

Il Tesoriere Gen. Min° delle Finanze
G. Ferrari

(N. 13) *Concessione di fiera annua di merci e bestiami nel Comune di Bolsena*

6. Maggio 1867.

MINISTERO DEL COMMERCIO
E LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

Accolta l'istanza del Comune di Bolsena Deleg. Ap. di Viterbo la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si è benignamente degnata di permettere che ivi si tenga una Fiera annua di merci e bestiami nel giorno di Lunedì dopo la Domenica fra l'Ottava del Corpus Domini, purchè non sia festivo di precetto, nel qual caso dovrà costituirsene altro feriale.

Per norma del Commercio si rende noto il tenore di questo Sovrano provvedimento la cui esecuzione viene affidata a Monsignor Delegato Apostolico di Viterbo.

Roma dal Ministero sud. li 6 Maggio 1867.

Il Ministro
P. D. Costantini Baldini

(N. 14) *Aumenti di assegni dotali per matrimonii con militari.*

MINISTERO DELLE ARMI

16 Maggio 1867

L'attuale condizione dei tempi e le molte esigenze che di necessità ne conseguono, hanno indotto a prescrivere nell'interesse dei militari doti più estese onde ottenere il permesso di ammogliarsi.

Quindi è che la Santità di Nostro Signore inteso il parere del Consiglio dei Ministri, e presso la proposta del sottoscritto, si è degnata ordinare che in avvenire le medesime doti siano fissate nelle seguenti proporzioni cioè:

Per gli uffiziali senza distinzione, ed impiegati militari aventi grado di uffiziale, Lire Ventimila.

Per gli ajutanti sotto-uffiziali di linea marescialli capi, e marescialli di gendarmeria, Lire Diecimila.

Per i sott'uffiziali di linea e brigadieri di gendarmeria, Lire Ottomila.

Per i Caporali o brigadieri di linea, e vice-brigadieri di gendarmeria, Lire Cinque-mila.

Per i comuni di linea Lire Mille.

Per i comuni di gendarmeria, Lire Quattromila.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

(N. 15) *Si estendono alle altre provincie* (oltre Frosinone e Velletri) *le disposizioni già prese per raggiungere la estirpazione dei briganti.*

---

23 Maggio 1867

EDITTO

Luigi Antonio De-Witten
Prelato Domestico della S. di N. S. PAPA PIO IX,
Ministro dell' Interno.

Quello stesso brigantaggio, che (qualunque sia la causa ond'è incoraggiato e sostenuto) incominciò ad infestare le Provincie di

Frosinone e di Velletri, tenta ora di estendere le sue scorrerie in alcuni dei luoghi compresi nelle altre Provincie dello Stato Pontificio. In conseguenza di ciò, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il Consiglio dei Ministri, Ci ha autorizzato ad ordinare e pubblicare quanto segue:

1.° Le disposizioni relative ai premii per il fermo dei briganti, alle pene dei medesimi, e dei loro complici o manutengoli, non che alla procedura dei giudizii contenute nei due Editti emanati nelle dette Provincie di Frosinone e di Velletri l' uno in data 7 dicembre 1865, l'altro nel 18 marzo prossimo passato, e riportate in calce del presente, saranno applicabili ai reati di brigantaggio, qualsivoglia sia il luogo, dove questo si verificasse.

2.° Ferma rimanendo la giurisdizione attribuita allo speciale Tribunale di Frosinone, tutti i delitti di brigantaggio che si commettessero nelle altre Provincie, ed ancora nel Circondario di Roma e sua Comarca, saranno conosciuti e giudicati dai rispettivi Tribunali ordinarii inappellabilmente, e nelle forme sommarie fissate con i citati Editti.

3.° Sarà poi in facoltà dei Presidi delle enunciate Provincie di adottare, secondo i casi e le circostanze, le misure precauzionali indicate negli Editti medesimi.

Dato dal Palazzo Innocenziano.

Li 23 Maggio 1867.

L. A. DE-WITTEN

Disposizioni dell'Editto 7 Dicembre 1865 relative ai premii, alle pene, ed alla procedura de' giudizii.

Art. 1. È istituita nella Città di Frosinone una Commissione ecc. . . . . la quale giudicherà di tutti i delitti che si riferiscono al brigantaggio, che si verificassero nelle Provincie di Frosinone e di Velletri.

Art. 2. Si procederà in via spedita e sommaria; le sentenze non saranno soggette ad appello o revisione. In caso di pena capitale, prima della esecuzione, dovrà interpellarsi il Superiore Governo.

Art. 3. Nel caso di procedura contumaciale basterà una sola intimazione, in cui sarà prefisso al contumace il termine di dieci giorni a presentarsi; altrimenti si riterrà incorso nella contumacia, e la causa sarà giudicata senza bisogno di altre formalità: la intimazione e la sentenza si affiggeranno alla porta dell'Uditorio della Commissione, e nei soliti luoghi della Città di Velletri e di Frosinone. Caduto il contumace in potere della giustizia sarà esaminato, e non adducendo ragioni concludenti a sua discolpa, la Commissione ordinerà la piena esecuzione della sentenza contumaciale: in caso diverso la stessa Commissione prescriverà l'impinguamento degli atti, ed emanerà un nuovo giudizio egualmente spedito e som-

mario, come se il primo non fosse stato pronunciato.

Art. 4. La riunione anche di soli tre briganti armati è considerata come conventicola, ed ai componenti la medesima è applicabile la pena di morte, con la fucilazione alle spalle.

Art. 6. I manutengoli, fautori, chi ha dato spontaneo ricetto o somministrato armi e munizioni, danaro, viveri, vestiario e simili, o dato avviso della stazione o dei movimenti della Forza; e chiunque volontariamente, sia di per se, sia con altrui mezzo, abbia in qualsivoglia modo favorito i briganti, sono ritenuti come complici, e come tali puniti, secondo le risultanze degli atti, con uno o due gradi minori della pena indicata negli articoli 4 e 5. Gli ascendenti e discendenti, la moglie ed altri congiunti fino al quarto grado di computazione civile, saranno puniti con con pena minore di uno a quattro gradi, ove si tratti di atti esclusivamente diretti alla salvezza della persona.

Art. 7. I briganti e i complici non godranno il beneficio dell'immunità locale, e le pene di sopra comminate saranno applicabili anco ai forestieri, non ostante il disposto negli articoli 3 e 5 del Regolamento sui delitti e sulle pene.

Art. 8. A chiunque eseguirà il fermo di un brigante verrà accordato un premio . . .
. . . . Questi premii sono pure

accordati alla Forza che avesse arrestato od ucciso un brigante; ed ove ciò avesse luogo in seguito di denuncia, si preleverà a favore del denunciante un quinto del premio.

. . . .

Art. 10. Rimangono in vigore tutte le disposizioni di Legge, che non siano in opposizione con le straordinarie espresse nel presente Editto.

Disposizioni dell' Editto
del 18 *Marzo* 1867

Art. 1. D'ora innanzi sarà considerata conventicola anche la riunione di due briganti armati; e ciò per gli effetti dell'articolo 4 del richiamato Editto 7 dicembre 1865.

Art. 2. I rei di brigantaggio, e loro complici, non godranno di alcuna diminuzione di pena, compiti che abbiano gli anni 18 di età.

Art. 3. Chiunque consegnerà un brigante vivo avrà un premio di *Lire* 3000. Se è capo-banda il premio sarà di *Lire* 6000. È concesso pure a chiunque il premio di *Lire* 2500 per la uccisione di un brigante; e se è capo-banda, il premio sarà di *Lire* 5000. Rimane ferma la partecipazione di un quinto ai denuncianti. Sarà eziandio accordato un premio di *Lire* 200 *a* 300 a chi somministrerà sicure no-

(N. 17) *Ordine circolare del Ministero dell'Interno N. 38355. Alcuni atti di grazia sovrana a favore dei condannati nella centenaria ricorrenza del Martirio dei Principi degli Apostoli, e per la solenne Canonizzazione di più Beati.*

MINISTERO DELL'INTERNO

Nel comune gaudio dei Fedeli per le imminenti Solennità della Canonnizzazione di più Beati, e del Centenario del glorioso martirio dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, rivolgendo la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE lo sguardo della sua Sovrana Clemenza anco verso i condannati, si è degnata di autorizzare il Sottoscritto ad emanare le seguenti graziose disposizioni.

Art. 1. A tutti i condannati a tempo (eccetto soltanto i rei o complici di delitti di brigantaggio, di furto, di falso, di truffa), i quali si trovano ad espiare la pena nelle carceri dello Stato, viene questa diminuita di *mesi otto*.

Art. 2. Godranno della stessa grazia i condannati ancora (non compresi nella suindicata eccezione) o già reclusi in carcere, o ammessi alla difesa a piè libero, che, avendo interposto appello, o ricorso in revisione dalle

(N. 19) *Disposizione pubblicata dal Ministero delle Armi. Riattivazione nell' armata di una compagnia così detta di disciplina preceduta dal Rapporto alla Santità di N. S. e dalla sovrana sanzione.*

9 Giugno 1867.

—

RAPPORTO

A

SUA SANTITA'

Avviene bene spesso che si devono cancellare dai ruoli militari individui che per le mancanze continuate da loro commesse si rendono di cattivo esempio ai compagni e di scandalo ai cittadini; non essendo stati sufficienti a correggerli i mezzi disciplinali che possono adoperarsi in un corpo attivo, che deve prestare un completo servizio di piazza e di campagna.

Tali cancellazioni cagionano molto danno all' interesse del Governo, sì perchè si è costretti di sanare i debiti che possono aver alla massa gl' individui che vengono cancellati, sì

perchè và a perdersi il frutto delle fatiche sostenute per la loro istruzione militare, andandosi poi ad aumentare la società di soggetti perniciosi, mentre essendo abituati alla milizia ed inscienti per la più parte di mestieri, rimangono dopo cancellati dalla milizia oziosi e capaci quindi di dedicarsi alle pratiche le più disoneste e pregiudizievoli al bene pubblico.

Tali dannosi effetti venivano per lo più evitati quando esisteva nell'armata la compagnia così detta di disciplina nella quale venivano trasferiti gl' individui di qualunque corpo, anche estero, di cattiva condotta, dappoichè la esperienza ha dimostrato che a meno di qualche eccezione, si correggevano dei loro difetti e ritornavano al retto sentiero mediante i mezzi più coercitivi ed adatti che si potevano adoperare nella compagnia stessa, in modo che in ogni anno si avevano quaranta o cinquanta individui emendati, che si facevano ritornare ai loro corpi.

Egli è pertanto che l'esponente Pro-Ministro si fa a rassegnare la proposta per la riattivazione di detta compagnia, la quale ha esistito può dirsi sempre nella nostra armata; ritenendo essere giunto il momento di tale riattivazione oggi che l'armata stessa ha molto aumentato nel numero della forza per la formazione di nuovi corpi.

La Santità di N. S. nell'udienza del 10 Giugno 1867 presa conoscenza del presente regolamento, inteso il parere del Consiglio dei Ministri emesso nell'adunanza del 3 del mese stesso, si è degnata di approvarlo.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

REGOLAMENTO

PER LA COMPAGNIA DI DISCIPLINA

PARTE PRIMA

PERSONALE

Art. 1. La compagnia di disciplina è destinata a ricevere i soldati di qualunque corpo ed arma che in seguito o di decisione del Ministero a termini di legge, o dietro proposta del Consiglio di disciplina stabilito nei corpi, secondo le disposizioni del regolamento sul servizio interno, o di giudizio pronunziato da un tribunale militare vi sono trasferiti, onde con raddoppiamento di rigorose misure disciplinali sia procurata la loro emenda.

Art. 2. Quest'individui sono considerati in permanente stato di punizione, ed il tempo che consumano nella compagnia di disciplina non è loro utile e valutabile a diminuzione dell'obbligo di servizio contratto. In conseguenza durante il tempo suddetto rimane sospeso per i medesimi anche il diritto alla percezione del soprassoldo d'ingaggio e ringaggio e dell'alta paga d'anzianità.

Art. 3. Questa compagnia sebbene isolata nella sua formazione, pure rispetto all'amministrazione si riunisce al battaglione sedentario sotto la responsabilità del Consiglio amministrativo del medesimo.

In fatto però di disciplina non avrà alcuna dipendenza da detto battaglione.

Art. 4. Il quadro che fa seguito al presente regolamento determina l'effettivo degli uffiziali, sotto uffiziali, caporali, tamburi operai ed uomini di fiducia che prescelti sulla totalità dei corpi di fanteria, come all'art. 7, sono assoggettati alla compagnia di disciplina.

Art. 5. Il numero dei soldati in correzione non è determinato.

Art. 6. Per questi soldati trasferiti alla compagnia di disciplina, oltre il foglio di matricola, si rimetterà al comandante della compagnia stessa

1. La copia dell'ordine, o decreto presso cui è stato l'individuo trasferito nella compagnia di disciplina,

2. Lo stato delle punizioni,

3. Lo stato del suo conto di massa.

Questi documenti metteranno in grado il comandante della compagnia di conoscere gli antecedenti dell'uomo, onde invigilare con maggiore attenzione sulla di lui condotta.

Scelta dei graduati

Art. 7. I graduati, i tamburi, gli operai ed uomini di fiducia vengono prescelti dal Ministro sugli stati di proposta che si stabiliscono nei corpi di fanteria ogni volta che si verificano vacanze, e d'appresso l'ordine del Ministro medesimo.

I comandanti le suddivisioni militari prima di dar corso a queste proposte si assicurano che i graduati proposti riuniscano tutte le condizioni di buona condotta civile, militare e morale, non che la istruzione, fermezza, energia e robustezza fisica necessaria alle funzioni che devono adempire.

Art. 8. Verun uffiziale può passare alla compagnia di disciplina, se non conta almeno cinque anni di servizio, e due di anzianità del proprio grado.

Art. 9. I sotto-uffiziali e caporali devono avere almeno quattro anni di servizio e due di anzianità del proprio grado.

Art. 10. Per i tamburi, gli operai ed uomini di fiducia si avrà in vista l'anzianità di servizio e la buona condotta.

Avanzamenti

Art. 11. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, caporali e tamburi addetti alla compagnia di disciplina, ed anche gli operai ed uomini di

fiducia concorrono per l'avanzamento con quelli della fanteria a seconda delle regole prescritte dalla legge; e segnatamente pei sotto-uffiziali, caporali e soldati è loro applicabile il disposto dell'art. 31 dei metodi sull'avanzamento emanati il 10 Maggio 1854.

Congedi e cancellazioni

Art. 12. Gl'individui che avessero compito l'obbligo di servizio prima del loro trasferimento alla compagnia di disciplina, possono domandare ed ottenere il loro congedo sotto le condizioni regolamentarie.

Art. 13. E' riservato al Ministro delle Armi l'ordinare la cancellazione dai ruoli di quegl'individui di cui non si riconosce più sperabile l'emenda stante la loro persistenza nella cattiva condotta; ciò presso stati informativi e di proposta del comandante la compagnia accompagnati dai voti della trafila gerarchica per la quale saranno inoltrati.

PARTE SECONDA

AMMINISTRAZIONE

Soldo ed altre competenze

Art. 14. Il soldo, gli accessorii, ed altre competenze sono quelli attribuiti alle truppe di fanteria dalle tariffe annesse al regolamento sul servizio del soldo e delle rassegne.

Art. 15. I graduati, i tamburi, gli operai e gli uomini di fiducia prescelti a forma dell'art. 7 provenienti dalle compagnie scelte , e da quelli di 1. classe, durante la loro permanenza , con lo stesso grado , nella compagnia di disciplina continuano a percepire il soldo corrispondente.

Art. 16. I soldati in correzione percepiscono le competenze dovute agl' individui appartenenti alle compagnie del centro.

Art. 17. Inoltre gli uffiziali, sotto-uffiziali, e caporali ricevono un supplemento di soldo nella seguente proporzione.

Capitano	al mese	Lire	30 —
Tenente.	id.	»	24 —
Sotto Tenente	id.	»	18 —
Sergente Maggiore	al giorno.	»	— 25
Sergente Foriere . . .	id.	»	— 20
Caporale	id.	»	— 15

Art. 18. L'ammontare del soldo dei soldati in correzione, depurato dalla ritenuta pel rancio, si verserà a favore della massa degl'individui, meno cinque centesimi, che verranno loro pagati giornalmente. Non pertanto il comandante della compagnia è autorizzato a corrispondere per eccezione l'intiero soldo di saccoccia agli uomini che conservano il loro fondo di massa in buona regola, e che per due mesi continui non sono andati soggetti a veruna punizione.

Art. 19. A titolo spese d'ufficio sono assegnate al comandante la compagnia di disciplina lire *quindici* mensili, colle quali dovrà provvedere all'occorrente per quanto riguarda, sia l'amministrazione, sia il disciplinale della compagnia.

Massa individuale.

Art. 20. La massa individuale è formata, alimentata ed amministrata con le regole comuni a tutte le altre truppe di fanteria.

Art. 21. Oltre al versamento giornaliero di cui si parla nel precedente art. 18 la massa stessa viene impinguata e migliorata anche col danaro che particolarmente fosse inviato a taluno degl' individui della detta compagnia, a cura del capitano comandante, il quale ne fa il ritiro ed il versamento a norma di legge, lasciandosi non pertanto alla di lui prudenza

la facoltà di somministrare una parte di detto danaro all'uomo cui viene diretto, sempre però in proporzionate rate giornaliere, e non mai tutta la quota in una volta.

Art. 22. L'eccedenza di massa che alla chiusura dei conti del trimestre venisse a risultare a favore dei soldati della detta compagnia, non deve essere altrimenti pagata all'individuo, ma segnata a di lui credito nel conto corrente.

Il credito risultante, quando un uomo cessa di appartenere alla compagnia di disciplina, viene passato al corpo ove va trasferito, o gli viene pagato se riceve il congedo.

Art. 23. Sopra quegl'individui che mostrano tendenza alla vendita degli effetti di biancheria e calzatura, il capitano deve adottare la massima di ritirare in magazzino il loro sacco, facendo conservare ai medesimi i soli effetti che indossano, previe le solite cure per il cambio settimanale della biancheria, e della calzatura.

Rancio.

Art. 24. Pel rancio si seguono tutte le norme prescritte nel regolamento sul servizio interno dei corpi.

I sotto-uffiziali ed anche i caporali formano un rancio particolare separato dai soldati. Il prezzo di questo rancio viene proporzionato al soldo di coloro di minor grado e

regolato dal comandante della compagnia, il quale vi esercita la sua vigilanza.

Vestiario, fornimento, ed armamento.

Art. 25. Il vestiario e il fornimento sono conformi al modello approvato dal Ministero delle Armi.

Art. 26. L'armamento sarà uguale a quello della fanteria. I comuni hanno il fucile con bajonetta, ma senza daga; e quando sortono per diporto, mediante un permesso ottenuto, debbono essere disarmati.

Art. 27. I fucili con bajonetta vengono soltanto somministrati per la istruzione, e pel servizio interno. Fuori di questi casi, le armi sono depositate in una sala chiusa diligentemente ed attigua all'alloggio del sergente maggiore. Le dette armi si ripuliscono sotto la vigilanza personale di un sotto-uffiziale, e di un caporale, e viene ciò eseguito nella sala stessa dagl'individui, ai quali per questa ragione si permette l'ingresso, ma in un piccolo numero alla volta.

Munizioni.

Art. 28. Nell'anzidetta sala d'armi deve esistere una cassa ben solida, fissata al muro e chiusa a chiave, per contenervi le munizioni,

le quali giammai devono essere affidate ai soldati.

Caserma e casermaggio.

Art. 29. Nella caserma viene destinata una camera all'alloggio dell'uffiziale di settimana, il quale ha l'obbligo di dormirvi la notte.

I sotto-uffiziali devono avere alloggio separato dai soldati, ma bene a contatto per usare una costante vigilanza.

I caporali ed i tamburi alloggiano con le loro squadre.

Art. 30. I soldati della compagnia di disciplina ricevono il casermaggio che si somministra agli uomini degli altri corpi, meno il materasso.

PARTE TERZA

REGOLE DI PULIZIA E DISCIPLINALI.

Ripartimento interno della compagnia.

Art. 31. La compagnia di disciplina è divisa in due sezioni, e così in squadre, come l'ordine di battaglia delle compagnie dei corpi di fanteria.

La sezione di dritta è composta di tutti individui indigeni, quella di sinistra degli esteri.

Art. 32 Le prime mezze sezioni saranno composte degli uomini di miglior condotta e morale: queste potranno eseguire i servizî interni armati di cui si fa menzione nel precedente art. 27. Le seconde mezze sezioni dovranno rimanere affatto disarmate. L' istruzione di questa classe si limita alle teorie, ed all' insegnamento pratico della 1.ª e 3.ª parte della scuola del soldato, ed a quelle lezioni della scuola del plotone, la di cui esecuzione può farsi senz'armi. Oltre a ciò gli uomini addetti alle seconde mezze sezioni sono impiegati ed occupati ai servizî di fatica, ed anche di forza non solo militari, ma altresì pubblici, se occorre.

Servizio interno.

Art. 33. Il regolamento emanato ed adottato pel servizio interno dei corpi di fanteria è applicabile egualmente alla compagnia di disciplina, esclusi però in ogni caso i lavoratori di cui si parla agli articoli 243 e 244 di detto regolamento.

Art. 34. Per eccezione agli articoli 152 e 181 del succitato regolamento, il sergente ed il caporale di settimana non debbono sotto qualunque titolo uscire mai dalla caserma, a meno che non siano di già sortiti tutti gl'individui per motivo di servizio.

Art. 35. Viene tollerata una bettola nell'interno della caserma, e ciò a seconda delle disposizioni in vigore per tutti i corpi. La vigilanza sulla bettola medesima, di cui si fa menzione all'art. 43 del succitato regolamento è devoluta nella compagnia di disciplina all'uffiziale di settimana.

Polizia e disciplina.

Art. 36. I militari che hanno meritato di essere inviati alla compagnia di disciplina debbono considerarsi come in stato permanente di correzione fino al momento che ottengono la grazia di uscirne.

Appena sono pertanto incorporati a tale compagnia, si toglie loro qualunque libera comunicazione cogli abitanti e con gli altri militari della guarnigione. Essi finchè fanno parte delle mezze sezioni dette di sinistra, non possono uscire dalla caserma senza l'accompagno di un sotto-uffiziale, o caporale, e muniti del permesso del comandante della compagnia, il quale non deve accordarlo che a pochi uomini alla volta scelti fra coloro che meritano un tale favore per la loro attuale condotta. Ordinariamente non sono affidati ad un sergente o ad un caporale oltre cinque uomini da condursi. Tale permesso di uscita non deve estendersi a più di due ore al giorno per uno stesso individuo. In quanto

poi agli uomini delle mezze sezioni di dritta possono col permesso del capitano uscire in qualche ora del giorno, ma riuniti non meno di quattro, e sotto la responsabilità, e sorveglianza del più anziano infra di essi.

Punizioni.

Art. 37. Le punizioni che possono essere applicate agl'individui della compagnia di disciplina sono determinate dal regolamento sul servizio interno dei corpi di fanteria, capitolo XXXVI. Nulladimeno la punizione della prigione ristretta può essere portata ad otto giorni, quattro dei quali a pane ed acqua.

Art. 38. Tutti i graduati hanno diritto di applicare ai comuni quel numero di giornate di punizione che il regolamento attribuisce al grado immediatamente superiore a quello di cui sono rivestiti.

Art. 39. Il capitano nelle punizioni ha gli stessi diritti di un colonnello, ed egli solo nella compagnia ha la facoltà di mandare al profosso ed alla prigione ristretta; e nel caso che i comuni si abbandonassero ad impeti smoderati, si mettono ai ferri e si restringono anche con la camicia di forza, ma soltanto per quel tempo che è indispensabile.

Art. 40. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, caporali, tamburi, operai ed uomini di fiducia, i quali compongono il quadro della compagnia

di disciplina, restano sottoposti alle regole comuni in quanto alle punizioni che possono essere in caso di meritare. Non pertanto il comandante della compagnia nella sua qualità di capo di corpo esercita a loro riguardo, in ciò che concerne le punizioni, l'autorità che il regolamento accorda agli uffiziali superiori.

Art. 41. Indipendentemente dagli esercizii quotidiani di prescrizione, gli uomini puniti con la sala di disciplina e col profosso si fanno esercitare almeno per due ore in tutti i giorni al così detto *plotone di correzione* senza armi, ma col sacco indosso.

Istruzione.

Art. 42. Dovendo gl'individui della compagnia di disciplina rientrare nei corpi di fanteria, quando ne ottengono la grazia, si rende importante che non perdano punto le abitudini militari.

A tale effetto si fanno esercitare nelle manovre con le armi, o senza (secondo la mezza sezione a cui appartengono) per tre ore tutti i giorni, eccettuati i festivi di precetto, indipendentemente dalle teorie che hanno luogo nelle camere, sopra le materie specificate nel regolamento sul servizio interno.

Art. 43. Quando gl'individui di detta compagnia s'impiegano in lavori di pubblica, o privata utilità, viene in ciascuna settimana

riservato almeno un giorno per gli esercizii militari.

Lavori.

Art. 44. Ritenendosi essere il lavoro il mezzo potente di moralizzazione, gli uomini della compagnia di disciplina vengono impiegati in quei lavori militari o civili di pubblica o privata utilità che il Governo ed il Ministro delle Armi stimar possano convenienti.

Art. 45. La durata del lavoro è secondo la stagione da sei a nove ore per giorno in due tratti separati da un riposo.

Art. 46. L'autorità militare regola le condizioni dell'emolumento dovuto ai lavoratori nei travagli per conto dei particolari. Detto emolumento viene erogato la metà a benefizio del Governo, in compenso anche della manutenzione del vestiario da travaglio che deve somministrarsi agli uomini (pantaloni e giubba di canavaccio) : l'altra metà deve andare a profitto individuale divisa in due parti, l'una cioè versata alla massa del rancio della compagnia, e l'altra alla massa particolare dell'uomo, facendone iscrizione sul proprio libretto.

Eseguendosi poi lavori governativi, si retribuiscono dai rispettivi Ministeri per conto dei quali si fanno i lavori venticinque centesimi al giorno ad ogni lavoratore; il quale

emolumento viene diviso in due parti eguali, una cioè da versarsi alla massa del rancio, e l'altra alla massa particolare dell'uomo come sopra.

Art. 47. I graduati comandati a sorvegliare la disciplina degli uomini destinati al lavoro riceveranno il soprassoldo giornaliero di distaccamento corrispondente al loro grado.

Il medesimo viene pagato dai rispettivi Ministeri se trattasi di lavori governativi: se poi i lavori sono a conto di particolari, sarà da questi retribuito.

Condizioni che si esigono per la riabilitazione dei soldati in correzione.

Art. 48. Per massima il soggiorno del militare condannato alla compagnia di disciplina deve essere almeno di un anno, sei mesi del quale senza alcuna punizione.

Nondimeno se all'epoca fissata per le proposte di uscita vi sia qualche individuo il quale non conti che 9, o 10 mesi di presenza alla compagnia, e che per tutto questo tempo non abbia mai sofferto punizione di sorta alcuna, può essere incluso nella proposta, ed in via di eccezione può rientrare nelle file dell'armata.

Art. 49. Ogni anno nel mese di Decembre il comandante della compagnia di disciplina rimette al Ministro per la via graduale mili-

tare uno stato (modello A) che comprende :

1.° Gl'individui di cui si è tenuto proposito qui sopra ;

2.° Quelli che contando un anno di presenza alla compagnia non sono stati mai puniti durante l'anno ;

3.° Coloro i quali in una circostanza importante abbiano fatto un'azione di encomio e con pericolo della propria vita.

Per questi ultimi non si richiede condizione alcuna di tempo di presenza alla compagnia.

Art. 50. Il Ministro distribuisce nei varii corpi di fanteria coloro che giudica degni di uscire dalla compagnia di disciplina, qualunque sia l'arma nella quale da prima servivano. Si avrà attenzione di non rimandare gli uomini nel corpo medesimo ove erano in antecedenza.

Art. 51. Al termine di ogni semestre il comandante della compagnia di disciplina invia al Ministro per la via graduale militare uno stato di moralità (modello lett. B.) onde far conoscere non solo il modo con cui gl'individui si sono condotti, ma ancora la natura, il numero e la durata delle punizioni che sono state loro date nello spazio del semestre decorso.

Art. 52. Egualmente il comandante la compagnia al termine di ciascun mese rimette, come si è detto di sopra, uno stato riassunti-

vo di situazione (modello lett. C.) che indichi nominativamente gl'individui arrivati ed usciti nel mese, come anche coloro che sono incorsi in qualche condanna, e del pari in ogni mese viene rimesso uno stato (modello lett. D.) dimostrante come venga impiegato giornalmente il tempo dagl'individui della compagnia, dovendosi avere in vista di occuparli il più possibilmente, evitando per tal modo lo stato di oziosità che è sorgente di molti mali; con che non s'intende di negare il giusto riposo che loro è dovuto.

Art. 53. Si continuano ad applicare alla compagnia di disciplina le disposizioni in vigore, che non si oppongono al presente regolamento.

QUADRO DI FORMAZIONE

DELLA COMPAGNIA DI DISCIPLINA

INDICAZIONE DEI GRADI			Quantitativo del personale	NOTE
UFFIZIALI.	Capitani		1	Il numero dei soldati correzionali non viene determinato, dipendendo dalle mancanze e dalla condotta di essi l'appartenervi.
	Tenenti		2	
	Sotto-Tenenti		1	
TRUPPA...	Sergente Maggiore		1	Qualora il numero dei soldati in correzione fosse superiore ai 140 potrà aumentarsi un uffiziale.
	Sergenti		6	
	Sergente Foriere		1	
	Caporali		16	
	Tamburi		2	
	Soldati non correzinnali	Calzolajo . . 1	8	
		Sarto . . . 1		
		Barbieri . . 1		
		Uomini di fiducia . . . 5		
Soldati in correzione			—	
	Totale		38	

COMPAGNIA DI DISCIPLINA

Modello A.

.ª Divisione

Piazza di

Stato nominativo degli uomini proposti per passare nella fanteria attiva

N.° d'ordine	Numero di matricola	COGNOMI E NOMI	Età	DATA dell'entrata al servizio	DATA del termine della capitolazione	DATA dell'arrivo alla compagnia disciplinale	Corpo dal quale provengono	Data natura e motivi dell'ultima punizione	Motivo della proposta

Certificato dal Comandante la Compagnia

A li

. ° Divisione
Piazza di

COMPAGNIA DI DISCIPLINA

Modello B.
Stanziata a
. ° Semestre 18

Stato di moralità della compagnia suddetta

Numero di Matricola	COGNOMI e NOMI	Numero natura e durata delle punizioni date durante il semestre	Informazioni sopra i disciplinari in ciò che concerne	
			la loro condotta	il loro lavoro
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Recapitolazione numerica al 18

Presenti. . . . .

Assenti:
- Agli ospedali . . . .
- In detenzione . . . .
- In testimonianza . . . .
- In giudizio . . . .
- In convalescenza . . . .
- In diserzione . . . .

Effettivo al 18

Aumenti . . . . Per provenienti da altri corpi . . . . .

Totale . . . . . .

Perdite:
- Passati ad altri corpi. . . . .
- Morti agli ospedali . . . .
- Congedati dal servizio . . . .
- Cancellati dai ruoli per lunga assenza . . . . .
- Espulsi. . . . .

Effettivo 18

Visto
Il Comandante la

Certificato dal Capitano Comand. la Compagnia
. ° Divisione A li

.ª Divisione
Piazza di

Modello C.

COMPAGNIA DI DISCIPLINA

Stazionata a

Stato di situazione del mese di
Soldati che sono stati incorporati nella suddetta compagnia

Numero di matricola	COGNOMI E NOMI	Corpo da cui provengono	Autorità che ha ordinato il loro invio alla compagnia di disciplina	DATE		Conto di massa		Termine della capitolazione
				dell'ordine in virtù del quale sono stati inviati alla compagnia	del loro arrivo e della loro incorporazione alla compagnia	Credito	Debito	

Soldati che sono stati diminuiti e cancellati dalla suddetta compagnia

Numero di matricola	COGNOMI E NOMI	DATE			OSSERVAZIONI
		della incorporazione nella compagnia	del passaggio in un corpo dell'armata — Indicare il corpo	della morte e indicazione dell'ospedale	

SOLDATI CHE SONO INCORSI IN QUALCHE CONDANNA

Numero di matricola	COGNOMI E NOMI	Data dell' incorporazione nella compagnia	Data e motivo del giudizio	Data e durata della pena	Osservazioni

Certificato dal Capitano comandante la compagnia

Visto A li 18

Comandante la Divisione

.ª Divisione — Modello D

COMPAGNIA DI DISCIPLINA

Piazza di — Mese di

Stato indicante il modo con cui viene impiegato il tempo.

Dettaglio degli esercizî e passeggiate militari	
Teorie nelle camere	
Lavori a cui vengono impiegati gl' individui della compagnia	
Salario di cui sono pagati	
Ripartizione di questo salario	
Fondo totale di massa della compagnia	

Certificato dal Comandante la compagnia

Visto A li 18

Il Comandante la Divisione

* (N. 20) *Sono pubblicati i numeri estratti per la rata dei certificati al portatore relativi all' emissione del debito 28 Gennaro 1863 da estinguersi alla pari* (Notificazione del Ministero delle Finanze 15 Giugno 1867).

(N. 21) *Ministero delle Armi. Istituzione dei plotoni d'istruzione nei corpi militari di artiglieria, fanteria e cavalleria.*

19 Giugno 1867.

—

RAPPORTO

A

SUA SANTITA'

Allo scopo di procurare nei corpi indigeni di artiglieria, fanteria, e cavalleria dei buoni sotto-uffiziali, si è riconosciuta utile la istituzione dei plotoni d'istruzione formati da individui intelligenti e di civile condizione presi sia fra coloro ascritti nei ruoli militari, sia direttamente dai borgesi.

Quest' individui assoggettati nei detti plotoni a conveniente corso di studii apprenderanno tutte le cognizioni necessarie teoriche e pratiche per essere promossi sergente o maresciallo d'alloggio, e con questo grado passare nelle compagnie, squadroni, o batterie a prestarvi utile servizio, e sotto le norme prescritte dalla legge percorrere nei corpi la loro carriera.

Quei giovani di distinte famiglie i quali hanno domandato di prendere servizio come semplici soldati nelle truppe di linea farebbero parte dei detti plotoni formandone tuttavia una classe separata onde nell' esaurire gli obblighi imposti loro possano altempo stesso fruire dei privilegii loro concessi dalla Santità Vostra. Per la formazione e buon andamento di questi plotoni d' istruzione si è redatto l'unito progetto di regolamento, in cui ne è determinata la loro composizione, le attribuzioni e doveri di ciascuno, le norme per l'ammissione, per la istruzione, per gli avanzamenti, per l'amministrazione e tutt'altro relativo.

La Santità di nostro Signore nell'udienza del 19 Giugno 1867, presa conoscenza del presente regolamento, inteso il parere del Consiglio dei Ministri emesso nell'adunanza del 17 mese stesso, si è degnata di approvarlo.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

REGOLAMENTO

PEI PLOTONI D' ISTRUZIONE NEI CORPI INDIGENI DI ARTIGLIERIA, FANTERIA E CAVALLERIA

Oggetto della istituzione.

Art. 1. La istituzione dei plotoni d'istruzione ha per oggetto di procurare ai corpi di artiglieria, fanteria e cavalleria indigeni, buoni sotto-uffiziali.

Formazione organica.

Art. 2. I plotoni d' istruzione fanno parte integrale dei corpi e distinta dei depositi rispettivi.

Quello dell' artiglieria però, per le specialità dell' arma, non fa parte del deposito, e si amministra distintamente.

Art. 3. Il plotone del corpo d'artiglieria si compone di

1. Maresciallo d'alloggi capo.
2. Marescialli d' alloggi montati.

24 Allievi, 12 dei quali potranno essere brigadieri, e gli altri 12 serventi la metà di 1ª e l' altra metà di 2ª classe.

Art. 4. Il plotone del reggimento di fanteria si compone di:

2 Sergenti.

36 Allievi, 18 dei quali potranno essere caporali, e gli altri 18 comuni la metà di 1ª e l'altra metà di 2ª classe.

Art. 5. Il plotone del battaglione cacciatori si compone di:

1. Sergente.

24 Allievi, 12 dei quali potranno essere caporali, e gli altri 12 comuni, metà di 1.ª, e l'altra metà di 2.ª classe.

Art. 6. Il plotone dragoni si compone di:

1. Maresciallo d'alloggi.

24 Allievi, 12 dei quali potranno essere brigadieri, e gli altri 12 comuni, la metà di 1ª, e l' altra metà di 2ª classe.

Art. 7. I graduati dei plotoni d'istruzione, e così i soldati di 1 classe, sono oltre quelli fissati dagli organici, ma non alterano in totale la forza fissata a ciascun corpo.

Art. 8. Nel numero degli allievi determinato a ciascun plotone d' istruzione, sono compresi i giovani volontari ai quali riferisce altra disposizione ministeriale, cogli obblighi e privilegi contenuti nella dispozione stessa. Questi giovani formano una classe distinta nel plotone.

Art. 9. Per il primo impianto si provvederà al personale dei sotto-uffiziali, caporali, o brigadieri, prelevandolo a norma dell' occorrenza dalle batterie, squadroni, o compagnie.

Art. 10. Il plotone d' istruzione dell' artiglieria è comandato e amministrato dall'uf-

fiziale che il comandante del corpo delegherà a tale incarico.

Sono addetti a questo plotone gli *aspiranti*, non che il numero dei maestri necessarii da prendersi dal personale del corpo, senza aumentarne l' organico, e da destinarsi dal comandante del corpo medesimo.

Art. 11. Nei plotoni d' istruzione della fanteria e cavalleria sono addetti un uffiziale tenente o sotto tenente, ed il numero dei maestri necessarii, da prelevarsi questi e quello dal personale del rispettivo corpo, egualmente senza aumentare l' organico , e da destinarsi dai comandanti dei medesimi.

In mancanza di uffiziali del corpo idonei per l' insegnamento di talune specialità, saranno destinati uffiziali di altri corpi.

Attribuzioni e doveri relativi ai diversi gradi.

Art. 12. I comandanti dei depositi e del plotone portano la loro speciale sorveglianza al plotone d' istruzione rispettivo, e colla loro sollecitudine curano perchè sia raggiunto lo scopo prefisso da questa istituzione. Stabiliscono l' orario per le diverse istruzioni ed esercizi, lo sottopongono all' approvazione del comandante del corpo , e ne commettono la esecuzione agli uffiziali, sotto-uffiziali e graduati addetti al plotone, assegnando a ciascuno la propria parte.

Tenente e sotto-tenente.

Art. 13. Assistono a tutti gli esercizi militari, ne invigilano la esatta esecuzione, e rendono giornalmente conto al comandante del deposito del modo con cui si comportano gli istruttori ed altri addetti al plotone.

Aspiranti nel plotone d'artiglieria.

Art. 14. Gli aspiranti dipendono dal comandante del plotone. Si alternano pel servizio di settimana, adempiono tutti i doveri che il regolamento sul servizio interno assegna agli uffiziali di settimana.

Maresciallo d'alloggi capo nel plotone d'artiglieria.

Art. 15. Disimpegna nel plotone d'istruzione le attribuzioni stesse determinate dai regolamenti per i marescialli d'alloggi capi delle batterie.

Marescialli d'alloggi o sergenti.

Art. 16. Sono incaricati dell' istruzione sugli esercizi militari sotto la vigilanza dell' uffiziale.

Hanno verso gli uomini della loro sezione (o del plotone) tutti gli obblighi determinati dal regolamento sul servizio interno.

Si alternano pel servizio di settimana, e sono esenti da ogni servizio di piazza.

Caporali o brigadieri.

Art. 17. Sono egualmente incaricati dell' istruzione sugli esercizi militari; quelli fra essi che comanderanno le squadre debbono scrupolosamente adempiere verso gli uomini della rispettiva squadra, tutti i doveri loro imposti dal regolamento sul servizio interno.

Tutti alternano pelservizio di settimana e di rancio, e sono esenti da ogni servizio di piazza.

Allievi.

Art. 18. I componenti il plotone d'istruzione sono esenti da qualunque servizio del corpo e di piazza; solo per la loro istruzione ed esercizio, i caporali o brigadieri, ed i comuni montano la guardia nei giorni festivi, somministrando a tale oggetto non più di un terzo del loro effettivo.

I comuni hanno altresì l'obbligo della nettezza della propria caserma.

Ammissione.

Art. 19. Sono ammessi nel plotone d'istruzione tanto gli uomini che già sono in servi-

zio, quanto giovani borgesi, purchè gli uni e gli altri abbiano i requisiti seguenti.

Pei soldati già in servizio, che siano di eccellente condotta sotto ogni rapporto, che abbiano una buona educazione, siano istruiti nella grammatica e nell'aritmetica, e che il loro obbligo di servizio non sia minore di tre anni.

I capitani fanno la proposta in apposito stato, di quelli che riunendo tali requisiti desiderano far parte di questo plotone.

Art. 20. I borgesi sono tenuti ad arruolarsi per quattro anni, ed oltre i requisiti che si richieggono per essere ammessi in truppa, devono documentare di essere di civile condizione, e di aver compiuto almeno il corso di grammatica e di aritmetica.

Onde essere ammessi devono dirigersi al capo del corpo presentando i documenti richiesti dal presente regolamento, oltre quelli che occorrono per arruolarsi.

Art. 21. Tanto i militari, quanto i borgesi vengono esaminati da una commissione di uffiziali delegati dal comando del corpo, e della quale deve far parte il comando del deposito e del plotone.

I borgesi sono assoggettati alla visita sanitaria. La commissione riunisce gli stati di proposta per i militari, verifica i documenti presentati dai borgesi, esamina gli uni e gli altri, e sul voto emesso da essa, il comandan-

te del corpo decide la loro definitiva ammissione.

Art. 22. Se il numero dei concorrenti supera quello dei posti vacanti, sono (a parità di condizione) preferiti i figli di militari; fra gli altri sono prescelti quelli che offrono un complesso migliore di requisiti.

Competenze.

Art. 23. I componenti questo plotone ricevono le competenze tanto in denaro, che in natura, come gli altri del corpo a seconda del loro grado.

Gli appartenenti al plotone dell'artiglieria ricevono l'assegno di massa attribuito ai montati.

Vestiario ed armamento.

Art. 24. Il vestiario e l'armamento sarà eguale a quello degli altri corpi.

Gli appartenenti al plotone di artiglieria sono inoltre forniti del pantalone da cavallo, della sciabla , pistola e del centurone porta sciabla, e di un pajo di stivali con speroni. Questi effetti da montato saranno indossati solamente in quegli esercizii ove si rendono necessarii.

Accasermamento.

Art. 25. Il plotone sarà alloggiato in un locale separato. Le scuole avranno appositi locali: il mobilio sarà somministrato dai magazzini del genio.

Istruzione.

Art. 26. Il corso dell'istruzione è di due anni per l'artiglieria, e di diciotto mesi per la fanteria e cavalleria.

Art. 27. Le materie insegnate sono le seguenti:

Per l'artiglieria.

1. Esercizio di calligrafia;
2. Elementi di matematica;
3. Principii di disegno topografico e fortificazioni passeggiere;
4. Corso speciale;
5. Istruzione sul tiro;
6. Esercizi militari teorici e pratici;
7. Istruzione speciale sulla nomenclatura delle armi portatili, maniera di smontarle e rimontarle, metodi per pulirle e conservarle;
8. Istruzione nei vari regolamenti del servizio interno, di piazza, di campagna e di giustizia militare;

9. Istruzione sull' amministrazione;
10. Equitazione;
11. Ginnastica, scherma e nuoto.

Per la fanteria.

1. Esercizio di calligrafia ;
2. Corso di aritmetica e di geometria piana ;
3. Grammatica e storia ;
4. Esercizi militari teorici e pratici ;
5. Istruzione sul tiro;
6. Istruzione nei varii regolamenti del servizio interno, di piazza, di campagna e di giustizia militare ;
7. Istruzione sull' amministrazione;
8. Principii delle fortificazioni passeggiere ;
9. Nozioni sul modo di rilevare una pianta ;
10. Ginnastica, scherma e nuoto.

Per la cavalleria.

Art. 28. Oltre le materie dettagliate per la fanteria sono insegnate :
1. L' equitazione ;
2. I principii di mascalcia e veterinaria.

Art. 29. Il capo del corpo stabilisce l'epoca ed il tempo da impiegarsi per ciascuno dei suddetti articoli d' istruzione.

Art. 30. Nel plotone d'artiglieria gli elementi di matematica, il corso speciale, il trattato di fortificazioni e disegno topografico, l'istruzione sul tiro, e quella sull' amministrazione e contabilità militare sono insegnati da uffiziali o aspiranti; le altre istruzioni sono fatte dai sotto-uffiziali e brigadieri.

Art. 31. Negli altri plotoni ancora si osserveranno le stesse norme di cui al precedente articolo 30.

Esami.

Art. 32. Durante l'anno scolastico hanno luogo due esami, il secondo dei quali comprende tutto ciò che fu insegnato nell' anno.

L' esperimento per gli esercizi, o manovre ha luogo sul terreno, dovendo gli esaminati eseguire, comandare e spiegare qualunque movimento; per le altre materie l'esame è verbale nel primo esperimento, verbale ed in scritto alla fine dell' anno.

L' esame alla fine del corso è generale, ed abbraccia intieramente il corso medesimo.

Art. 33. Con i risultati di questi esami si stabilisce una scala di merito che serve di base alle promozioni.

Art 34. Una commissione composta di uffiziali sarà nominata dal comandante del cor-

po, e si occuperà di tali esami, ed apposite norme regoleranno i modi da tenersi onde stabilire la scala di merito.

Art. 35. Il comandante del deposito assiste a tutti gli esami; i maestri ed istruttori assistono a quelli che si versano sulle materie da loro insegnate.

Avanzamenti e promozioni.

Art. 36. Per l'avanzamento a maresciallo d'alloggi, o a sergente, i caporali o brigadieri dei plotoni d'istruzione concorrono con gli altri delle compagnie, squadroni o batterie.

Art 37. Per l'avanzamento a caporale o brigadiere nei plotoni d'istruzione, dopo il primo impianto, vi concorrono soltanto gli allievi.

Pel passaggio a comune di 1ª classe nei plotoni d'istruzione concorrono egualmente i soli allievi.

Art. 38. I requisiti per ottenere la 1ª classe sono la maggiore anzianità e la buona condotta; per essere promosso si esige principalmente la buona condotta e la istruzione.

Art. 39. Ordinariamente non si può essere promossi a sotto-uffiziale, se non dopo compiuto il corso; però il comandante del corpo può, se i bisogni del servizio lo esigono, o anche per premiare una straordinaria capacità, diligenza profitto ed eccellente con-

dotta, promuovere chi giudica meritevole, anche prima che abbia terminato il corso.

Art. 40. Le punizioni applicabili agli individui del plotone d'istruzione sono quelle medesime che i vigenti regolamenti infliggono ai militari di qualunque arma.

Art. 41. Quelli che per negligenza nello studio, o per cattiva condotta sotto qualunque rapporto, o incapacità indipendente dal loro buon volere, non sono più meritevoli di appartenere al plotone d'istruzione, saranno trasferiti sulla proposta del comandante del deposito, nelle batterie, squadroni, o compagnie.

Art 42. Tutte le spese attinenti alla istruzione di questi plotoni, in quanto all'andamento ordinario saranno eseguite coll'osservanza delle norme prescritte dai regolamenti amministrativi per le masse di mantenimento.

Quelle di primo impianto o straordinarie non potranno aver luogo senza preventiva autorizzazione del Ministero delle Armi.

L'ammontare di tutte le suddette spese sarà richiamato nelle rassegne generali di contabilità a carico dell'erario, in aumento agli assegni fissati dalle tariffe per le spese d'istruzione ai corpi rispettivi.

---

* (N. 22) *Disposizioni per lo pagamento dei frutti del Consolidato e di altri debiti dell' Erario relativi al primo semestre del* 1867 (Notificazione del Ministero delle Finanze 25 Giugno 1867).

* (N. 23.) *Estrazione della rata da estinguersi dei certificati emessi pei due prestiti nella somma totale di cento milioni di franchi, pari a diciotto milioni seicento mila scudi romani in virtù dei chirografi SSmi* 18 *Aprile* 1860, *e* 26 *Marzo* 1864 ecc. (Notificazione del Ministero delle Finanze 26 Luglio 1867, simile all' altra del 2. d. mese riportata nella collezione delle leggi al volume del 1866 pag. 239 trimestre 3.°)

---

* (N. 24) *Si pubblicano i numeri estratti dei certificati a forma della precedente Notificazione per l' ammortizzazione di una parte dei due prestiti nella somma di cento milioni di franchi contratti in virtù dei due Chirografi SSmi* 18 *Aprile* 1860 *e* 26 *Marzo* 1864. (Notificazione del Ministero delle Finanze 1 Agosto 1867.)

(N. 25.) *Provvedimenti per la pubblica igiene in occasione del cholera risguardanti le immondezze della città ec.*

2 Agosto 1867.

NOTIFICAZIONE

Lorenzo Randi Vice-Camerlengo di S. R. C. e Direttore Generale di Polizia

Richiedendo le condizioni di questa Capitale la piena e generale osservanza delle prescrizioni igieniche, riguardanti la nettezza pubblica e l'uso dei mezzi più acconci per conseguirla, presso superiore autorizzazione, e presi gli opportuni concerti ed intelligenze con l'Autorità Municipale, si dispone, duranti le attuali circostanze straordinarie, quanto appresso:

È rigorosamente vietato sia di giorno che di notte gettare immondezze sulle pubbliche strade, androni, cortili e luoghi aperti di comune, o pubblico passaggio.

È vietato ogni ammasso o deposito delle immondezze provenienti tanto dalle pubbliche botteghe, o negozi, quanto dalle private abitazioni fuori dei luoghi provvisorii a ciò destinati dalla Magistratura ed indicati sui muri delle varie contrade. In questi luoghi poi non potranno farsi detti ammassi se non che da un' ora di notte fino alla mezzanotte.

È vietato di ritenere sia nelle stalle che nei luoghi annessi il letame, dovendo questo quotidianamente asportarsi alla campagna col mezzo di carri in modo che non possa disperdersi durante il tragitto.

Chiunque in qualsiasi modo contravvenisse alle presenti disposizioni sarà punito con tutto il rigore ed in via sommaria colla multa da uno a tre scudi da esigersi dopo la intimazione da questa Direzione Generale di Polizia, ed in difetto di pagamento, coll'arresto personale a forma di legge sulla base di un giorno di carcere per ogni scudo.

Le multe sono devolute a totale profitto degli operatori, ed in ogni caso dovranno rispondere i capi di famiglia o di bottega del fatto de' loro figli, domestici, e dipendenti.

La forza pubblica di Gendarmeria, e Polizia e tutti gl' ispettori ed agenti governativi sono strettamente incaricati di vegliare per l'esecuzione della presente Notificazione prestando in pari tempo il loro concorso ed appoggio ai Commissari Municipali in tutte le prescrizioni Comunali, che riferiscono egualmente all' igiene pubblica.

La presente Notificazione avrà effetto, decorse ventiquattro ore dalla sua affissione.

Dato dalla Nostra Residenza in Monte Citorio li 2 Agosto 1867.

LORENZO RANDI

(N. 26.) *Provvedimenti proibitivi la vendita e il consumo di cibi nocivi alla pubblica igiene.*

24. Agosto 1867.

NOTIFICAZIONE

Lorenzo Randi Vice-Camerlengo di S. R. C. e Direttore Generale di Polizia

Nello interesse d' impedire tutto ciò che possa tornare a pregiudizio della pubblica salute, ed in seguito alle deliberazioni della Congregazione speciale di Sanità, premessi gli opportuni concerti colle competenti autorità, si prescrive quanto segue.

1.° È rigorosamente vietato, come in Roma così nel suburbio, la vendita ed il consumo dei cocomeri, melloni, fichi, funghi, marignani, peperoni, e lumache siccome cibi riconosciuti nocivi alla salute; ed ove ne siano trovati verranno immediatamente distrutti.

2.° Le trattorie, osterie, bettole, e spacci di vino fuori le porte della città, nei limiti del suburbio, dovranno in tutti i giorni festivi rimanere chiusi dalle ore due pomeridiane ad un'ora di notte fino a nuova disposizione.

3.° Gli osti, bettolieri, ed in genere ogni

spacciatore di vino, e di birra in Roma non potranno tenere al di fuori delle loro botteghe tavole o sedili per comodo dei consumatori dall'Ave-Maria in poi, ove non abbiano locali garantiti da padiglioni od altre adatte coperture.

4.° I contravventori alle indicate disposizioni saranno puniti con multa di lire 50, ed anche coll'arresto personale in caso di recidiva.

5.° Le multe sono devolute a totale profitto degli operatori.

La pubblica forza di Gendarmeria, e di Polizia, gl'ispettori, ed agenti politici sono incaricati di vegliare con tutto lo zelo per la osservanza della presente Notificazione e di prestare altresì appoggio agli agenti municipali in tutto ciò che riguarda la salubrità de' commestibili.

La presente Notificazione avrà effetto dal momento che sarà nei debiti modi pubblicata.

Dato dalla Nostra Residenza in Monte Citorio li 24 Agosto 1867.

LORENZO RANDI

(N. 27) *Tariffa delle tasse e degli emolumenti che hanno luogo nei giudizi criminali ridotta e modificata a lire e centesimi secondo il nuovo sistema monetario.*

4 Settembre 1867

EDITTO

GIACOMO della Santa Romana Chiesa Cardinale **ANTONELLI** *Diacono di S. Agata alla Suburra della Santità di Nostro Signore* **PAPA PIO IX** *Segretario di Stato.*

Nel ridurre a lire e centesimi, secondo il nuovo sistema monetario posto in vigore nello Stato Pontificio, le tasse, e gli emolumenti, che hanno luogo nei giudizi criminali, si è creduto in pari tempo espediente di comprendere in una sola *Tariffa Generale*, con qualche lieve modificazione, tutte le tasse e gli emolumenti predetti fin qui divisamente riportati nei varj atti governativi, che li autorizzarono.

Quindi è, che la Santità di Nostro Signore, intesa, per ciò che spetta all' interesse dell' Erario, la Consulta di Stato per le Fi-

nanze, ed udito il parere del Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di emanare, siccome nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo, il presente Editto, in cui sono indicati i singoli atti, giusta le disposizioni vigenti, con le tasse e gli emolumenti relativi da soddisfarsi, e che avrà forza di legge dal giorno della sua pubblicazione.

TARIFFA GENERALE

degli emolumenti e delle tasse per li giudizi criminali.

	Lire	Cent.
TITOLO I.		
Spese di Cancelleria		
Art. 1. Per le spese di carta da processi, atti di chiamata, d'intimazione, ed altri atti criminali occorrenti nelle Cancellerie dei Giudici singolari è fissato un assegnamento mensuale, cioè		
§. 1. Alle Cancellerie dei Governi distrettuali lire otto e centesimi cinque	8	05
§. 2. A quelle degli altri governi lire cinque e centesimi trentacinque	5	35

	Lire	Cent.
Tranne quelle dei Governi di ultimo ordine alle quali si assegnano lire due e centesimi settanta.	2	70
§. 3. Alle Cancellerie dei Giusdicenti criminali delle provincie lire dieci e centesimi settantacinque.	10	75
§. 4. A quelle degli Assessori Legali lire cinque e centesimi trentacinque	5	35
§. 5. Per le cancellerie dei Tribunali collegiali restano ferme le disposizioni vigenti con la declaratoria 31 Maggio 1856 N. 31202 del Ministero dell' Interno.		

TITOLO II.

Emolumenti di Cancelleria

	Lire	Cent.
Art. 2. Per copie autentiche di atti assunti e requisitoria di Tribunali esteri, e da spedirsi all'estero (ove non sia provveduto da speciale convenzione col Governo requirente) resta stabilito l'emolumento di Cancelleria:		
§. 1. Pel rilascio della copia autentica collazionata in lira una e centesimi sessantacinque.	1	65

	Lire	*Cent.*
§. 2. Per la scritturazione di ciascun foglio in quarto composto di quattro faccie, di linee 24 per faccia e di sillabe dodici per linea in centesimi trenta	»	30
Art. 3. Per copia di tutto o parte del processo da chi avendone diritto spontaneamente la dimandi, è dovuta la sola mercede della copia stessa in ragione di centesimi trenta	»	30
a carta composta di due pagine, 14 linee, 12 sillabe per ognuna respettivamente.		
Art. 4. Le Cancellerie dei Tribunali quando compilano i processi, e le Cancellerie dei Governi, che nel circondario loro assegnato li costruiscono, sono respettivamente autorizzate a percepire dai condannati, o sui beni che ai medesimi liberamente appartengono, e solo allorquando le sentenze sono passate in cosa giudicata, ed in istato eseguibile, in sostituzione dello scarto indeterminato, un emolumento fisso in ragione del titolo del delitto, e della pena pronunciata secondo la la seguente norma:		

	Lire	Cent.
§. 4. Per li processi di delitti portanti		
la pena capitale lire trentasette e centesimi sessantacinque. .	37	65
la galera in vita lire ventisei, e centesimi novanta.	26	90
la galera dai 10 ai 20 anni lire ventuno e centisimi cinquanta.	21	50
la galera da 5 a 10 anni lire sedici e centesimi quindici	16	15
l' opera pubblica lire dieci e centesimi settantacinque.	10	75
la detenzione da 1 a 3 anni lire cinque e centesimi quaranta .	5	40
la detenzione sotto all'anno lire due e centesimi settanta . . .	2	70
la pena pecuniaria lire due centesimi settanta	2	70
Pei processi di danno dato studioso o manuale lira una e centesimi sessantacinque	1	65
Pei processi di danno dato semplice al di sopra di scudo uno (pari a lire 5 cent. 37) centesimi cinquantacinque	»	55
Al di di sotto di scudo uno (pari a lire come sopra) centesimi trenta	»	30
Art. 5. Per le copie dei ristret-		

	Lire	Cent.
ti fiscali e delle sentenze sono assegnate per ogni foglio composto di 4 faccie, di linee 24 ciascuna, e 12 sillabe per linea ragguagliatamente scritte a colonna di carattere preciso, chiaro, e corretto centesimi venti	»	20
Compresa in questa tassa la spesa della carta.		
Art. 6. Pel certificato negativo d'inquisizioni precedenti a richiesta della Parte i Cancellieri dei rispettivi Governi e Tribunali percepiranno lira una e centesimi sessantacinque	1	65
Art. 7. Pel certificato d'inquisizioni sofferte, che pure si rilasci a richiesta della Parte, se importi più di una inquisizione, l'emolumento si aumenta per ogni articolo di centesimi cinquantacinque . . .	»	55
Ma non può mai eccedere la somma di lire cinque e centesimi quaranta	5	40
Art. 8. Per copie di sentenze emanate in cause dei Governatori, ed Assessori lira una e centesimi sessantacinque	1	65

	Lire	*Cent.*
in cause dei Tribunali lire tre e centesimi venticinque	3	25
Art. 9. Gli emolumenti suddetti hanno luogo oltre l'importo della carta bollata, del registro, e oltre il diritto di scritturazione ragguagliato in ragione di centesimi cinquantacinque	»	55
per ogni carta composta di due faccie ognuna di linee 14 e 12 sillabe per linea.		
Art. 10. Per li processi nei delitti di azione privata, allorquando il querelato presenterà, all'effetto di perimere l'azione criminale in ogni stato della causa, il consenso prestatogli dalla parte offesa, lire due e centesimi settanta	2	70
salvi però i diritti al Fisco per le spese giudiziali incontrate avanti la esibizione del consenso suddetto.		

TITOLO III.

Emolumenti ai Ministri Processanti

Art. 11. Per accessi onde assumere corpi di delitto ed ogni al-

	Lire	Cent.
tro atto, ed esperimento verificativo sono stabilite le seguenti norme:		
§. 1. Sino alla distanza di un miglio dalla propria residenza e per ricognizioni di cadaveri, di feriti o per altro atto fiscale non compete verun indennizzo di vettura ai ministri processanti, a riserva di quelli del Tribunale Criminale di Roma, pei quali si mantiene l'uso in vigore.		
§. 2. Da uno a sei miglia inclusivamente e dove nell'atto siasi impiegata la metà della giornata.		
ai Ministri del Tribunale Criminale di Roma Lire sei e centesimi quarantacinque	6	45
agli altri lire cinque e centèsimi trentacinque	5	35
impiegandosi la intiera giornata ai Ministri del Tribunale di Roma lire otto e centesimi cinque	8	05
agli altri lire sei e centesimi quarantacinque	6	45
§. 3. Da 7 miglia a tutta la giurisdizione, s' impieghi o no la intiera giornata,		
ai Ministri del Tribunale di		

	Lire	*Cent.*
Roma lire nove e centesimi sessantacinque	9	65
agli altri lire otto e centesimi cinque	8	05

§. 4. In detti indennizzi resta compreso l' importo della vettura a riserva dei Giudici processanti del Tribunale Criminale di Roma nel quale si mantiene l' uso in vigore.

Art. 12. Se gli Officiali inquirenti, che accedono fuori di residenza a distanza maggiore di un miglio indispensabilmente e per giustificate circostanze oltre la occupazione della giornata, dovessero anco pernottare nel luogo dell' accesso, l'indennizzo della diaria sarà aumentato di una metà. Se però, oltre la pernottazione, occorresse pel proseguimento dell'atto o per nuovi atti sul luogo dell'accesso impiegare il seguente giorno o più giorni successivi, la pernottazione o le pernottazioni intermedie s'intendono comprese nelle diarie.

Art. 13. Per commissioni di procedura, per ogni dieta

	Lire	Cent.
al Giudice Processante lire sei e centesimi quarantacinque . .	6	45
al Cancelliere, o Sostituto, od Attuario lire cinque e centesimi trentacinque	5	35

Art. 14. La dieta per il viaggio si estende fino alle venti miglia, ed altrettanto si calcola per il ritorno.

Art. 15. Durante la permanenza si calcola per una dieta l'esame di quattro testimonj ovvero la scritturazione di venti fogli di processo, composti ciascuno di due faccie ognuna di 14 linee, e di 12 sillabe per linea, o in fine la giornata materiale, quando si giustifichi lo impiego della medesima in servigio della Commissione, ed il motivo ragionevole dello impedimento di agire.

TITOLO IV.

Emolumenti dei Periti

Art. 16. I periti chiamati dal Fisco a fare le osservazioni, e le

	Lire	Cent.
indagini relative alla loro professione, od arte, e a darne i respettivi pareri hanno diritto ai seguenti indennizzi e competenze.		
§. 1. Nel proprio domicilio o residenza nella periferia di un miglio i periti fisici o fiscali stipendiati dal Tribunale non percepiscono indennizzo, e così i fisici condotti debbono prestarsi gratuitamente in tutti gli atti di autossia, visite mediche, o chirurgiche, d'ispezioni, e qualunque altro atto in servigio di giustizia nei limiti del Comune, dal quale sono stipendiati. Soltanto quando la operazione debba farsi oltre la distanza di un miglio hanno diritto all' indennizzo di via, come i testimonj, e qualora impieghino più della metà della giornata avranno l' emolumento di lire due e centesimi settanta .	2	70
Se la intiera giornata, l'emolumento sarà di lire cinque e centesimi trentacinque	5	35
Dovendo pernottare sarà l'emolumento aumentato della metà come si è disposto per i ministri		

	Lire	Cent.
processanti nel Tit. III. art. 12, ed impiegandosi il giorno, o giorni successivi, le pernottazioni intermedie s' intendono comprese nelle diarie.		
§. 2. Gli altri periti, ove non siano stipendiati come sopra hanno diritto, se medici, o chirurghi, o di altra professione liberale ad un emolumento;		
in Roma di lire cinque e centesimi trentacinque	5	35
per lo Stato di lire due e centesimi settanta	2	70
Se artieri		
in Roma di lira una e centesimi sessanta	1	60
per lo Stato di lira una e centesimi cinque	1	05
oltre la estensione di un miglio sono considerati per il viaggio, come testimonî, e l' emolumento viene tassato il doppio.		
§. 3. Per le perizie ragionate che possono occorrere a richiesta del Fisco e dell'accusato, e che esigono straordinario lavoro e diligenza, il compenso nei singoli casi		

	Lire	Cent.
viene tassato dal Capo del Tribunale, sentito prima il Fiscale, e secondo la importanza delle materie.		
§. 4. Per le perizie di falsa moneta si corrispondono alle zecche pontificie, escluso ogni altro emolumento, e in solo rimborso di spese vive		
per ciascun saggio di rame, o di argento centesimi cinquantacinque	»	55
per ciascun saggio di oro lira una e centesimi cinque . . .	1	05

TITOLO V.

Indennità a Testimonî

Art. 17. I Testimonî istrumentarii negli atti di accesso debbono possibilmente assumersi sul luogo della attitazione, e quando per la irreperibilità abbiano a prendersi a qualche distanza si assegna loro lo indennizzo in ragione del tempo impiegato, come all' art. seguente. E se siavi bisogno di guida o indicatore può questo anco servire

	Lire	Cent.
da testimonio all'atto, se non abbia eccezioni per esserlo.		
Art. 18. Ai testimonî chiamati dai Processanti o Governatori all'informativo nel raggio della loro giurisdizione, se siano persone povere, o che vivano di arte meccanica, e debbano percorrere una distanza maggiore di due miglia, può, se lo richieggono, aver luogo uno straordinario indennizzo. Questo dovrà calcolarsi in ragione di centesimi dieci	»	10
a miglio tra accesso e recesso; ovvero in ragione del tempo impiegato in relazione alla consueta mercede della giornata che avessero perduto.		
Art. 19. Ai testimonî chiamati al dibattimento della causa avanti i Tribunali, e che debbono percorrere più di un miglio fino alla residenza del Tribunale ove si propone la causa, si assegnano per ogni miglio fra accesso e recesso centesimi trenta	»	30
ed a quelli che giustifichino l'uso necessario della vettura, nello		

	Lire	Cent.
stesso modo si assegnano centesimi quaranta	»	40
TITOLO VI.		
Premi di legge		
Art. 20. Chiunque arresterà e ricondurrà in potere della Giustizia alcun galeotto o forzato fuggivo conseguirà il premio di lire cinquantatre e centesimi settantacinque	53	75
Art. 21. Quel galeotto o forzato che sarà il primo a dare avviso della fuga di alcun altro in tempo che possa essere raggiunto e fermato avrà il premio della minorazione di tre mesi della sua condanna; e se fosse condannato a vita avrà il premio di lire sedici e centesimi dieci	16	10
Art. 22. Gl' individui dell'Arma politica da sotto officiale a basso hanno diritto a conseguire dei premi relativi agli arresti ed alle sorprese nelle contravvenzioni con le norme seguenti :		

	Lire	*Cent.*
§. 1. per gli arresti fatti soltanto d'ufficio qualunque siasi il delitto che ne è cagione, salvi quelli specificati qui appresso, si corrispondono all'arrestante, o agli arrestanti lire due centesimi settanta.	2	70
§. 2. per la sorpresa del delatore del fucile da caccia senza licenza lire dieci e centesimi settantacinque	10	75
tolta alla forza qualunque pretesa sulla spettanza dell'arme invenzionata.		
§. 3. per l'arresto di officio in titoli di omicidio, furto, rapina, e delazione di armi di qualunque specie vietate, lire ventisei e centesimi ottantacinque	26	85
§. 4. per l'arresto dei detentori d'armi proibite in primo grado, e dei fabbricatori delle medesime, lire cinquantatre e centesimi settantacinque	53	75
§. 5. per l'arresto di ciascun disertore militare di qualunque corpo, se è senza armi, lire dieci e centesimi settantacinque	10	75
se è munito di armi milita-		

	Lire	Cent.
ri, o di altre vietate dalle leggi, lire sedici e centesimi dieci . . .	16	10
§. 6. per l'arresto di ciascun fuggitivo dalla galera lire cinquantatre e centesimi settantacinque .	53	75
§. 7. Per l'arresto di officio dei monetari falsi, lire cinquecentrentasette e centesimi cinquanta .	537	50
§. 8. per l'arresto di officio dei crassatori, lire cinquecentotrentasette e centesimi cinquanta . . .	537	50

Tutti i suddetti premi debbono essere soddisfatti secondo le norme e disposizioni contenute nel Titolo XVII del Regolamento organico dell'Arma politica pubblicato il 15 Febbraro 1850.

TITOLO VII.

Emolumenti dei Difensori

Art. 23. I difensori pubblici, quando l'accusato è possidente, ed i difensori scelti hanno diritto di esser compensati dell'opera loro dagli accusati, come i difensori del-

	Lire	*Cent.*
l'aderente al fisco da chi li nomina. Gli emolumenti sono i seguenti:		
§. 1. Diritto di congresso lire sedici e centesimi quindici .	16	15
Si calcolano allo stesso saggio gli altri congressi effettivi per gli schiarimenti dei fatti, non però gli accessi alle carceri o i semplici colloquj coi parenti od altri per parte dell'accusato. Nelle cause di competenza dei Governi e degli Assessori non si ammette compenso per verun congresso.		
§. 2. Visura di processo e di ristretto per ogni foglio composto di due faccie centesimi trenta.	»	30
Ove gli accusati siano in numero maggiore di tre difesi da un medesimo difensore ha luogo un aumento della metà della tassa da ripartirsi in tutto il numero degli accusati solvibili, ma da percepirsi una volta soltanto.		
§. 3. Difesa scritta per ogni foglio di stampa lire ventisei e centesimi novanta	26	90
Se non è stampata si ragguagliano tre fogli di carta scritta		

	Lire	Cent.
ciascuna di quattro faccie nella forma e dimensione degli atti processuali per un foglio di stampa.		
§. 4. Per ogni numero di sommario con postille, lira una e centesimi sessanta	1	60
§. 5. Per la difesa in voce in Roma avanti i Giudici singolari, lire otto e centesimi dieci . .	8	10
Nei Capo-luoghi di Provincia avanti gli Assessori lire cinque e centesimi quaranta	5	40
Nelle Provincie avanti i Governatori, lire due e centesimi settanta	2	70
§. 6. Per la difesa in voce avanti i Tribunali, lire ventisei e centesimi novanta	26	90
Avanti i Tribunali di Appellazione		
nelle cause minori, lire ventuno e centesimi cinquanta. . . .	21	50
nelle cause maggiori, lire quarantatre	43	—
§. 7. Per gli accessi formali ordinati dal Tribunale collegiale, ad una distanza superiore di un miglio dal luogo ove risiede,		

	Lire	Cent.
saranno dovute ai difensori particolari ed eletti per ogni giorno, salve le spese del vitto, alloggio, e vetture, lire otto	8	—

Monsignor Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Editto.

Roma dalla Segreteria di Stato, li 4 Settembre 1867.

G. CARD. ANTONELLI

(N. 28.) *Sull' ingerenze delle autorità comunali nell'amministrazione dei beni e dei diritti delle civiche Società agrarie Ordine circolare del Ministero dell'Interno.*

6. Settembre 1867.

N.° 41907.

Il disposto nell'Art. 14 N.° 3 dell'Editto di Segreteria di Stato in data 24 Novembre 1850 ha dato luogo a dubitare, se le Autorità Comunali abbiano a prendere parte nell'amministrazione dei beni, e dei diritti delle civiche Società Agrarie legalmente costituite.

Inteso in proposito il parere del Consiglio di Stato, e del Consiglio de' Ministri, si è degnata la Santita' di Nostro Signore di dichiarare nella Udienza del giorno 14 Agosto p.° p.°, che, dove esistono Società agrarie con statuti, o regolamenti legittimamente approvati, il Consiglio, e la Magistratura comunale non hanno nell'amministrazione delle stesse Università alcuna ingerenza, tranne ciò che fosse loro attribuito dagli statuti, ó regolamenti anzidetti.

In ogni caso peraltro le Società agrarie, quantunque regolate da legali statuti, debbono sottoporre al Preside della provincia, e sua

Congregazione governativa, i preventivi ed i consuntivi dell'amministrazione per riportarne l'approvazione, e debbono del pari richiedere, nei modi regolari e consueti, la superiore sanzione per contrarre debiti, per transigere, e per qualunque altro atto importante l'alienazione, nel più lato senso, dei beni, e dei diritti loro spettanti.

Con questa autentica interpretazione s'intende derogato a qualunque altra dichiarazione, o pratica in contrario.

Dal Ministero dell'Interno li 6 Settembre 1867.

Il Ministro
L. A. DE-WITTEN

(N.° 29.) *Tariffa delle vetture da piazza ridotta a lire e centesimi, ed altre disposizioni per regolarne il servigio.*

7 Settembre 1867.

—

NOTIFICAZIONE

LORENZO RANDI

Vice-Camerlingo di S. R. C.
e Direttore Generale di Polizia.

Dovendo la tariffa delle vetture da piazza essere conforme al nuovo sistema monetario posto in uso nello Stato, è stata questa rinnovata colla variazione de' prezzi a lire e centesimi, come rilevasi dall'unita tabella.

Ad ottenere poi che il servizio di vetture, e dei ruotabili di ogni specie sia regolarmente eseguito per parte specialmente dei conduttori, essendosi riconosciuta la convenienza di riunire in un solo regolamento le varie disposizioni in diverse epoche emanate con quelle modificazioni consigliate dall'esperienza e dalle circoszanze si ordina:

1. Chiunque voglia tenere in Roma esercizio di vetture da piazza, da rimessa, o da viaggio dovrà chiederne licenza alla Direzione

Generale di Polizia unendo alla domanda la patente dell'Eccmo Municipio Romano.

2. in essa domanda il richiedente dovrà dichiarare

1. il proprio nome e cognome quello del padre e della madre, l'età, la patria, e il domicilio,

2. il luogo preciso del negozio, rimessa o scuderia,

3. la qualità dell'esercizio, cioè, se per vetture da piazza, da rimessa, o da viaggio, oppure comulativamente.

4. la specie ed il numero delle vetture di cui intende far uso, precisando se sono ad uno o a due cavalli.

5. il numero dei cavalli destinato al servizio delle vetture.

6. finalmente le persone da cui le vetture saranno condotte, se, cioè dall' esercente medesimo, o da individui addetti al suo servizio.

3. Il rilascio della licenza e qualunque variazione per l'impianto di un negozio di vetture è soggetto al pagamento,

di lire tre per vetture da rimessa e per omnibus,

di lire due per vetture da piazza, o da viaggio,

di lire cinque per negozio cumulativo delle suddette specie di vetture.

Ogni licenza rilasciata verrà iscritta in-

sieme alle sue indicazioni in un apposito registro nella Direzione Generale di Polizia.

4. La medesima licenza d'esercizio sarà quindi rimessa colla patente Municipale alla Presidenza Regionaria del luogo ove si vuole attivare il negozio. La Presidenza dopo averne presa annotazione negli atti del suo ufficio, consegnerà l'una e l'altra al concessionario ritirandone ricevuta.

5. Il negoziante di vetture di qualunque specie terrà un registro de' suoi legni e de' suoi garzoni e conduttori e loro domicilio, ed in quello noterà giornalmente e con regolarità il legno che affida a ciascun conduttore, il quale non solo deve essere abilitato all' esercizio di vetturino, ma deve attualmente essere in possesso del rispettivo libretto che si rilascia dalla Direzione Generale.

Tale registro sarà formato secondo la modula da darsi gratuitamente alla Direzione Generale di Polizia alla quale dovrà esibirsi ad ogni sua richiesta.

Dovrà però ogni anno esser fatto vidimare dalla Presidenza Regionaria ove è aperto il negozio.

6. Ogni negoziante di vetture da rimessa, da piazza, o da viaggio è obbligato sotto pena di una multa di lire 10 di denunciare alla Polizia entro tre giorni

1.° le vendite, le compre e le permute di qualunque vettura.

2.° La diminuzione o l'aumento per qualsivoglia causa di qualunque cavallo dato in assegna come all'Art. 2.

3.° l'ammissione al servizio o il congedo di ogni conduttore di vetture.

4.° il trasferimento della propria rimessa o scuderia.

5.° la cessazione dell'esercizio di vetturino.

7. Un negozio di vetture da rimessa o da viaggio non potrà essere cambiato in negozio di vetture da piazza e viceversa, senza aver ottenuta la nuova patente dalla Direzione Generale di Polizia e dal Municipio Romano.

8. Nessuno potrà essere abilitato all'esercizio del mestiere di vetturino senza averne ottenuto il libretto d'autorizzazione che sarà dato gratuitamente. Il libretto non sarà rilasciato se non a chi abbia compiti i 18 anni e sia corredato dei requisiti d'onestà e d'idoneità da giustificarsi in quella forma che verrà prescritta dalla Direzione Generale di Polizia.

9. Il possessore del libretto non potrà cederlo anche momentaneamente ad altri sotto pena di sei mesi di detenzione, ed in caso di smarrimento o di lacerazione dovrà munirsi di un nuovo pagando lire 5.

10. Nessun negoziante di vetture sia da rimessa, sia da piazza potrà ammettere al pro-

prio servizio un vetturino che non abbia il libretto d'esercizio sul quale il negoziante stesso dovrà notare il giorno dell'ammissione in servizio e quello del congedo.

11. Qualunque privato che tenga carrozza per proprio uso non potrà locarla come vettura da rimessa, se non abbia adempito alle prescrizioni dell'Art. 1.° In caso contrario incorrerà nella multa di lire 50.

12. Ogni proprietario di vettura nel mese di Gennajo d'ogni anno dovrà dare alla Direzione Generale di Polizia ed alla respettiva Presidenza Regionaria nota del nome, cognome, paternità, patria e dimora dei subalterni conduttori di vetture indicando il numero dei respettivi libretti di facoltizzazione. I conduttori poi nello stesso mese dovranno denunciare i padroni di vetture che servono coll'indicazione della via e del numero civico ove è la relativa rimessa.

13. Il negoziante che licenzia un vetturino, ed il vetturino licenziato, o che volontariamente si è dimesso dal servizio, debbano rispettivamente darne denuncia. Il vetturino inoltre dovrà depositare in Polizia il proprio libretto d'esercizio, nè gli sarà restituito fino a che non abbia trovato un nuovo padrone.

14. L'inadempimento al disposto degli Articoli 12 e 13 sarà punito nei proprietarj di vetture con multa di lire 10 e nei vetturini con multa di lire due.

15. Rimane ferma l'attuale numerazione delle vetture da piazza e da viaggio. Il numero deve essere impresso secondo il modello in ambedue i fianchi e nella parte posteriore della cassa. Dovrà essere a vernice di color nero in fondo bianco ed eseguito ad opera del verniciaio a ciò deputato dalla Direzione di Polizia ed a spese del proprietario.

16. La Direzione Generale di Polizia assegna il numero d'ordine a ciascuna nuova vettura e lo iscrive nel registro di cui parla l'Art. 3. Il numero assegnato non potrà nè variarsi nè esser coperto anche momentaneamente per qualunque motivo, senza l'espresso consenso della Polizia, e dovrà mantenersi netto, talchè sia sempre visibile anche in distanza. La variazione il cancellamento e la viziatura del numero assegnato quando avvengano per dolo o per negligenza, soggiace alla multa di lire 5 a lire 25 e al duplo di essa in caso di recidiva. Uguale nettezza e decenza dovrà osservarsi nella tenuta delle vetture e dei cavalli, sotto pena di essere le une e gli altri esclusi dal pubblico servizio scorso inutilmente il periodo che verrà detorminato dalla Direzione Generale pel ristauro.

17. L'obbligo della numerazione è estesa anche ai carrettini a due ruote, sebbene siano d'uso privato, e a tutti i legni che viaggiano nel territorio di Roma e Comarca.

18. Ogni vettura dovrà avere due lam-

pioni che saranno accesi dall' Ave Maria fino all'alba. Le vetture trovate di notte con uno o con ambedue i lampioni spenti saranno multati dalle lire 2 alle lire 5.

19. Le vetture da rimessa, da viaggio non potranno esser noleggiate che ai rispettivi negozi.

20. Le vetture da piazza tanto ad uno che a due cavalli stanzieranno per il servizio pubblico nelle piazze di Roma a tal uopo determinate, e quivi dovranno prender posto ordinatamente in fila e dentro il raggio designato da appositi segnali, salvo i casi straordinari nei quali la Direzione Generale per mezzo dei suoi ispettori assegnasse altra località a comodo della popolazione.

21. Le piazze di stabile stazione sono le seguenti:

1. Piazza del Popolo in prossimità ai semicircoli ed in due file.
2. Piazza di Spagna in due fila.
3. Piazza S. Lorenzo in Lucina in due file.
4. Piazza Nicosia in una fila.
5. Piazza S. Silvestro in capite in due file.
6. Piazza Poli in due file.
7. Piazza di Monte Citorio in più file.
8. Piazza Randanina in una fila.
9. Piazza Madama in due file.
10. Piazza dell'Appolinare in una fila.

11. Piazza della Minerva in due file.

12. Piazza del Collegio Romano in due file.

13. Piazza delle Stimmate in una fila.

14. Piazza de' SS. XII. Apostoli in due file.

15. Piazza di Vanezia in tre file.

16. Piazza del Quirinale in una fila.

17. Piazza Berberini in due file.

18. Piazza di Termini in vicinanza alla Stazione della Ferrovìa.

19. Piazza di S. Maria Maggiore in una fila.

20. Piazza di S. Giovanni in due file.

21. Piazza d'Aracoeli in una fila.

22. Piazza Campitelli in una fila.

23. Piazza di S. Maria in Trastevere in una fila.

24. Piazza di S. Pietro, e sue adjacenze, secondo l'ordine che verrà assegnato dall'Economo della Reverenda Fabbrica di S. Pietro.

25. Piazza di Ponte S. Angelo in due file.

26. Piazza dell'Orologio della Chiesa Nuova in una fila.

27. Piazza di Pasquino in una fila.

28. Piazza della Cancelleria in una fila.

29. Piazza Farnese in una fila.

30. Piazza del Monte di Pietà in una fila.

22. Le vetture prenderanno posto nelle

stazioni secondo l'ordine con cui vi giungono e si collocherauno l'una appresso l'altra, sempre dentro il raggio prescritto dai segnali di marmo infitti nel suolo.

23. Non potranno anche momentaneamente essere lasciati in abbandono i cavalli delle vetture ferme nella stazione, dovendo il vetturino rimanere in cassetta o alla testa dei propri cavalli.

24. Nessun vetturino potrà uscire dal proprio posto per farsi incontro agli avventori dovendo questi esser liberi di scegliere quella vettura che più loro aggrada.

25. Nessun vetturino può ricusarsi di servire chiunque si presenti a noleggiare la vettura, tanto a corsa che ad ora, e dovrà subito partire pel luogo che gli verrà indicato.

26. È espressamente proibito ai conduttori, che non sono in attualità di servizio, lo star fermi in qualunque punto fuori di stazione, come è proibito di vagare al passo per le strade e particolarmente per la via del Corso e per la via Papale in cerca di affitto. Ogni vetturino trovato fermo fuori di stazione o vagante al passo per le vie di Roma sarà arrestato.

27. Nessun vetturino può condurre di galoppo la propria vettura. Dovrà poi procedere di passo nei luoghi di numeroso concorso e in tutte le voltate di strada. I contravventori al disposto del presente articolo saranno arrestati.

28. Nei luoghi dl riunione di popolo in occasione di feste, spettacoli pubblici, divertimenti o per altra causa, non potranno le vetture inoltrarsi fra la calca, ed i conduttori avvertiranno accuratamente di non far impennare i cavalli. Il contravventore sarà sull'atto arrestato per essere punito col rigore della legge.

29. Il servizio delle vetture da piazza può essere ad ora tanto nell'interno che nell'esterno della città fino alle tre miglia, e a corsa da un punto ad altro nell'interno della città. Quando nella corsa vi sia stata una fermata intermedia o una deviazione ordinata dall'avventore, al che il vetturino non potrà mai rifiutarsi il servizio si ritiene prestato ad ora. Dopo la prima ora il servizio sarà computato a quarti d'ora, e il vetturino non potrà esigere che la relativa quota di prezzo.

30. I prezzi delle vetture da piazza sia ad ora che a corsa restano invariabilmente fissati dalla tariffa unita al presente regolamento.

31. Ogni eccezione dalla tariffa per qualsiasi pretesto rimane assolutamente vietata come dal pari non è permesso di richiedere o pretendere mancie o regalìe, sotto pena della detenzione di un giorno ad un mese.

32. Durante gli otto giorni di carnevale non avrà vigore la unita tariffa per le sole vetture di piazza a due cavalli che dall'una

pomeridiana ad un'ora di notte si portano al passeggio per il Corso.

33. La tariffa contradistinta col timbro d'ufficio verrà somministrata dalla Direzione Generale di Polizia ad ogni vettura, dietro il pagamento di soldi 15. Essa dovrà tenersi appesa in modo visibilissimo dentro la vettura e precisamente nel mezzo dello spallierone sotto pena di una multa dire « 5 ».

34. Gli oggetti qualunque ed i colli affidati ai condottori rimangono sotto la più stretta responsabilità tanto di essi che del proprietario della vettura. In caso di smarrimento di qualunque oggetto lasciato dall'avventore nella vettura, il proprietario e il conduttore della medesima sono tenuti in solido alla rifazione del danno.

35. È obbligo dei Conduttori di visitare dopo ciascuna corsa i loro legni e rimettere all'Officio di Polizia immediatamente qualunque oggetto lasciato dalle persone condotte, altrimenti saranno considerati come detentori dolosi.

36. Tutti i conduttori di vetture da piazza dovranno esser muniti di una sufficiente quantità di cartelli portanti il numero della respettiva vettura per consegnarne uno ad ogni avventore affinchè questi possa valersene ad ogni evenienza.

37. In ogni caso di danno reale il vetturino che lo avrà cagionato sarà privato del

libretto e sospeso dall'esercizio finchè non faccia cnostare di averlo soddisfatto, o direttamente alla persona danneggiata o al proprietario della vettura qualora questi l'avesse emendato del proprio.

38. Nei casi d'offese personali avvenute per fatto del vetturino nel condurre il legno egli sarà arrestato e se il fatto venisse riconosciuto doloso o prodotto da colpa il conduttore verrà passato al Tribunale, ed oltre la pena stabilita dalla legge, incorrerà nell' inabilitazione perpetua dell'esercizio di vetturino.

39. I vetturini dovranno essere decentemente vestiti, e si asterranno dal fumare quando sono in attualità di servizio.

40. Il conduttore di vetture trovato in istato di ubbriachezza tanto sul luogo di stazione quanto in servizio, o che provocasse clamori od usasse modi insolenti o termini ingiuriosi, verrà punito col carcere da un giorno ad un mese, secondo l'entità della mancanza.

41. I negozianti d'omnibus e loro conduttori dovranno uniformarsi interamente alle prescrizioni come sopra stabilite pei negozianti e conduttori di vetture da rimessa e da piazza.

42. Le vetture omnibus eseguiscono corse periodiche da un determinato luogo ad un altro. La tariffa dei prezzi di corse per ciascuna di queste verrà preventivamente approvata dalla Direzione Generale di Polizia.

43. Ciascun proprietario di omnibus dovrà tenere sempre affisso ad ambedue i lati esterni nonchè nell' interno del legno un cartello, nel quale dovrà essere indicato

1. Il numero dei posti che contiene la vettura.

2. Il luogo pel quale è diretta la corsa.

3. Il prezzo per ciascun posto.

44. La larghezza di ciascun posto non potrà esser minore di centimetri cinquanta.

45. Il prezzo di ogni posto è invariabile nè potrà mai essere aumentato per qualsivoglia motivo durante la giornata, sotto pena di sospensione dell'esercizio.

46. I conduttori degli omnibus sono inoltre strettamente obbligati

1. Di non fare entrare nei medesimi un numero di persone maggiore dei posti determinati e segnati nella vettura stessa.

2. Di non far entrare individui in istato di ubbriachezza, e vestiti in modo lurido da recare incommodo ai passeggieri.

3. Di sorvegliare che ognuno si collochi al suo posto senza dar disagio agli altri, e si astenga dal fumare durante la corsa quando possa essere d'incomodo a qualcuno di essi.

47. Ciascun omnibus oltre il cocchiere deve avere un inserviente riconosciuto dalla Direzione Generale di Polizia che con apposito distintivo al bonetto stia continuamente allo sportello per dare appoggio a quei che saliscono

o discendono, e per dare il segnale di fermata al conduttore. Lo sportello non potrà aprirsi per far salire o discendere veruno se prima l'omnibus non sia stato fermato.

48. È vietato agli inservienti degli omnibus, mentre sono fermi in stazione di fare qnalsiasi violenza alle persone per farle salire onde ognuno abbia la piena libertà di scegliere quell'omnibus che più gli piace.

49. Sull'imperiale degli omnibus saranno collocati i bagagli dei viaggiatori. Se per l'eccessività del carico, o per la poca solidità e cattiva costruzione del legno provenisse infortunio alle persone o alle cose, sarà tenuto criminalmente chi ne fu causa ed il proprietario sarà sempre civilmente responsabile pei danni interessi a forma di legge oltre alla inabilitazione dell'esercizio.

50. Gli omnibus dell'Amministrazione delle strade ferrate dovranno uniformarsi interamente alle prescrizioni stabilite per i negozianti d'omnibus.

51. Le stazioni ordinarie per le vetture omnibus sono a piazza del Popolo dentro i semicircoli, e nella via del Gesù in direzione alla via di S. Venanzio, salvo alla Direzione Generale di Polizia l'assegnare altre stazioni, variare l'attuali secondo i casi o le imprese speciali e le corse a cui vengono destinati, ciò che verrà notato nella patente relativa.

52. I soli omnibus dell' amministrazione della strada ferrata potranno fermarsi in vicinanza dell'officio d'agenzia a Monte Citorio, e nella piazza della stazione centrale nei punti loro assegnati dalla Direzione Generale di Polizia, e nelle ore delle partenze ed arrivi dei treni.

53. Gli omnibus approvati con apposito permesso dalla Direzione Generale di Polizia dovranno strettamente osservare lo stradale e la stazione loro assegnata nella concessione, e durante la corsa non potranno fermarsi col pretesto di prendere o lasciare i forastieri in luoghi che si dia incomodo al passaggio delle altre vetture. I conduttori d'omnibus osserveranno però quelle variazioni di stradale che anche in via straordinaria potesse ordinare loro la Direzione Generale di Polizia.

54. I negozianti che ritengono barrozze carri e carrettini di qualunque specie per affittarli, dovranno anche essi uniformarsi interamente alle prescrizioni dei sei primi articoli del presente regolamento.

55. Anche i privati dovranno assegnare alla Direzione Generale di Polizia i loro carri e barrozze quando servono ai trasporti per Roma. I proprietari di essi rotabili, se non dimorano in Roma, dovranno esibire la cauzione di una persona dimorante nella Capitale, all'oggetto di rispondere a qualunque danno

o contravvenzione derivante dai conduttori dei carri medesimi.

56. Qualunque specie di carri o di barrozze sia de' negozianti sia di privati dovrà essere numerata. Il numero assegnato dalla Direzione Generale di Polizia verrà dipinto su di due tavolette a vernice nera in fondo bianco con filetto rosso secondo il modello prescritto dalla Direzione. Le tavolette saranno apposte ai due fianchi della cassa o lungo le stanghe nella parte più visibile.

57. I carri da muratore fatti a cassone, oltre la doppia tavoletta numerata ai fianchi della cassa, porteranno nel lato posteriore anche la placca numerata del Municipio Romano.

58. I carri da macellajo dovranno essere stabilmenti coperti da tutte le parti e solo potranno avere dei pertugi per l'areazione. Oltre le due tavolette numerate porteranno anche il numero dipinto sullo sportello che deve essere sempre chiuso a chiave. Tanto i carri stessi quanto le tavolette ed il numero dovranno mantenersi costantemente netti.

Per qualunque mancanza alle suespresse disposizioni il proprietario del carro da macellajo sarà soggettato ad una multa estensibile fino al massimo del disposto dell'articolo 236 del regolamento di Polizia.

59. Del pari il numero sovraposto a qualunque carro o barrozza non potrà mai variarsi senza il debito permesso, e dovrà con-

servarsi netto ed intelligibile sotto pena di una multa da lire 2 a lire 10.

60. In caso di perdita o di cassatura delle tavolette numerate verranno queste rinnovate col numero identico dalla Direzione Generale di Polizia dietro il pagamento della solita spesa respettiva di lira una.

61. Le barrozze ed i carri di qualunque speciè nell' interno di Roma saranno sempre condotti al passo. Il carrettière che andasse di trotto, sarà immediatamente arrestato.

62. Dalle 10 ant. all' una di notte nessun carro o barrozza potrà transitare lungo la via del Corso.

63. Tutti i carri, barrozze e carrettini che fossero trovati mancanti della respettiva numerazione saranno condotti alla Direzione Generale di Polizia dove saranno assoggettati alle pene stabilite.

64. Gli Ispettori politici e la pubblica forza nel contestare qualsiasi contravvenzione ai conduttori di vetture, e di omnibus, potranno loro ritirare il libretto d'esercizio che sarà trasmesso insieme al rapporto alla Direzione Generale di Polizia.

65. Il vetturino o conduttore che si ricusasse nell' atto della contravvenzione di consegnare il suo libretto agli ispettori od alla forza verrà immantinente arrestato e sarà punito pel solo fatto della ricusa col carcere da un giorno ad un mese.

Sarà parimenti arrestato ogni conduttore trovato senza libretto d'esercizio, ed il proprietario che malgrado ciò lo avesse preso scientemente al servizio, verrà multato in lire 25.

Qualunque altra resistenza alla intimazione degli ispettori e della forza sarà punita a forma di legge.

66. Ogni contravvenzione agli articoli del presente regolamento pei quali non sia stata stabilita una speciale sanzione sarà punita o con multa di lire 2 a lire cinquanta o con la carcere estensibile fino a trenta giorni.

67. L'abituale recidività nel contravvenire alle disposizioni del presente regolamento, porterà l'inabilitazione perpetua all'esercizio di vetturino.

68. All'impotenza di pagar la multa sarà supplito colla prigione.

69. Le multe saranno devolute per metà alla forza o agli agenti di polizia, che avranno contestata la contravvenzione, e l'altra metà sarà versata a benefizio della Commissione de' sussidii detratte le spese.

70. Nascendo contestazione di prezzo fra vetturino ed avventori l'ispettore politico e la forza che si trovi presente dovrà procurarne la conciliazione. In difetto di essa la vertenza verrà risoluta inappellabilmente dalla Direzione generale di polizia.

71. Il presente regolamento coll'unita tariffa entrerà in vigore col venti corrente.

72. Dentro tre giorni dalla sua attivazione tutte le vetture da piazza dovranno essere provvedute della nuova tariffa.

73. Parimenti dentro il corrente mese tutte le barrozze e tutti i carri di qualunque specie dovranno rinnovare le rispettive tavolette numerate.

74. Ogni altra notificazione o regolamento anteriore, sulle vetture ed altri mezzi di trasporto rimangono da detta epoca aboliti.

75. Qualunque negoziante di vetture carrettini barrozze o carri dovrà tener sempre affisso nel suo negozio la presente notificazione.

Dato dalla residenza in Monte Citorio 7 Settembre 1867.

LORENZO RANDI

TARIFFA

PER LE VETTURE DA PIAZZA AD UN CAVALLO

	Interno della Città				Esterno della Città fino alle 3 miglia			
	Dalle 6 del mattino ad un'ora di notte		Da un'ora di notte alle 6 del mattino		Dalle 6 del mattino ad un'ora di notte		Da un'ora di notte alle 6 del mattino	
	Lire	Cent.	Lira	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
Per corsa da una a due persone.......	»	80	1	»	»	»	»	»
Per una corsa con tre persone........	1	»	1	20	»	»	»	»
Por la prima ora e successive...........	1	70	2	20	2	20	2	70
Nulla può esigersi dalla terza persona per il servizio ed ora								

TARIFFA

PER LE VETTURE DA PIAZZA A DUE CAVALLI

	Interno della Città				Esterno della Città fino alle 3 miglia			
	Dalle 6 del mattino ad un'ora di notte		Da un'ora di notte alle 6 dei mattino		Dalle 6 del mattino ad un'ora di notte		Da un'ora di notte alle 6 del mattino	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
Per una corsa fino a cinque persone.	1	50	1	70	»	»	»	»
Per la prima ora e successive	2	20	2	70	2	70	3	20

— Per qualunque servizio, sia a corsa, sia ad ora, nulla è dovuto pel bastone, ombrello, sacco da notte, cappelliera od altro piccolo oggetto.

— I colli di maggior peso o volume sono soggetti alla tassa di Cent. 50 oltre il prezzo fissato in tariffa per le vetture.

(N. 30) *Modificazioni sulla tariffa per le tasse d'imposizione di alcuni articoli nello interno dello Stato.*

17 Settembre 1867

NOTIFICAZIONE

Perchè le tasse d'impostazione di alcuni articoli circolanti nell'interno dello Stato vengano fissate in una misura più propria alla diversa loro natura, si è ravvisato opportuno di portare nella tariffa promulgata con Editto della Segreteria di Stato del 9 Luglio 1866 le seguenti modificazioni, sulle quali la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, inteso il parere della Consulta di Stato per le Finanze e del Consiglio dei Ministri, si è degnata emettere a Sovrana sua approvazione.

1. La tassa per ogni articolo di stampe non eccedente il peso di 40 gramme viene ridotta da tre a due centesimi di lira.

2. E' portata da cinque a venti centesimi la tassa pei campioni o mostre di mercanzie, e pei pieghi di manoscritti. Per altro il loro peso per base di esazione determinato nell'attuale tariffa pei campioni in gramme 15, e

pei manoscritti in gramme 30, viene elevato indistintamente a gramme 50.

3. Sopra queste basi sarà regolata la impostazione dei sudetti articoli; ferme rimanendo le altre norme e condizioni indicate nella menzionata tariffa del 9 Luglio 1866 per la percezione delle tasse in ordine tanto alla diversa natura delle stampe, quanto alla progressione del peso di ciascuna impostazione.

4. Le presenti disposizioni avranno la loro esecuzione dal giorno 2! del corrente mese di Settembre.

Roma dal Ministero delle Finanze li 17 Settembre 1867.

Il Tesoriere Gen. Min. delle Finanze
G. FERRARI

(N.31) *Sull' uso dei franco-bolli postali.*

---

17 Settembre 1867

REGOLAMENTO

Per rendere più comoda, e spedita la impostazione, e per tutelare vieppiù gl' introiti dell' Amministrazione delle Poste furono adottati i franco-bolli postali in virtù dell' editto pubblicato dall' Emo Signor Cardinale Antonelli Segretario di Stato in data 29 Novembre 1851, affinchè coll' applicazione dei medesimi nella valuta corrispondente alla tassa, che, secondo la tariffa in vigore, deggiono pagare le lettere, ed i pieghi, vadano essi esenti da ogni altra operazione, ponendo così in grado il mittente di una lettera di poterla affrancare anche nella sua stessa casa e spedirla senza timore della defraudazione di danaro, e di altri inconvenienti possibili ad accadere a chi commette ad altri la impostazione delle proprie corrispondenze.

In virtù del §. 8 del menzionato editto essendosi commessa a questo Ministero l' emanazione del relativo regolamento che prescrivesse i modi dell' esecuzione, fu esso promulgato in data dei 19 Decembre 1851. Ma rico-

noscendosi ora il medesimo, per le variate circostanze, meritevole di alcune modificazioni, che la SANTITA' DI NOSTRO, SIGNORE, inteso il parere della Consulta di Stato per le Finanze, e del Consiglio dei Ministri, si è degnata approvare: ordiniamo, che in luogo delle norme in quello prescritte, abbiano da osservarsi le seguenti disposizioni:

Art. 1. I franco-bolli consistono in tante etichette portanti il triregno, e le chiavi con la iscrizione *franco-bollo postale*, e l'indicazione della valuta.

Art. 2. Questi franco-bolli sono di sette diverse sagome, e diversi colori, quanti sono i diversi prezzi, incominciando da due centesimi, e progredendo fino a gli ottanta centesimi come appresso, cioè

di due centesimi in color verde
di tre centesimi in color cenere
di cinque centesimi in colore turchino cupo
di dieci centesimi in colore arancio
di venti centesimi in colore rosso
di quaranta centesimi in colore giallo
e di ottanta centesimi in color di rosa.

Art. 3. I franco-bolli sono impressi per conto del Governo, e sono conseguentemente

garantiti dalle leggi contro le contraffazioni, e gli abusi di qualunque specie.

Art. 4. I punzoni e le respettive matrici che servono per la impressione dei franco-bolli saranno custoditi con le opportune cautele nella Direzione generale delle Poste, presso la quale si conserverà egualmente il deposito della carta da adoperarsi all' uopo.

Art. 5. Non si potrà procedere alla stampa de' franco-bolli senza un ordine regolare in iscritto della Direzione generale delle Poste, e la operazione della stampa dovrà essere assistita, e sorvegliata da uno, o due impiegati di fiducia della Direzione medesima.

Art. 6. Tostochè i franco-bolli sieno stati impressi verranno fatti trasportare dai suddetti impiegati alla Direzione generale, ove esclusivamente se ne terrà il deposito centrale in una cassa forte munita di doppia chiave a cura di due impiegati responsabili della custodia, e spedizione.

Art. 7. Tutti gli officj postali dovranno essere sempre forniti di un deposito di franco-bolli, onde il pubblico possa provvedersene pagandone agli officj stessi la respettiva valuta.

Art. 8. A tal effetto la Direzione generale delle Poste farà una dotazione di franco-bolli a ciascuna delle sue Direzioni, e rimpiazzerà successivamente le quantità esitate dalle medesime con nuove somministrazioni in ragione del bisogno.

Sarà a cura delle stesse Direzioni di tener fornite di franco-bolli, le Distribuzioni postali da loro dipendenti, affidando peraltro le somministrazioni dei medesimi, per quello che riguarda le Distribuzioni di prima classe, ai respettivi Distributori, ed in quanto alle Distribuzioni di seconda classe alle Magistrature comunali.

Art. 9. La vendita dei franco-bolli è affidata ai soli officj postali, ed a quei spacciatori che ne sono, o ne fossero in seguito autorizzati con speciale permesso della Direzione generale. E' quindi a chiunqne altro vietata una simile vendita, ed i contravventori anderanno soggetti alle medesime pene già stabilite nel regolamento sul bollo della Tesoreria generale dei 29 Decembre 1827 all' art. 282 per l'abusiva vendita della carta bollata.

Art. 10. Coloro, che vogliono far uso dei franco-bolli, debbono attaccare sulla soprascritta delle lettere, e dei pieghi, bene spianati, uno o più franco-bolli corrispondenti all' ammontare della tassa, che, a forma dei vigenti re-

golamenti è dovuta, avuto riguardo al peso della lettera, o del piego, ed al luogo di destinazione.

Art. 11. Mentre l'apposizione dei franco-bolli è in genere facoltativa, diviene precettiva allorquando sono destinati a rappresentare il pagamento del diritto di affrancamento, essendo il franco-bollo sostituito al pagamento della tassa respettiva. Si avverte peraltro che ognuno, il quale abbia dubbiezza sul giusto importare dei franco-bolli da opporsi pel completo affrancamento delle corrispondenze, potrà accertarsene dall' impiegato postale a tal uopo destinato, onde non accada che per difetto di giusta applicazione de' franco-bolli medesimi, le corrispondenze abbiano a rimanere giacenti, ovveso soggette ad un aumento di tassa a carico del destinatario: tolto ogni dubbio, la lettera, o piego può esser gettato alla buca d'impostazione.

Art. 12. Se, oltre l' affrancare, si voglia assicurare la lettera, o piego, dovrà il mittente apporre tanti altri franco-bolli corrispondenti alle tasse determinate dalle vigenti tariffe che esistono negli officj postali, ed in questo caso ritirerà la bolletta di ricevuta della lettera, o del piego che assicura.

Art. 13. Gli officj di posta dovranno imprimere il timbro di annullamento sui franco-bolli apposti alle corrispondenze.

Art. 14. Gl' impiegati incaricati del deposito centrale dei franco-bolli dovranno tener conto del movimento dei medesimi in apposito giornale, e darne al termine di ciascun mese esatto, e distinto discarico alla Direzione generale munito di regolari documenti.

Egualmente sarà praticato da ciascuna delle Direzioni postali verso la Direzione generale, allegando alla propria contabilità mensile uno stato che esattamente dimostri il movimento dei franco-bolli avvenuto nel decorso del mese nel proprio officio, e nelle Distribuzioni da esso dipendenti. Con lo stesso metodo le Distribuzioni postali di prima, e di seconda classe esibiranno mensilmente alla Direzione dalla quale dipendono, il conto dei franco-bolli ricevuti, od esitati, per determinarne la rimanenza al termine di ciascun mese.

Art. 15. Le trasgressioni, e gli abusi che potessero commettersi contro il disposto della legge, e del presente regolamento, sia per parte degli impiegati, e dei distributori postali sia per parte dei viaggiatori, vetturali, pedoni, e conduttori di vetture qualunque, saranno soggetti alla procedura stabilita dai regolamenti per le frodi nelle materie di finanza, ed il porto in ispecie delle corrispondenze in frode sarà punito a termini dei §§ 4, e 6, dell'Editto sopra enunciato.

Art. 16. Si richiamano alla stretta osservanza le leggi. e disposizioni in vigore, che

inibiscono ai postini il porto di lettere, o pieghi fuori di borsetta, o valige, la cui chiave in doppio deve rimanere una presso la Direzione, e l'altra presso la Distribuzione sotto le pene comminate dalle leggi medesime.

Art. 17. I Direttori, ed i Distributori postali sono tenuti di strettamente eseguire le presenti disposizioni per quanto li riguarda, e qualunque mancanza, od omissione fossero per commettere sarà punita con le norme delle leggi vigenti.

Art. 18. Le disposizioni del presente regolamento avranno effetto dal 21 Settembre corrente, dal qual giorno cesseranno di aver corso i franco-bolli attualmente in uso, e decorrerà il termine di giorni venti, affinchè ognuno che si trovi possessore degli attuali franco-bolli abbia il tempo di cambiarli con quei di nuova emissione presso gli ufficj postali governativi.

Roma questo dì 17 Settembre 1867

Il Tesoriere Generale Ministro delle Finanze
GIUSEPPE FERRARI

(N.° 32) *Sulle condizioni esterne dei colli che si spediscono per transito o per accompagno. Ordine circolare del Ministero delle finanze.*

28 Settembre 1867.

Nella vista di facilitare il movimento commerciale nello Stato, profittando della sicurezza per gl'interessi doganali che offrono le ferrovie a preferenza degli altri mezzi di trasporto, la Santità di Nostro Signore, inteso il consiglio dei Ministri, si è benignamente degnata di autorizzare quanto appresso:

Art. 1.° I colli destinati per transito o per accompagno sulle ferrovìe, che anderebbero tuttora soggetti alla disciplina delle involture prescritta dalle disposizioni in vigore, verranno dalle dogane spediti con semplice ammagliatura a triplice croce, e debitamente bollati, ferme restando tutte le altre prescrizioni relative agli accompagni e transiti.

Art. 2.° Nei casi, in cui pel disposto delle circolari a stampa N. 16278 del 14 Marzo, e N. 18155 del 6 Maggio del corrente anno, la bollazione dei vagoni supplisce alle discipline delle caratteristiche esterne dei colli, si continuerà nel sistema in corso.

Art. 3.° Nulla viene innovato in quanto alle spedizioni eseguite coi mezzi rotabili ordinarii per le quali si osserveranno le discipline in vigore.

La presente, di cui verrà accusato ricevimento, sarà trascritta nel registro degli ordini e circolari.

Dal Ministero delle Finanze li 28 Settembre 1866.

Il Tesoriere generale Ministro delle Finanze
G. Ferrari

(N. 33) *Trattato di commercio e navigazione fra il Governo Pontificio e l'Imperiale di Francia.*

18 Ottorre 1867.

NOTIFICAZIONE

Giacomo della S. R. C. Card. Antonelli
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX.
Segretario di Stato ec. ec.

La Santità di Nostro Signore PP. PIO IX essendosi degnata di approvare e ratificare il trattato di commercio e navigazione conchiuso fra il suo Pontificio Governo, e quello di

S. M. l'Imperatore de'francesi, Ci ha comandato di pubblicarlo, come con le presenti eseguiamo, riportandone quì appresso il tenore di parola in parola, affinchè a cominciare dal 1° del prossimo mese di novembre sia esattamente osservato in ogni sua parte, nè possa dai sudditi pontificj esserne allegata ignoranza.

Dalla Segreteria di Stato li 18 Ottobre 1867.

G. Card. Antonelli

TRATTATO

DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE

TRA GLI

STATI PONTIFICJ E LA FRANCIA

IN NOME
DELLA SANTISSIMA TRINITA'

Sua Santità il Sommo Pontefice regnante, e Sua Maestà l' Imperatore dei Francesi, mossi da un egual desiderio di migliorare ed estendere le relazioni di commercio e di navigazione tra i loro Stati respettivi, hanno risoluto di conchiudere a tale effetto una convenzione, ed hanno nominato per loro plenipotenziarii, cioè:

Sua Santità Pio IX
Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Giacomo An-

AU NOM
DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ

Sa Sainteté le Souverain Pontife régnant et Sa Majesté l'Empereur des Français, animés d'un égal désir d'améliorer et de développer les relations de commerce et de navigation entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure à cet effet une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Sainteté Pie IX
Son Eminence Révérendissime Monsieur le Cardinal Jacques An-

tonelli, suo Segretario di Stato:

E Sua Maestà Napoleone III, Imperatore dei Francesi,

Sua Eccellenza il signor Conte Eugenio di Sartiges, grande Ufficiale dell'Imperial Ordine della Legion d'Onore, Gran Croce dell'Ordine Pontificio di Pio IX, etc. etc. etc. suo Ambasciatore presso la Santa Sede.

I quali, dopo di essersi comunicati i rispettivi loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti ne' seguenti articoli.

Art. 1. Gli oggetti di origine o di manifattura Pontificia, saranno ammessi in Francia, allorchè saranno introdotti, sia per terra, sia direttamente per mare, sotto bandiera

tonelli, son Secrétaire d'Etat.

Et Sa Majesté Napoleon III, Empereur des Francais,

Son Excellence Monsieur le Comte Eugéne de Sartiges, Grand Officier de l'Ordre Imperial de la Légion d' Honneur, Grand-Croix de l'Ordre Pontifical de Pie IX, etc. etc. etc. son Ambassadeur près le Saint-Siége.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.er Les objets d'origine ou de manufacture Pontificale seront admis en France, lors qu'ils seront importés soit par terre, soit directement par mer, sous pavil-

di una delle alte parti contraenti, conformemente alle stipulazioni dei trattati conchiusi dalla Francia con la Gran Brettagna, li 23 Gennajo, 12 Ottobre e 16 Novembre 1860, col Belgio, il 1° Maggio 1861 e il 12 Maggio 1863; con gli Stati del Zollverein, il 2 Agosto 1862; con la Svizzera, il 30 Giugno 1864; co' Regni di Svezia e Norvegia, il 14 Febbrajo 1865; co'Paesi Bassi, il 7 Luglio 1865; con la Spagna, il 18 Giugno 1865, non che con l'Austria, il dì 11 Dicembre 1866, ed alle condizioni previste dai detti trattati.

lon de l'une des hautes Parties contractantes, conformément aux stipulations des traités conclus par la France avec la Grande-Bretagne, les 23 Janvier, 12 Octobre et 16 Novembre 1860; avec la Belgique, le 1er Mai 1861 et le 12 Mai 1863; avec les Etats du Zollverein, le 2 Août 1862; avec la Suisse, le 30 Juin 1864; avec les Royaumes de Suède et de Norwège, le 14 Février 1865; avec les Pays-Bas, le 7 Juillet 1865; avec l'Espagne, le 18 Juin 1865, ainsi qu'avec l'Autriche le 11 Décembre 1866, et aux conditions prévues par les dits traités.

Art. 2. Le mercanzie di origine o di manifattura francese, enumerate nella tarif-

Article 2. Les marchandises d'origine ou de manufacture française énumérées dans

fa annessa al presente trattato, saranno ammesse negli Stati Pontificî conformemente alle disposizioni della detta tariffa compresivi tutti i dritti addizionali. Ogni altra mercanzia d'origine o di manifattura francese, non potrà essere gravata da dritti maggiori di quelli che sono stabiliti dalla tariffa delle Dogane Pontificie attualmente in vigore.

In virtù di questa disposizione, i due Governi s'obbligano a non aumentare i dritti doganali applicabili nello stato attuale delle cose alle mercanzie non enumerate nel trattato.

le tarif joint au présent traitè seront admises dans les Etats Pontificaux conformément aux dispositions du dit tarif, tous droits additionels compris. Toute autre marchandise d'origine ou de manufacture française ne pourra être gravée de droits supérieurs à ceux qui sont inscrits au tarif des douanes pontificales actuellement en vigueur.

En vertu de cette disposition, le deux Gouvernement s'engagent à ne pas augmenter les droits de douanes applicables, dans l'état actuel des choses, aux marchandises non énumérées au traité.

Art. 3. Le mercanzie d'ogni genere esportate dalla Francia per gli Stati della Chiesa,

Article 3. Les marchandises de toute nature exportées de France pour les Etats de

saranno esenti da ogni dritto di uscita.

l'Eglise seront exemptes de touts droits de sortie.

Sono eccettuate da questa disposizione le così dette *drilles*, ossiano cenci di tela o stracci, tranne quelli di lana e di seta pura, sottomessi al dazio di 9 franchi li 100 chilogrammi, che sarà ridotto

a { 6 franchi al 1. Gennajo 1868.
4 franchi id. 1869.

La pasta da carta sottoposta ai dazio di 12 franchi . . . 12 fr.
I vecchi cordami . . . 4 fr.

Sont exceptés de cette disposition: les drilles et chiffons, autres que de laine et de soie pure, soumis au droit de 9 fr. les 100 kilogrammes, qui sera.

reduit à { 6 fr. au 1.er Janvier 1863
4 fr. . id. 1869

La pâte à papier soumise au droit. de . . . . . . 12 fr.
Les vieux cordages . . . 4 fr.

Il Governo Pontificio s'obbliga di ridurre l'attuale tassa d'esportazione delle lane per la Francia d'un 25 p. %, cioè a dire che questa tassa invece di essere di 5 lire, 35 cent. per ogni 100 libre romane lorde, sarà d'ora innanzi di sole lire 4. Si obbliga

Le Gouvernement Pontifical s'engage à réduire le droit actuel d'exportation de laines pour la France d'un 25 p. % c'est à dire que ce droit au lieu d'être de 5 lires 35ces. pour chaque 100 livres romaines brutes, ne sera désormais que de 4 lires soule-

inoltre di non aumentare, durante il periodo del presente trattato, le tasse imposte alla estrazione degli altri prodotti enumerati nella tariffa generale, salvo nel caso previsto nel § seguente.

Il trattamento de' prodotti non enunciati nel presente articolo non potrà essere modificato, se nonchè per mezzo d'una misura generale, e solamente per le mercanzie che sono considerate come articoli di guerra. Nulladimeno il governo Pontificio si riserva la facoltà d'interdire l'esportazione dei vini, bestiami, cereali, legumi ed altre derrate alimentarie in caso di penuria di tali prodotti agricoli.

Art. 4. Le mercanzie d'ogni genere pro-

ment. Il s' oblige en outre à ne pas relever, pendant la durée du présent traité, les taxes afférentes à la sortie des autres produits énumérés au tarif général, sauf dans le cas prévu au § suivant.

Le régime des produits non dénommés dans le présent article ne pourra être modifié que par mesure générale et pour les marchandises seulement qui sont considérées comme articles de guerre. Toutefois le Gouvernement Pontifical se réserve la faculté d'interdire l'exportation de vins, bestiaux, céréales, legumes et autres denrées alimentaires, en cas de disette de ces produits agricoles.

Article 4. Les marchandises de toute na-

venienti dall' uno de' due Stati, o che vi si rechino, saranno reciprocamente affrancate nell'altro Stato d'ogni tassa di transito.

Il trattamento per le armi e munizioni da guerra resta sottoposto alle leggi e regolamenti degli Stati rispettivi.

Art. 5. Se una delle Alte Parti contraenti giudicasse necessario di stabilire una nuova tassa di consumo o un supplemento di dazio d'assisa o di consumo sopra un articolo di produzione o di fabbricazione nazionale compreso nelle tariffe annesse al presente trattato, l'eguale articolo estero potrà essere immediatamente gravato all'importazione d'un dazio eguale o equivalente.

Art. 6. Le mercan-

ture venant de l'un des deux Etats ou y allant seront réciproquement affranchies dans l'autre de tout droit de transit.

Le régime des armes et munitiones de guerre reste soumis aux lois et réglements des Etats respectifs.

Article 5. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit de consommation nouveau ou un supplément de droit d'accise ou de consommation sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement gravé à l'importation d'un droit égal ou équivalent.

Article 6. Les mar-

zie d'ogni natura originarie della Francia importate negli Stati Pontificii, e reciprocamente le mercanzie di ogni natura originarie degli Stati Pontificii importate in Francia, non potranno essere assoggettate a diritti qualunque d'assisa o di consumo superiori a quelli imposti o da imporsi a consimili mercanzie di produzione nazionale. Nulladimeno, le tasse sulla importazione potrebbero essere aumentate delle somme che rappresentino le spese sborsate dai produttori nazionali pel sistema di assisa.

Art. 7. Le alte Parti contraenti si garentiscono reciprocamente il trattamento della

chandises de toute nature originaires de France et importées dans les Etats Pontificaux, et réciproquement les marchandises de toute nature originaires des Etats Pontificaux et importées en France, ne pourront être assujetties à des droits quelconques d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale : Toutefois, les droits à l'importation pourraient être augumentés des sommes que représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

Article 7. Les Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le trai-

nazione la più favorita per tutto ciò che concerne l'importazione, l'esportazione ed il transito. Ciascheduna di esse assume l'obbligo di far profittare l'altra d'ogni favore, privilegii o riduzioni nelle tariffe de' dritti all'importazione o all'esportazione degli articoli menzionati o non menzionati nel presente trattato, che sono diggià o che sarebbero accordati ad una terza Potenza.

Art. 8. I prodotti non originarii degli Stati Pontificii, importati dagli Stati Pontificii in Francia, per mare, sotto bandiera dell'una delle Potenze contraenti, non saranno sottoposti a soprattasse maggiori di quelle di cui sono, o potranno essere colpiti i prodotti importati in

tement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. Chacune d'elles s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tous priviléges ou abaissements dans les tarifs de droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité, qui sont déjà ou qui viendraient à être accordés à une tierce Puissance.

Article 8. Le porduits non originaires des Etats Pontificaux, importés des Etats Pontificaux en France, par mer, sous pavillon de l'une des Puissances contractantes ne seront pas soumis à des surtaxes plus élevées que celles dont sont ou pourront être frappés les produits im-

Francia sotto bandiera francese, d'altrove, che dal paese d'origine.

Art. 9. Le disposizioni del presente trattato sono applicabili all'Algeria, tanto per l'esportazione de' prodotti di questa possessione, che per l'importazione delle mercanzie pontificie.

I prodotti del suolo o dell'industria degli Stati Pontificii, godranno, alla di loro importazione nelle colonie francesi, di tutti i vantaggi e favori che attualmente sono, o saranno in seguito, accordati ai prodotti simili della nazione la più favorita.

Art. 10. I bastimenti francesi venendo, con o senza carico, da un porto qualunque, in un porto degli Sta-

portés en France sous pavillon français, d'ailleurs que du pays d'origine.

Article 9. Les dispositions du présent Traité sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation de produits de cette possession que pour l'importation des marchandises Pontificales.

Les produits du sol ou de l'industrie des Etats Pontificaux jouiront, à leur importation dans les colonies françaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront, par la suite, accordés aux produits similaires de la nation la plus favorisée.

Article 10. Les navires français venant, avec ou sans chargement, d'un port quelconque dans un port

ti Pontificii, ed i bastimenti degli Stati Pontificii venendo, con o senza carico, da un porto qualunque, nei porti della Francia, saranno reciprocamente assimilati ai legni nazionali nei porti dei due paesi, per ciò che riguarda i diritti di navigazione percepiti, sotto qualsiasi denominazione, per conto dello Stato, delle città o delle corporazioni.

des Etats Pontificaux et les navires des Etats Pontificaux venant, avec ou sans chargement, d'un port quelconque dans les ports de France, seront réciproquement assimilés, aux navires nationaux dans les ports des deux pays, en ce qui concerne les droits de navigation perçus, sous quelque dénomination que ce soit, pour le compte de l'Etat, des villes ou des corporations.

Art. 11. Le due Alte Parti contraenti si riservano la facoltà di prelevare nei loro porti rispettivi, su i legni dell'altra Potenza, non che sulle merci che compongono il carico di questi legni, delle tasse speciali destinate al bisogno d'un servizio locale.

Article 11. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de prélever, dans leurs ports respectifs, sur les navires de l'autre Puissance, ainsi que sur les marchandises composant la cargaison de ces navires, des taxes speciales affectées au besoin d'un service local.

È ben inteso, che le tasse di cui si tratta, dovranno, in ogni caso, essere applicate egualmente ai navigli delle due Alte Parti contraenti, o ai di loro carichi.

Per ciò che concerne il posto de' legni, il loro carico o il loro discarico nei porti, rade, *hâvres* o bacini, e generalmente per tutte le formalità o disposizioni qualunque, a cui possono andar soggetti i legni di commercio, i loro equipaggi, ed i loro carichi, non sarà accordato ai legni nazionali, negli Stati rispettivi, alcun privilegio, nè alcun favore, che non sia egualmente concesso ai legni dell'altra Potenza, volendo le Alte Parti contraenti che sotto questo rapporto, i bastimenti

Il est entendu que les taxes dont il s'agit devront, dans tous les cas, être appliquées également aux navires des deux Hautes Parties contractantes ou à leurs cargaisons.

En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, rades, hâvres ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans les Etats respectifs, aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant

francesi ed i bastimenti degli Stati Pontificii, sieno trattati nel piede di una perfetta eguaglianza.

Art. 12. La nazionalità e la capacità de' legni saranno ammesse d'ambe le parti, secondo le leggi e i regolamenti particolari a ciascun paese, per mezzo di documenti rilasciati ai capitani dalle autorità competenti.

La percezione dei diritti di navigazione, si farà rispettivamente, a scelta del Capitano, sia a seconda della cifra del tonnellaggio iscritto su i documenti summentovati, sia secondo il modo di misurare i legni (le jaugeage) usitato nel porto in cui si trovano i bastimenti.

Art. 13. Gli articoli precedenti non sono applicabili alla naviga-

que, sous ce rapport les bâtiments français, et les bâtiments des Etats Pontificaux soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Article 12. La nationalité et la capacité des navires seront admises, de part et d'autre, d'après les lois et réglements particuliers a chaque pays, au moyen des documents délivrés aux capitaines par les autorités compétentes.

La perception des droits de navigation se fera respectivement, au choix du capitaine, soit d'après le chiffre du tonnage inscrit sur les documents sus-mentionnés, soit d'apres le mode de jaugeage usité dans le port où se trouvent les navires.

Article 13. Les articles précédents ne sont pas applicables à la na-

zione della costa o di cabottaggio de' paesi rispettivi, la quale resta esclusivamente riservata alla bandiera nazionale.

Art. 14. Le mercanzie d'ogni specie importate direttamente dagli Stati Pontificii in Francia sotto bandiera Pontificia, da un paese qualunque, e reciprocamente le mercanzie d'ogni genere importate sotto bandiera francese negli Stati Pontificî, a cominciare dal 12 Giugno 1869 non pagheranno rispettivamente diritti di dogana maggiori, nè di qualsivoglia altra natura percipiti a profitto dello Stato, dei comuni, delle corporazioni locali, de' particolari o di qualsiasi stabilimento, come se fossero state introdotte sotto bandiera nazionale.

vigation de côte ou de cabotage des pays respectifs, laquelle demeurera exclusivement réservée au pavillon national.

Article 14. Les marchandises de toute nature importées directement des Etats Pontificaux en France, sous pavillon pontifical, et, à partir du 12 Juin 1869, d'un pays quelconque, et, réciproquement, les marchandises de toute nature importées sous pavillon français dans les Etats Pontificaux ne paieront respectivement de plus forts droits de douane, ni d'autres de toute nature perçus au profit de l'état, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques que si elles étaient importeés sous pavillon national.

È ben inteso che l'approdo d'un legno degli Stati Pontificii in uno o più porti intermedî non gli farà perdere il beneficio dell' importazione diretta, purchè il legno non abbia fatto alcuna operazione d' imbarco in questi porti di scalo.

Il est entendu que la relâche d'un navire les Etats Pontificaux dans un ou plusieurs ports intermédiaires ne lui fera point perdre le bénéfice de l' importation directe, à le condition que la navire n'aura fait aucune opération d'embarquement dans ces port d'escale.

Art. 15. I legni pontificii venendo, con o senza carico da un porto qualunque, nei porti dell'Algeria, della Martinicca, della Guadalupa o della Riunione, saranno assimilati ai legni francesi, godranno del trattamento della nazione la più favorita.

Article 15. Les navires pontificaux venant, avec ou sans chargement, d'un port quelconque dans les ports de l'Algérie, de la Martinique, de la Guadelupe ou de la Réunion seront assimilés aux navires françaises, ils jouiront du traitement de la nation la plus favorisée.

Le importazioni e le esportazioni con legni pontificii, saranno assimilate a quelle effettuate da legni nazionali nei porti d'Algeria,

Les importations et les exportations par navires pontificaux seront assimilées à celles effectuées per navires nationaux dans les ports

ed a quelle effettuate dai legni della nazione la più favorita nelle altre colonie francesi.

A cominciare dal 12 Giugno 1869, le importazioni con legni pontificii, saranno assimiliate a quelle effettuate sotto bandiera nazionale, nei porti della Martinicca, della Guadalupa e della Riunione.

Art. 16. Le mercanzie di ogni genere, che saranno esportate dai porti degli Stati della Chiesa da legni francesi, o dalla Francia da legni pontificii per qualsivoglia destinazione, non saranno assoggettate ad altri diritti, nè formalità di uscita, che se fossero esportate da legni nazionali, e godranno, sotto l' una e l'altra bandiera, di ogni premio o restituzione di diritti o altri favori

de l'Algérie et à celles effectués par navires de la nation la plus favorisée dans les autres colonies françaises.

A partir du 12 Juin 1869, les importations par navires pontificaux seront assimilées à celle effectuées sous pavillon national dans les ports de la Martinique, de la Guadelupe et de la Réunion.

Art. 16. Les marchandises de toute nature qui seront exportées des ports des Etats de l'Eglise par des navires français, ou de France par des navires Pontificaux, pour quelque destination que ce soit, ne seront point assujetties à d' autres droits ni formalités de sortie, que si elles êtaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de

che saranno accordati negli Stati rispettivi alla navigazione nazionale.

toute prime ou restitution de droits ou autres faveurs qui seront accordées, dans les Etats respectifs, à la navigation nationale.

Art. 17. È da eccettuarsi dalle stipulazioni del presente trattato quanto concerne i vantaggi di cui sono o potranno essere l'oggetto i prodotti della pesca nazionale, tanto in Francia che negli Stati Pontificii.

Art. 18. Le Alte Parti contraenti non potranno accordare alcun privilegio, favore o immunità risguardante il commercio o la navigazione, ad un altro Stato, che non sia all'istante concesso ai loro sudditi rispettivi.

Art. 19. I Consoli e vice-Consoli o agenti Consolari, saranno incaricati esclusivamente del mantenimento

Article 17. Il est fait exception aux stipulations du présent traité en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet, tant en France que dans les Etats Pontificaux.

Article 18. Les Hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation, à un autre Etat, qui ne soit à l'instant étendu à leurs sujets respectifs.

Article 19. Les Consuls et vice-Consuls ou agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de

dell'ordine interno a bordo de' legni della loro nazione; in conseguenza regoleranno essi stessi le contestazioni d'ogni natura che potrebbero insorgere trà il Capitano, gli ufficiali del legno ed i marinai, e specialmente quelle relative al soldo ed all'osservanza degli impegni reciprocamente contratti.

Le autorità locali non potranno intervenire, che allorquando i disordini sovraggiunti a bordo dei legni, fossero di natura da turbare la tranquillità e l'ordine pubblico, a terra o nel porto, o quando una persona del paese, o non appartenente all'equipaggio vi si trovasse mischiata.

In tutti gli altri casi, le autorità precitate si limiteranno a pre-

l'ordre intérieur à bord des navires de leur nation; en conséquence, ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et specialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, a terre ou dans le port, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'equipage, s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à

stare appoggio ai Consoli e vice-Consoli o agenti Consolari, se vengono da essi richieste, per fare arrestare e rinviare a bordo, o condurre provvisoriamente in prigione qualunque individuo iscritto sul ruolo d'equipaggio, ogni volta che per qualsivoglia motivo, gli anzidetti agenti lo giudicheranno opportuno.

Art. 20. I Consoli generali, Consoli e vice-Consoli o agenti Consolari, potranno fare arrestare e rinviare, sia a bordo, sia nel loro paese, i marinai ed ogni altra persona facente parte, a qualsivoglia titolo, degli equipaggi de'legni della loro nazione, la cui diserzione avesse avuto luogo sul territorio stesso dell'una delle Alte Parti contraenti.

préter tout appui aux Consuls et vice-Consuls ou agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et renvoyer a bord ou conduire provisoirement en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'equipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, les dits agents le jugeront convenable.

Article 20. Les Consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation, dont la désertion aurait eu lieu sur le territoire même de l'une des Hautes Parties contractantes.

A tale effetto, dovranno essi dirigersi per iscritto alle autorità locali competenti, e giustificare col mezzo della esibizione dei registri del bastimento o del ruolo d'equipaggio, o se il legno fosse partito producendo una copia autentica di questi documenti, che le persone reclamate facevano realmente parte dell'equipaggio. Su questa domanda, in tal modo giustificata, la consegna de'disertori non potrà essere rifiutata.

Si presterà inoltre alle dette autorità Consolari ogni soccorso ed assistenza per la ricerca e l'arresto di questi disertori, che saranno tradotti nelle prigioni del paese e vi saranno detenuti alla richiesta ed a spese dell'autorità Consolare, fino a che

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire etait parti, en produisant une copie authentique de ces documents; que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

On donnera, en outre, aux dites autorités consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans le prisons du pays et y seront détenus, à la demande et aux frais de l'auto-

questa trovi una occasione da farli partire.

Questa carcerazione non potrà durare più di due mesi, dopo i quali, e mediante un avviso dato al Console tre giorni prima, sarà messo in libertà il prigioniere, il quale non potrà essere carcerato di nuovo per la stessa causa.

Nulladimeno, se il disertore avesse commesso qualche delitto a terra, l'autorità locale potrà differire l'estradizione fino a che il tribunale non abbia emanato la sentenza e che questa abbia ricevuto la piena ed intera esecuzione.

Le Alte Parti contraenti convengono, che i marinai o altri individui dell'equipaggio, sudditi del paese nel

rité consulaire, jusqu'à ce que celle-ci trouve une occasion de les faire partir.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de deux mois, après lesquels, et moyennant un avis donné au consul trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause.

Toutefois, si le dèserteur avait commis quelque délit à terre, l'autoritè locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal eût rendu la sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du

quale la diserzione avrà luogo, sono eccettuati dalle stipulazioni del presente articolo.

Art. 21. I Consoli, vice-Consoli e Cancellieri, godranno rispettivamente nei due Paesi, dei privilegii, immunità e vantaggi d'ogni specie, che sono o che potranno essere accordati agli agenti del medesimo ordine della nazione la più favorita.

Art. 22. La presente Convenzione rimarrà in vigore per dieci anni. Nel caso in cui qualunque delle due Alte Parti contraenti, non avesse notificato dodici mesi prima della fine di detto periodo, la sua intenzione di far cessare gli effetti della Convenzione, questa resterà obbligatoria fino allo spirare d'un anno

pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

Article 21. Les Consuls, vice-Consuls et Chanceliers jouiront, respectivement dans les deux Pays, des priviléges, immunités et avantages de toute sorte, qui sont ou qui pourront être accordés aux agents du même ordre de la nation la plus favorisée.

Article 22. La présente Convention restera en vigueur pendant dix années. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention de faire cesser les effets de la Convention, elle demeurera obligatoire jusqu' à l' expiration

a contare dal giorno in cui l'una o l'altra l'avrà denunziata.

Art. 23. Le stipulazioni che precedono saranno esecutorie nei due Stati un mese dopo lo scambio delle ratifiche.

Art. 24. La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma, appena si potrà.

In fede di che i Plenipotenziarii rispettivi l'hanno sottoscritta e vi hanno apposti i loro sigilli.

Fatto in Roma, in doppio originale, il 29 Luglio 1867.

G. Card. Antonelli

d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre l'aura dénoncé.

Article 23. Les stipulations qui précedent seront exécutoires dans les deux Etats un mois après l'échange des ratifications.

Article 24. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, aussitôt que faire se poùrra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Rome, en double original, le 29 juillet 1867.

Sartiges

TARIFFA ANNESSA
AL TRATTATO DI COMMERCIO

CONCHIUSO IL 29 LUGLIO 1867.

FRA

GLI STATI PONTIFICI E LA FRANCIA

DIRITTI DI ENTRATA NEGLI STATI PONTIFICJ

Nota — Le 100 libbre di peso romano corrispondono a 33 chilogrammi 90 c.
La lira di moneta romana è uguale al franco di moneta francese.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	UNITA' PONTIFICIA		
	Base di percezione	Dazio convenzionale di entrata	
ISTRUMENTI E LAVORI DI METALLO		Lire	Cent.
Istrumenti di ferro fuso non nominati . . .	Libb. 100 nette	5	»
Id. rurali di ferro fuso non nominati . . .	id.	2	50
Id. ed utensili di ferro per arti e mestieri. .	id.	5	»
Id. di chirurgia.	id	5	»
Lavori di bronzo	id.	30	»
Id. di piombo	id.	10	»
Istrumenti di chimica, ottica, calcolo, osservazione e simili.	id. lorde	»	05
CARTE			
Carta da scrivere, da stampa e da disegno .	Libb 100 nette	12	50
Id. da musica, o con note musicali . . .	id.	12	50
Id. da tappezzerie.	id.	12	50
PELLI			
Pelli tagliate per scarpe, stivali e simili . .	id.	30	»
Id. lavorate d'ogni sorte	id.	60	»
Id. rifinite senza pelo, bianche o colorate .	id.	25	»
PELLICCERIE			
Pellicceria di 1ª classe (grezza . . .	id	40	»
Pellicceria di 1ª classe (concia . . .	id.	40	»

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	UNITA' PONTIFICIA		
	Base di percezione	Dazio convenzionale di entrata	
PELLICCERIE		Lire	Cent.
Id. di 2ª classe (grezza . . .	id.	25	»
Id. di 2ª classe (concia . . .	id.	25	»
Id. di 3ª classe (grezza . . .	id.	12	50
Id. di 3ª classe (concia . . .	id.	12	50
Pellicceria ridotta in qualunque manifattura .	Libb. 100 nette	65	»
PORCELLANE			
Lavori di porcellana bianca in vasellami . .	id.	5	»
Si comprende in questa categoria il vasellame in servizio di tavola, da caffè ed altri usi domestici di porcellana bianca anche con orli o strisce colorate, non però dorate o argentate.			
Lavori di porcellana dorata o argentata, dipinta o colorata in vasellami	id.	10	»
Appartiene a questa categoria il vasellame in servizio da tavola, da caffè ed altri usi domestici, tanto di porcellana bianca dorata o argentata, anche con semplice orlo o striscia nel contorno, quanto di porcellana, colorata, dipinta o stampata.			
TESSUTI DI COTONE			
Tele ad uso sangalline.	id.	12	»
Id. tinte in pezza	id.	21	50
Velluti e felpe	id.	21	50
Fustagni dobletti, trapunti e simili . . .	id.	21	50

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	UNITA' PONTIFICIA		
	Base di percezione	Dazio convenzionale di entrata	
Tessuti di Cotone		Lire	Cent.
Tessuti incerati, o in altro modo apparecchiati	Libb. 100 nette	21	50
Id. bianchi alla piana fitti, esclusi i nominati a parte	id.	21	50
Id. bianchi alla piana velati e semivelati . .	id.	21	50
Ghinee e cotonine bianche o grezze alla piana.	id.	21	50
Tessuti stampati, colorati, rigati e simili . .	id.	33	»
Id. operati, damascati, spolinati bianchi e colorati	id.	33	»
Fettucce, passamani, cordoni e simili . . .	id.	33	»
Tessuti a maglia	id.	33	»
Id. non nominati a parte	id.	33	»
Id. ricamati, anche con filo di lino o canapa.	id.	66	»
Tulli, filossi, maglie fisse e simili lisci, compresi gli ingommati o apparecchiati, detti crivellotti	id.	62	»
Tessuti di lana o pelo, misti anche con lino, canapa e cotone.			
Saje, prunelle, scotti, cammellotti, baraccani, velluti, felpi e simili	id.	50	»
Droghetti	id.	50	»
Peloni, calmucchi, borgonzoni e simili . .	id.	90	»
Tessuti di lino o canapa			
Tulli, filossi, maglie fisse e simili lisci, compresi			

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	UNITA' PONTIFICIA		
	Base di percezione	Dazio convenzionale di entrata	
		Lire	Cent.
Tessuti di lino o canapa			
gl' ingommati o apparecchiati, detti crivellotti	Libb. 100 nette	120	»
Tulli, filossi, maglie fisse e simili operati o ricamati, compresi i merletti fini . . .	id.	180	»
Tessuti di seta			
Tessuti di seta assoluta, o mista di bavella o filosello, lisci od operati	id.	150	»
Id. simili ricamati	id.	300	»
Id. in fettucce, passamani, cordoni e simili.	id.	150	»
Id. cuciti o tagliati per ombrelli	id.	150	»
Id. incerati, o in altro modo apparecchiati .	id.	100	»
Id. misti con oro o argento, lisci ed operati.	id.	150	»
Id. simili ricamati	id.	300	»
Tessuti di seta mista d' ogni altra materia .	id	117	»
Id. come sopra in fettucce, passamani, cordoni e simili	id.	117	»
Tulli ingommati, detti crivellotti	id.	117	»
Veli, tulli, e filossi lisci	id.	150	»
Id. id. ricamati, comprese le blonde . .	id.	300	»
Lavori a maglia	id.	150	»
Tessuti di bavella			
Tessuti di bavella assoluta , o mista di altra materia, esclusa la seta	id.	117	»

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	UNITA' PONTIFICIA		
	Base di percezione	Dazio convenzionale di entrata	
		Lire	Cent.
TESSUTI DI BAVELLA			
Tessuti di bavella assoluta o mista in fettuccie, passamani, cordoni e simili . . .	Libb.100 nette	117	»
Lavori a maglia	id.	117	»
VETRI			
Lastre da finestra	id. lorde	4	»
Pagheranno la metà del dazio le grosse lastre o tavole di vetro per tettoje, levigate ordinariamente da una sola parte.			
VINI			
Vini di lusso in fusti, od in qualsiasi altro recipiente	id.	7	»
Sono assoggettati, oltre il dazio suddetto, alla tassa di consumo speciale all'entrata in Roma di Lira 1. 27 per ogni libbre 100 nette dalla tara accordata dall'Editto di Segreteria di Stato del 24 Agosto 1866, ed esentati dalla tassa di consumo generale per lo Stato di centesimi 55 per ogni barile. I vini comuni in bottiglie e fiaschetti, esclusi quelli in fusti, andranno soggetti allo stesso trattamento daziario dei vini di lusso.			
ZUCCHERI			
Zucchero raffinato di ogni sorte.	id.	6	70
Non è compresa nel dazio suddetto la tassa di consumo generale di lira 1 35 per ogni cento libbre all'entrata negli Stati Pontifici.			

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	UNITA' PONTIFICIA		
	Base di percezione	Dazio convenzionale di entrata	
ZUCCHERI		Lire	Cent.
Zucchero in farine grezze per le raffinerie .	Libb. 100 lorde	6	70
La stessa tassa di consumo dei zuccheri raffinati è applicabile agli zuccheri in farine per le raffinerie.			
CONFETTURE DI PASTE DOLCI . . .	id.	12	50
CANDELE STEARICHE	id.	7	50
CARBONATO DI PIOMBO PURO (biacca)	id.	5	»
ACQUAVITE E SPIRITI	id.	5	»
Sono sottoposti, oltre il dazio suddetto alla tassa di consumo speciale nella entrata in Roma, che viene ridotta da Lire 11 a Lire 6 per ogni 100 libbre nette, cioè depurate dalla tara del 16 per cento sui fusti, a termini dell' Editto di Segreteria di Stato 24 Agosto 1866; e restano esclusi dalla tassa di consumo generale per lo Stato, di Lire 2: 70 per ogni barile.			
LIBRI			
Libri stampati in foglio, o alla rustica . .	id. nette	5	35
Id. legati in cartapecora o cartone, anche ricoperti di tela o mussolo.	id.	7	50
Id. legati in qualunque altro modo . . .	id.	20	»
Id. usati, in qualsiasi modo legati . . .	id.	5	35

TARIF ANNEXÉ
AU TRAITÉ DE COMMERCE
CONCLU LE 29 JUILLET 1867

ENTRE

LA FRANCE ET LES ETATS PONTIFICAUX

DROITS A L ENTREE DANS LES ETATS PONTIFICAUX

NOTE—Les 100 livres de poids romaines égalent 33 kilogrammes 90 c.
La livre (lira) de monnaie romaine correspond au franc de la monnaie francaise.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	UNITÉS PONTIFICALES		
	Bases des perceptions	D oits conventionnels à l'entrée	
		Lire	Cent.
Outils et ouvrages en métaux			
— en fer et en fonte non dénommés . .	livres 100 net	5	»
— Instruments d'agriculture non dénommés	id.	2	50
— pour arts et métiers et pour chirurgie .	id.	5	»
— en bronze	id.	30	»
— en plomb.	id.	10	»
— Instruments de chimie, d'optique, de calcul, d'observations et les similaires . .	livres 100 brut	»	05
Papier			
— a écrire, à imprimer et pour dessiner .	100 livres net	12	50
— à musique	id.	12	50
— de tenture	id.	12	50
Peaux:			
— taillées pour bottes, souliers et les similaires	id.	30	»
— ouvrées de toute sorte	id.	60	»
— apprêtées sans poil blanches ou de couleur	id	25	»
Pelleteries:			
— non ouvrées			
— — de 1re classe (brutes	id.	40	»
— — de 1re classe (apprêtées. . . .	id.	40	»

DENOMINATION DES ARTICLES	UNITES PONTIFICALES		
	Bases des perceptions	Droits convention. à l' entrée	
		Lires	Cent.
PELLETERIES:			
— — de 2e classe (brutes	100 livres net	25	»
— — de 2e classe (apprêtées	id.	25	»
— — de 3e classe (brutes	id.	12	50
— — de 3e classe (apprêtées	id.	12	50
— ouvrées de toute sorte	id.	65	»
PORCELLAINE (articles en)			
— blanch (vaiselle)	id.	5	»
Cette catégorie comprend la vaiselle pour service de table, à café et autres usages domestiques, en porcelaine blanche même avec bordures et raies de couleur mais non dorée ni argentée.			
— dorée ou argentée, peinte ou de couleur (vaiselle)	id.	10	»
Cette catégorie comprend la vasseille pour service de table, à café, et autres usages domestiques, tant en porcelaine blanche dorée ou argentée même avec simple bordure ou raie à l'entour qu'en porcelaine de couleur peinte ou imprimée.			
TISSUS DE COTON :			
— Toilès à usage dits sangallines	id.	12	»
— Toiles tints en pièces	id.	21	50
— Velours et peluches	id.	21	50
— Futaines, basins, piques et les similaires	id.	21	50

DENOMINATION DES ARTICLES	UNITES PONTIFICALES		
	Bases des perceptions	Droits convention. à l' entrée	
		Lires	Cent.
Tissut de coton :			
— Tissus cirés au autrement apprêtés . .	100 livres net	21	50
— Tissus blancs unis, autres que ceux dénommes separément	id.		
— Tissus blancs unis tran parentes ou demi transparents	id.		
— Guinées ou cotonines blanches ou écrues unies	id.		
— Tissus imprimés de couleur, rayés et les similaires	id.		
— Tissus faconnés , damasés à poils blancs ou de couleur	id.		
— Rubans passementerie, cordons et les similaires.	id.	33	»
— Ouvrages à mailles.	id.		
— Tissus non dénommés separément . . .	id.		
Tissus de coton :			
— Tissus brodés méme avec fil de lin ou de chanvre	id.	66	»
— Tulles, filoches à mailles fixes et les similaires lisses y compris les tissus gommés ou apprétes dits crivellotti	id.	62	»
Tissus de laine :			
— mélangés de lin, chauvre ou coton, serge, prunelles, escots, camelots, bouracans, velours, peluches et les similaires . .	id.	50	»
— Droguets	id.	50	»

DENOMINATION DES ARTICLES	UNITES PONTIFICALES		
	Bases des perceptions	Droits convention. à l' entrée	
		Lires	Cent.
TISSUS DE COTON :			
— cirés à poils, calmouchs, borgonzoni et autres tissus similaires	100 livres net.	90	»
TISSUS DE LIN ET DE CHANVRE :			
— Tulles, floches à mailles fixes et les similaires y compris les tissus gommés ou apprêtés dits Crivollotti	id.	120	»
— Tulles, floches à mailles fixes et les similaires façonnés ou brodés y compris les dentelles fines	id.	180	»
TISSUS DE SOIE :			
— Tissus de soie pure ou mélangée de bourre de soie ou de filoselle unis ou ouvres	id.	150	»
— brodés.	id.	300	»
— en passementerie	id.	150	»
— cousns ou travaillés pour parapluies . .	id.	150	»
— cirés ou préparés de toute autre manière.	id.	100	»
— melangé d'or, et d'argent unis ou brochés.	id.	150	»
— brodés.	id.	300	»
— mélangés de toute autre matière . . .	id.	117	»
TISSUS DE SOIE :			
— les mêmes en passementerie.	id.	117	»
— gommés pour crinolines	id.	117	»
— en voiles, tulles, floches unies. . . .	id.	150	»

DENOMINATION DES ARTICLES	UNITES PONTIFICALES		
	Bases des perceptions	Droits convention. à l' entree	
		Lires	Cent.
— les mêmes brodés, y compris les blonds.	100 livres net	300	»
— les dentelles a mailles.	id.	150	»
Tissus en bourre de soie :			
— purs ou melangés de toute autre matere que la soie	id.	117	»
— les mêmes en passementerie	id.		
— en travaux à mailles	id.		
Verres, glaces et cristaux :			
— Verre à vitre	100 livres brut	4	»
Payeront la moitié du droit du verre pour fenêtrre les feuilles ou tables de verre pour toitures ordinaires polies d'un seul côté.			
Vins :			
— de luxe eu futailles ou en tout autre recipient	id.	7	»
En outre du droit ci-dessus, les vins sont soumis à la taxe de consommation spéciale à la ville de Rome, qui est d' 1 lire 27 cent. pour 100 livres romaines nettes de la tare accordée par l'Edit du 24 Août 1866 : Ils sont d'ailleurs exemptés du paiement de 55 centimes par baril pour la taxe de consommation générale de l'Etat. Les vins ordinaires en bouteilles, exceptés ceux en futailles, sont saumis aux mêmes droits que les vins de luxe.			
Sucre :			
— raffiné de toute qualite	id.	6	70

DENOMINATION DES ARTICLES	UNITES PONTIFICALES		
	Bases des perceptions	Droits convention. a l' entree	
		Lires	Cent.
Il faut ajouter à ce droit la taxe d'oetroi qui est d' 1 fr. 35 c. pour 100 livres romaines brut.			
— en poudre pour les raffineries	100 livres brut	6	70
La même taxe d'oetroi par les sucres raffinés de toutes qualites est applicable au sucre en poudre pour les raffineries.			
Bonbons, dragées et pates sucrées . . .	id.	12	50
Bougies stéariéues	id.	7	50
Carbonate de plomb pur, ou blanc de cèruse		5	»
Eaux de vie et esprits	id.	5	»
En outre du droit ci-de-sus les eaux-de-vie et les esprits, sont soumis à la taxe de consommation spécial à la ville de Rome qui a été réduite de 11 lires à 6 pour chaque 100 livres romaines nettes, déduction faite du 16 pour 0/0 de la tare des futailles, aux termes de l'Edit de la Secrétairie d' Etat du 24 Août 1866. Ils sont d'ailleurs exemptés du paiement des 2 lires 70 cent. par baril pour la taxe de consommation generale de l'Etat.			
Livres :			
— en feuilles et broches.	100 livres net	5	35
— rélies en parchemin ou carton, même recouverts de toile ou de mousseline. .	id.	7	50
— reliés ee toute autre manière	id.	20	»
— ayant servi, reliés de toute manière . .	id.	5	35

(*N.* 34) *Istruzioni per l'applicazione della tariffa convenzionale alle merci di origine o manifattura francese. Ordine Circolare del Ministero delle Finanze.*

7. Novembre 1867.

Col 1° del corrente attuatosi il trattato di commercio e di navigazione fra gli Stati Pontifici e la Francia, pubblicato dalla Segreteria di Stato li 11 Ottobre decorso, si trova opportuno di dare alle dogane le seguenti istruzioni per la retta applicazione del trattato medesimo.

1°. La origine o manifattura francese delle merci dovrà essere riconosciuta dalla dogana, e sarà constata da documenti dei nostri Consoli od Agenti Consolari residenti nel luogo di spedizione, o in difetto di questi da certificato di un magistrato locale, o di un capo della dogana di uscita. Questi documenti potranno anche consistere in fatture, polizze, lettere di spedizione, ec. purchè i Consoli, i Ma, gistrati suddetti, o i Capi delle dogane di uscita dichiarino, *che le merci sono di origine o manifattura francese*, autenticando inoltre quest'atto col loro timbro.

2.° Il documento o documenti comprovanti la origine, o manifattura francese delle merci dovranno essere esibiti al capo di officio della dogana contestualmente alla dichiarazione di sdazio, nella quale non potranno

amalgamarsi merci di altra derivazione; saranno vidimati dal medesimo, e quindi contrapposti alla matrice del recapito.

3.° Gl'impiegati destinati all'operazione, eseguito il confronto delle merci, dovranno aggiungere, ove nulla osti, in calce della dichiarazione *Verificata e riconosciuta l'origine* (ovvero) *la manifattura francese delle merci.*

4.° Le operazioni daziarie delle merci sottoposte alla tariffa convenzionale dovranno eseguirsi dalle dogane con distinti *bollettari e vacchette*, e riportarsi a parte negli *atti di classifica* gli articoli assoggettati al dazio della tariffa medesima.

5.° Le merci che già si trovano depositate nelle dogane, e quelle che sono in via di spedizione, potranno ammettersi al dazio convenzionale, purchè siano riconosciute di origine o manifattura francese, da comprovarsi anche colle semplici fatture, polizze, lettere di spedizioni ec.

6.° Finalmente potranno ammettersi al dazio convenzionale, senza la esibita dei documenti di sopra prescritti gli oggetti in tenue quantità trasportati dai viaggiatori o particolari, di cui sia facile riconoscere la origine o manifattura francese.

Di tutto ciò darà la S. V. comunicazione ai suoi dipendenti per l'esatta esecuzione, e fatta trascrivere la presente nel registro

degli ordini e delle circolari, ne accuserà ricevimento.

Dal Ministero delle Finanze il 7 Novembre 1867.

Il Tesoriere Generale Ministro delle Finanze

G. Ferrari

(N. 35) *Trattamento daziario dell'olio di ricino, e dell'olio di mandorle dolci.*
(*Ordine Circolare del Ministero delle Finanze*)

8 Novembre 1867

Attesa la scarsezza dell'olio di ricino, e dell'olio di mandorle dolci estratti nell'interno dello Stato, e la necessità di prevenire segnatamente per viste sanitarie, le introduzioni clandestine di detti articoli la Santità di Nostro Signore, avuto il parere della Consulta di Stato per le Finanze, ed inteso il Consiglio dei Ministri ha autorizzato disporre in via provvisoria quanto appresso.

Art. 1. E' permessa la introduzione dell'olio di ricino di estera provenienza col dazio di lire cinque per ogni cento libbre lorde

purchè ne sia riconosciuta la buona qualità dal visitatore sanitario.

Art. 2. E' ridotto il dazio d' introduzione dell' olio di mandorle dolci di estera fabbricazione da lire 53 : 75 a lire cinque per ogni cento libbre lorde, e viene anche questo assoggettato alla visita sanitaria per la ricognizione come sopra.

Art. 3. L' olio di ricino dichiarato per prodotto delle fabbriche delle provincie occupate, stante la difficoltà di distinguerne la originaria provenienza, sarà sottoposto al dazio medesimo di quello estero.

La presente, di cui si accuserà ricevimento, sarà trascritta nel registro degli ordini e delle circolari.

Dal Ministero delle Finanze li 8 Novembre 1867.

Il Tesoriere Generale Ministro delle Finanze
G. Ferrari

(N. 36) *Proibizione di estrarre i formentoni e oro farine.*

16 Novembre 1867

EDITTO

Giacomo della S. R. C. Cardinale Antonelli,
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX
Segretario di Stato ec. ec.

Nel fine di meglio provvedere al bisogno dell' interno consumo la Santità di Nostro Signore, inteso il parere del Consiglio dei Ministri, ha ordinato che siano compresi nel divieto di estrazione di cereali anche i *formentoni e loro farine*, che in virtù dell'Editto 15 Febbraro 1864 erano stati eccettuati.

Il Tesoriere Generale Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato il 16 Novembre 1867.

G. Card. Antonelli

(N. 37) *S'impone l'obbligo di notificare all'autorità il nome cognome ed altre indicazioni dei forastieri esteri e statisti che non hanno dimora stabile in Roma.*

25 Novembre 1867

NOTIFICAZIONE

LORENZO RANDI

Vice-Camerlengo di S. R. C. e Direttore Generale di Polizia.

Nella necessità imposta dalle presenti circostanze di conoscere precisamente i forestieri, che dimorano in Roma, e per provvedere alle conseguenze della colposa inesattezza di quelli che sono tenuti di darne l' assegna; in seguito dei concerti presi col Comando militare si ordina quanto appresso.

Nel termine di tre giorni a datare da oggi tutti i forastieri tanto esteri che statisti , niuno eccettuato, che da quattro mesi almeno non hanno stabile dimora in questa Capitale e suo circondario pel raggio di quattro miglia, dovranno presentarsi alla Direzione Generale di Polizia per ivi fare iscrivere i loro nomi , cognomi , patria, domicilio, e manifestare i motivi della loro permanenza.

Chi contravverrà alla suddetta ordinanza

non avrà a dolersi che di sè stesso per le misure di rigore, che a forma delle leggi vigenti, saranno adottate a suo carico.

Restano ferme per la piena ed esatta osservanza le vigenti disposizioni, che obbligano gli albergatori, locandieri, affitta-camere, e chiunque altro dia alloggio anche gratuito, di assegnare nei modi stabiliti e dentro le ore **24** qualunque forestiero, cui danno ricetto.

Dalla Residenza di Monte Citorio li 25 Novembre 1867.

LORENZO RANDI

(N. 38) *Ordine Circolare del Ministero dell'Interno intorno all'ipoteca sui beni di quelli che si sono resi colpevoli di reati politici de'quali al libro 2. Titolo 2. del Regolamento sui delitti e sulle pene.*

30 NOVEMBRE 1867

ORDINE CICOLARE

Sebbene in conformità delle massime di universale ragione, e dei principj del comune diritto, il vigente Regolamento organico e di procedura criminale negli articoli **3, 4, 710, 711,** e **713** dichiari, che gli autori, esecuto-

ri, e complici di un delitto sono solidalmente tenuti verso i danneggiati, e l'articolo 85 del Regolamento sui delitti e sulle pene, posteriormente emanato, contenga altresì uno speciale provvedimento contro coloro, che si rendono responsabili dei delitti compresi nel *Lib.* 2. *Tit.* 2. del Regolamento medesimo; e quantunque con una retta intelligenza di questa ultima disposizione possono ritenersi virtualmente autorizzate, in pendenza del giudizio, delle misure assicurative, onde non resti elusorio l' esercizio dell'azione d' indennità, purtuttavia, in presenza dei moltiplici e gravissimi danni recati al Governo, alle Provincie, ai Municipj, ed ai privati nei recenti politici disordini, e nello scopo di rimuovere ogni dubbiezza, e di viemmeglio assicurare l' interesse dei danneggiati, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, intesi il Consiglio di Stato, ed il Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di dichiarare, e di prescrivere quanto segue.

In via di misura meramente assicurativa saranno assoggettati ad ipoteca generale i beni immobili, e sequestrati tutti i beni mobili, effetti, prestazioni, e crediti, che si posseggono, o che si abbiano ad esigere nello Stato Pontificio dagli inquisiti per gli enunciati delitti.

Il Ministero inquirente presso il Tribunale competente in siffatta materia a forma dell' articolo 45 N. 1 del citato Regolamento

organico e di procedura criminale, emanato l' ordine di arresto, o raccolti gli indizi a cattura a carico degli arrestati di ufficio ne farà rapporto al Tribunale medesimo, il quale, riunito in camera di Consiglio, rilascierà una Ordinanza, perchè abbiano luogo la iscrizione ipotecaria, ed il sequestro di cui sopra, per somma indeterminata dei danni, da essere, in caso di condanna, liquidati a forma di legge. La detta Ordinanza sarà mandata ad esecuzione a diligenza della Procura Fiscale.

La esibita della copia autentica della sentenza, o decreto di dimissione dell' inquisito, sarà bastevole per il cancellamento della iscrizione, e per lo svincolo del sequestro; non esclusi gli altri mezzi indicati dalle Leggi in vigore.

La presente Sovrana dichiarazione e prescrizione avrà immediato effetto, e sarà tenuta affissa, a pubblica notizia, nelle Cancellerie dei Giudici, e dei Tribunali dello Stato.

Dal Ministero dell' Interno li 30 Novembre 1867.

Il Ministro dell' Interno
L. A. De-Witten

---

*(N. 39.) *Bruciamento dei certificati, della rendita creata per le sovrane disposizioni contenute nell'editto della Segreteria di Stato il* 28 *Gennaro* 1863, *così ancora dei titoli degli altri due prestiti a forma dei sovrani Chirografi* 18 *Aprile* 1860, *e* 26 *Marzo* 1864. *ed estrazione di altri certificati da ammortizzarsi ec.*

(Notificazione del Ministero delle Finanze 7 Decembre 1867.)

(N. 40) *Sull' accensione dei lumi nelle ore notturne negl' ingressi che si tengono aperti dei palazzi, delle case, degli alberghi ec.*

18 Decembre 1867

NOTIFICAZIONE

Lorenzo Randi

Vice-Camerlengo di S. C.
e Direttore Generale di Polizia

Volendosi richiamare alla piena osservanza le disposizioni contenute nella Notificazione della Direzione Generale di Polizia 10 Decembre 1861, resta prescritto quanto segue.

Tutti gl' ingressi de' palazzi, case, stabilimenti, alberghi, edifizi qualsivogliano ed annessi cortili, che in tempo di notte non vengano chiusi, dovranno essere costantemente illuminati dall'Ave Maria fino allo spuntare del giorno successivo con proporzionati lampioni, i quali diano una luce viva e sufficiente a bene rischiarare il locale cui sono destinati, ovvero durante la notte stessa dovrà tenervisi permanentemente un guardaportone.

Chi non si uniformasse alla suespressa ordinanza incorrerà nella multa di lira una e cent. 60 e del doppio in caso di recidiva, se

questa si verificasse entro l' anno della prima contravvenzione.

Le Presidenze Regionarie nei limiti del proprio circondario procederanno per le relative contravvenzioni sommariamente in via di Polizia. L'azione pel pagamento della multa verrà esercitata direttamente contro il contravventore, quando la di lui responsabilità resti immediatamente constatata. Nel dubbio poi fra i diversi inquilini di un casamento sarà diretta contro il proprietario, qualora vi abiti, ovvero contro tutti gl' inquilini in solido, salvo a chi di ragione il diritto di rivalsa verso chi venisse in appresso riconosciuto di aver commessa la trasgressione.

La metà della multa sarà devoluta a beneficio di chi avrà contestato la contravenzione, l'altra metà sarà ripartita a forma dei vigenti regolamenti.

Le premesse disposizioni comincieranno ad avere effetto il giorno 21 corrente mese.

La pubblica forza, e gl'ispettori di Polizia veglieranno per la esatta osservanza della presente Notificazione.

Dal Palazzo di Monte Citorio li 18 Decembre 1867.

Lorenzo Randi

*(N. 41.) *Pagamento dei frutti del Consolidato ed altri debiti dello Stato pel 2. semestre dell'anno* 1867.

(Notificazione del Ministero delle Finanze 18 Decembre 1867.)

---

*(N. 42.) *Si pubblicauo i numeri estratti dei certificati a forma della precedente notificazione per l'ammortizzazione di una parte dei due prestiti* 18 *Aprile* 1860, *e* 26 *Marzo* 1864. *ec.*

(Notificazioni del Ministero delle Finanze 18 Decembre 1867.)

(N. 43.) *Dispaccio del Ministero dell' Interno alle varie autorità dello Stato sulla esecuzione degli ordini emanati intorno le ipoteche assicurative sui beni dei rei di delitto politico il* 30 *novembre* 1867. (veggasi la pag.)

44836.

5 Decembre 1867.

Per mandare ad esecuzione l' ordine circolare di questo Ministero del 30 Novembre p. p. N. 40704 relativamente all'ipoteca ed al sequestro assicurativo da eseguirsi sopra i beni degl' inquisiti per titolo politico, la Santità di N. S. udito il parere del Consiglio dei Ministri, nella udienza di jeri si è degnata di sanzionare le seguenti disposizioni.

1. Per le iscrizioni ipotecarie e per le successive radiazioni non si dovrà pagare alcuna tassa al Governo ; e l'emolumento ai conservatori è limitato *pro omni et toto* alla somma di soldi 30 per ciascuna iscrizione e per ogni radiazione, salvo l'importo delle spese vive, di carta, cioè, e di scritturazione.

2. I sequestri sopra i beni mobili, effetti, prestazioni e crediti che si posseggono, o che si abbiano ad esigere nello Stato Pontificio dagl'inquisiti per gli enunciati delitti rimangono egualmente esenti da qualunque tas-

sa o emolumento dovuto all'erario come niun emolumento sarà percepito dalle relative cancellerie pagandosi bensì loro le sole spese vive a forma di legge.

3. Ai cursori per gli atti suddetti si corrisponderanno gli emolumenti personalmente loro dovuti secondo la vigente tassa.

4. Essendo negli obblighi inerenti alla Procura Fiscale Generale il prestarsi alla esecuzione delle ordinanze per la surriferita misura assicurativa non avrà essa che a fare le note per li pagamenti di cui sopra, e per le altre occorrenti spese vive, le quali saranno pagate sul fondo delle spese di punitiva giustizia, ma si redigeranno distinte e separate dalle altre, all'effetto ancora di poterne esigere il rimborso a carico di chi venisse condannato al risarcimento dei danni.

Tanto il sottoscritto partecipa alla S. V. Illma, ed Eccma pel corrispondente effetto ec.

Il Ministro

L. A. De-Witten

TARIFFE

DEL SOLDO, DEGLI ACCESSORI DI SOLDO

DELLE MASSE DELLA INDENNITA'

E GRATIFICAZIONI

DELLA GENDARMERIA

		GRADI	SOLDO DI PRESENZA							
			per mese		Ritenuta mensile per la giubilazione e pensione		Residua il soldo da pagarsi per mese		in permesso	
			lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
UFFIZIALI	Stato maggiore	Colonnello	591	50	25	49	556	01	9	85
		Tenente-colonnello	441	»	26	46	414	54	7	35
		Maggiore	355	»	21	30	333	70	5	92
		Capitano tesoriere	258	»	15	48	242	52	4	30
		Capitano d' abbigliamento	258	»	15	48	242	52	4	30
		Tenente aggiunto al tesoriere	167	»	10	02	156	98	2	78
		Tenente incaricato dell'armamento e casermaggio	167	»	10	02	156	98	2	78
		Tenente segretario	167	»	10	02	156	98	2	78
	Compagnie e Squadr.	Capitano di 1.ª classe	258	»	15	48	242	52	4	30
		Capitano di 2.ª classe	231	50	13	89	217	61	3	86
		Tenente di 1.ª classe	183	»	10	98	172	02	3	05
		Tenente di 2.ª classe	167	»	10	02	156	98	2	78
TRUPPA	Piccolo stato Maggiore	Ajutante capo del concerto	91	50	5	49	86	01	2	»
		Maresciallo d'elloggio cavallerizzo	70	76	1	40	69	36	1	65
		Maresciallo d' alloggio veterinario	70	76	1	40	69	36	1	65
		Maresciallo d'alloggio sotto-capo del concerto	70	76	1	40	69	36	1	65
		Brigadiere trombetta	61	69	1	21	60	48	1	45
		Concertista di 1.ª classe	61	69	1	21	60	48	1	45
		Concertista di 2.ª id.	46	07	»	83	45	18	1	05
		Concertista di 3.ª id.	43	64	»	86	42	78	»	95
		Concertista apprendista	34	58	»	68	33	90	»	70

E DI ASSENZA

SOLDO DI ASSENZA PER GIORNO							
all' ospedale		all' ospedale essendo in permesso		in cattività		Massa dei soccorsi e ricompense — Assegno per mese	
lire	cent.	lire	cent.	lire	cent	lire	cent.
16	48	6	63	9	85	»	»
11	75	4	40	7	35	»	»
9	15	3	24	5	92	»	»
6	45	2	15	4	30	»	»
6	45	2	15	4	30	»	»
3	95	1	17	2	78	»	»
3	95	1	17	2	78	»	»
3	95	1	17	2	78	»	»
6	45	2	15	4	30	»	»
5	57	1	71	3	86	»	»
4	49	1	44	3	05	»	»
3	95	1	17	2	78	»	»
1	98	»	93	2	»	»	»
»	30	»	15	1	65	»	90
»	30	»	15	1	65	»	90
»	30	»	15	1	65	»	90
»	26	»	13	1	45	»	90
»	26	»	13	1	45	»	90
»	19	»	10	1	05	»	90
»	17	»	08	»	95	»	90
»	12	»	06	»	70	»	60

NOTE

Sul soldo di assegna degli uffiziali, dell' ajutante capo del concerto e dei marescialli capi sarà praticata la ritenuta del 6 per cento a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni.

Non è soggetto a ritenuta per la cassa medesima il soldo di assenza da maresciallo d'alloggio a basso.

(segue la tariffa

			GRADI	SOLDO DI PRESENZA per mese		Ritenuta mensile per la giubilazione e pensione		Residua il soldo da pagarsi per mese		in permesso	
				lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
TRUPPA			Maresciallo capo	91	50	5	49	86	01	2	»
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Cavalleria	Maresciallo d'alloggio	70	76	1	40	69	36		65
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Cavalleria	Maresciallo d'alloggio foriere	70	76	1	40	69	36	1	65
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Cavalleria	Brigadiere	61	69	1	21	60	48	1	45
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Cavalleria	Brigadiere foriere	61	69	1	21	60	48	1	45
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Cavalleria	Vice-brigadiere	46	07	»	89	45	18	1	05
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Cavalleria	Vice-brigadiere foriere	46	07	»	89	45	18	1	05
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Cavalleria	Trombetta	43	64	»	86	42	78	»	95
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Cavalleria	Gendarme	43	64	»	86	42	78	»	95
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Fanteria	Maresciallo d'alloggio	51	04	1	»	50	04	1	00
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Fanteria	Maresciallo d'alloggio foriere	51	04	1	»	50	04	1	00
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Fanteria	Brigadiere	41	97	»	81	41	16	»	85
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Fanteria	Brigadiere foriere	41	97	»	81	41	16	»	85
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Fanteria	Vice-brigadiere	38	68	»	76	37	92	»	80
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Fanteria	Vice-brigadiere foriere	38	68	»	76	37	92	»	80
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Fanteria	Trombetta	34	58	»	68	33	90	»	70
TRUPPA	Compagnie e Squadroni	Fanteria	Gendarme	34	58	»	68	33	90	»	70
TRUPPA			Figlio di truppa	15	36	»	»	15	36	»	»

del soldo)

SOLDO DI ASSENZA PER GIORNO						Massa dei soccorsi e ricompense — Assegno per mese		NOTE
all' ospedale		all' ospedale essendo in permesso		in cattività				
lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	
1	98	»	93	2	»	»	»	
»	30	»	15	1	68	»	90	
»	30	»	15	1	68	»	90	
»	26	»	13	1	45	»	90	
»	26	»	13	1	45	»	90	
»	19	»	10	1	05	»	90	
»	19	»	10	1	05	»	90	
»	17	»	08	»	95	»	90	
»	17	»	08	»	95	»	90	
»	23	»	11	1	00	»	60	
»	23	»	11	1	00	»	60	
»	17	»	09	»	85	»	60	
»	17	»	09	»	85	»	60	
»	16	»	08	»	80	»	60	
»	16	»	08	»	80	»	60	
»	12	»	06	»	70	»	60	
»	12	»	06	»	70	»	60	
»	»	»	»	»	»	»	60	

N.° 2.

SOLDO NELLO STATO DI AZIONE

Il soldo dovuto agli uffiziali di ogni grado, ai sotto-uffiziali, brigadieri, vice brigadieri e gendarmi è eguale a quello di presenza stabilito nella rispettiva tariffa.

Durante lo stato di azione godono inoltre delle razioni di viveri a forma della tariffa corrispondente.

N. 3.

RITENUTA SUL SOLDO AGL'INDIVIDUI IN PUNIZIONE

GRADI	Ritenuta giornaliera	
	lire	cent.
CAVALLERIA		
Maresciallo d'alloggio.	1	13
Brigadiere	1	»
Vice-brigadiere.	»	73
Trombetta e gendarme	»	60
FANTERIA		
Maresciallo d'alloggio	»	81
Brigadiere	»	68
Vice-brigadiere	»	54
Trombetta e gendarme	»	43
All'ajutante capo del concerto ed ai marescialli capi viene ritenuta a vantaggio dell'erario la metà del soldo netto.		

Gli uffiziali di ogni grado assoggettati alle punizioni degli arresti di rigore e della prigione sono sottoposti alla ritenuta della metà del soldo netto, la quale ricade a beneficio dell'erario.

SUPPLEMENTO DI SOLDO IN ROMA

GRADI			Assegno per mese	
			lire	cent.
Colonnello			53	75
Tenente-colonnello			40	35
Maggiore			36	80
Capitano di		1. classe	32	25
		2 classe	26	90
Tenente di		1. classe	21	50
		2. classe	16	75
Maresciallo capo			15	30
Cavalleria	Maresciallo d'alloggio		8	04
	Brigadiere		6	48
	Vice-brigadiere		5	40
	Trombetta		4	86
	Gendarme		4	86
Fanteria	Maresciallo d'alloggio		6	48
	Brigadiere		4	86
	Vice-brigadiere		4	32
	Trombetta		4	32
	Gendarme		4	32

N. 5

SUPPLEMENTO DI SOLDO ALLA TENENZA DEI SS. PP. APOSTOLICI

GRADI		Assegno per mese lire	Assegno per mese cent.	NOTA
Tenente di 1.ª classe		43	»	In questo supplemento è compenetrato quello di presenza in Roma.
CAVALLERIA	Maresciallo d'alloggio	22	62	
	Brigadiere	19	38	
	Vice-Brigadiere	17	76	
	Trombetta	14	52	
	Gendarme	14	52	
FANTERIA	Maresciallo d' alloggio	19	38	
	Brigadiere	16	14	
	Vice-brigadiere	14	52	
	Trombetta	12	90	
	Gendarme	12	90	

N. 6.

SUPPLEMENTO DI SOLDO PEL SERVIZIO DEL CARNEVALE IN ROMA

	Quota giornaliera	
	lire	cent.
Cavalleria	»	50
Fanteria	»	35

SUPPLEMENTO DI SOLDO

ai militari impiegati alla custodia dei cavalli mandati al pascolo

I sotto-uffiziali, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi che sono impiegati alla custodia dei cavalli mandati a pascolo godono di un supplemento di soldo eguale all' indennità di via rispettiva.

Egualmente è dovuto un supplemento di soldo corrispondente all' indennità di via attribuita al loro grado agli uffiziali di gendarmeria che dal Ministro delle armi vengono designati a far parte della commissione di rimonta, allorchè si recano fuori della loro residenza per l' acquisto dei cavalli, e ciò dal giorno della partenza, fino al giorno del ritorno inclusivo.

SUPPLEMENTO DI SOLDO DI ARIA MALSANA

			Assegni giornalieri lire	Assegni giornalieri cent.
Ufficiali distaccati lungo la via Appia, dopo Velletri fino all'Epitaffio, inclusivamente a Terracina			1	25
Truppa	per tutto l' anno	1.ª categoria	»	25
		2.ª detta	»	
		3.ª detta	»	05
	dal 21 agosto a tutto il 15 Settembre	4.ª detta	»	25
		5.ª detta	»	10

NOTA — Con decreto del Ministero delle Armi sarà stabilito quali distaccamenti, sezioni e brigate dovranno comprendersi in ciascuna categoria

N.° 9.

ALTA PAGA DI ANZIANITA'

GRADI		Quota mensile per un servizio di oltre anni							
		10		15		20		25	
		lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
Colonnello		»	»	»	»	»	»	43	»
Tenente colonnello		»	»	»	»	»	»	43	»
Maggiore		»	»	»	»	»	»	43	»
Capitano di 1.ª e 2.ª classe		»	»	»	»	»	»	26	87
Tenente di 1.ª e 2.ª classe		»	»	»	»	»	»	16	12
Maresciallo capo		6	48	12	90	25	80	32	28
Cavalleria e fanteria	Maresciallo d'alloggio	6	48	12	90	25	80	32	28
	Brigadiere	3	24	6	48	12	90	16	14
	Vice-brigadiere	1	62	3	24	6	48	8	10
	Trombetta e gendarme	1	62	3	24	6	48	8	10

N. 10

ALTA PAGA SPECIALE AI TROMBETTIERI

GRADI	Quota mensile	
	lire	cent.
Brigadiere trombetta	1	80
Trombetta di cavalleria e fanteria	1	80

INDENNITA' DI VIA

GRADI		Quota per giorno	
		lire	cent.
	Colonnello	10	»
	Tenente-colonnello	7	»
	Maggiore	6	»
	Capitano	4	»
	Tenente	3	»
	Maresciallo capo	1	50
Cavalleria	Maresciallo d'alloggio	»	70
	Brigadiere	»	60
	Vice-brigadiere	»	55
	Trombetta	»	50
	Gendarme	»	50
Fanteria	Maresciallo d'alloggio	»	40
	Brigadiere	»	36
	Vice-brigadiere	»	33
	Trombetta	»	30
	Gendarme e figlio di truppa	»	30

N. 12

INDENNITA' DI ALLOGGIO

GRADI		Quota per mese		Supplemento a Roma e Civitavecchia	
		lire	cent.	lire	cent.
Colonnello		60	»	20	»
Tenente-colonnello		45	»	15	»
Maggiore		38	»	12	»
Capitano di	1ª classe	30	»	10	»
	2ª classe	26	»	8	50
Tenente di	1ª classe	22	»	8	»
	2ª classe	18	»	6	»
Maresciallo capo		16	15	5	40

INDENNITA' STRAORDINARIA DI RIUNIONE

	Quota			
	per mese		per giorno	
	lire	cent.	lire	cent.
Uffiziali superiori	75	»	2	50
Capitano	52	50	1	75
Tenente	37	50	1	25
Maresciallo capo	9	»	»	30
Maresciallo d'alloggio	6	»	»	20
Brigadiere e vice-brigadiere	4	50	»	15
Gendarme	3	»	»	10

NOTA – La presente tariffa s'intende applicabile solamente nel caso in cui nel decreto sovrano, che dichiara un corpo di truppa in riunione, non sia fissata una diversa indennità per lo stesso titolo.

INDENNITA' DI RIVISTA E GIRATE

GRADI	Assegno per ogni brigata o posto passato in rivista	
	lire	cent.
Colonnello, tenente-colonnello e maggiore.	3	63
Capitano e tenente.	7	26

N. 15

INDENNITA' PER SPESE DI UFFICIO

GRADI E QUALIFICHE	Assegno per mese	
	lire	cent.
Colonnello	80	50
Tenente colonnello	75	25
Maggiore	48	30
Tesoriere	155	50
Incaricato dell'abbigliamento	48	30
Incaricato dell'armamento e casermaggio	24	20
Capitano	37	50
Tenente	16	15
Maresciallo capo	16	15
Comandante di sezione	3	25
Comandante di brigata	1	60

N. 16.

INDENNITA' IN SOSTITUZIONE DEI VIVERI E LIQUIDI

	Assegno per ogni razione	
	lire	cent.
La indennità in rimpiazzo dei viveri, allorchè questa ha luogo, viene determinata da una decisione speciale.		
La indennità dei liquidi è uniformemente fissata per tutto lo Stato come appresso:		
Vino	»	7
Acquavite.	»	3
Aceto.	»	2

INDENNITA' PER PERDITE DI CAVALLI E DI EFFETTI

GRADI	QUOTA					
	PER PERDITA DI				per ogni cavallo ucciso in azione	
	effetti		cavalli			
	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
Colonnello	700	»	650	»		
Tenente colonnello	600	»	550	»	350	»
Maggiore	500	»	350	»		
Capitano montato	400	»	350	»		
Capitano smontato	300	»	»	»	»	»
Tenente montato	300	»	350	»	350	»
Tenente smontato	250	»	»	»	»	»
Maresciallo capo	200	»	»	»	»	»
Sotto-uffiziale, brigadiere, vice-brigadiere e gendarme di cavalleria	200	»	(*) »	»	(*) »	»
Sotto- uffiziale, brigadiere, vice brigadiere e gendarme di fanteria	120	»	»	»	»	»

(*) Osservare l'articolo 145 del regolamento.

N. 18.

GRATIFICAZIONE DI PRIMO ALLESTIMENTO

ai marescialli d'alloggio che passano marescialli capi ed ai sotto-uffiziali che passano uffiziali

		Ammontare della gratificazione	
		lire	cent.
Per promozione a maresciallo capo		150	»
Per promozione ad uffiziale montato	maresciallo capo	350	»
	maresciallo d'alloggio	500	»
Per promozione ad uffiziale smontato	maresciallo capo	200	»
	maresciallo d'alloggio	350	»
Supplemento ai sotto-uffiziali promossi uffiziali smontati al loro passaggio nei montati		150	»

GRATIFICAZIONE DI ENTRATA IN CAMPAGNA

GRADI		Quota per ciascun grado	
		Lire	Cent.
Colonnello		1500	»
Tenente-colonnello		1000	»
Maggiore		800	»
Capitano	montato	450	»
	smontato	400	»
Tenente	montato	350	»
	smontato	300	»
Maresciallo capo		250	»

SOLDO DI NON ATTIVITA'

	AL DI SOTTO DI			Compiuti 25 aoni di servizio
	15 anni di servizio	20 anni di servizio	25 anni di servizio	
Per licenziamento di corpo, soppressione d' impiego o infermità temporanea. Il soldo attribuito al grado e classe rispettiva nelle dicontro proporziooi e seoza accessorii	1/2 metà	2/3 due terzi	4/5 quattro quioti	9/10 nove decimi
Per misure di desciplina Il soldo attribuito al grado e classe rispettiva oelle dicontro proporzioni e senza accessorii.	4/10 quattro decimi	5/10 cinque decimi	7/10 sette decimi	8/10 otto decimi

MASSA INDIVIDUALE

		Assegno mensile	
		lire	cent.
Ai marescialli di alloggio, brigadieri, vice-brigadieri e gendarmi di	cavalleria . . .	15	30
	fanteria	8	10

Primo impianto ai militari degli altri corpi dell' armata che passano in gendarmeria

	Quota di primo impianto	
	lire	cent.
In cavalleria	250	»
In fanteria	100	»

RITENUTA MENSILE SUL SOLDO DI PRESENZA
A DIMINUZIONE DEI DEBITI DI MASSA

	CAVALLERIA				FANTERIA			
	PER DEBITO							
	superiore a lire 75		di oltre lire 150		superiore a lire 25		di oltre lire 50	
	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
Maresciallo d'alloggio	4	50	7	50	3	60	5	40
Brigadiere	3	60	6	»	2	40	3	60
Vice-brigadiere, trombettiere e gendarme .	1	80	3	»	1	50	2	40

MASSA GENERALE DI MANTENIMENTO E RIMONTA

Massa di mantenimento a somma determinata

		Assegno annuo		
		lire	cent.	mil.
1.ª Porzione	Musica	1075	»	»
	(aumentano annualmente quest' assegno lire 645, di cui è autorizzato il prelevamento sui fondi speciali.)			
2.ª Porzione	Istruzione	2000	»	»
	Vestiario di cucina	1200	»	»
	Stampati	2000	»	»
	Spese eventuali diverse	1000	»	»

Massa di mantenimento sulle giornate di presenza

		Assegno giornaliero		
		lire	cent.	mil.
seguita la 2.ª porzione	Manutenzione del vestiario	»	01	250
	(aumentano quest' assegno i crediti degli uomini perduti come all' art. 187 del regolamento.)			
	Medicinali per le infermerie e cinti	»	»	250
	Riparazioni d' armi	»	»	200

Segue

Massa di mantenimento per la rimonta e cavalleria

	Assegno annuo		
	lire	cent.	mil.
Spese diverse	1000	»	»
(*aumenta quest' assegno il ricavato dalla vendita del letame: art. 287 del regolamento.*)			

DETTAGLIO DELLE SPESE SUI DIVERSI ASSEGNI

ASSEGNI DETERMINATI

1.ª Porzione — *Musica* — Rimunerazioni e soprasoldi ai musicanti
Acquisto di opere, carta da musica, metronomo, diapason ed altri oggetti necessari per insegnare la musica.
Abbonamento ad un giornale di musica ed altre spese accessorie impreviste relative alla musica.

2.ª Porzione — *Istruzione* — Spese diverse per la scuola letteraria.
Spese diverse per l' istruzione del tiro, compreso l' acquisto e mantenimento dei bersagli ed i premi concessi ai più abili tiratori.
Spese per la scuola dei trombettieri.
Spese per la scuola di scherma.
Acquisto, mantenimento e rinnovazione delle teorie per i sotto-uffiziali, brigadieri e vice-brigadieri.

Idem — *Vestiario di cucina* — Acquisto, mantenimento e rinnovazione degli abiti di canavaccio per cucina.

Idem — *Spese eventuali diverse* — Illuminazione esterna delle caserme nei giorni in cui è ordinata dal Ministro delle armi.
Acquisto del velo nero o lutto per la bandiera.
Annuario militare.
Legatura dei volumi del giornale militare.
Fondo per spese eventuali e straordinarie, stabilito in *lire quindici al mese*, da pagarsi al capo legione. Di questo fondo incombe ad esso l' obbligo di renderne conto direttamente al Ministro delle armi ogni sei mesi il 1. luglio ed il 1. gennaro.

ASSEGNI SULLE GIORNATE DI PRESENZA

2.ª Porzione — *Manutenzione del Vestiario* — Compra delle misure per misurare le stoffe.
Spese per la marca o bollo degli effetti di ogni natura per i magazzini della legione.
Mantenimento della pulizia del magazzino della legione e rimuneraz one al guarda-magazzino.
Bandoliera del porta-bandiera e copertura di tela cerata per la medesima.
Spese per funere degli uomini morti fuori degli ospedali, nel caso che non avessero crediti alla massa, stabilite in lire venti. Se però avessero in massa un credito minore della suddetta quota, allora la spesa a carico della massa di mantenimento sarà per la sola differenza.
Ammontare dei rimborsi effettuati a profitto della massa individuale per debiti lasciati dai perduti.
Pagamento di lire sei e cent. *quarantacinque* per l'acquisto degli effetti borgesi a ciascun uomo diminuito dai ruoli coattivamente (salvo il caso di condanna nelle prigioni) quando non abbia alcun credito alla massa. Avendo in massa un credito minore di lire 6. 45 gli si pagherà la *differenza*.
Mantenimento degli effetti di grande equipaggio e copertura di testa somministrati per conto del governo.
Spese d'imballaggio di effetti di abbigliamento da spedirsi, quando non siano comprese nel contratto della fornitura dei trasporti.

Idem — *Medicinali e cinti* — Spese per l'infermeria degli uomini.
Acquisto di combustibili ed oggetti diversi di piccola spesa ad uso della infermeria.
Spese per sciarò e pantaloni d'infermeria.
Sacco di ambulanza compresa la biancheria.
Acquisto di effetti ortopedici.

Idem — *Riparazioni d' armi* — Tutte le spese di riparazioni e di mantenimento delle armi che non sono cagionate per colpa degli uomini.

SPECIALI PER LA RIMONTA E PER LA CAVALLERIA

Suffumigio delle scuderie ogni qualvolta sia stimato necessario di espurgarle.
Illuminazione delle scuderie.
Spese di aggiudicazione per la vendita del letame.
Spese per la marca dei cavalli
Acquisto e mantenimento degli effetti da doma.
Compra e soscrizione autorizzata dal Ministro delle armi per le diverse opere di medicina veterinaria.
Spesa per la cavallerizza ed occorrente per la scuola di equitazione.

N. 24.

INDENNITA' PER SCORTE DEI DETENUTI

	Quota per giorno	
	lire	cent.
Capitano	8	»
Tenente	6	50
Maresciallo d'alloggio	5	40
Brigadiere	4	30
Vice-brigadiere	4	05
Gendarme	3	75

TARIFFA DELLE RAZIONI DI VIVERI, FORAGGI E COMBUSTIBILI

GRADI		Numero delle razioni per giorno e per grado					
			Nello stato di azione				
				Foraggi			
		Foraggi nello stato ordinario	Viveri	per cavalli da sella	per cavalli o muli da soma	Totale	Combustibili
Colonnello		2	3	3	3	6	6
Tenente colonnello		2	3	2	2	4	6
Maggiore		1	3	2	1	3	6
Capitano	montato	1	2	2	»	2	4
	smontato	»	2	»	»	»	4
Tenente	montato	1	1½	2	»	2	3
	smontato	»	1½	»	»	»	3
Maresciallo capo		»	1½	»	»	»	3
Maresciallo d'alloggio a	cavallo	1	1	1	»	»	1
	piedi	»	1	»	»	»	1
Brigadiere a	cavallo	1	1	1	»	»	1
	piedi	»	1	»	»	»	1
Vice-brigadiere a	cavallo	1	1	1	»	»	1
	piedi	»	1	»	»	»	1
Gendarme a	cavallo	1	1	1	»	»	1
	piedi	»	1	»	»	»	1

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle precedenti tariffe non è attribuito ai figli di truppa il supplemento di soldo in Roma. Ne viene però conservato eccezionalmente il diritto a quelli, i quali attualmente figurano nei ruoli della gendarmeria.

2. Il fondo « *mese di soldo in deposito* » di particolare istituzione della gendarmeria, resta soppresso; in conseguenza cesseranno le ritenute, che per tale titolo si praticano sul soldo degli uomini di truppa ed i fondi esistenti a tutto il 30 aprile corrente saranno versati alla rispettiva massa individuale.

3. Sono e restano egualmente soppresse le *masse soccorsi uffiziali e figli di truppa*, pure di particolare istituzione della gendarmeria, alimentate ora da ritenute sui soldi, le quali quindi a datare dal primo maggio non avranno più luogo. I residui dei conti rispettivi a tutto il 30 aprile suddetto saranno passati alla massa « *soccorsi e ricompense* ».

Roma 16 aprile 1867.

Il generale Pro-Ministro
KANZLER

DISTINTA DELLE TARIFFE

AVVERTENZA

Gli assegni relativi ai seguenti titoli sono determinati agli articoli qui appresso citati dal presente regolamento

	Artico
Supplemento di soldo per la festa dell'incoronazione del Sovrano Sommo Pontefice	99
Indennità agli uffiziali che accompagnano i generali ispettori	137
Indennità per la bardatura	153
Delle gratificazioni sui fondi speciali	160
Assegnamenti straordinari accordati alle vedove degli uffiziali	161
Premii, gratificazioni ed indennità da pagarsi dal governo e dai privati ai militari di gendarmeria. . . .	192 al 200

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DEL SOLDO E DELLE RASSEGNE PER LA GENDARMERIA

(Vedi pag. 49 . . 224)

TITOLO PRELIMINARE

—

Articoli

Articoli

Articoli

CAPITOLO 3.° *Degli accessori di soldo*

SEZIONE I. Dei supplementi

SEZIONE II.

Articoli

Sezione III Delle indennità

Articoli

Articoli

Sezione II. Della massa di mantenimento e rimonta

SEZIONE II. *Della massa dei soccorsi e ricompense*

CAPITOLO 7. *Premi, gratificazioni ed indennità da pagarsi dal governo e dai privati militari di gendarmeria*

SEZIONE I. *Premi*

Articoli

CAPITOLO 3.° *Del metodo dei pagamenti.*

SEZIONE *I.*

Articoli

Sezione IV. Del pagamento dei mandati.

Sezione V. Dei richiami.

Articoli

CAPITOLO 2.° *Delle ritenute a profitto dei terzi.*

SEZIONE I. *Delle ritenute per alimenti e soccorsi alle famiglie.*

SEZIONE II. *Delle ritenute per debiti verso i terzi.*

SEZIONE III. *Disposizioni comuni alle ritenute per debiti verso l'erario e verso i terzi.*

Articoli

PARTE IV. *DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE.*

TITOLO I. *Dei controlli*

SEZIONE I. *Controlli degli uomini e dei cavalli.*

SEZIONE *II. Stati per i movimenti e per le variazioni*

Articoli

TITOLO II. *Delle riviste*

CAPITOLO 1.° *Delle riviste dell'effettivo*

SEZIONE I. *Riviste dell'effettivo fatte dal sotto-intendente militare*

Articoli

Articoli

Capitolo 3.° *Delle rassegne generali di liquidazione*

Articoli

SEZIONE II. *Note di totalizzazione delle forniture in natura*

CAPITOLO 2.° *Della formazione degli sconti*

SEZIONE I. *Regola per la loro redazione*

Articoli